BOLLETTINO UFFICIALE

n. 51
DEL 17 DICEMBRE 2014

Anno LI n. 51

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 2 dicembre 2014, n. 0228/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

pag. **9**

Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0229/Pres.

LR 25/2002, art. 3. Nomina del Presidente dell'Ente zona industriale di Trieste.

pag. **13**

Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).

pag. **13**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 2 dicembre 2014, n. 2707

Art. 18, comma 8, e 28, comma 10 della LR n. 21/2007 - Reiscrizione di residui perenti di parte capitale - Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.

pag. **20**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 2 dicembre 2014, n. 2708

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1872 e s/1872 per pagamento non andato a buon fine.

pag. **24**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 dicembre 2014, n. 2742

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partite di giro e/1990 e s/1990 per l'adeguamento della quota del gettito IMU da riservare allo Stato nell'ambito del concorso alla finanza statale.

pag. **25**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 dicembre 2014, n. 2743

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1388 e s/1388 al fine di

procedere nuovamente ad un pagamento a seguito di IBAN errato.

pag. **26**

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 1 dicembre 2014, n. DAMB/2318/B/10/AG 286

LR 23/2013 (Legge finanziaria 2014), art. 3, commi 6-13. Concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli Istituti di istruzione superiore della Regione. Approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori.

pag. **27**

Decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università 26 novembre 2014, n. STBP/B/5125

POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" 2007-2013. Asse 2 "Sostenibilità ambientale", Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale". Bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 486. "Realizzazione area di sosta sul torrente Tacia e manutenzione ponte su torrente Mea" in Comune di Lusevera, Codice MIC 5364. Ulteriore impegno di spesa.

pag. **30**

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 dicembre 2014, n. 2702/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Spilimbergo, foglio 27, mappale 584 di mq. 515 - (Catasto terreni), foglio 27, mappale 563 - Cat. C/2 - (Catasto fabbricati).

pag. **33**

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 dicembre 2014, n. 2703/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Spilimbergo - Catasto terreni f.m. 46, mapp.li 657, 659, 660 e f.m. 51, mapp. 519 - Catasto fabbricati al f.m. 46, mapp. 686 cat. D/6.

pag. **34**

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 dicembre 2014, n. 2704/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Montereale Valcellina - fg. 37, mapp. 137 di mq 525 e mapp. 140 di mq 770.

pag. **36**

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 dicembre 2014, n. 2705/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Lignano Sabbiadoro - Catasto fabbricati, fg. 51, mapp. li 1333 e 1334, cat. D/8.

pag. **37**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 18 novembre 2014, n. 8308/LAVFOR.FP/2014

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione delle

attività formative previste da Pipol. Modifiche al testo approvato con decreto n. 6320/LAVFOR.FP/2014 del 30 settembre 2014 (settimo intervento correttivo).

pag. **38**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 dicembre 2014, n. 8656/LAVFOR.FP/2014

LR n. 76/82: corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (DPR n. 495/1992, così come modificato dal DPR n. 360/2001). Approvazione proposte formative per l'anno formativo 2014/2015. Sportello mese di ottobre 2014.

pag. **96**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 dicembre 2014, n. 8659/LAVFOR.FP/2014

LR 76/82 - Anno formativo 2014/2015. Approvazione progetto attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali da realizzarsi senza oneri a carico del bilancio regionale. Mese di ottobre 2014.

pag. **98**

Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 4 dicembre 2014, n. 1225/SEVE

Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria. Costituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento e la realizzazione delle linee guida regionali.

pag. **98**

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 dicembre 2014, n. 5289

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole. Pubblicazione graduatoria.

pag. **186**

Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2249

Sospensione nelle zone vulnerabili da nitrati del divieto di spandimento dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, ai sensi dell'art 23, comma 4, del Regolamento emanato con DPReg 3/2013.

pag. **190**

Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2279

Approvazione della relazione concernente lo stato di attuazione, al 2013, della LR 14/2010 e gli effetti prodotti da tale legge nel medesimo anno.

pag. **191**

Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2281

POR FESR 2007-2013 "Obiettivo Competitività regionale e Occupazione" del Friuli Venezia Giulia. Attività 2.1.b. "Recupero dell'ambiente fisico". Bando per la bonifica e il ripristino ambientale di siti contaminati, approvato con DGR 1289/2012. Azzeramento risorse relative a procedura attivazione dell'attività di competenza della Direzione centrale ambiente ed energia per revoca finanziamenti.

pag. **225**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa suolo

Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano e Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante.

pag. **228**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta L & S per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3268).

pag. **228**

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia

Ordinanza 15 ottobre 2014, n. 230 sul ricorso proposto da Alessandro Ciriani contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altri per l'annullamento, previo incidente di legittimità costituzionale del decreto n. 12/G/2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica autonomie locali avente ad oggetto la fissazione della data e convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale della Provincia di Pordenone, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

pag. **231**

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste
Bilancio di sintesi del conto economico e dello stato patrimoniale 2013 e preventivo 2014.
pag. **258**

Comune di Artegna (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 14 al PRGC afferente i lavori di realizzazione della pista ciclo pedonale Artegna, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera e Tarcento.
pag. **261**

Comune di Camino al Tagliamento (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 44 Piano regolatore generale comunale.
pag. **261**

Comune di Campoformido (UD)
Avviso di approvazione relativo alla variante n. 1 al Piano attuativo comunale d'iniziativa privata n. 52 denominato "Nuova Residenza Primavera".
pag. **261**

Comune di Campoformido (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 74 (Ampliamento sede stradale via S. Giovanni a Basaldella) al PRGC e della relazione redatta ai sensi dell'art. 4, co. 3, LR 16/2008.
pag. **262**

Comune di Corno di Rosazzo (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.
pag. **262**

Comune di Corno di Rosazzo (UD)
Avviso approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) approvato con delibera consiliare n. 44 del 29/09/2014.
pag. **262**

Comune di Gorizia
Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.
pag. **263**

Comune di Latisana (UD)
Avviso di adozione e deposito del PAC di iniziativa privata denominato "Zona C1.14".
pag. **263**

Comune di Latisana (UD)
Avviso di adozione e deposito del Piano di classificazione acustica del territorio comunale.
pag. **264**

Comune di Latisana (UD)
Avviso di adozione e deposito del Piano generale del traffico urbano.
pag. **264**

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Estratto del decreto di esproprio prot. n. 21193/2014 del 03.12.2014 al Sig. Brisotto Giacomo - OP n. 07/2012 "Idrovora di Peressine".

pag. **265**

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Estratto del decreto di esproprio prot. n. 21194/2014 del 03.12.2014 al Sig. Salvador Fausto. - OP n. 07/2012 "Idrovora di Peressine".

pag. **265**

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Avviso di adozione del Piano di classificazione acustica comunale e caratterizzazione acustica del territorio comunale - Adozione ai sensi dell'art. 20, comma 1°- della LR 16/2007.

pag. **266**

Comune di Rivignano Teor (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica relativo al complesso della villa Ottelio di Ariis.

pag. **266**

Comune di Tarcento (UD) - Ufficio per le espropriazioni

Decreto di esproprio definitivo n. 1 del 05/12/201 (Art. 20, c. 11, 23 e 24 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.) - Lavori di manutenzione della strada intercomunale Ramandolo-Sedilis in Comune di Tarcento.

pag. **266**

Comune di Tarcento (UD) - Ufficio per le espropriazioni

Decreto di esproprio definitivo n. 2 del 05/12/201 (Art. 20, c. 14, 23 e 24 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.) - Lavori di manutenzione della strada intercomunale Ramandolo-Sedilis in Comune di Tarcento.

pag. **267**

Comune di Trasaghis (UD)

Avviso di esecutività della variante n. 4 al Regolamento edilizio comunale - Modifica art. 15 - Composizione e funzionamento della Commissione edilizia comunale.

pag. **269**

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO espropri stime catasto

Prusst 8.2 - Lotto B2, rotatoria Nodo I, posta tra i Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo, in località Morena. Decreto di esproprio n. 182 del 26.11.2014.

pag. **269**

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO espropri stime catasto

Prusst 8.2 - Lotto B2, rotatoria Nodo I, posta tra i Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo, in località Morena. Decreto di esproprio n. 183 del 28.11.2014.

pag. **269**

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO espropri stime catasto

Decreto di esproprio n. 184 del 02.12.2014 - Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP n. 14 "di Orsaria") tratto Moimacco-Buttrio.

pag. **270**

Unione dei Comuni centro economico della Bassa Friulana - San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso di adozione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) ai sensi dell'art. 23 della LR n. 16/2007.

pag. **271**

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricer-

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_51_1_DPR_228_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 dicembre 2014, n. 0228/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 16, commi 47 e seguenti, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), in base al quale l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il "Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3", emanato con proprio decreto 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.";
RILEVATA l'esigenza di apportare alcune modifiche alla disciplina recata dal predetto Regolamento, principalmente finalizzate a:
- rendere conforme il testo regolamentare alle modifiche legislative intervenute sull'originario testo del citato articolo 16, comma 47 e seguenti della legge regionale 3/1998, in particolare con l'abrogazione di quelle parti del Regolamento che trovano ora una specifica disciplina legislativa;
- adeguare le disposizioni regolamentari alle modifiche normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2137 del 14 novembre 2014;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_51_1_DPR_228_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

Art. 1 oggetto
Art. 2 modifica all'articolo 1 del DPReg 0172/2004
Art. 3 modifica all'articolo 2 del DPReg 0172/2004
Art. 4 abrogazione dell'articolo 3 del DPReg 0172/2004
Art. 5 abrogazione dell'articolo 4 del DPReg 0172/2004
Art. 6 sostituzione dell'articolo 5 del DPReg 0172/2004
Art. 7 modifica all'articolo 6 del DPReg 0172/2004
Art. 8 modifica all'articolo 7 del DPReg 0172/2004
Art. 9 abrogazione dell'articolo 8 del DPReg 0172/2004
Art. 10 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente Regolamento dispone modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

Art. 2 modifica all'articolo 1 del DPReg 0172/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 la parola: <<superiore>> è sostituita dalle seguenti: <<di secondo grado>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004, è aggiunto il seguente:

<< 1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi statali, nonché con i sussidi concessi dai Comuni ai sensi della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio). >>.

Art. 3 modifica all'articolo 2 del DPReg 0172/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 la parola: <<superiore>> è sostituita dalle seguenti: <<di secondo grado>>.

Art. 4 abrogazione dell'articolo 3 del DPReg 0172/2004

1. L'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è abrogato.

Art. 5 abrogazione dell'articolo 4 del DPReg 0172/2004

1. L'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è abrogato.

Art. 6 sostituzione dell'articolo 5 del DPReg 0172/

1. L'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è sostituito dal seguente:

<<**Art. 5**

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è formulata da un genitore, o dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale o dallo studente interessato, se maggiorenne, e va presentata alla Provincia di residenza del richiedente.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, che attesta:

a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare;

b) la distanza tra la residenza e la sede della scuola frequentata dallo studente per il quale viene richiesto il contributo;

c) l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità;

d) l'indicazione dell'istituto scolastico e della classe frequentata.

3. Per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa in materia di ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449)>>.

Art. 7 modifica all'articolo 6 del DPReg 0172/2004

1. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 le parole: <<per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, e le politiche della pace e della solidarietà>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di istruzione>>.

Art. 8 modifica all'articolo 7 del DPReg 0172/2004

1. All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 le parole: <<per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, e le politiche della pace e della solidarietà>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di istruzione>>.

Art. 9 abrogazione dell'articolo 8 del DPReg 0172/2004

1. L'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è abrogato.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_51_1_DPR_229_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0229/Pres.

LR 25/2002, art. 3. Nomina del Presidente dell'Ente zona industriale di Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto 29 ottobre 2010 n. 0235/Pres. con il quale, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25, è stato nominato per la durata di quattro anni il Presidente dell'Ente Zona Industriale di Trieste nella persona del signor Dario Bruni;
PRESO ATTO che l'organo risulta scaduto e pertanto si rende necessario procedere al suo rinnovo al fine di consentire la piena operatività dell'Ente;
ATTESO che con propria nota di data 19 novembre 2014 si è provveduto a chiedere il prescritto parere alla Giunta per le nomine del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75;
VISTA la nota di data 25 novembre 2014, con la quale il Consiglio regionale ha comunicato il parere favorevole reso nella seduta di data 25 novembre 2014 dalla Giunta per le nomine in merito alla candidatura del signor Stefano Zuban a Presidente dell'Ente Zona Industriale di Trieste;
VISTA la generalità n. 2298 di data 28 novembre 2014, con la quale la Giunta regionale ha concordato sulla scelta di conferire l'incarico di Presidente dell'Ente Zona Industriale di Trieste al signor Stefano Zuban;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal signor Stefano Zuban, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
PRESO ATTO della dichiarazione del signor Stefano Zuban di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 dello Statuto dell'EZIT;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25, il signor Stefano Zuban è nominato Presidente dell'Ente Zona Industriale di Trieste a decorrere dalla data del presente decreto per la durata di anni quattro.
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_51_1_DPR_230_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, come modificata con la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi

per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni della menzionata legge regionale 2/2002:
- l'articolo 144 che istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci;
- gli articoli 145, commi da 1 a 4, e 146 che regolano l'esercizio della professione di "Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza" sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione" sulle piste di sci, e subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'articolo 147, comma 1, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice;
- l'articolo 145, comma 4 bis, ai sensi del quale l'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati istituito presso il Collegio che può intervenire previo conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis;
- l'articolo 147, comma 1, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148;
- l'articolo 147, comma 1 bis, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148;
- l'articolo 148 ai sensi del quale, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati tra l'altro i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale 2/2002;
RICHIAMATO il proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci), recante tra l'altro, la disciplina dei requisiti di ammissione, delle materie di insegnamento e delle modalità di svolgimento dei predetti corsi formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale;
RITENUTO necessario apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0132/Pres./2004, in particolare al fine di:
- adeguare il testo esistente alle modifiche intervenute con la menzionata legge regionale 4/2013 in materia di registro degli istruttori accreditati istituito presso il Collegio;
- adeguare la composizione della commissione giudicatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione;
- apportare variazioni al limite massimo giornaliero previsto per il finanziamento di compensi e vitto e alloggio degli istruttori e degli altri docenti;
VISTA la nota di data 19 novembre 2014 (ad prot. 88566/PROD/TUR di data 20 novembre 2014) con la quale il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge regionale 2/2002, ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni da apportare al Regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0132/Pres./2004, in esito alla nota prot. n. 87299/PROD/TUR di data 18 novembre 2014;
VISTO il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2290;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004,

n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_51_1_DPR_230_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).

Art. 1 Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 2 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art 4 Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 5 Modifica alla rubrica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 6 Modifica alla rubrica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 7 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 8 Modifica alla rubrica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 9 Inserimento dell'articolo 7 bis nel decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 10 Inserimento dell'articolo 7 ter nel decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 11 Inserimento dell'articolo 7 quater nel decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 12 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla fine del titolo del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci), sono aggiunte le parole: <<e di istruttori>>.

Art. 2 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 dopo le parole <<di cui all'articolo 146 della legge regionale 2/2002;>> sono inserite le seguenti: <<i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, di cui all'articolo 147, comma 1 bis, della legge regionale 2/2002;>>.

Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 132/2004, dopo le parole: <<coordinatore di stazione,>> sono inserite le seguenti: <<nonché i corsi di abilitazione tecnica per istruttore>>.

Art 4 Modifica all'articolo 3 del 1 decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>;
b) al comma 4 le parole: <<degli istruttori di cui al comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli istruttori iscritti al registro degli istruttori accreditati tenuto presso il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'articolo 145, comma 4 bis, della legge regionale 2/2002>>;
c) il comma 5 è abrogato.

Art. 5 Modifica alla rubrica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. Alla fine della rubrica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>.

Art. 6 Modifica alla rubrica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. Alla fine della rubrica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>.

Art. 7 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione ed istruttore>>;
b) all'alinea del comma 1 dopo le parole: <<La Commissione esaminatrice>> sono inserite le seguenti: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>;
c) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: <<due istruttori,>> sono inserite le seguenti: <<o sostituti,>>;
d) la lettera b bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b bis) un maestro di sci o sostituto, per le sedute di esame dei candidati alle due prove pratiche di sci di cui all'articolo 4, comma 5, designati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 2/2002>>;
e) dopo la lettera b bis) del comma 1 è inserita la seguente:
<<b bis 1) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di neve e valanghe, di categoria non inferiore alla D, o sostituto, che funge da esperto nelle materie di nivologia e valanghe.>>.
f) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
<<1 ter. La Commissione esaminatrice per la figura di istruttore è composta esclusivamente dai membri di cui alle lettere a), b) e b bis) del comma 1.>>.

Art. 8 Modifica alla rubrica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. Alla fine della rubrica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 132/2004 sono aggiunte le parole: <<per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione>>.

Art. 9 Inserimento dell'articolo 7 bis nel decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. Dopo l'articolo 7 del decreto Presidente della Regione 132/2004 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis
(Corsi di abilitazione tecnica per istruttore)

1. I corsi di abilitazione tecnica per istruttore hanno una durata minima 56 (cinquantasei) ore.

2. I programmi dei corsi di abilitazione sono definiti ed aggiornati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci in collaborazione con la Direzione centrale competente.
3. I corsi di abilitazione hanno ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, comma 3, nonché le tecniche di insegnamento delle materie medesime.
4. Il corpo insegnante è composto da esperti nelle materie di cui al comma 3, nonché dagli istruttori iscritti al registro degli istruttori accreditati tenuto presso il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'articolo 145, comma 4 bis, della legge regionale 2/2002.>>.

Art. 10 Inserimento dell'articolo 7 ter nel decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. Dopo l'articolo 7 bis del decreto Presidente della Regione 132/2004 è inserito il seguente:
<<Art. 7 ter
(Modalità e requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore)
1. Possono partecipare ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatori di stazione da almeno due anni, che abbiano effettuato, nello stesso periodo di tempo, almeno dieci giornate di servizio.
2. Ai fini della partecipazione ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore, l'interessato presenta al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, che ne cura l'istruttoria, domanda redatta sul modello allegato al bando di cui all'articolo 2 e corredata di un dettagliato curriculum vitae e di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà comprovante:
a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) la maggiore età, al momento di presentazione della domanda;
d) il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) il pagamento della quota di iscrizione al corso di abilitazione.
3. L'interessato presenta altresì al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci un'attestazione, rilasciata dal competente Collegio, comprovante lo svolgimento dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione da almeno due anni nonché l'effettuazione, nello stesso periodo di tempo, almeno dieci giornate di servizio.>>.

Art. 11 Inserimento dell'articolo 7 quater nel decreto del Presidente della Regione 132/2004
1. Dopo l'articolo7 ter del decreto Presidente della Regione 132/2004 è inserito il seguente:
<<Art. 7 quater
(Abilitazione tecnica per istruttore)
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di almeno 90% delle ore di insegnamento previste nei corsi di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e il superamento dell'esame finale di fronte alla Commissione d'esame di cui all'articolo 6, comma 1 ter.
2. L'esame di abilitazione si articola in una prova orale avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, comma 3, nonché le tecniche di insegnamento delle materie medesime.
3. I criteri di valutazione delle prove d'esame sono indicati nel bando di cui all'articolo 2.>>.

Art. 12 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 132/2004

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto Presidente della Regione 132/2004 la parola <<55 euro>> è sostituita dalla seguente: <<70 euro>>.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_51_1_DAS_FIN PATR_2707_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 2 dicembre 2014, n. 2707

Art. 18, comma 8, e 28, comma 10 della LR n. 21/2007 - Reiscrizione di residui perenti di parte capitale - Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_51_1_DAS_FIN PATR_2707_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	222222	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	4399

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	310	276	0	1	4399	1042	99106362	1650

Nome: AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E POLICLINICO UNIVERSITARIO DI UDI

Residuo Perento

675.812,00

Totale Decreti **675.812,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	310	780	0	5	4399	1042	99106362	1650

Nome: AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" - PALMANOVA

Residuo Perento

496.000,00

Totale Decreti **496.000,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	310	780	0	8	4399	1042	99106362	1650

Nome: AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DELLA MISERICORDIA - UDINE

Residuo Perento

833.000,00

Totale Decreti **833.000,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2005	310	432	0	1	4399	1042	99106362	1650

Nome: AZIENDE SANITARIE REGIONALI E POLICLINICO UNIVERSITARIO DI UDINE DI CUI ALL

Residuo Perento

744.420,00

837.220,00

Totale Decreti **1.581.640,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	310	1177	0	1	4399	1001	87700864	1650

Nome: ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Residuo Perento

500.000,00

Totale Decreti **500.000,00**

Totale Capitolo **4.086.452,00**

Totale Atto **4.086.452,00**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
SERVIZIO: SERVIZIO TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI		
7.1.2.1135 STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE - SPESE D'INVESTIMENTO	4399 (M9)	4.086.452,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	-4.086.452,00	0,00

14_51_1_DAS_FIN PATR_2708_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 2 dicembre 2014, n. 2708

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1872 e s/1872 per pagamento non andato a buon fine.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
PREMESSO che l'Amministrazione regionale deve provvedere al pagamento di somme che siano state erroneamente versate su coordinate bancarie errate;
RITENUTO di adeguare lo stanziamento iscritto nelle unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1872 e 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1872 del bilancio per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014;
RILEVATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 esistono sia le unità di bilancio che i capitoli;
RAVVISATA la necessità di aumentare di euro 15.626,96 lo stanziamento dell'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1872 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e conseguentemente di aumentare dello stesso importo lo stanziamento dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1872 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG)
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
6.3.261	1872	15.626,96	-	-

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
12.2.4.3480	1872	15.626,96	-	-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1872

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 850 - servizio n. 526 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1872

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_51_1_DAS_FIN PATR_2742_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 dicembre 2014, n. 2742

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partite di giro e/1990 e s/1990 per l'adeguamento della quota del gettito IMU da riservare allo Stato nell'ambito del concorso alla finanza statale.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
CONSIDERATO in particolare il comma 17, il quale prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della L. 5 maggio 2009, n.42, il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato a favore dei comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito dell'introduzione della suddetta imposta, avvenga a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali;
VISTO l'articolo 22, comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 in base al quale con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sulla base dell'altitudine riportata;
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.n. 85886 di data 4 novembre 2014 che ha quantificato in euro 137.541.950,15 l'importo necessario quale concorso alla finanza pubblica da riservare allo Stato; iscritto con proprio decreto n. 2576 di data 19 novembre 2014;
VISTO il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, che rimodula l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del Decreto Legge n. 66 del 2014;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 che, all'articolo 10, comma 33, dispone che "la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2014 dovuti da parte dei comuni ricadenti nel proprio territorio (...) a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai comuni per l'anno 2015";
CONSIDERATO che nell'ambito degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 esistono sia le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 che gli appropriati capitoli di entrata 1990 e spesa 1990 da impinguare per euro 7.101.446,58 pari alla quota riservata dall'Erario per il maggior gettito IMU;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 7.101.446.58 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1990 del medesimo stato di previsione;
2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 7.101.446,58 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1990 del medesimo stato di previsione.
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1990

destinazione	ACCANTONAMENTO MAGGIOR GETTITO IMU

b) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480

- capitolo 1990

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	ACCANTONAMENTO MAGGIOR GETTITO IMU

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_51_1_DAS_FIN PATR_2743_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 dicembre 2014, n. 2743

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1388 e s/1388 al fine di procedere nuovamente ad un pagamento a seguito di IBAN errato.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
PREMESSO che l'Amministrazione regionale deve provvedere al pagamento di somme che siano state erroneamente versate su coordinate bancarie errate;
RITENUTO di adeguare lo stanziamento iscritto nelle unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1388 e 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1388 del bilancio per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014;
RILEVATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 esistono sia le unità di bilancio che i capitoli;
RAVVISATA la necessità di aumentare di euro 728,34 lo stanziamento dell'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1388 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e conseguentemente di aumentare dello stesso importo lo stanziamento dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1388 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG)
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
6.3.261	1388	728,34	-	-

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
12.2.4.3480	1388	728.34	-	-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1388

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 840 - servizio n. 429 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1388

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_51_1_DDC_AMB ENER 2318_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 1 dicembre 2014, n. DAMB/2318/B/10/AG 286

LR 23/2013 (Legge finanziaria 2014), art. 3, commi 6-13. Concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli Istituti di istruzione superiore della Regione. Approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la la L.R. 23/2013, che all'art. 3, cc. 6-13, ha indetto un concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti, rivolto agli istituti di istruzione superiore della regione;

RICORDATO in particolare che il c. 6 dell'art. 3 citato prevede l'assegnazione di un premio di 5.000,00 Euro ciascuno, destinati a due istituti per provincia;

VISTO il regolamento per la disciplina del concorso in oggetto, approvato con DGR n. 313, dd. 21 febbraio 2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dd. 05/03/2014, successivamente oggetto di parziali modifiche, apportate con DGR n. 1024 dd. 30 maggio 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 dd. 18/06/2014;

ATTESO che, a seguito dell'emanazione del suddetto regolamento, sono pervenute le domande di partecipazione al concorso in oggetto da parte di 13 istituti scolastici, e precisamente:
- I.T.S. "Marinoni" di Udine;
- I.P.S.I.A. "Carniello" di Brugnera (PN);
- I.I.S. "Il Tagliamento" di Spilimbego" (PN);
- I.T.C.G. "Marchetti" di Gemona d. F. (UD);
- I.T.A.S. "D'Annunzio" - I.S.d'A. "Fabiani" di Gorizia;
- I.S.I.S. "Brignoli - Einaudi - Marconi" di Gradisca d'I. - Staranzano (GO);
- I.S.I.S. "Pujati" di Sacile (PN);
- Liceo Sc. Stat. "Marinelli" di Udine;
- I.S.I.S. "Cossar - Da Vinci" di Gorizia;
- Liceo Sc. Stat. "Prešeren" di Trieste;
- Ist. Omnicomprensivo "Bachmann" di Tarvisio (UD);
- I.S.I.S. "D'Aronco" di Gemona d.F. (UD);
- Liceo Artistico "Nordio" di Trieste;

CONSIDERATO che l'art. 8, c. 1 del regolamento in parola, prevede la nomina, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, di una Commissione giudicatrice, con il compito di valutare i prodotti pervenuti e di stilare l'apposita graduatoria, distinta per Provincia;

DATO ATTO che, con decreto del Direttore centrale dell'ambiente n. 2159, dd. 14 novenbre 2014, è stata nominata la suddetta Commissione giudicatrice;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice e i presupposti atti istruttori predisposti dagli uffici, allegati al presente decreto, dai quali, tra l'altro, risulta che non è stata ravvisata, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, alcuna causa di esclusione per alcuna domanda di partecipazione pervenuta;

VISTI gli esiti della valutazione della Commissione giudicatrice, riunitasi nei giorni 19 e 24 novembre 2014, dai quali risulta la seguente graduatoria, articolata per Provincia

Provincia di Trieste:

N.	Nominativo istituto	Punteggio complessivo
1	Liceo Sc. Stat. "France Prešeren"	75
2	Liceo Artistico "E.U. Nordio"	68

Provincia di Gorizia:

N.	Nominativo istituto	Punteggio complessivo
1	I.S.I.S. "R.M. Cossar - Leonardo da Vinci"	91
2	I.S.I.S. "G. Brignoli -L. Einaudi - G. Marconi"	79
3	I.T.A.S. "G. D'Annunzio" / I.S.d'A. "M. Fabiani	75

Provincia di Pordenone:

N.	Nominativo istituto	Punteggio complessivo
1	I.S.I.S. "G.A. Pujati"	88
2	I.P.S.I.A. "Carniello"	78
3	I.I.S. "Il Tagliamento"	58

Provincia di Udine:

N.	Nominativo istituto	Punteggio complessivo
1	I.S.I.S. "R. D'Aronco"	86
2	Liceo Sc. Stat. "Giovanni Marinelli"	79
3	I.T.C.G. "Giuseppe Marchetti"	68
4	I.T.S. "Marinoni"	63
5	Istituto Omnicomprensivo "I. Bachmann"	61

RITENUTO di fare proprie le valutazioni della Commissione giudicatrice e, quindi, di approvare la suddetta graduatoria;
CONSIDERATO pertanto che, sulla base della sopra citata graduatoria, risultano vincitori del concorso in oggetto i seguenti istituti scolastici:

Provincia di Trieste:
- Liceo Sc. Stat. "Prešeren" di Trieste;
- Liceo Artistico "Nordio" di Trieste;

Provincia di Gorizia:
- I.S.I.S. "Cossar - Da Vinci" di Gorizia;
- I.S.I.S. "Brignoli - Einaudi - Marconi" di Gradisca d'I. - Staranzano (GO);

Provincia di Pordenone:
- I.S.I.S. "Pujati" di Sacile (PN);
- I.P.S.I.A. "Carniello" di Brugnera (PN);

Provincia di Udine:
- I.S.I.S. "D'Aronco" di Gemona d.F. (UD);
- Liceo Sc. Stat. "Marinelli" di Udine;

ATTESO che con la già richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 21/02/2014 si è provveduto a prenotare le risorse stanziate sul capitolo di spesa 2573 del bilancio 2014, pari a euro 40.000;
VISTO il vigente Piano Operativo di Gestione;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277 del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali degli Enti regionali;

DECRETA

1. E' approvata la seguente graduatoria del concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti, rivolto

agli istituti di istruzione superiore della regione, di cui ai commi 6-13 dell'articolo 3, della L.R. 23/2013:

Provincia di Trieste:

N.	Nominativo istituto	Punteggio complessivo
1	Liceo Sc. Stat. "France Prešeren"	75
2	Liceo Artistico "E.U. Nordio"	68

Provincia di Gorizia:

N.	Nominativo istituto	Punteggio complessivo
1	I.S.I.S. "R.M. Cossar - Leonardo da Vinci"	91
2	I.S.I.S. "G. Brignoli -L. Einaudi - G. Marconi"	79
3	I.T.A.S. "G. D'Annunzio" / I.S.d'A. "M. Fabiani	75

Provincia di Pordenone:

N.	Nominativo istituto	Punteggio complessivo
1	I.S.I.S. "G.A. Pujati"	88
2	I.P.S.I.A. "Carniello"	78
3	I.I.S. "Il Tagliamento"	58

Provincia di Udine:

N.	Nominativo istituto	Punteggio complessivo
1	I.S.I.S. "R. D'Aronco"	86
2	Liceo Sc. Stat. "Giovanni Marinelli"	79
3	I.T.C.G. "Giuseppe Marchetti"	68
4	I.T.S. "Marinoni"	63
5	Istituto Omnicomprensivo "I. Bachmann"	61

2. Sono proclamati vincitori del concorso in oggetto i seguenti istituti scolastici:

Provincia di Trieste:
- Liceo Sc. Stat. "Prešeren" di Trieste;
- Liceo Artistico "Nordio" di Trieste;

Provincia di Gorizia:
- I.S.I.S. "Cossar - Da Vinci" di Gorizia;
- I.S.I.S. "Brignoli - Einaudi - Marconi" di Gradisca d'I. - Staranzano (GO);

Provincia di Pordenone:
- I.S.I.S. "Pujati" di Sacile (PN);
- I.P.S.I.A. "Carniello" di Brugnera (PN);

Provincia di Udine:
- I.S.I.S. "D'Aronco" di Gemona d.F. (UD);
- Liceo Sc. Stat. "Marinelli" di Udine.

3. Ai vincitori è corrisposto un premio pari a Euro 5.000,00 ciascuno, che farà carico sul capitolo di spesa 2573 del bilancio 2014.
4. E' demandata a successivi provvedimenti l'adozione dei necessari impegni di spesa e pagamento a favore dei beneficiari.
5. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 1 dicembre 2014

DANESE

14_51_1_DDC_INF MOB 5125_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università 26 novembre 2014, n. STBP/B/5125

POR FESR Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013. Asse 2 “Sostenibilità ambientale”, Attività 2.1.a “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”. Bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 486. “Realizzazione area di sosta sul torrente Tacia e manutenzione ponte su torrente Mea” in Comune di Lusevera, Codice MIC 5364. Ulteriore impegno di spesa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm.ii. relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 e ss.mm.ii. che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo Competitività regionale e occupazione;
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007, da ultimo modificata con Decisione della Commissione europea C(2013) 8575 del 29 novembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2442 dd. 20 dicembre 2013 che prende atto della decisione C(2013) 8575 dd. 29 novembre 2013 e approva la nuova ripartizione delle risorse finanziarie del POR FESR 2007-2013 suddivisa per asse/attività/direzione in sostituzione a quella approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 319 dd. 01 marzo 2012;
CONSIDERATO che il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1163 dd. 20 giugno 2014, prevede l’assegnazione di € 5.098.471,00 (inclusa la quota a carico degli Enti pubblici) all’Attività 2.1.a, di cui € 3.473.738,00 per la parte di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008 n. 7 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul BUR s.o. 16/2008)” e, in particolare, il capo V - “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007-2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006”;
ATTESO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale 7/2008, con decreto del Presidente della Regione n. 238/Pres. del 13 settembre 2008 è stato emanato il regolamento per l’attuazione del POR FESR 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), modificato con decreto del Presidente della Regione n. 185/Pres. del 6 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 15 luglio 2009) e da ultimo con decreto del Presidente della Regione n. 105/Pres. del 9 maggio 2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 18 maggio 2011);
VISTO il decreto n. 219 del 25 giugno 2009 del Direttore del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione, relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di gestione del Programma, aggior-

nato con decreto n. 942 del 29 aprile 2011, con i quali sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e attuazione del POR e il Manuale dei controlli di primo livello;
RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale n. 1191 dd. 19.06.2009, modificato dai successivi decreti n. 549 dd. 8.03.2012, n. 1339 dd. 12.06.2012, n. 130 dd. 28.01.2013 e in ultimo dal decreto n. 2806/PRODRAF dd. 12/12/2013 che ripartisce le risorse assegnate alla linea di attività 2.1.a, al netto della quota attribuita agli enti pubblici, come di seguito indicato:

	TOTALE	Contributo FESR	Stato	Regione FVG
Servizio caccia e risorse ittiche	2.744.800,00	855.050,00	1.832.250,00	57.500,00
Servizio gestione forestale e produzione legnosa	1.751.770,00	429.183,64	919.679,25	402.907,11
TOTALI	4.496.570,00	1.284.233,64	2.751.929,25	460.407,11

RICHIAMATO integralmente il bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 486 dd. 18/03/2011 per la presentazione delle domande finalizzate all'accesso dei contributi per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio naturale a valere sull'attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale";
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 210 dd. 10/02/2012, n. 807 dd. 11.05.2012, n. 1259 dd. 06.07.2012 e n. 478 dd. 21.03.2013 che modificano la dotazione finanziaria del bando di cui alla deliberazione n. 486/2011 aumentando la disponibilità complessiva ad euro € 2.186.604,26 di cui quota UE € 695.737,73 e quota Stato € 1.490.866,53;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 442 del 23 febbraio 2012 (pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 7 marzo 2012) con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sul bando di cui trattasi nonché impegnata la somma di euro 1.546.451,55 delle domande utilmente collocate nella stessa graduatoria dalla n. 1 alla n. 5;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 1137 del 23 maggio 2012 (pubblicato sul BUR n. 23 del 6 giugno 2012) con il quale, tra l'altro, si ammette a finanziamento le domande utilmente collocate nella graduatoria approvata con il decreto n. 442/2012 sopracitato, dalla n. 6 alla n. 8;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 1649 del 16 luglio 2012 (pubblicato sul BUR n. 30 del 25 luglio 2012) con il quale, tra l'altro, si ammette a finanziamento la domanda utilmente collocata al n. 9 della graduatoria approvata con il decreto n. 442/2012 sopracitato;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 713 dell'8 aprile 2013 (pubblicato sul BUR n. 17 del 24 aprile 2013) con il quale, tra l'altro:
1. si ammette a finanziamento la domanda presentata dal Comune di Lusevera utilmente collocata al n. 10 della graduatoria approvata con il sopracitato decreto n. 442/2012 per un importo complessivo di euro 93.669,08, pari al 63,08% circa della spesa ammissibile di € 148.500,00, a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, obiettivo Competitività regionale e occupazione;
2. si impegna sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 il finanziamento concesso pari a euro 93.669,08 (di cui quota UE € 29.803,80 e quota Stato € 63.865,28);
3. si dispone che con successivo apposito provvedimento, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si possa integrare il finanziamento concesso fino al massimo del 77% della spesa ammissibile dell'operazione;
VISTO il decreto n. 950 del 16 maggio 2013 con il quale si dispone a favore del Comune di Lusevera (C.F. 80010590307/P.I.V.A 00660240300) la concessione di un contributo di euro 93.669,08 (novantatremilaseicentosessantanove/08), pari al 63,08% circa della spesa riconosciuta ammissibile, valutata in euro 148.500,00 del progetto denominato "Realizzazione area di sosta sul torrente Tacia e manutenzione del ponte sul torrente Mea";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 566 dd. 28 marzo 2014 che approva la rimodulazione delle quote comunitaria, statale e regionale di tutti gli atti finanziari adottati dalle strutture di gestione ai fini della coerenza degli stessi con il piano finanziario analitico adottato con DGR 2442/2013, dalla quale risulta che le quote relative al progetto di cui trattasi per il contributo totale di euro 93.669,08 risultano: quota UE € 38.927,39 (41,56%), quota STATO € 49.267,51 (52,60%), quota REGIONE € 5.474,18 (5,84%);
VISTO il decreto del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità n. 3032 del 1 agosto 2014 con il quale, tra l'altro:
1. si ridetermina in euro 134.428,15 la spesa riconosciuta ammissibile del progetto denominato "Realizzazione area di sosta sul torrente Tacia e manutenzione straordinaria del ponte sul Torrente Mea" - CUP J56E11000490002 - Codice MIC 5364 come di seguito riportato:

VOCI di SPESA	QE ammesso da progetto esecutivo G.C. 94/17.10.2013	QE ammesso a seguito aggiudicazione	QE ammesso post variante
1. Spese di progettazione e studi	13.398,72	13.398,72	14.422,92
2. Lavori in appalto	122.000,00	107.928,15	114.579,65
3. Acquisizione di beni	7.116,66	7.116,66	2.375,58
4.acquisizione di servizi	3.050,00	3.050,00	3.050,00
5. Imprevisti	2.934,62	2.934,62	0
Totale Spesa ammissibile	148.500,00	134.428,15	134.428,15
Economie su aggiudicazione lavori compreso iva		14.071,85	

2. si conferma in euro 93.669,08 il contributo concesso per l'intervento di cui trattasi, pari al 69,97% della spesa riconosciuta ammissibile di cui al precedente punto 1. secondo le seguenti quote: quota UE € 38.927,39, quota STATO € 49.267,51, quota REGIONE € 5.474,18;
3. si prende atto della 1° perizia di variante approvata con determina n. 11/LP del 25/06/2014 del responsabile del servizio del Comune di Lusevera, come specificato nel parere tecnico istruttorio del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità di data 01/08/2014;
RITENUTO di poter provvedere ad integrare il finanziamento concesso al progetto "Realizzazione area di sosta sul torrente Tacia e manutenzione straordinaria del ponte sul Torrente Mea" fino a raggiungere il 77% della spesa ammissibile, vista la disponibilità di risorse finanziarie presenti sulla procedura di cui al bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 486 dd. 18.03.2011;
RITENUTO pertanto di rideterminare il finanziamento di tale progetto in complessivi € 103.509,67, pari al 77% della spesa ammissibile rideterminata in € 134.428,15;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE";
RICHIAMATA la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e ss.mm.ii. "Disciplina organica dei lavori pubblici" dove non in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESO che con la deliberazione di Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 si è disposta la nuova "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" e la materia della biodiversità è stata assegnata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ed, in particolare, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 25 ottobre 2013 che autorizza sino al 31 dicembre 2013, l'attribuzione dei capitoli in materia di biodiversità al Servizio caccia e risorse ittiche al fine di permettere la conclusione dei procedimenti intrapresi dagli uffici;
VISTA la nota prot. 5836/PRODRAF del 24/01/2014 a firma del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali che comunica all'Autorità di gestione e, per conoscenza, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università il passaggio di competenze della linea di intervento 2.1.a.3 del POR FESR a far data dall'1/1/2014;
VISTO il decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 680/A del 14.03.2014 che trasferisce parte del personale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università con decorrenza 17 marzo 2014;
VISTO l'ordine di servizio n. 9/2014 (prot. 9742/P/24.03.2014) del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università che dispone l'assegnazione del citato personale al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità;
VISTO il decreto n. STBP/B/1587 del 4.4.2014 che dispone l'organizzazione interna per le operazioni da eseguirsi a regia da parte del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità;
ATTESA la necessità di provvedere al prosieguo delle pratiche POR FESR 2007-2013;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa
1. di rideterminare il finanziamento, sulla base della disponibilità finanziaria, della domanda utilmente collocata al n. 10 della graduatoria approvata con proprio decreto n. 442 del 23 febbraio 2012 (pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 7 marzo 2012) in € 103.509,67 (di cui quota UE € 43.016,98, quota Stato €

54.443,40, quota Regione € 6.049,29) a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, obiettivo Competitività regionale e occupazione;
2. di impegnare contestualmente sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 l'importo integrativo di € 9.840,59, suddiviso secondo le seguenti quote:

- UE	€	4.089,59
- Stato	€	5.175,89
- REGIONE	€	575,11

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 26 novembre 2014

ULIANA

14_51_1_DDS_DEM CONS 2702_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 dicembre 2014, n. 2702/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Spilimbergo, foglio 27, mappale 584 di mq. 515 - (Catasto terreni), foglio 27, mappale 563 - Cat. C/2 - (Catasto fabbricati).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che i signori Canciani Aldo e Pillin Elda hanno avanzato istanza in data 09/09/2004 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Spilimbergo fg. 27 mappale incensito di mq. 510 circa, su cui insiste un modesto fabbricato adibito a deposito attrezzi;
ACCERTATO che con Tipo mappale 61803/2005 si è provveduto solo al censimento della porzione di bene occupato dal manufatto anzidetto, ora identificato al fg. 27 del Comune di Spilimbergo con mappale 563 di mq. 45;
VISTO l'allegato parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione dell'allora Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio idraulica, espresso con note prot. ALP-7/9833/PN/INO/1899 dd. 01/04/2008 e successiva integrazione prot. ALP-7/19088/PN/INO/1899 dd. 02/07/2008 con le quali è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'intera area demaniale richiesta, purché venga mantenuta al demanio una fascia di ml. 4,00 dal limite della sponda ai fini manutentivi della stessa;
PRESO ATTO che il signor Canciani Bruno, figlio dei signori Canciani Aldo e Pillin Elda, ha avanzato istanza di subentro in data 11/02/2011 per l'acquisizione di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione degli stessi catastalmente identificati in Comune di Spilimbergo fg. 27 mappale 563 e zona incensita di mq. 515;

ACCERTATO che con tipo di frazionamento 100052/2011 si è provveduto al censimento della porzione di bene incensito, ora identificata al fg. 27 del Comune di Spilimbergo con mappale 584 di mq. 515, con l'esclusione della fascia di ml. 4,00 dal limite della sponda , così come comunicato dal tecnico incaricato con nota pervenuta in data 07/02/2011 al prot. 3478;
PRESO ATTO che il signor Canciani Bruno ha avanzato integrazione alla predetta istanza di subentro in data 25/02/2013 per l'acquisizione di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione degli stessi catastalmente identificati in Comune di Spilimbergo fg. 27 mappali n. 563 di mq. 45 (catasto fabbricati) e n. 584 di mq. 515 (catasto terreni);
VISTO che il Comune di Spilimbergo, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, con nota prot. 18071/18513 dd. 02/09/2013 ha comunicato di non essere interessato all'acquisizione del bene;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. SDIS/17762/LLPP/ALP-PN/INO/1899 dd. 16/06/2014 con il quale ha confermato la perdita di funzionalità idraulica dell'intera area demaniale richiesta;
VISTA la DGR n. 1658 del 12709/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, dei beni identificati in Comune di Spilimbergo fg. 27 mappali n. 563, Cat. C/2 (catasto fabbricati) e n. 584 di mq. 515 (catasto terreni) la cui valutazione provvisoria è pari ad € 9.563,50 novemilacinquecentosessantatre/50) esclusi gli oneri fiscali;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

- sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Spilimbergo fg. 27 mappali n. 563, Cat. C/2 (catasto fabbricati) e n. 584 di mq. 515 (catasto terreni);
- i predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 1 dicembre 2014

ADAMI

14_51_1_DDS_DEM CONS 2703_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 dicembre 2014, n. 2703/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Spilimbergo - Catasto terreni f.m. 46, mapp.li 657, 659, 660 e f.m. 51, mapp. 519 - Catasto fabbricati al f.m. 46, mapp. 686 cat. D/6.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Comune di Spilimbergo ha avanzato istanza con nota di prot. 10338/13347 dd. 01/06/07, per l'acquisizione di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del beni stessi catastalmente identificati in Comune di Spilimbergo al fg. 46, mappali incensiti, di 12.320 mq circa;
VISTO l'allegato parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della allora Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Idraulica , espresso con nota prot. ALP-7/22522/PN/INO/2227 dd. 05/08/08 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica delle aree demaniali in questione esclusa una fascia di rispetto di 4 ml misurata dal ciglio superiore della sponda del torrente Cosa;
ACCERTATO che con Tipo frazionamento 20749/2010 si è provveduto al censimento dei beni richiesti al catasto terreni, identificati in Comune di Spilimbergo al fg. 46, mappali 657, 658, 659, 660 e al fg. 51, mappale 519, secondo le prescrizioni dettate dall'organo idraulico competente;
PRESO ATTO che il Comune di Spilimbergo ha integrato l'istanza originaria con una nuova istanza di prot. 026524/2814 dd. 30/01/13, per l'acquisizione di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del beni stessi catastalmente identificati in Comune di Spilimbergo al fg. 46, mappali 657, 658, 659, 660 e al fg. 51, mappale 519;
ACCERTATO che con Tipo mappale 14979/14 e successivo Docfa 324/14 si è provveduto al censimento dei fabbricati insistenti sull'area da sdemanializzare, rinominando il mapp.le 658 in mappale 686 del fg. 46;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Spilimbergo n. 10 dd. 28/03/14, che specifica l'intento di acquisire i beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione dei beni stessi catastalmente identificati in Comune di Spilimbergo al catasto terreni al f.m. 46, mapp.li 657, 659, 660 e al f.m. 51, mapp. 519 ed al catasto fabbricati al f.m. 46, mapp. 686 cat. D/6, a titolo gratuito ai sensi della L.R. 57/71, art. 5 in quanto l'utilizzo sarà di pubblico interesse e precisamente aree da adibirsi all'attività ricreativa/sportiva;
VISTO il nuovo parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo , espresso con nota prot. 21933 dd. 29/07/14, con il quale è stata confermata la perdita di funzionalità idraulica delle aree demaniali in questione ed è stato constatato che i manufatti presenti in loco risultano compatibili con il buon regime delle acque del torrente Cosa;
VISTA la DGR n. 1800-2014 del 03/10/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento e la cessione a titolo gratuito per pubblico interesse al Comune di Spilimbergo, previa sdemanializzazione, dei beni immobili catastalmente identificati in Comune di Spilimbergo al catasto terreni al f.m. 46, mapp.li 657, 659, 660 e al f.m. 51, mapp. 519 ed al catasto fabbricati al f.m. 46, mapp. 686 cat. D/6, la cui valutazione provvisoria è pari a € 227.040,00 (duecentoventisettemilaquaranta/00) esclusi gli oneri fiscali;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

- sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di

sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Spilimbergo al catasto terreni al f.m. 46, mapp.li 657, 659, 660 e al f.m. 51, mapp. 519 ed al catasto fabbricati al f.m. 46, mapp. 686 cat. D/6;

- i predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 1 dicembre 2014

ADAMI

14_51_1_DDS_DEM CONS 2704_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 dicembre 2014, n. 2704/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Montereale Valcellina - fg. 37, mapp. 137 di mq 525 e mapp. 140 di mq 770.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna ha stipulato i contratti di compravendita n. 39260 Rep. dd. 11/11/1997 e atto n. 59421 Rep. dd. 13/05/1983 riguardanti terreni interessati dai lavori di adduzione e distribuzione irrigua per aspersione e ricadenti in Comune di Montereale Valcellina, nella sua veste di esecutore delle opere idrauliche di bonifica e nell'esclusivo interesse della Regione Friuli Venezia Giulia, per essere trascritti e volturati a favore del Demanio della Regione Friuli - Venezia Giulia;

ACCERTATO che i beni identificati al fg. 37 del Montereale Valcellina con mapp. n. 137 di mq 525 e n. 140 di mq 770 derivano dal frazionamento conseguente la realizzazione delle opere su menzionate e che gli stessi risultano intestati al Demanio della Regione Friuli - Venezia Giulia;

VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;

VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, con nota prot. 7239 del 27/07/2009, ha avanzato istanza per l'acquisizione di beni del demanio idrico catastalmente identificato in Comune di Montereale Valcellina fg. 37 mappali 136-137-139-140;

VALUTATO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione, espresso con nota prot. ALP-7/40060/PN/INO/2277 dd. 23/06/2010, dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Idraulica, con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica solamente per i mappali 137 e 140 del fg. 37 in Comune di Montereale Valcellina;

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, con nota prot. 3685 del 24/04/2013, ha avanzato integrazione alla predetta istanza per l'acquisizione di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione degli stessi catastalmente identificati in Comune di Montereale Valcellina fg. 37 mappale 137 di mq 525 e mappale 140 di mq 770;

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, con nota prot. 4665 del 22/05/2013, ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica relativo ai beni di cui trattasi;

VISTO che il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 con nota prot. 3521 del 03/02/2014, non ha manifestato il proprio interesse all'acquisizione dell'area demaniale in questione;

VISTO il parere tecnico con il quale la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, con nota prot. n. 18095/SDIS/LLPP/ALP-PN/INO/2277 del 18/06/2014, ha confermato il parere di cessata funzionalità idraulica dell'area demaniale in argomento, già emesso dall'allora Servizio Idraulica

con nota prot. ALP-7/40060/PN/INO/2277 dd. 23/06/2010;
VISTA la DGR n. 1963 del 24/10/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, dei beni immobili catastalmente identificati in Comune di Comune di Montereale Valcellina fg. 37 mappale 137 di mq 525 e mappale 140 di mq 770, il cui valore è determinato provvisoriamente in € 19.425,00 (diciannovemilaquattrocentoventicinque/00) esclusi gli oneri fiscali;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

- sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Comune di Montereale Valcellina fg. 37 mappale 137 di mq 525 e mappale 140 di mq 770;
- i predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 1 dicembre 2014

ADAMI

14_51_1_DDS_DEM CONS 2705_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 dicembre 2014, n. 2705/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Lignano Sabbiadoro - Catasto fabbricati, fg. 51, mapp.li 1333 e 1334, cat. D/8.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni catastalmente identificati in Comune di Lignano Sabbiadoro al fg. 51, mappali 700 e 701, allibrati negli atti del Catasto come reliquati acque esenti e appartenenti al Demanio dello Stato sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 212/UD dd. 14/05/2010 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico

regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che la società LIGNANO PINETA s.p.a. ha avanzato istanza in data 18/05/10 e successiva integrazione in data 08/10/12 per l'acquisizione di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione dei beni stessi, catastalmente identificati in Comune di Lignano Sabbiadoro al fg. 51, porzioni dei mappali 700 e 701, di complessivi mq 219,20;
VISTO l'allegato parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione dell'allora Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica, espresso con nota di prot. SIDR/28886/UD/INO/4423 dd. 30/08/12 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica delle aree demaniali in questione;
VISTO che il Comune di Lignano Sabbiadoro, interpellato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, con nota di prot. FIN/SDCT/24682/B-15 dd. 29/11/12 del Servizio demanio e consulenza tecnica, non ha dato riscontro al proprio interesse all'acquisizione del bene in parola nei termini previsti dal regolamento di cui al DPReg. N. 108 dd. 18/05/2012;
VISTA la DGR n. 1500-2013 del 30/08/13 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, dei beni immobile catastalmente identificato in Comune di Lignano Sabbiadoro al fg. 51, porzioni dei mappali 700 e 701, di complessivi mq 219,20, la cui valutazione provvisoria è pari ad € 87.401,60 (ottantasettemilaquattrocentouno/60) esclusi gli oneri fiscali;
ACCERTATO che con Tipo frazionamento prot. n. 65448/14 e successivo DOCFA prot. 71962/14, si è provveduto al censimento dei beni richiesti, ora identificati al catasto fabbricati in Comune di Lignano Sabbiadoro al fg. 51, mapp.li 1333 e 1334, categoria D/8, di rendita complessiva di € 1.036,00;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

- sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali identificati al catasto fabbricati in Comune di Lignano Sabbiadoro al fg. 51, mapp.li 1333 e 1334, categoria D/8, di rendita complessiva di € 1.036,00;
- i predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 1 dicembre 2014

ADAMI

14_51_1_DDS_PROG GEST 8308_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 18 novembre 2014, n. 8308/LAVFOR.FP/2014

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste da Pipol. Modifiche al testo approvato con decreto n. 6320/LAVFOR.FP/2014 del 30 settembre 2014 (settimo intervento correttivo).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni è stato approvato il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
- con il decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 del 6 giugno 2014 è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
- con decreto n. 4544/LAVFOR.FP/2014 dell'11 luglio 2014 è stato approvato un primo intervento correttivo al documento di cui al richiamato decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014;
- con decreto n. 4646/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014 è stato approvato un secondo intervento correttivo al documento di cui al richiamato decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014;
- con decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014 è stato approvato un terzo intervento correttivo di cui al richiamato decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014;
- con decreto n. 6159/LAVFOR.FP/2014 del 17 settembre 2014 è stato approvato un quarto intervento correttivo di cui al richiamato decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014;
- con decreto n. 6200/LAVFOR.FP/2014 del 23 settembre 2014 è stato approvato un quinto intervento correttivo di cui al richiamato decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014;
- con decreto n. 6320/LAVFOR.FP/2014 del 30 settembre 2014 è stato approvato un sesto intervento correttivo di cui al richiamato decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014

EVIDENZIATO che nel quadro della cooperazione attuativa con i soggetti che collaborano all'attuazione di PIPOL è emersa l'opportunità di apportare una modificazione alle direttive richiamate al fine di facilitare l'accesso e la realizzazione di attività di carattere formativo previste da PIPOL medesimo;;
RITENUTO di provvedere in argomento;

DECRETA

1. Con riferimento alle direttive emanate con decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto indicato nelle premesse, sono approvate le seguenti modifiche al testo:
a) nella tabella del paragrafo 3 viene contrassegnata dalla lettera "X" la colonna "FASCIA 2", linea "7 - Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a 2 mesi";
b) al paragrafo 5.1.4, secondo capoverso, dopo la parola "è" sono inserite le parole "al massimo";
c) al paragrafo 5.1.4, terzo capoverso, dopo la parola "è" sono inserite le parole "al massimo";
d) al paragrafo 5.1.4, quarto capoverso, lettera b), la parola "realizzarsi" è sostituita dalla parola "avviarsi";
e) al paragrafo 5.1.4, quarto capoverso, lettera c), le parole ", con utenza omogenea per fascia" sono soppresse;
f) al paragrafo 5.1.4, l'ultimo capoverso è soppresso;
g) al paragrafo 5.1.10, primo capoverso, sono aggiunte le parole "in termini di ore effettivamente erogate da parte dell'orientatore.";
h) al paragrafo 5.1.10, secondo capoverso, il testo di cui alla lettera b) è soppresso;
i) il paragrafo 5.1.8bis è soppresso;
j) al paragrafo 5.2.4, undicesimo capoverso, lettera d), le parole "con utenza appartenente ad un'unica fascia" sono soppresse;
k) al paragrafo 5.4.4, quinto capoverso, lettera d), le parole ", con utenza appartenente alle FASCE 2 o 3 oppure esclusivamente alla FASCIA 5" sono soppresse;
l) al paragrafo 5.5.4, secondo capoverso dopo le tabelle, lettera d), le parole ", con utenza appartenente alle FASCE 2 o 3 o 4 oppure esclusivamente alla FASCIA 5" sono soppresse;
m)al paragrafo 5.6.4, terzo capoverso, le parole "degli allievi" sono sostituite dalle parole " di almeno un allievo";
n) al paragrafo 5.6.4, terzo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:
"Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
- tempo indeterminato;
- tempo determinato;
- contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.);
- apprendistato.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato o di collaborazione a progetto, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi.";
o) al paragrafo 5.6.9, secondo capoverso, lettera c), dopo la parola "copia" sono aggiunte le parole "del contratto o";
p) al paragrafo 5.6.9, secondo capoverso, il testo di cui alla lettera d) è soppresso;

q) al paragrafo 5.7.2. dopo la parola "FASCIA" è inserita la cifra "2,";
r) al paragrafo 5.7.6 quinto capoverso dopo le parole "per la copertura della quota di iscrizione" sono aggiunte le parole "al percorso e vitto e alloggio ed altri eventuali costi connessi con la frequenza del corso";
s) al paragrafo 5.7.6 quinto capoverso dopo le parole "nella misura del 20%" sono soppresse le parole "della quota di iscrizione";
t) al paragrafo 5.7.6 settimo capoverso dopo la parola "alloggio" sono inserite le parole "ed altri eventuali costi connessi con la frequenza del corso";
u) al paragrafo 5.7.6 ottavo capoverso all'inizio sono inserite le seguenti parole "L'ammissibilità della spesa sostenuta è legata al raggiungimento dell'obiettivo formativo costituito dalla acquisizione dell'attestazione finale prevista o, quantomeno, dall'accesso alla prova che conduce all'acquisizione dell'attestazione finale prevista."
Trieste, 18 novembre 2014

FERFOGLIA

14_51_1_DDS_PROG GEST 8308_2_ALL1

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL

PON IOG FVG

FVG Progetto giovani

FVG Progetto occupabilità

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE DALLE ATI SELEZIONATE AI SENSI DELL'AVVISO EMANATO CON DECRETO N. 100/LAVFOR.FP/2014

TESTO COORDINATO

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

INDICE

1. PREMESSE

2. IL CONTESTO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE ATI

3. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE OPERAZIONI REALIZZABILI DALLE ATI

4. RISORSE FINANZIARIE

5. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
5.1 Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro.
5.1bis Go&Learn per PIPOL - Visite e seminari per la conoscenza e scoperta economica del territorio
5.2 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata
5.3 Operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale
5.4 Operazioni formative professionalizzanti
5.5 Operazioni formative per l'apprendimento permanente
5.6 Formazione mirata all'inserimento lavorativo
5.7 Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi

6. FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

6 bis IMPOSTA DI BOLLO

7.MONITORAGGIO

8. ESTENSIONE DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL PON

ALLEGATO A

ALLEGATO B

Il presente testo fa riferimento a quello approvato con decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 del 6 giugno 2014 e delle modifiche e integrazioni apportate con i decreti n. 4544/LAVFOR.FP/2014 dell'11 luglio 2014, n.4646/LAVFOR.FP/2014 del 21 luglio 2014, n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014, n.6159/LAVFOR.FP/2014 del 17 settembre 2014, n. 6200/LAVFOR.FP/2014 del 23 settembre 2014 , n. 6320/LAVFOR.FP/2014 del 30 settembre 2014 e no 8308/LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

1. PREMESSE

Il **Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL** , costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone in essere mettendo in sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2007/2013.

PIPOL è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 17 aprile 2014 come modificata dalla deliberazione n. 827 dell'8 maggio 2014.

PIPOL, infatti, racchiude le seguenti progettualità:
a) PON IOG FVG;
b) FVG Progetto giovani;
c) FVG Progetto occupabilità;
d) IMPRENDERO' 4.0.

Le attività rivolte ai giovani ,vale a dire PON IOG FVG, FVG Progetto giovani e la parte di IMPRENDERO' 4.0 destinata all'utenza giovane costituiscono **Garanzia Giovani FVG**.

PIPOL
- ✓ sostiene la centralità della persona;
- ✓ integra le competenze del sistema regionale pubblico dei servizi per il lavoro e dell'orientamento, del sistema scolastico regionale, del sistema universitario regionale, degli enti di formazione professionali accreditati, dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro, dei servizi sociali territoriali. L'insieme delle competenze coinvolte opera secondo una logica di rete, funzionale a valorizzare le specificità di ogni attore coinvolto, favorendo la mutua assistenza ai fini di assicurare il miglior servizio nei confronti del singolo destinatario. Tale modalità operativa viene definita *collaborazione attuativa* e viene sancita in appositi accordi tra i soggetti pubblici coinvolti ed in appositi protocolli d'intesa tra i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- ✓ favorisce la personalizzazione dei servizi.

Fra i destinatari di **PIPOL**, ed in particolare di **Garanzia Giovani FVG,** sono compresi i giovani che non abbiano compiuto i 30 anni di età, rientranti nella

- ✓ **FASCIA 2**: giovani NEET (Not in Education, Employment or Training, vale a dire i giovani che non studiano e non partecipano a un percorso di formazione e non sono impegnati in un'attività lavorativa)

e nella
- ✓ **FASCIA 3**: neodiplomati della scuola secondaria superiore o neoqualificati IeFP o neo qualificati QBA.

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

Fra i destinatari di **PIPOL**, ed in particolare in FVG Progetto occupabilità, sono compresi i lavoratori rientranti nella

✓ **FASCIA 5**:
- lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali
- lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso
  - alla CIGS, ivi compresi i contratti di solidarietà difensiva di cui all'articolo 1 della legge 863/1984
  - alla CIG in deroga
  - al trattamento di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 92/201.2

Secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 93/2014, il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, con decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014 ha emanato un avviso pubblico per la selezione di 4 Associazioni Temporanee di Imprese[1] – ATI – alle quali affidare la realizzazione delle attività formative, di seguito operazioni, previste da FVG Progetto giovani e da FVG Progetto occupabilità; l'avviso, al paragrafo 10, riserva alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche sociali e ricerca la facoltà di estendere alle ATI l'incarico di svolgere le attività di carattere formativo previste dal PON IOG e, più in generale, di partecipare all'attuazione del PON stesso nel quadro della collaborazione attuativa prevista dal Piano di cui alla DGR 93/2014.

2. IL CONTESTO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE ATI

PIPOL prevede una architettura basata su fasi di attività diversificate quanto a contenuti e attori coinvolti ma fortemente integrata e condivisa quanto alle modalità di realizzazione e funzionamento.

Le fasi sono, schematicamente, le seguenti:
- **Fase 1: la registrazione;**
- **Fase 2: i servizi di accoglienza;**
- **Fase 3: i servizi post accoglienza:**
  - le attività di orientamento specialistico;
  - le attività di carattere formativo;
  - le misure per l'inserimento lavorativo;
  - altre misure.

Per quanto attiene alla Fase 1 ed alla Fase 2, si rinvia all'accordo previsto dalle menzionate DGR n. 93/2014 e 731/2014 ed al relativo allegato.

Le ATI selezionate a seguito dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 sono chiamate allo svolgimento delle attività di orientamento specialistico, delle attività di carattere formativo e dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica (altre misure) previste all'interno dei servizi post accoglienza.

Con il presente documento vengono fornite le direttive a favore delle citate ATI selezionate a seguito dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014, per la realizzazione delle suddette attività. Al

[1] Ogni ATI selezionata è competente a operare su un distinto ambito territoriale provinciale

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

di fuori dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica che saranno disciplinati con apposito documento.

3. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE OPERAZIONI REALIZZABILI DALLE ATI

A fini riepilogativi e per fornire un quadro di riferimento sintetico, di seguito si riportano le operazioni che possono essere realizzate dalle ATI, con l'indicazione delle specifiche FASCE di utenza:

N.	Denominazione dell'operazione	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 5
1	Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro	X		X
1bis	Go&Learn per PIPOL - Visite e seminari per la conoscenza e scoperta economica del territorio[2]	X	X	X
2	Operazioni per la qualificazione di base abbreviata	X		X
3	Operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale	X		X
4	Operazioni formative professionalizzanti	X	X	X
5	Operazioni formative per l'apprendimento permanente	X	X	X
6	Formazione mirata all'inserimento lavorativo	X	X	X
7	Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a 2 mesi	X[3]	X	X

Con riferimento alle operazioni formative per l'apprendimento permanente, possono essere inseriti nei percorsi formativi di lingua inglese e di lingua tedesca anche gli utenza rientranti nella FASCIA 4 - Neolaureati che non hanno compiuto i 30 anni di età.

Con riferimento alla misura "Go&Learn per PIPOL - Visite e seminari per la conoscenza e scoperta economica del territorio", partecipano all'attività anche i destinatari della FASCIA 4, sulla base della cooperazione attuativa con le Università di Trieste e di Udine[4].

4.RISORSE FINANZIARIE

Nel quadro di quanto stabilito dal documento costituente allegato A) parte integrante della deliberazione n. 827 dell'8 maggio 2014 (TESTO COORDINATO), le risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione delle attività di cui alla tabella del paragrafo 3, FASCE 2 e 3 sono complessivamente pari a euro 11.335.123, ripartiti nel modo seguente per quanto riguarda la tipologia di attività, la fonte di finanziamento e l'ambito provinciale di riferimento:

[2] Riga inserita con decreto n. 6200 /LAVFOR.FP/2014 del 23 settembre 2014
[3] Indicazione aggiunta con decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014
[4] Capoverso inserito con decreto n. 6200 /LAVFOR.FP/2014 del 23 settembre 2014

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

	Fonte di finanziamento[5]		Ambiti provinciali			
Misure	**PON**	**PAC**	**TS**	**GO**	**UD**	**PN**
Orientamento specialistico	300.000	0	69.000	33.000	126.000	72.000
Formazione per l'occupazione	3.100.000	0	713.000	341.000	1.032.000	744.000
	0	7.935.123	1.825.078	872.864	3.332.752	1.904.429
TOTALE	**3.400.000**	**7.935.123**	**2.607.078**	**1.246.864**	**4.590.752**	**2.720.429**

La fonte di finanziamento "PON" fa riferimento al Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile – PON IOG -, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al cui interno l'Amministrazione regionale assume il ruolo di organismo intermedio.

La fonte di finanziamento "PAC" fa riferimento al Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione (PAC) nazionale.

Nell'ambito della misura "Formazione per l'occupazione" vi è la possibilità di realizzare interventi relativi a varie tipologie di carattere formativo (Operazioni per la qualificazione di base abbreviata, Operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale, Operazioni formative professionalizzanti, Operazioni formative per l'apprendimento permanente, Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi).

Nel quadro di quanto stabilito dal documento costituente allegato A) parte integrante della deliberazione n. 827 dell'8 maggio 2014 (TESTO COORDINATO), le risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione delle attività di cui alla tabella del paragrafo 3, FASCIA 5 sono complessivamente pari a euro 4.500.000, ripartiti nel modo seguente per quanto riguarda la tipologia di attività, la fonte di finanziamento e l'ambito provinciale di riferimento:

	Fonte di finanziamento	Ambiti provinciali			
Misure	**PAC**	**TS**	**GO**	**UD**	**PN**
Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro, Formazione per l'occupazione e Formazione mirata all'inserimento lavorativo	4.500.000	1.035.000	495.000	1.890.000	1.080.000
TOTALE	**4.500.000**	**1.035.000**	**495.000**	**1.890.000**	**1.080.000**

Nell'ambito della misura "Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro e Formazione per l'occupazione" e con particolare riguardo alle attività inerenti "Formazione per l'occupazione" vi è la possibilità di realizzare interventi relativi a varie tipologie di carattere formativo (Operazioni per la qualificazione di base abbreviata, Operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale, Operazioni formative professionalizzanti, Operazioni formative per l'apprendimento permanente).

[5] Tabella inserita con decreto n. 6087 /LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014, in sostituzione della precedente

5. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Salvo disposizioni specifiche stabilite dalle presenti direttive, le operazioni si realizzano nel quadro della disciplina stabilita dal Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento, e dalle Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida.

Tutte le operazioni sono oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati. Non è in alcun caso ammesso l'avvio dell'operazione prima della formalizzazione dell'avvenuta procedura di valutazione.

Le operazioni di cui alla presente direttiva si rivolgono a persone rientranti nelle FASCE 2 o 3 o 5, nonché alle persone della FASCIA 4 per quanto riguarda la partecipazione alle operazioni formative per l'apprendimento permanente - percorsi formativi di lingua inglese, di lingua tedesca, di lingua francese o di lingua spagnola – ed alla misura "Go&Learn per PIPOL - Visite e seminari per la conoscenza e scoperta economica del territorio".

La partecipazione alla medesima operazione da parte di persone appartenenti a FASCE diverse (2, 3, 4, 5) è ammissibile a condizione che l'operazione sia finanziabile da un'unica fonte – PON o PAC[6].

5.1 Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro

5.1.1 Descrizione

Le operazioni relative ai percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro rientrano nella tipologia formativa n. 1 – Orientamento – di cui all'allegato A) del Regolamento. Si rivolgono a coloro che evidenziano un bisogno di riorientamento e rimotivazione, manifestando sfiducia rispetto ad un loro reinserimento nel mercato del lavoro e per le quali è quindi necessaria un'azione propedeutica che faciliti e renda pienamente consapevole la partecipazione alle restanti misure previste dal PAI.

5.1.2 Fascia di utenza

FASCIA 2 e FASCIA 5

5.1.3 Fonte di finanziamento

FASCIA 2: PON
FASCIA 5: PAC

5.1.4 Elementi qualificanti delle operazioni

L'operazione si articola nel modo seguente:
a) 3 ore di orientamento collettivo con un numero fisso di partecipanti pari a 8 unità;

[6] Capoversi inseriti con il decreto n. 6200 /LAVFOR.FP/2014 del 23 settembre 2014 in sostituzione di precedente ultimo capoverso

b) *fino a*[7] 3 ore di orientamento individuale.

Pertanto la durata dell'operazione per ogni allievo è al massimo[8] pari a 6 ore.

Dal punto di vista del calcolo del costo dell'operazione, la durata in ore dell'operazione è al massimo[9] pari a 27 ore.

Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:

a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;

b) ogni operazione può esclusivamente avviarsi[10] con la partecipazione di 8 allievi, **pena la non ammissibilità dell'operazione**;

c) le operazioni possono essere realizzate, sia a livello provinciale che interprovinciale[11].

12

5.1.5 Presentazione dei prototipi di percorso

Entro quindici giorni lavorativi dal giorno successivo alla emanazione delle presenti Direttive, ogni ATI presenta un prototipo del percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro per ogni fascia di utenza. Le attività si realizzano attraverso cloni del prototipo, secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.9.

Nella fase di realizzazione dell'intervento, ove ne venga evidenziata la necessità o da parte delle ATI o da parte del Servizio, è possibile aggiornare o revisionare il quadro dei prototipi.

Ogni prototipo deve essere presentato presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Ciascun prototipo deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti direttive nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome

b) codice fiscale

c) codice d'identificazione (username utilizzato)

---

[7] Integrazione di cui al decreto 4544/LAVFOR.FP/2014

[8] Integrazione di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

[9] Integrazione di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

[10] Integrazione di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

11 Modifiche al testo di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

[12] Capoverso soppresso con il decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

5.1.6 Gestione finanziaria

I percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 5 – Orientamento – pari a euro 52, di cui al documento "Unità di costi standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 934 del 23 maggio 2014, di seguito Documento UCS.

Il costo complessivo di ogni percorso è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 5 (euro 52,00) * 27 (n. ore attività)

Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso, in fase di consuntivazione il costo viene determinato sulla base delle ore di rimotivazione effettivamente erogate.

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa del clone del prototipo, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS 5 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

5.1.7 Valutazione delle operazioni

Ogni prototipo è valutato dal Servizio sulla base dei seguenti criteri previsti dal sistema di ammissibilità approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del regolamento ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida:
a) utilizzo corretto dei formulari predisposti dalla Regione;
b) coerenza e qualità progettuale;
c) coerenza finanziaria.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è causa di non approvazione del prototipo.

Il Servizio, entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione del prototipo, approva il prototipo medesimo con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – *formazione lavoro/formazione.* La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.[13]
Con l'approvazione il prototipo viene messo a disposizione delle altre ATI operanti all'interno di PIPOL
Nel caso di mancata approvazione del prototipo, il Servizio, con nota formale, comunica al soggetto proponente i termini entro i quali il prototipo deve essere ripresentato ai fini della valutazione.[14]

5.1.8 Sedi di realizzazione

Le operazioni devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.

È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, al Servizio utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica.*

5.1.9 Modalità di attuazione dei prototipi

Ad avvenuto raggiungimento del numero di iscrizioni previste, il soggetto attuatore inserisce il percorso (edizione del prototipo) da avviare mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette via fax al Servizio il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività formativa; il Servizio provvede alla assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione.
Il modello deve essere inoltrato al numero di fax 040 3775092 presso il Servizio, via San Francesco 37, Trieste; la trasmissione deve avvenire tra 15 e 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo. Qualora la trasmissione del modello avvenga al di fuori dei suddetti termini, l'ufficio competente provvede alla restituzione del modello con conseguente blocco dell'avvio dell'attività formativa in questione.
Il Servizio provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.

---

[13] Integrazione di cui al decreto 6087/LAVFOR.FP/2014 in sostituzione delle seguenti parole: "e comunicati con nota formale al soggetto attuatore"
[14] Capoverso sostituito con il decreto n. 6320/LAVFOR.FP/2014

5.1.10 Rendicontazione

Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione in termini di ore effettivamente erogate da parte dell'orientatore.[15]

La documentazione da presentare è costituita da:
a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
16

5.1bis Go&Learn per PIPOL - Visite e seminari per la conoscenza e scoperta economica del territorio[17]

5.1.1bis Descrizione

La presente misura utilizza il Catalogo dei seminari in azienda elaborato nell'ambito del progetto *Go&Learn*, finanziato all'interno del Programma comunitario Leonardo da Vinci e realizzato da un partenariato transnazionale che ha visto nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il soggetto capofila.

I seminari hanno obiettivi di orientamento e formativi e possono essere considerati come unità da proporre a un'ampia gamma di utenti: studenti delle scuole secondarie superiori, dell'università, della formazione professionale; occupati e disoccupati, docenti e formatori; imprenditori. Con specifico riferimento a PIPOL, a tutta la potenziale utenza che accede alla fase di accoglienza, sulla base degli esiti dei colloqui che potranno a meno inserire la misura all'interno del PAI.
Le aziende che aderiscono al Catalogo, forti sostenitrici della formazione e della diffusione del sapere, consentono ai partecipanti di venire a diretto contatto con professionalità, esperienza e innovazione, favorendo un avvicinamento alla cultura imprenditoriale ed economica del territorio.

Il Catalogo è disponibile sul sito **www.regione.fvg.it** . L'elenco delle visite e dei seminari presenti nel catalogo è riportato, in sintesi, nell'allegato A) parte integrante delle presenti Direttive.

5.1.2bis Fascia di utenza

FASCE 2, 3, 4, 5
Per quanto riguarda la l'utenza della FASCIA 4, l'attività delle ATI di enti di formazione si realizza a seguito degli accordi con l'Università di Trieste e con l'Università di Udine, nel quadro della cooperazione attuativa.

5.1.3bis Fonte di finanziamento

FASCE 2, 3, 4: PON

---

[15] Integrazione di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014
[16] Soppressione del testo di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014
[17] Paragrafo inserito con il decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014

FASCIA 5: PAC

5.1.4bis **Elementi qualificanti delle operazioni**

I seminari sono di due tipi:

1. seminari di scoperta economica in impresa. Sono attività di orientamento svolte all'interno di un'impresa per meglio conoscere le professioni e il contesto lavorativo locale. La loro durata è compresa tra 2 e 4 ore;
2. seminari tematici in impresa. Si tratta di attività formative che combinano la visita ai reparti con l'illustrazione, da parte dei lavoratori dell'impresa ospitante, di uno specifico tema professionale. La loro durata è compresa tra 2 e 7 ore.

Una visita che preveda tutti i moduli tratterà i seguenti contenuti in combinazione con la visita ai reparti:

- benvenuto e illustrazione della tipologia di impresa, prodotti e mercato di riferimento;
- illustrazione delle norme di sicurezza e prevenzione caratteristiche dell'impresa ospite;
- illustrazione dell'organizzazione d'impresa e delle caratteristiche principali del sistema di controllo qualità e dell'organizzazione interna;
- illustrazione delle principali tecnologie in uso, delle principali innovazioni presenti, delle caratteristiche dei reparti produttivi che verranno visitati;
- illustrazione dei criteri di selezione e assunzione del personale adottati dall'impresa e delle modalità di candidatura per i colloqui di selezione;
- brain–storming con l'accompagnatore relativamente a quanto osservato durante la visita e riflessione di gruppo su quanto si è appreso. Stesura delle mappe concettuali relativamente alle domande chiave che la visita intende stimolare.

Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:

a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
b) ogni operazione può esclusivamente realizzarsi con la partecipazione di 5 allievi, **pena la non ammissibilità dell'operazione**;
c) [18]

Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro a tutte le ore di durata dell'operazione.

5.1.5 bis **Presentazione delle operazioni**

L'allegato A) parte integrante delle presenti direttive indica tutti i seminari realizzabili, con l'indicazione dell'impresa ospitante, del settore economico di riferimento e della durata

Ogni operazione è costituita da un percorso modulare che può comprendere da 1 a 4 seminari; è possibile il coinvolgimento in ogni percorso modulare di un numero di imprese tra 1 e 4.

[18] Lettera soppressa con il decreto n. 6200 /LAVFOR.FP/2014 del 23 settembre 2014

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

L'indicazione dei seminari avviene con riferimento al numero di elenco indicato nell'allegato A). Nella definizione del percorso modulare ogni seminario corrisponde ad un modulo

Ogni operazione deve essere presentata presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
Ciascun prototipo deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti direttive nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
Il servizio di "problem solving" è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

5.1.6 bis **Gestione finanziaria**

I percorsi "Go&Learn per PIPOL - Visite e seminari per la conoscenza e scoperta economica del territorio sono gestiti dal punto di vista finanziario nel modo seguente:
a) con l'applicazione dell'UCS 8 – Orientamento e seminari in azienda – pari a euro 85, di cui al documento "Unità di costi standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1620 del 5 settembre 2014, di seguito Documento UCS.

   Il costo complessivo di ogni percorso è pertanto determinato nel modo seguente:

   UCS 8 (euro 85,00) * n. ore attività

b) con l'applicazione della somma forfettaria ammissibile per il sostegno alla mobilità degli allievi di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014.

Il costo approvato a preventivo, derivante dalla somma dei costi determinati sulla base di quanto indicato alle lettere a) e b), costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso.

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa del clone del prototipo, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS 8 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio; quelli relativi al riconoscimento della somma forfettaria di cui alla lettera b) sono imputati alla voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza.

5.1.7bis **Valutazione delle operazioni**

Ogni operazione è valutata dal Servizio sulla base dei seguenti criteri previsti dal sistema di ammissibilità approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del regolamento ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida:

d) utilizzo corretto dei formulari predisposti dalla Regione;
e) coerenza e qualità progettuale;
f) coerenza finanziaria.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è causa di non approvazione del prototipo.

Il Servizio, entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'operazione conclude la fase valutativo con l'approvazione dell'apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – *formazione lavoro/formazione.* La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

[19]

5.1.9bis **Rendicontazione**

Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.

La documentazione da presentare è costituita da:

a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

[19] Il paragrafo 5.1.8bis è stato soppresso con decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

5.2 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata

5.2.1 Descrizione

Le operazioni per la qualificazione di base abbreviata (QBA) rientrano nella tipologia formativa n. 3 – Qualificazione di base abbreviata di cui all'allegato A) del Regolamento e sono finalizzate al conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 nell'ambito di figure professionali predefinite.

5.2.2 Fascia di utenza

FASCIA 2 e FASCIA 5

5.2.3 Fonte di finanziamento

Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC

5.2.4 Elementi qualificanti delle operazioni

Ogni operazione deve avere una durata di 1000 ore (attività in senso stretto), di cui almeno il 30% in stage, salvo operazioni presentate con riferimento al profilo regionale di estetista la cui durata è pari a 1800 ore (su due anni formativi 900 + 900), come previsto dal regolamento di cui all'articolo 26, comma 4 della LR 12/2002. Operazioni di durata e strutturazione diverse sono **escluse dalla valutazione.**

Le operazioni devono essere presentate con riferimento ad una figura ed al corrispondente profilo regionale (laddove previsto) di cui alla tabella costituente allegato B)[20] parte integrante delle presenti direttive.

Possono essere presentate operazioni riferite a nuovi profili regionali non ricompresi nella tabella di cui all'allegato A) purché siano riferiti, anche in termini di competenze previste, ad una figura a banda larga presente all'interno della medesima tabella, e sia dimostrato il reale fabbisogno formativo del territorio di riferimento. La presentazione di nuovi profili regionali è subordinata inoltre al rispetto delle seguenti condizioni:

a) accertare che non si contravvenga a disposizioni normative nazionali o regionali di settore che definiscono figure professionali specifiche;
b) analizzare le possibili corrispondenze con le qualifiche esistenti nell'ambito della contrattazione collettiva;
c) proporre profili relativi a professionalità compiute e non a singole mansioni.

Tutte le operazioni devono essere presentate, **pena l'esclusione dalla valutazione,** con riferimento agli standard previsti dall'Allegato A del Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali versione agosto 2013" approvato con DGR 1453 del 23 agosto 2013 e disponibile sul sito www.regione.fvg.it *delibere*, ed in particolare:

[20] Con il decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014, la lettera "B" ha sostituito la precedente lettera "A"

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

a) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico professionali
b) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico-professionali delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale che si caratterizzano in quanto trasversali rispetto a tutte le Figure/Profili
c) agli standard professionali che costituiscono il riferimento per la valutazione e definiscono i risultati attesi al termine del processo di apprendimento.

Le operazioni riferite a nuovi profili devono inoltre individuare:
a) le competenze tecnico professionali che sulla base delle specifiche esigenze territoriali si connotano come aggiuntive rispetto a quelle previste dalla figura di riferimento;
b) gli standard professionali che costituiscono il riferimento per la valutazione e definiscono i risultati attesi al termine del processo di apprendimento.

Al fine di favorire la partecipazione delle persone trova applicazione la prassi di individualizzazione dei percorsi formativi la quale, nel favorire la partecipazione di soggetti già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza all'operazione, ammette la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti per un numero non superiore al 50% dei partecipanti previsti dell'operazione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti previsti sia dispari, si fa riferimento alla cifra arrotondata verso l'alto (ad esempio: partecipanti previsti 11; numero minimo di allievi con percorso ridotto: 6). Tale partecipazione ridotta è consentita a fronte di un accertamento delle competenze svolto dall'ATI di riferimento, che evidenzi il fabbisogno formativo residuo necessario per ottenere l'attestato di qualifica previsto.

Ove possibile l'operazione indica le imprese sedi ospitanti degli stage[21].

Ogni operazione deve prevedere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, i moduli relativi alle tematiche della sicurezza di cui alla DGR 2278 del 25 luglio 2003 e succ. modificazioni.

Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b.La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante che fa parte integrante della documentazione di cui al paragrafo 4.2.9.
Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.

Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
b) ogni operazione non può prevedere la partecipazione di più di 25 allievi. L'ATI ne assicura l'avvio ove il numero di partecipanti sia di almeno 8 unità;

---

[21] Capoverso inserito con il decreto n. 6200 /LAVFOR.FP/2014 del 23 settembre 2014 in sostituzione del precedente

c) l'ATI titolare dell'operazione si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione dell'operazione stessa anche a fronte del calo del numero di allievi;
d) le operazioni di carattere collettivo possono essere realizzate, sia a livello provinciale che interprovinciale[22].

Il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 8 e 25, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi
Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 75% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

5.2.5 **Presentazione dell'operazione**

Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)
Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

[22] Testo soppresso con decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

5.2.6 Gestione finanziaria

I percorsi per la qualificazione di base abbreviata sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 di cui al documento, pari a euro 117,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.

Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 117,00) * n. ore attività d'aula + 50% ore stage + UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * n. ore attività complessive * n. allievi previsti

Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS 1 indicate nel paragrafo 7.1 del Documento UCS.

Ai fini del sostegno alle spese di trasporto sostenute dagli allievi è ammissibile la somma forfettaria a tale titolo prevista ai sensi delle disposizioni vigenti, riconoscibile nei confronti degli allievi che risiedono ad almeno 10 chilometri dalla sede di svolgimento dell'operazione (attività d'aula).

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione:
a) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS1 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio;
b) i costi relativi alla somma forfettaria a sostegno dei costi per il trasporto sostenuti dagli allievi che risiedono in comune diverso da quello di svolgimento dell'operazione sono imputati sulla voce di spesa B2. 4) – Attività di sostegno all'utenza.

5.2.7 Valutazione delle operazioni

Ogni operazione è valutata dal Servizio sulla base dei seguenti criteri previsti dal sistema di ammissibilità approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del regolamento ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida:
a) utilizzo corretto dei formulari predisposti dalla Regione;
b) coerenza e qualità progettuale;
c) coerenza finanziaria.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è causa di non approvazione dell'operazione.

Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – *formazione*

lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare[23].

5.2.8 Sedi di realizzazione

Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.

La conformità della sede di svolgimento dello stage deve essere certificata mediante l'utilizzo del modello FP-5a, reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica*, che va conservato presso il soggetto attuatore.

5.2.9 Rendicontazione

La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione deve essere presentata all'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, VI piano, Trieste, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.1.10.

5.3 Operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale

5.3.1 Descrizione

Le operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualifica professionale rientrano nella tipologia formativa n. 10 – Formazione permanente per gruppi omogenei di cui all'allegato A) del Regolamento e sono finalizzate al conseguimento di una o più competenze riferite agli standard previsti dagli Allegati A2, A4 e A5 del Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali versione agosto 2013", approvato con DGR 1453 del 23 agosto 2013 e disponibile sul sito www.regione.fvg.it delibere.

5.3.2 Fascia di utenza

FASCIA 2 e FASCIA 5

5.3.3 Fonte di finanziamento

Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC

---

[23] Integrazione di cui al decreto 6087/LAVFOR.FP/2014 in sostituzione delle seguenti parole: "e comunicati con nota formale al soggetto attuatore"

5.3.4 Elementi qualificanti delle operazioni

Tali operazioni, la cui durata massima è compresa di norma tra 50 e 200 ore, sono funzionali al successivo conseguimento di una qualificazione (III o IV livello EQF) riferita ad una figura o profilo regionale, laddove previsto, di cui all'Allegato A delle Linee Guida.
Le operazioni non prevedono la realizzazione dello stage.
Il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 8 e 25, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta possono conseguire, a seguito dell'esame finale, l'attestato di frequenza relativo alle competenze acquisite (Attestato di frequenza – work experience)[24].
Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 75% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

5.3.5 Presentazione dell'operazione

Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.5.

5.3.6 Gestione finanziaria

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.6.

5.3.7 Valutazione delle operazioni

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.7.

5.3.8 Sedi di realizzazione

Tutte le attività formative devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.

5.3.9 Rendicontazione

La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione deve essere presentata all'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, VI piano, Trieste, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.1.10.

[24] Integrazione approvata con decreto n 6087/LAVFOR.FP/2014

5.4 Operazioni formative professionalizzanti

5.4.1 Descrizione

Le operazioni formative professionalizzanti rientrano nella tipologia formativa n. 10 – Formazione permanente per gruppi omogenei – di cui all'allegato A) del Regolamento e sono finalizzate all'accrescimento delle competenze specialistiche attraverso fasi di aula e di stage in impresa.

5.4.2 Fascia di utenza

FASCIA 2, FASCIA 3 e FASCIA 5

5.4.3 Fonte di finanziamento

Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC

5.4.4 Elementi qualificanti delle operazioni

Ogni operazione deve avere una durata di 500 ore (attività in senso stretto) così articolate:
a) formazione d'aula di 250 ore, comprensiva della prova finale;
b) stage in impresa di 250 ore da realizzarsi in non più di due mesi.
Operazioni di durata diversa sono **escluse dalla valutazione**.

Ove possibile l'operazione indica le imprese sedi ospitanti degli stage.[25]

Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante che fa parte integrante della relazione finale tecnico fisica dell'operazione.
Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.

Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
b) ogni operazione non può prevedere la partecipazione di più di 25 allievi. L'ATI ne assicura l'avvio ove il numero di partecipanti sia di almeno 8 unità;

[25] Capoverso inserito in sostituzione del precedente con decreto n.6320 /LAVFOR.FP/2014 del 30 setembre 2014

c) l'ATI titolare dell'operazione si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione dell'operazione stessa anche a fronte del calo del numero di allievi;
d) le operazioni possono essere realizzate, sia a livello provinciale che interprovinciale[26].

Il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 8 e 25, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi

Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

5.4.5 Presentazione dell'operazione

Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via Ippolito Nievo, 20, Udine, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.5.

5.4.6 Gestione finanziaria

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.6.

5.4.7 Valutazione delle operazioni

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.7.

5.4.8 Sedi di realizzazione

Valgono le indicazioni d cui al paragrafo 5.2.8.

5.4.9 Rendicontazione

La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione deve essere presentata all'ufficio protocollo del Servizio, via Ippolito Nievo, 20, II piano, Udine, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.1.10.

5.5 Operazioni formative per l'apprendimento permanente

5.5.1 Descrizione

L'apprendimento permanente consente lo sviluppo costante e continuo lungo l'arco della vita delle capacità e competenze e rappresenta uno strumento indispensabile per affrontare con successo il mondo di lavoro in costante evoluzione (e, in questa fase storica, in forte crisi).

[26] Testo soppresso con decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

Il tema è da tempo all'attenzione dell'Unione europea che ha individuato un'ampia gamma di "*competenze chiave*" di cui ogni cittadino deve disporre per adattarsi ad un contesto in rapido mutamento.
Le operazioni formative per l'apprendimento permanente rientrano nella tipologia formativa n. 10 – Formazione permanente per gruppi omogenei – di cui all'allegato A) del Regolamento

5.5.2 **Fascia di utenza**

FASCIA 2, FASCIA 3 e FASCIA 5

FASCIA 4: esclusivamente corsi di lingua inglese,[27] di lingua tedesca, di lingua francese, di lingua spagnola[28].

5.5.3 **Fonte di finanziamento**

PAC

5.5.4 **Elementi qualificanti delle operazioni**

Le operazioni formative per l'apprendimento permanente vanno nella direzione del Quadro di Riferimento Europeo per l'apprendimento permanente; viene data la possibilità di fornire ai destinatari una strumentazione agile e flessibile che, specie se integrata con altre misure previste da PIPOL, può effettivamente coprire deficit o dare ulteriore sviluppo a competenze già possedute che possono contribuire a superare gli ostacoli che rendono problematico l'accesso o il rientro occupazionale.

L'offerta formativa riguarda una serie di prototipi formativi predefiniti dalla Regione quanto a settore di riferimento, durata e competenze in uscita. Tale offerta è la seguente:

Macro area tematica: GESTIONE AZIENDALE
Area tematica: Amministrazione

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
1	ANALIZZARE IL BILANCIO D'ESERCIZIO	72	Redigere il bilancio d'esercizio e riclassificarlo ai fini del calcolo degli indici reddituali e finanziari, utilizzando le analisi effettuate per monitorare la gestione aziendale da un punto di vista economico e finanziario.
2	GESTIRE LA CONTABILITA' GENERALE	60	Individuare le operazioni oggetto di rilevazione in CoGe., collaborando alla redazione di semplici Bilanci d'esercizio nel rispetto dei principi contabili, civilistici e delle procedure aziendali.
3	GESTIRE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE DI BASE	48	Gestire il flusso dei documenti amministrativi e contabili, assicurando la conformità, il rispetto delle procedure, l'esattezza e la tempestività nella redazione.
4	GESTIRE GLI ADEMPIMENTI FISCALI D'IMPRESA E DELLE PERSONE FISICHE	48	Espletare ai principali adempimenti fiscali cui sono tenute le diverse tipologie d'imprese; assolvere agli obblighi fiscali delle persone fisiche con particolare riferimento alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
5	REALIZZARE IL CONTROLLO DI GESTIONE	72	Elaborare report e definire budget per una migliore definizione degli obiettivi aziendali. Effettuare l'analisi degli scostamenti ed individuarne le cause.

[27] Con il decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014, la "," ha sostituito la parola "e"
[28] Con il decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014 sono state aggiunte le parole di lingua francese, di lingua spagnola

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

Macro area tematica: GESTIONE AZIENDALE
Area tematica: Commerciale e vendite

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
6	APPLICARE TECNICHE DI VENDITA	48	Utilizzare tecniche di vendita e di negoziazione di tipo consulenziale per soddisfare i bisogni e le richieste di acquisto da parte del cliente.
7	UTILIZZARE TECNICHE DI VISUAL MERCHANDISING	42	Progettare e realizzare azioni di visual merchandising per gestire il prodotto all’interno del punto vendita in base ai diversi parametri che costituiscono il format visivo e creativo della merce (immagine, esposizione, ambientazione, grafica), al fine di influenzare, facilitare e incrementare l’attenzione del cliente e le relative vendite
8	PREDISPORRE UN CONTRATTO COMMERCIALE	60	Collaborare alla negoziazione e alla stesura dei vari tipi di contratti d'impresa utilizzati nella gestione delle operazioni commerciali
9	GESTIRE LE VENDITE ALL'ESTERO	60	Utilizzare strumenti contrattuali, fiscali, legali per implementare l'area vendite all'estero

Macro area tematica: GESTIONE AZIENDALE
Area tematica: Gestione personale

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
10	GESTIRE LE PAGHE E I CONTRIBUTI	80	Gestire il flusso dei documenti relativi all’amministrazione del personale, garantendo la conformità alla normativa vigente e l'esattezza nei conteggi
11	GESTIRE LE RISORSE UMANE	48	Collaborare alla ricerca e alla selezione del personale, contribuendo alla definizione delle politiche retributive, di incentivazione, di sviluppo professionale, di formazione e di valutazione delle risorse umane.

Macro area tematica: GESTIONE AZIENDALE
Area tematica: Magazzino e logistica

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
12	GESTIRE LA PRODUZIONE E LA LOGISTICA D'IMPRESA	72	Gestire l'organizzazione produttiva aziendale e collaborare alla gestione logisitica correlata, nel rispetto dei sistemi di certificazione qualità
13	GESTIRE IL MAGAZZINO	76	Condurre il magazzino ottimizzando i costi di gestione di scorte e semilavorati necessari alla produzione/commercializzazione, pianificando gli acquisti e predisponendo la documentazione della merce in uscita e in entrata secondo la normativa fiscale, doganale e sanitaria

Macro area tematica: GESTIONE AZIENDALE
Area tematica: Organizzazione aziendale

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
14	PIANIFICARE LE ATTIVITA CON STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT (...)	48	Gestire le risorse e la pianificazione temporale delle attività utilizzando tecniche di PM e strumenti informatici. Indicare tra parentesi il SW utilizzato
15	SVILUPPARE IDEE E SOLUZIONI CREATIVE NELLE ORGANIZZAZIONI	32	Gestire in modo efficace il processo creativo all'interno di un gruppo di lavoro ricercando idee e soluzioni, impiegando vari strumenti quali: pensiero laterale, mappe mentali, problem solving, brainstorming...
16	GESTIRE I SISTEMI INTEGRATI AMBIENTE, SICUREZZA, QUALITA'	48	interpretare la realtà aziendale e la sua organizzazione in relazione al valore aggiunto che un Sistema Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza (Sistema di gestione integrato – SGI) può assicurare all’organizzazione stessa, nelle sue performances e nelle realizzazioni dei suoi prodotti o servizi, secondo scelte strategiche precise
17	SVILUPPARE UN BUSINESS PLAN	48	Identificare e definire un progetto di business sviluppando una ipotesi di realizzazione che tenga conto del piano di finanziamento, delle varie forme

			organizzative possibili e della fattibilità/convenienza del progetto complessivo

Macro area tematica: LINGUE
Area tematica: Inglese

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
18	INGLESE LIVELLO b1.a	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso non è sufficiente per la preparazione all'esame B1)
19	INGLESE LIVELLO b1.b	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso completa la preparazione all'esame B1)
20	INGLESE LIVELLO b2	84	Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel campo di interesse, interagendo con una certa scioltezza e spontaneità. Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti spiegando un punto di vista su un argomento e fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
21	INGLESE LIVELLO c1	48	Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi, riconoscendo il significato implicito ed esprimendosi con scioltezza e naturalezza. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

Macro area tematica: LINGUE
Area tematica: Tedesco

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
22	TEDESCO LIVELLO b1.a	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso non è sufficiente per la preparazione all'esame B1)
23	TEDESCO LIVELLO b1.b	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso completa la preparazione all'esame B1)
24	TEDESCO LIVELLO b2	84	Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel campo di interesse, interagendo con una certa scioltezza e spontaneità. Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti spiegando un punto di vista su un argomento e fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
25	TEDESCO LIVELLO c1	48	Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi, riconoscendo il significato implicito ed esprimendosi con scioltezza e naturalezza. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

Macro area tematica: LINGUE[29]
Area tematica: Francese

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
22	FRANCESE LIVELLO b1.a	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo

[29] Macro area tematica e area tematica inserita con il decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del settembre 2014

			esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso non è sufficiente per la preparazione all'esame B1)
23	FRANCESE LIVELLO b1.b	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso completa la preparazione all'esame B1)
24	FRANCESE LIVELLO b2	84	Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel campo di interesse, interagendo con una certa scioltezza e spontaneità. Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti spiegando un punto di vista su un argomento e fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
25	FRANCESE LIVELLO c1	48	Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi, riconoscendo il significato implicito ed esprimendosi con scioltezza e naturalezza. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

Macro area tematica: LINGUE[30]
Area tematica: Spagnolo

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
22	SPAGNOLO LIVELLO b1.a	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso non è sufficiente per la preparazione all'esame B1)
23	SPAGNOLO LIVELLO b1.b	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso completa la preparazione all'esame B1)
24	SPAGNOLO LIVELLO b2	84	Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel campo di interesse, interagendo con una certa scioltezza e spontaneità. Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti spiegando un punto di vista su un argomento e fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
25	SPAGNOLO LIVELLO c1	48	Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi, riconoscendo il significato implicito ed esprimendosi con scioltezza e naturalezza. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

Macro area tematica: LINGUE
Area tematica: Italiano

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
26	ITALIANO ALFA 2 LIVELLO a2 - CELI1	84	Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione), comunicando in attività di routine che richiedono un basilare scambio di informazioni. All'interno del corso va previsto un modulo di consolidamento specifico di 12 ore sui diritti di cittadinanza e sul funzionamento dei servizi pubblici (anagrafe, collocamento, servizi sanitari, ...)
27	ITALIANO LIVELLO b1.a	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso non è sufficiente per la preparazione all'esame B1)

[30] Macro area tematica e area tematica inserita con il decreto n. 6087 /LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

28	ITALIANO LIVELLO b1.b	60	Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni (il corso completa la preparazione all'esame B1)
29	ITALIANO LIVELLO b2	84	Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel campo di interesse, interagendo con una certa scioltezza e spontaneità. Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti spiegando un punto di vista su un argomento e fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

Macro area tematica: TECNOLOGIE INDUSTRIALI E SICUREZZA
Area tematica: Impiantistica

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
30	ADOTTARE TECNOLOGIE RINNOVABILI E TECNICHE DI RISPARMIO ENERGETICO	72	Valutare sotto il profilo tecnico, economico e dell'impatto ambientale l'utilizzo efficace ed efficiente delle tecnologie rinnovabili e delle pratiche attive di risparmio energetico
31	REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI	76	Leggere schemi di installazione per gli impianti civili; realizzare semplici impianti ad uso dell'edilizia residenziale e del terziario nel rispetto della normativa vigente in materia nonché produrre la documentazione richiesta e lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza
32	REALIZZARE SISTEMI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO	76	Leggere schemi di installazione e realizzare semplici impianti termoidraulici, effettuando le relative prove di tenuta

Macro area tematica: TECNOLOGIE INDUSTRIALI E SICUREZZA
Area tematica: Meccanica e saldatura

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
33	EFFETTUARE MODELLAZIONI 3D DI PARTI MECCANICHE (...)	76	Progettare e modellizzare parti meccaniche complesse con specifici software applicativi creando modelli di parte, di assieme e di disegno, e stilando cartigli di disegno a compilazione automatica
34	PROGRAMMARE E CONDURRE MACCHINE A CNC (...)	76	Gestire l'attrezzaggio, la programmazione e il controllo di macchine a controllo numerico per la produzione di pezzi meccanici. (specificare fra parentesi nel nome edizione il tipo di macchina: tornio, fresa, centro lavoro, ecc..)
35	UTILIZZARE TECNICHE DI SALDATURA (…………..)	68	Unire lamiere e tubi di diversi materiali e dimensioni mediante saldatura ed esecuzione del controllo della qualità delle saldature eseguite mediante procedimenti distruttivi e non distruttivi. (specificare fra parentesi nel titolo edizione la tipologia di tecnologia utilizzata -tig mig mag mma ecc..-)

Macro area tematica: TECNOLOGIE INDUSTRIALI E SICUREZZA
Area tematica: PLC

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
36	PROGRAMMARE SISTEMI AUTOMATICI CON PLC	80	Montare e manutenere, seguendo disegni complessivi elettrici e meccanici, sistemi completi di comando, controllo e attuazione di macchine operatrici con unità di comando e controllo anche a logica programmabile e con attuatori elettromeccanici e oleopenumatici. Diagnosticare guasti e effettuarne la riparazione limitatamente alla parte elettromeccanica dei sistemi, escludendo interventi sui singoli componenti.
37	INSTALLARE SISTEMI OLEOPNEUMATICI	60	Montare e manutenere, seguendo disegni complessivi elettrici e meccanici, sistemi di comando, controllo e attuazione con componenti oleopenumatici. Individuare le sequenze automatiche attraverso le rappresentazioni grafiche. Diagnosticare guasti e effettuarne la riparazione.

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

Macro area tematica: EDILIZIA

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
38	CONDURRE MACCHINE OPERATRICI PER L'EDILIZIA (...)	60	A seconda della macchina operatrice utilizzata e sulla base delle indicazioni/prescrizioni presenti negli elaborati tecnici e nelle norme di sicurezza, eseguire lavori di scavo (di sbancamenti o a sezione ristretta/obbligata) in terreni di qualsiasi natura, lavori di piccola demolizione con mezzi manuali o meccanici, lavori di sollevamento rispettando la corretta imbragatura dei carichi (specificare tra parentesi il tipo di macchina/attrezzatura utilizzata in concreto)
39	REALIZZARE OPERE DI ISOLAMENTO PER INTERNI ED ESTERNI	80	Realizzare di opere di isolamento interno (in cartongesso) ed esterno (a cappotto), sulla base delle indicazioni del progetto esecutivo, identificando i materiali e le attrezzature più idonee. Collaborare all'allestimento del cantiere edile sulla base delle caratteristiche dell'area di pertinenza, delle sue dimensioni, dell'organizzazione del lavoro adottata, del programma dei lavori e relative procedure esecutive e del piano di sicurezza e coordinamento
40	REALIZZARE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO	80	Provvedere alla realizzazione di elementi strutturali e fondazione in calcestruzzo armato, sulla base delle indicazioni del progetto esecutivo, identificando i materiali e le attrezzature più idonee. Collaborare all'allestimento del cantiere edile sulla base delle caratteristiche dell'area di pertinenza, delle sue dimensioni, dell'organizzazione del lavoro adottata, del programma dei lavori e relative procedure esecutive e del piano di sicurezza e coordinamento

Macro area tematica: RISTORAZIONE

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
41	OPERARE AL BANCO BAR	68	Preparare e servire bevande miscelate del ricettario IBA e non miscelate, selezionando le materie prime indicate e sottoponendole ai trattamenti manuali e meccanici necessari.
42	PREPARARE PRONTI A CUOCERE A BASE DI CARNE	68	Selezionare i tagli di carne e gli altri ingredienti necessari alla preparazione dei pronti a cuocere, effettuare le lavorazioni preliminari necessarie e realizzare i prodotti pronti a cuocere operando nel rispetto nelle normative igienico sanitarie.
43	PRODURRE PANE E PRODOTTI DI PASTICCERIA	80	Produrre artigianalmente pane comune, pani speciali e prodotti di pasticceria fresca e da forno dolce e salata, scegliendo gli ingredienti e le tecniche di lavorazione più adatte ai diversi tipi di impasto, nel rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.
44	PRODURRE GELATI ARTIGIANALI	72	Realizzare gelati artigianali con lavorazione a caldo e a freddo, effettuando un bilanciamento corretto degli ingredienti e delle materie prime necessarie e rispettando l'equilibrio delle singole fasi di produzione
45	REALIZZARE PRODOTTI DI PIZZERIA	72	Preparare gli impasti base per realizzare prodotti di pizzeria, formarli-forgiarli, effettuare la farcitura e la cottura finale del prodotto

Macro area tematica: INFORMATICA
Area tematica: Programmazione

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
46	PROGRAMMARE IN AMBIENTE (...)	72	Scrivere programmi e funzioni utilizzando le strutture di rappresentazione di dati, le strutture di controllo, la libreria standard e la sintassi del linguaggio indicato fra parentesi nell'edizione.
47	REALIZZARE PAGINE WEB (...)	48	Produrre, a partire da specifiche esistenti, pagine web nel rispetto degli standard W3C. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
48	PROGETTARE E REALIZZARE SITI WEB (...)	60	Analizzare i fabbisogni di un committente e produrre le specifiche funzionali, il layout grafico, la mappa dei contenuti/navigazione,di un sito web nel rispetto degli standard W3C e dei criteri di usabilità/accessibilità. (Specificare

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

			con l'utenza il software utilizzato)
49	SVILUPPARE APPLICAZIONI WEB-BASED (...)	72	Realizzare applicativi web-based per l'accesso a basi dati remote accessibili tramite pagine dinamiche programmate. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
50	REALIZZARE APPLICAZIONI MOBILE (...)	48	A partire dalle potenzialità delle reti Mobile e dalle richieste del mercato consumer e delle aziende, utilizzare gli strumenti di base per lo sviluppo di interfacce grafiche per la realizzazione di programmi capaci di sviluppare servizi ed utilities (Specificare con l'utenza l'ambiente di sviluppo)
51	PROGETTARE E SVILUPPARE ARCHITETTURE E MODELLI LOGICI DI DATABASE COMPLESSI CON DBMS (...)	100	Installare, configurare ed amministrare un database server, gestendo la disciplina degli accessi e le problematiche di carattere sistemistico. Progettare ed implementare l'architettura di un db relazionale con accesso multi-utente. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)

Macro area tematica: INFORMATICA
Area tematica: Office automation

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
52	REALIZZARE DOCUMENTAZIONE PER L'OFFICE AUTOMATION	48	Utilizzare un applicativo di elaborazione testi per generare documenti con formattazioni evolute e strutture articolate (grafici, immagini, colonne, indici, segnalibri, codici di campo) per la creazione di modelli e documenti master protetti. Utilizzare le macro ed effettuare operazioni di stampa unione. Il corso ha come standard di riferimento l' ECDL advanced AM3 elaborazione testi. (Specificare con l'utenza il software utilizzato). In ingresso serve prova di ammissione costruita sull'esame ECDL base di videoscrittura
53	ANALIZZARE E GESTIRE DATI CON IL FOGLIO ELETTRONICO	60	Utilizzare un applicativo per generare fogli elettronici usando strumenti di analisi e verifica dei dati (funzioni, tabelle pivot, scenari/versioni). Rappresentare dati numerici con tutti i formati di formattazione e di rappresentazione disponibili nell'applicativo. Automatizzare istruzioni articolate attraverso le funzioni macro. Creare report, modelli e documenti master protetti. Il corso ha come standard di riferimento l'ECDL advanced AM4 foglio elettronico. (Specificare con l'utenza il software utilizzato). In ingresso serve prova di ammissione costruita sull'esame ECDL base del foglio elettronico
54	PROGETTARE E REALIZZARE DATABASE PER L'OFFICE AUTOMATION	72	Progettare e normalizzare basi di dati applicando il modello Entità/Relazioni per accedere alle informazioni archiviate. Utilizzare l'applicativo per creare il database al fine di archiviare, organizzare, interrogare ed estrarre dati. Predisporre visualizzazioni e rapporti dei dati in relazione alla loro struttura. Registrare macro per automatizzare passaggi di elaborazione. Il corso ha come standard di riferimento l'ECDL advanced AM5 database. (Specificare con l'utenza il software utilizzato). In ingresso serve prova di ammissione costruita sull'esame ECDL base dei database

Macro area tematica: INFORMATICA
Area tematica: Grafica

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
55	DISEGNARE CON IL CAD 2D (...)	72	Creare e modificare elaborati grafici 2D per la progettazione tecnica, utilizzando le principali funzionalita' offerte dai programmi CAD. Il corso è utile ai fini della preparazione per conseguire la certificazione ECDL Cad 2D. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
56	DISEGNARE CON IL CAD 3D (...)	60	Creare e modificare elaborati grafici 3D per la progettazione tecnica, utilizzando tutte le funzionalita' offerte dai moderni programmi CAD. Il corso è utile ai fini della preparazione per conseguire la certificazione ECDL Cad 3D. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
57	CREARE ILLUSTRAZIONI (...)	60	Creare immagini vettoriali per la realizzazione di elaborazioni grafiche anche artistiche, gestendo la pubblicazione sui diversi media (stampa, web,

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

			ecc). (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
58	EFFETTUARE ELABORAZIONI PROFESSIONALI DELLE IMMAGINI DIGITALI (...)	48	Effettuare operazioni di ritocco e manipolazione delle immagini, gestendo le problematiche legate ai formati ai colori e alla stampa. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
59	VIDEOIMPAGINARE (...)	48	Creare impaginati per la pre-stampa e l'editoria elettronica. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
60	PROGETTARE E REALIZZARE IMPAGINAZIONI PROFESSIONALI (...)	48	Eseguire la progettazione grafica e realizzare l'impaginato nel rispetto delle specifche tipografiche in uso e degli standard dell'editoria on-line, integrando tra loro gli strumenti della grafica bit.map e vettoriale. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
61	COSTRUIRE MODELLI 3D (...)	60	A partire da immagini digitalizzate o foto digitali che descrivono una scena da diversi punti di vista, utilizzare le funzionalita' del pacchetto per ricavare un modello tridimensionale dell'immagine tanto a livello qualitativo che quantitativo. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
62	RENDERING E ANIMAZIONI (...)	72	Creare e renderizzare oggetti tridimensionali animandoli all'interno di una scena costruita con tecniche di grafica tridimensionale. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)

Macro area tematica: INFORMATICA
Area tematica: Networking e ICT management

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
63	GESTIRE GLI ASPETTI NORMATIVI DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA INFORMATICA	24	In un dato contesto organizzativo che implica la gestione di dati personali e/o di informazioni su supporti elettronici identificare le modalità, gli adempimenti e le misure idonee ed obbligatorie per la gestione dei dati secondo quanto previsto dal "Codice della Privacy"
64	UTILIZZARE TECNICHE DI WEB INTELLIGENCE	40	Partendo da un'analisi dell'organizzazione (in termini di processi, servizi e prodotti, mercato di riferimento, tecnologie utilizzate, ecc.), progettare ed attivare azioni operative di marketing e business intelligence online con l'utilizzo di sistemi di Web intelligence, per strutturare un flusso di informazioni utili alle diverse funzioni aziendali
65	INSTALLARE, CONFIGURARE ED AMMINISTRARE RETI LAN (...)	72	Installare, configurare ed amministrare i principali servizi di rete nei sistemi operativi indicati. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)
66	PROGETTARE LA SICUREZZA DI UNA RETE	60	Comprendere, analizzare, implementare e manutenere le politiche di sicurezza nelle reti aziendali. (Specificare con l'utenza il software utilizzato)

Macro area tematica: AGRO-ALIMENTARE

N°	Titolo	Ore	Competenze in uscita
67	REALIZZARE LA POTATURA DELLE PIANTE	83	Effettuare le varie operazioni di potatura sulle piante legnose in funzione della specie, dell’utilizzo e della forma scelta, predisponendo ed utilizzando in sicurezza gli opportuni strumenti/attrezzature. (In relazione alla tipologia di utenza il percorso potrà orientarsi verso le piante da frutto o ornamentali, essendo comuni gli aspetti fisiologici relativi alla potatura)
68	GESTIRE E MANUTENERE AREE VERDI	83	Realizzare l’impostazione e la manutenzione di un'area verde valorizzando gli aspetti estetici/produttivi ed utilizzando in modo adeguato piante e attrezzature specifiche. Coordinare il cantiere di lavoro applicando le norme relative alla sicurezza. (In relazione alla tipologia di utenza il percorso potrà orientarsi maggiormente verso il verde ornamentale oppure verso impianti arborei produttivi)
69	TRASFORMARE I PRODOTTI AGRICOLI (filiera...)	80	Utilizzare le materie prime agricole per trasformarle in specifici prodotti alimentari rispettando la vigente normativa relativamente alla sicurezza alimentare e tracciabilità. (In relazione alla tipologia di utenza il percorso potrà orientarsi verso le diverse filiere agroalimentari: carne, latte, vegetali-farine, …)

Ogni prototipo formativo a disposizione delle 4 ATI, deve prevedere una durata corrispondente a quella indicata nella tabella. E' esclusa la previsione di periodi di stage. Operazioni di durata e strutturazione diverse sono **escluse dalla valutazione.**

Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:

a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
b) ogni operazione non può prevedere la partecipazione di più di 25 allievi. L'ATI ne assicura l'avvio ove il numero di partecipanti sia di almeno 8 unità;
c) l'ATI titolare dell'operazione si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione dell'operazione stessa anche a fronte del calo del numero di allievi;
d) le operazioni di carattere collettivo possono essere realizzate, sia a livello provinciale che interprovinciale[31].

Il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 8 e 25, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.

Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

5.5.5 Presentazione dei prototipi formativi

Nel momento in cui si prospetta l'esigenza di dare attuazione alla prima edizione di uno dei percorsi formativi di cui al paragrafo 5.5.4, l'ATI interessata presenta un prototipo formativo con riferimento, rispettivamente e separatamente, alle FASCE 2 e 3 e alla FASCIA 5. Ove il prototipo formativo faccia riferimento alla lingua inglese, alla lingua tedesca, alla lingua francese o alla lingua spagnola[32], al prototipo inerente le FASCE 2 e 3 va associata anche la FASCIA 4.

Nella fase di attuazione di PIPOL, ove ne venga evidenziata la necessità, il Servizio si riserva la possibilità di richiedere l'aggiornamento o l'aggiunta di ulteriori prototipi.

Ogni prototipo formativo deve essere presentato presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

---

[31] Testo soppresso con decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

[32] Con il decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014 sono state inserite le parole "alla lingua francese o alla lingua spagnola"

Ciascun prototipo deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti direttive nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione del prototipo formativo dalla valutazione**.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

5.5.6 Gestione finanziaria

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.6.

5.5.7 Valutazione dei prototipi formativi

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.1.7[33] [34]

5.5.8 Sedi di realizzazione

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.3.8.

5.5.9 Modalità di attuazione dei prototipi

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.1.9

[33] Modificazione approvata con decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014
[34] Modificazione approvata con decreto n. 6320/LAVFOR.FP/2014

5.5.10 Rendicontazione

La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione deve essere presentata all'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, IV piano, Trieste, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.1.10.

5.6 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

5.6.1 Descrizione

Le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo vengono svolte attraverso azioni particolarmente orientate alla personalizzazione del servizio.

Le operazioni fanno riferimento alla tipologia formativa n. 11 - Formazione con modalità individuali, di cui all'allegato A) del Regolamento: si tratta di percorsi formativi fortemente caratterizzati rispetto al fabbisogno formativo del singolo e rapportato ad un'esigenza di competenze professionali espressa da una realtà aziendale partner dell'ente proponente ed attuatore. Tali percorsi prevedono la partecipazione di un numero di allievi compreso tra una e tre unità. I contenuti didattici mirano a assicurare l'acquisizione di competenze specifiche volte a colmare gap che rendono difficoltoso l'accesso al lavoro con riguardo ad una precisa domanda proveniente da una o più imprese del territorio.

5.6.2 Fascia di utenza

FASCIA 2, FASCIA3 e FASCIA 5

5.6.3 Fonte di finanziamento

FASCIA 2 e FASCIA 3: PON
FASCIA 5: PAC

5.6.4 Elementi qualificanti delle operazioni

La durata dell'azione formativa viene di volta in volta definita rispetto alla situazione esaminata e non deve comunque essere superiore a 100 ore. Non è ammessa la realizzazione di stage.

Ai fini dell'attuazione delle azioni formative di cui al presente paragrafo, è previsto l'apporto integrato delle competenze di più attori, nel quadro della *cooperazione attuativa*, in precedenza richiamata.

Le azioni formative in questione sono direttamente mirate all'inserimento lavorativo dei giovani coinvolti, con l'avvio di una modalità di gestione finanziaria innovativa per il territorio regionale che prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte, per l'appunto, dell'effettivo svolgimento dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell'effettivo inserimento lavorativo di almeno un allievo[35] entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività formativa. Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
– tempo indeterminato;
– tempo determinato;

[35] Modificazione al testo di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

– contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.);
– apprendistato.

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato o di collaborazione a progetto, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi[36].

In funzione della valenza specificamente occupazionale dell'iniziativa formativa, si prevede pertanto il coinvolgimento di un'ulteriore categoria di soggetti, le imprese. Nella progettazione dell'azione formativa, l'ATI competente per territorio deve stringere un accordo con l'impresa o le imprese che assicurano l'inserimento occupazionale dell'allievo o degli allievi partecipanti all'azione formativa: in tale accordo, sottoscritto da tutte le parti interessate, vengono indicati i rispettivi ruoli, a partire dalla preparazione e presentazione dell'operazione formativa da parte dell'ATI. **L'accordo è presentato dall'ATI unitamente all'operazione pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

Il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 1 e 3, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:

a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
b) l'ATI titolare dell'operazione si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione dell'operazione stessa anche a fronte del calo del numero di allievi;
c) le operazioni di carattere collettivo possono essere realizzate, sia a livello provinciale che interprovinciale, con utenza appartenente alle FASCE 2 o 3 ovvero esclusivamente alla FASCIA 5.

Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.

Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

5.6.5 Presentazione dell'operazione

Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.5.

5.6.6 Gestione finanziaria

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.6, fatta salva l'applicazione dell'UCS 4A – Formazione individuale.

[36] Integrazione al testo di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

5.6.7 Valutazione delle operazioni

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.7[37].

5.6.8 Sedi di realizzazione

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.1.8

5.6.9 Rendicontazione

Entro **novanta** giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.

La documentazione da presentare è costituita da:

a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
c) copia del contratto o[38] dei contratti di assunzione degli allievi qualora si rendiconti il 100% del costo del percorso;

[39]

5.7 Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi

5.7.1 Descrizione

Le analisi e gli studi svolti a livello europeo e nazionale indicano nella scarsa conoscenza delle lingue straniere un gap molto diffuso nei giovani all'uscita dai percorsi di istruzione e formazione che costituisce uno dei fattori rilevanti nel difficile accesso al mercato del lavoro.

Al fine di sostenere il superamento del gap esistente, le ATI possono attivare, a seguito della fase di accoglienza, percorsi di aggiornamento linguistico da svolgere all'estero presso strutture qualificate. Le operazioni fanno riferimento alla tipologia formativa n. 11 - Formazione con modalità individuali, di cui all'allegato A) del Regolamento

5.7.2 Fascia di utenza

FASCIA 2,[40] 3 e 5

5.7.3 Fonte di finanziamento

PAC

5.7.4 Elementi qualificanti delle operazioni

[37] Modificazione approvata con decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014
[38] Integrazione al testo di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014
[39] Testo soppresso con il decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014
[40] Integrazione al testo di cui al decreto n. 8308/ LAVFOR.FP/2014 del 18 novembre 2014

Le operazioni sono di carattere individuale e sono svolte presso strutture di insegnamento estere qualificate nella formazione linguistica.

L'aggiornamento linguistico può riguardare le seguenti lingue comunitarie:
- inglese,
- francese,
- tedesco,
- spagnolo.

Il percorso di aggiornamento linguistico non può essere superiore a due mesi e deve condurre all'acquisizione di competenze linguistiche almeno pari al livello B1 ai fini della certificazione riconosciuta dall'*ALTE – Association of Language Testers in Europe.*

Il percorso di aggiornamento linguistico deve essere assicurato da un soggetto formativo in grado di offrire un pacchetto che, dal punto di vista finanziario, comprenda:
- i costi relativi alla partecipazione al percorso formativo;
- i costi relativi all'alloggio e al vitto ed altri eventuali connessi alla frequenza del corso[41].

A questi vanno aggiunti i costi relativi a viaggi aerei A/R per località più vicina alla sede del corso oppure a biglietti ferroviari A/R per la località più vicina alla sede del corso.

[42]

I Paesi in cui può essere svolta l'attività di aggiornamento linguistico sono quelli dell'area UE con lingua ufficiale oggetto del corso.

5.7.5 Presentazione dei prototipi formativi

Entro *il 29 agosto 2014*[43] le ATI medesime presentano il quadro complessivo dell'offerta che, in relazione a ciascuna lingua straniera di insegnamento, individui:
- i soggetti erogatori della formazione;
- la sede di svolgimento;
- la durata del percorso (in ore e in giornate);
- il costo complessivo comprovato da idonei preventivi.

Ogni singola offerta di ciascun soggetto erogatore straniero costituisce prototipo formativo ai fini dell'acquisizione nel sistema informativo e gestionale. I prototipi formativi devono essere identici nelle quattro aree territoriali ed essere frutto di concertazione tra le ATI.
Possono essere presentati fino ad un massimo di sei prototipi formativi per lingua, tre della durata di un mese e tre della durata di due mesi.
I prototipi devono essere presentati presso l'ufficio di Udine del Servizio, via Nievo 20, Udine.

Ciascun prototipo deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al

---

[41] Con il decreto 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014 sono state aggiunte le parole "ed altri eventuali connessi alla frequenza del corso
[42] Capoverso soppresso con il decreto n. 6159 /LAVFOR.FP/2014 del 17 settembre 2014
[43] Integrazione di cui al decreto 4646/LAVFOR.FP/2014 in sostituzione delle seguenti parole: "venti giorni lavorativi dal giorno successivo al ricevimento della nota formale del Servizio che comunica alle ATI l'affidamento dei servizi".

formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti direttive nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

5.7.6 Gestione finanziaria

Le operazioni formative per l'apprendimento permanente sono gestite secondo la modalità a costi reali .

Per quanto riguarda la fase di presentazione del prototipo, la previsione di spesa, che riguarda il servizio formativo nella sua totalità va imputata nel modo seguente:
- alla voce di spesa B2.2) – Tutoraggio – il costo non può essere superiore a 16 ore di impegno;
- alla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio – il contributo relativo al costo di iscrizione al percorso formativo e al vitto e alloggio ed altri eventuali costi connessi con la frequenza del corso[44];
- alla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza – il costo relativo al trasporto;
- alla voce di spesa B4.3) – Segreteria tecnica ed organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione – il costo previsto per l'attività di carattere gestionale a carico dell'ATI non può essere superiore a 30 ore di impegno.

La spesa massima ammissibile imputabile su voce B2.3 per corsi di 4 settimane sarà così costituita:

Lingua straniera	Costo massimo iscrizione al	Costo massimo trasporto

[44] Le parole "ed altri eventuali costi connessi con la frequenza del corso" sono state aggiunte con il decreto 6087/LAVFOR.FP del 9 settembre 2014

	percorso e vitto alloggio ed altri eventuali costi connessi con la frequenza del corso[45]	
Inglese	€ 2.100	€ 400
Francese	€ 2.000	€ 400
Tedesco	€ 2.000	€ 400
Spagnolo	€ 2.000	€ 400

La spesa massima ammissibile imputabile su voce B2.3 per corsi di 8 settimane sarà così costituita:

Lingua straniera	Costo massimo iscrizione al percorso e vitto alloggio ed altri eventuali costi connessi con la frequenza del corso[46]	Costo massimo trasporto
Inglese	€ 4.200	€ 400
Francese	€ 4.000	€ 400
Tedesco	€ 4.000	€ 400
Spagnolo	€ 4.000	€ 400

Fermi restando i limiti massimi del finanziamento pubblico indicati sopra, è prevista la partecipazione finanziaria da parte del destinatario per la copertura della quota di iscrizione al percorso e vitto e alloggio ed altri eventuali costi connessi con la frequenza del corso nella misura del 20% per gli utenti che superano i limiti di reddito familiare previsti dal Decreto Ministeriale n. 553 del 14 luglio 2014, relativo agli indicatori ISEE e ISPE e successivi aggiornamenti.[47]

Il giovane deve presentare la dichiarazione ISEE all'ATI immediatamente dopo la conclusione della fase di accoglienza presso il CPI competente, sulla base delle indicazioni fornite dal CPI medesimo.
Qualora il costo del pacchetto muti in seguito all'aggiornamento delle tariffe, nell'edizione del prototipo formativo la voce B2.3 è modificata secondo le nuove tariffe in vigore. Al fax di cui al paragrafo 4.7.8 è allegata la prova dell'aumento del costo. Il Servizio si riserva di non autorizzare l'avvio dell'edizione nel caso in cui rilevi un immotivato ed eccessivo aumento delle tariffe stesse.

Il pagamento della quota finanziaria relativa d'iscrizione al percorso di aggiornamento, vitto e alloggio ed altri eventuali costi connessi con la frequenza del corso a favore del soggetto estero erogatore è a cura dell'ATI. Qualora si determini la previsione di un contributo privato dalla applicazione dei limiti di reddito sulla base degli indicatori ISEE ed ISPE di cui al Decreto ministeriale n. 553 dd 14.07.2014 e successivi aggiornamenti[48] di cui sopra, l'erogazione dell'ATI al soggetto erogatore avviene solo qualora il giovane abbia precedentemente effettuato il versamento della quota a proprio carico all'ATI.

L'ammissibilità della spesa sostenuta è legata al raggiungimento dell'obiettivo formativo costituito dalla acquisizione dell'attestazione finale prevista o, quantomeno, dall'accesso alla prova che conduce all'acquisizione dell'attestazione finale prevista.

---

[45] Idem nota 14
[46] Le parole "ed altri eventuali costi connessi con la frequenza del corso" sono state aggiunte con il decreto 6159/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014
[47] Modifica al testo introdotta dal decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014
[48] Modifica al testo introdotta dal decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014

La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
b) collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Il Servizio si riserva la facoltà di valutare la chiusura anticipata del progetto in caso di gravi motivi familiari, adeguatamente documentati, che coinvolgono parenti di primo grado e determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata.
Le certificazioni di cui ai punti a) e b) devono essere allegate al rendiconto delle spese.[49]

5.7.7 Valutazione dei prototipi formativi

Valgono le indicazioni di cui al paragrafo 5.2.7[50].

5.7.8 Modalità di attuazione dei prototipi

Ad avvenuta definizione dell'iscrizione del giovane presso il soggetto erogatore estero del percorso formativo, l'ATI competente inserisce il progetto (edizione del prototipo formativo) da avviare mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette via fax al Servizio il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività formativa; il Servizio provvede alla assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione.
Il modello deve essere inoltrato al numero di fax 0432 555891 presso il Servizio, struttura di Udine, via Nievo 20; la trasmissione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data di avvio indicata sul modello medesimo. Qualora la trasmissione del modello avvenga al di fuori dei suddetti termini, l'ufficio competente provvede alla restituzione del modello con conseguente blocco dell'avvio dell'attività formativa in questione.
Il Servizio provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.

5.7.9 Rendicontazione

Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, struttura di Udine, via I. Nievo 20, ufficio protocollo, II piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.

La suddetta documentazione è costituita:

a) dal modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica;*
b) *dai* timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio e amministrazione;
c) da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio attestante i costi sostenuti. In particolare si richiede il titolo nominativo di viaggio e la fattura emessa dall'ente erogatore per il pacchetto comprensivo di spese di iscrizione, alloggio, vitto.

[49] Capoverso introdotto dal decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014
[50] Modificazione approvata con decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014

6. FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

All'interno di tutti i percorsi formativi può essere previsto un modulo di 4 ore relativo alle tematiche della sicurezza coerente con i contenuti previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione generale dei lavoratori. Al termine di questo modulo l'ente, su richiesta dell'allievo, rilascia un'autonoma certificazione dell'avvenuta formazione che costituisce credito formativo permanente per il cittadino. Si rammenta che l'erogazione della summenzionata formazione, deve avvenire nel rispetto di quanto specificato nella premessa di cui all'Allegato A) dell'Accordo stesso.

Nel caso di percorsi formativi professionalizzanti che prevedano stage in aziende che hanno l'obbligo di una formazione specifica omogenea sulle tematiche della sicurezza può essere previsto anche uno o più ulteriori moduli coerenti con i contenuti previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione specifica dei lavoratori. Al termine di questo modulo l'ente, su richiesta dell'allievo, rilascia un'autonoma certificazione dell'avvenuta formazione. Si rammenta che l'erogazione della summenzionata formazione, deve avvenire nel rispetto di quanto specificato nella premessa di cui all'Allegato A) dell'Accordo stesso.

A tali moduli possono partecipare anche ulteriori persone prese in carico dall'A.T.I. entro il numero massimo di allievi previsti per quella tipologia di corso o, se inferiore dall'accreditamento dell'aula, senza aggravio di spesa. A tali allievi verrà rilasciato dall'ente il solo attestato relativo alla sicurezza e non andranno comunicati come partecipanti al percorso né rendicontati.

6 bis IMPOSTA DI BOLLO[51]

Tutti gli atti previsti dalle presenti direttive non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva (per l'individuazione delle ATI di enti di formazione) o un coinvolgimento di carattere istituzionale.

7. MONITORAGGIO

Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni del Servizio in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.

Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione (es: accordi, lettere di sostegno, promozione pari opportunità, ecc…).

Per tutte le attività finanziate all'interno del un Programma Operativo Nazionale denominato PON IOG – Iniziative per l'Occupazione Giovanile – a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'operatore che eroga il percorso deve aggiornare la scheda anagrafico professionale (SAP) del lavoratore scegliendo l'intervento attuato tra quelli proposti dalla tabella ministeriale.

[51] Paragrafo inserito con il decreto n. 6087/LAVFOR.FP/2014 del 9 settembre 2014

Il soggetto attuatore è tenuto a fornire ulteriori dati di monitoraggio su richiesta della Regione in seguito a sopravvenute indicazioni nazionali ovvero comunitarie.

8. ESTENSIONE DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL PON

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 10 dell'avviso emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014, le ATI destinatarie delle presenti Direttive sono incaricate di realizzare anche le attività di orientamento specialistico, di carattere formativo e i tirocini extracurriculari anche in mobilità territoriale, per quanto di pertinenza, finanziate a valere sul PON IOG FVG.

Allegato A)

Go&Learn per PIPOL - Visite e seminari per la conoscenza e scoperta economica del territorio

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
Adriano Gigante S.s.a. Via Rocca Bernarda 3 33040 - Corno di Rosazzo (Ud)	Agroalimentare	1	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Adriano Gigante S.s.a. Via Rocca Bernarda 3 33040 - Corno di Rosazzo (Ud)	Agroalimentare	2	ESSERE VIGNAIOLI IN FRIULI VENEZIA GIULIA	3 h
Albergo Ristorante Riglarhaus Fraz. Lateis 3 33020 - Sauris (Ud)	Turismo	3	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Albergo Ristorante Riglarhaus Fraz. Lateis 3 33020 - Sauris (Ud)	Turismo	4	L'OSPITALITÀ E L'ACCOGLIENZA TURISTICA IN UNA COMUNITÀ MONTANA	2 h
Altia Fontanafredda S.r.l. Via delle Industrie 8 33074 - Fontanafredda (Pn)	Metalmeccanica	5	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Altia Fontanafredda S.r.l. Via delle Industrie 8 33074 - Fontanafredda (Pn)	Metalmeccanica	6	STAMPAGGIO A FREDDO: UNA SOLUZIONE PER RIDURRE I COSTI	3 h
Artesuono Via Molin Nuovo 16 33010 - Cavalicco (Ud)	Servizi e spettacolo	7	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Artesuono Via Molin Nuovo 16 33010 - Cavalicco (Ud)	Servizi e spettacolo	8	REGISTRAZIONE AUDIO PROFESSIONALE IN AMBITO DIGITALE PER LA MUSICA ACUSTICA	da 2 a 4 h
ASDI Comet S.c.r.l. Via Roveredo 20/B 33170 - Pordenone	Metalmeccanica	9	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
ASDI Comet S.c.r.l. Via Roveredo 20/B 33170 - Pordenone	Metalmeccanica	10	DISTRETTI INDUSTRIALI, TRA CONTINUITÀ E CAMBIAMENTO	da 2 a 4 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
Associazione Allevatori FVG Via XXIX Ottobre 9/b 33033 - Codroipo (Ud)	Zootecnia	11	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Associazione Allevatori FVG Via XXIX Ottobre 9/b 33033 - Codroipo (Ud)	Zootecnia	12	IL SISTEMA MALGA	da 2 a 4 h
Associazione Allevatori FVG Via XXIX Ottobre 9/b 33033 - Codroipo (Ud)	Zootecnia	13	L'ALIMENTAZIONE DELLA VACCA DA LATTE	da 2 a 4 h
Associazione Allevatori FVG Via XXIX Ottobre 9/b 33033 - Codroipo (Ud)	Zootecnia	14	EVOLUZIONE DELLA SELEZIONE GENETICA	da 2 a 4 h
Associazione Allevatori FVG Via XXIX Ottobre 9/b 33033 - Codroipo (Ud)	Zootecnia	15	GESTIONE DELLA SCROFAIA	da 2 a 4 h
Associazione Allevatori FVG Via XXIX Ottobre 9/b 33033 - Codroipo (Ud)	Zootecnia	16	IL CASEIFICIO	da 2 a 4 h
Associazione Italiana Biocostruire Mediterraneo Via Zampariul 2 33010 - Montenars (Ud)	Ambiente e territorio	17	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Associazione Italiana Biocostruire Mediterraneo Via Zampariul 2 33010 - Montenars (Ud)	Ambiente e territorio	18	DALLE NANOTECNOLOGIE ALL'USO E DISUSO DEI MATERIALI	da 4 a 7 h
Associazione Italiana Biocostruire Mediterraneo Via Zampariul 2 33010 - Montenars (Ud)	Ambiente e territorio	19	SOSTENIBILITÀ IMPIANTISTICA - DAL COMFORT AL RISPARMIO ENERGETICO	da 4 a 7 h
Bastianich S.r.l. Via Darnazzacco 44/2 33043 - Gagliano di Cividale del Friuli (Ud)	Agroalimentare	20	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
Bastianich S.r.l. Via Darnazzacco 44/2 33043 - Gagliano di Cividale del Friuli (Ud)	Agroalimentare	21	LA PROMOZIONE DEL BRAND AZIENDALE	3 h
Bo.Di Via Jacopo Linussio 1 33020 – Amaro (Ud)	ICT e telecomunicazioni	22	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Bo.Di Via Jacopo Linussio 1 33020 – Amaro (Ud)	ICT e telecomunicazioni	23	INNOVAZIONE NELL'ICT PER IL TURISMO	da 2 a 4 h
Brovedani Group Via Venzone 9 33078 - San Vito al Tagliamento (Pn)	Metalmeccanica	24	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Brovedani Group Via Venzone 9 33078 - San Vito al Tagliamento (Pn)	Metalmeccanica	25	TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE): L'APPLICAZIONE ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE	4 h
Calzavara Via Corecian 60 33031 - Basiliano (Ud)	ICT e telecomunicazioni	26	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Calzavara Via Corecian 60 33031 - Basiliano (Ud)	ICT e telecomunicazioni	27	INFRASTRUTTURE DI STAZIONE PER RETI CELLULARI	da 4 a 7 h
Calzavara Via Corecian 60 33031 - Basiliano (Ud)	ICT e telecomunicazioni	28	GESTIONE E MANUTENZIONE RETI RADIOMOBILI PRIVATE PER L'EMERGENZA	da 4 a 7 h
Cantiere Alto Adriatico S.r.l. Via Consiglio d'Europa 42 34074 - Monfalcone (Go)	Cantieristica	29	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Codutti Via Bonavilla 24 33037 - Passons (Ud)	Legno e arredo	30	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Codutti Via Bonavilla 24 33037 – Passons (UD)	Legno e arredo	31	L'EVOLUZIONE DEL DESIGN NELLA PRODUZIONE CODUTTI	da 4 a 7 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
Codutti Via Bonavilla 24 33037 - Passons (Ud)	Legno e arredo	32	LA COMPLESSITÀ DEL PRODOTTO ABBINATA AD UNA SEMPLIFICAZIONE PRODUTTIVA	da 4 a 7 h
Cogito S.r.l. Via Tavagnacco 63 33100 - Udine	ICT e telecomunicazioni	33	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Cogito S.r.l. Via Tavagnacco 63 33100 - Udine	ICT e telecomunicazioni	34	ICT PER REALTÀ COMPLESSE E AMBIENTI CRITICI: IL PORTALE DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E L'INFRASTRUTTURA PER IL NETWORK ONLINE EVOLUTION TRAVEL	3 h
Consorzio del Prosciutto di San Daniele Via Umberto I, 26 33038 - San Daniele del Friuli (Ud)	Agroalimentare	35	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Consorzio del Prosciutto di San Daniele Via Umberto I, 26 33038 - San Daniele del Friuli (Ud)	Agroalimentare	36	L'ANALISI SENSORIALE DEL PROSCIUTTO CRUDO	2 h
Consorzio delle DOC Via G.B. Candotti 3 33043 - Cividale del Friuli (Ud)	Agroalimentare	37	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Consorzio delle DOC Via G.B. Candotti 3 33043 - Cividale del Friuli (Ud)	Agroalimentare	38	UN VIGNETO CHIAMATO FRIULI	da 2 a 4 h
Consorzio per la tutela del formaggio Montasio Vicolo Resia 1/2	Agroalimentare	39	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Consorzio per la tutela del formaggio Montasio Vicolo Resia 1/2	Agroalimentare	40	L'ANALISI SENSORIALE DEL FORMAGGIO MONTASIO DOP	da 2 a 4 h
Coopca Via Cooperativa Carnica 2 33020 - Amaro (Ud)	Agroalimentare	41	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Coopca Via Cooperativa Carnica 2 33020 - Amaro	Agroalimentare	42	STRATEGIE E POLITICHE DI MARKETING NELLA GDO. LA CARTA FEDELTÀ	da 4 a 7 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
Coopca Via Cooperativa Carnica 2 33020 - Amaro (Ud)	Agroalimentare	43	SUPPLY CHAIN E LOGISTICA INTEGRATA IN COOPCA	da 4 a 7 h
Cumini Via San Daniele 1 33013 - Gemona Del Friuli (Ud)	Legno e arredo	44	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Cumini Via San Daniele 1 33013 - Gemona Del Friuli (Ud)	Legno e arredo	45	LA RISTRUTTURAZIONE DEI PROGETTI D'INTERNI, L'EVOLUZIONE DELLA TECNICA DAL TECNIGRAFO AGLI AMBIENTI	da 4 a 7 h
Cumini Via San Daniele 1 33013 - Gemona Del Friuli (Ud)	Legno e arredo	46	MARKETING ESPERIENZIALE: ANALIZZARE IL TIPO DI RELAZIONI E CONTATTI CHE SI INSTAURANO TRA UN PRODOTTO, UN MARCHIO, UN'AZIENDA E CHI AD ESSI SI ACCOSTA	da 4 a 7 h
Dermap Via J. Linussio 51 33100 - Udine	ICT e telecomunicazioni	47	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Dermap Via J. Linussio 51 33100 - Udine	ICT e telecomunicazioni	48	IMMAGINI SATELLITARI, DRONI E SOCIAL GIS – STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE E LA TRACCIABILITÀ ALIMENTARE	da 2 a 4 h
Eurotech Via Fratelli Solari 3/a 33020 - Amaro (Ud)	ICT e telecomunicazioni	49	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Eurotech Via Fratelli Solari 3/a 33020 - Amaro (Ud)	ICT e telecomunicazioni	50	SOLUZIONI INNOVATIVE NELLE TECNOLOGIE DI CALCOLO E COMUNICAZIONE	da 2 a 4 h
Facau S.r.l. Via Caboto 19/1 34147 - Trieste	Legno e arredo	51	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Facau S.r.l. Via Caboto 19/1 34147 - Trieste	Legno e arredo	52	FACAU INTERIORS: AMBIENTE UFFICIO RISORSA STRATEGICA PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE AZIENDALI	3 h
Ferriere Nord Zona Industriale Rivoli 33010 - Osoppo (Ud)	Metalmeccanica	53	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
Ferriere Nord Zona Industriale Rivoli 33010 - Osoppo (Ud)	Metalmeccanica	54	LA TECNOLOGIA DELLA PRODUZIONE DELL'ACCIAIO	da 4 a 7 h
Friuli Innovazione Via Jacopo Linussio 51 33100 - Udine	R&D	55	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Friuli Innovazione Via Jacopo Linussio 51 33100 - Udine	R&D	56	VISITA AL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO LUIGI DANIELI DI UDINE	3 h
Gervasoni Viale del Lavoro 88 - Z.I.U. 33050 - Pavia di Udine (Ud)	Legno e arredo	57	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Gervasoni Viale del Lavoro 88 - Z.I.U. 33050 - Pavia di Udine (Ud)	Legno e arredo	58	LA STORIA DI UN'AZIENDA. LA STORIA DI UNA FAMIGLIA	da 2 a 4 h
Go S.r.l. Z.I. Nord, Settore D62 33097 - Spilimbergo (Pn)	Metalmeccanica	59	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Go S.r.l. Z.I. Nord, Settore D62 33097 - Spilimbergo (Pn)	Metalmeccanica	60	DALLA PROGETTAZIONE AL PROCESSO PRODUTTIVO	2 h
Gortani S.r.l. Via Valli di Carnia 9, Z.I. 33020 - Amaro (Ud)	Metalmeccanica	61	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Gortani S.r.l. Via Valli di Carnia 9, Z.I. 33020 - Amaro (Ud)	Metalmeccanica	62	INNOVAZIONE E RICERCA NELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE	da 2 a 4 h
In Press Via Brigata Pavia 126 34170 - Gorizia	Grafica e comunicazione	63	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
In Press Via Brigata Pavia 126 34170 - Gorizia	Grafica e comunicazione	64	IL PROCESSO DI STAMPA DIGITALE E OFFSET	da 4 a 7 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
In Press Via Brigata Pavia 126 34170 - Gorizia	Grafica e comunicazione	65	LA PROGETTAZIONE GRAFICA PER L'EDITORIA E L'EDITORIA ELETTRONICA	da 4 a 7 h
Interattiva Piazzetta Walterpertoldo 4 33097 - Spilimbergo (Pn)	Grafica e comunicazione	66	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Interattiva Piazzetta Walterpertoldo 4 33097 - Spilimbergo (Pn)	Grafica e comunicazione	67	DALLA PROGETTAZIONE GRAFICA ALLA STAMPA OFFSET E DIGITALE	da 4 a 7 h
Interattiva Piazzetta Walterpertoldo 4 33097 - Spilimbergo (Pn)	Grafica e comunicazione	68	LA NUOVA ERA DELLA COMUNICAZIONE	da 4 a 7 h
Keymec Via Casabianca 3 33078 - San Vito al Tagliamento (Pn)	Metalmeccanica	69	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Keymec Via Casabianca 3 33078 - San Vito al Tagliamento (Pn)	Metalmeccanica	70	RICERCA & SVILUPPO: LAVORAZIONI PER L'ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO	3 h
Lean Experience Factory S.c.ar.l. Via Casabianca 3 33078 - San Vito al Tagliamento (Pn)	Metalmeccanica	71	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Lean Experience Factory S.c.ar.l. Via Casabianca 3 33078 - San Vito al Tagliamento (Pn)	Metalmeccanica	72	LEAN AWARENESS: PRIMI PASSI VERSO L'EFFICIENZA	4 h
Lis Neris Via Gavinana 5 34070 - San Lorenzo Isontino (Go)	Agroalimentare	73	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Lis Neris Via Gavinana 5 34070 - San Lorenzo Isontino (Go)	Agroalimentare	74	ESPRIMERE UN TERRITORIO ATTRAVERSO IL VINO	2 h
Masùt da Rive Via Manzoni 82 34070 - Mariano del Friuli (Go)	Agroalimentare	75	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
Masùt da Rive Via Manzoni 82 34070 - Mariano del Friuli (Go)	Agroalimentare	76	IL MARKETING PER LA PICCOLA IMPRESA	3 h
MMGI Shipyard S.r.l. Via Consiglio D'Europa 60 34074 - Monfalcone (Go)	Cantieristica	77	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Modulblok S.p.a. Via Vanelis 6 33010 - Pagnacco (Ud)	Metalmeccanica	78	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Modulblok S.p.a. Via Vanelis 6 33010 - Pagnacco (Ud)	Metalmeccanica	79	APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEAN PRODUCTION	4 h
Modulblok S.p.a. Via Vanelis 6 33010 - Pagnacco (Ud)	Metalmeccanica	80	SERVIZI DI MANUTENZIONE IN STRUTTURE ORGANIZZATIVE ORIENTATE ALLA LEAN PRODUCTION	4 h
Navalimpianti Via Terza Armata 18 - Z.I. 33074 - Monfalcone (Go)	Cantieristica	81	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Navalimpianti Via Terza Armata 18 - Z.I. 33074 - Monfalcone (Go)	Cantieristica	82	DAL CLIENTE AL PRODOTTO ATTRAVERSO IL TEAM – VARIE CASE HISTORIES	da 4 a 7 h
Parco Agro-Alimentare di San Daniele S.c. a r.l. Via Garibaldi 23 33038 - San Daniele del Friuli (Ud)	Agroalimentare	83	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Parco Agro-Alimentare di San Daniele S.c. a r.l. Via Garibaldi 23 33038 - San Daniele del Friuli (Ud)	Agroalimentare	84	ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO E DELLE PRODUZIONI TIPICHE AGROALIMENTARI	2 h
Pietro Rosa TBM Via Petrarca 7 33085 - Maniago (Pn)	Metalmeccanica	85	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Pietro Rosa TBM Via Petrarca 7 33085 - Maniago (Pn)	Metalmeccanica	86	L'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEAN	4 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
Prosciuttificio Wolf Sauris S.p.A. Sauris di Sotto, 88 33020 - Sauris (Ud)	Agroalimentare	87	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Prosciuttificio Wolf Sauris S.p.A. Sauris di Sotto, 88 33020 - Sauris (Ud)	Agroalimentare	88	LE TECNICHE DI NORCINERIA E LE TECNICHE DI STAGIONATURA	da 2 a 4 h
Sauris Agribeer S.a.s. Sauris di Sopra, 50 33020 - Sauris (Ud)	Agroalimentare	89	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Sauris Agribeer S.a.s. Sauris di Sopra, 50 33020 - Sauris (Ud)	Agroalimentare	90	LA BIRRA INTEGRALE DI SAURIS	da 2 a 4 h
Savio Macchine Tessili S.p.a. Via Udine 150 33170 - Pordenone	Metalmeccanica	91	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Savio Macchine Tessili S.p.a. Via Udine 150 33170 - Pordenone	Metalmeccanica	92	LEAN PRODUCTION: RIORGANIZZAZIONE DEL LAY-OUT	4 h
Saviotech S.r.l. Via Buia 3 - Z.I. Ponterosso 33078 - San Vito al Tagliamento (Pn)	Metalmeccanica	93	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Saviotech S.r.l. Via Buia 3 - Z.I. Ponterosso 33078 - San Vito al Tagliamento (Pn)	Metalmeccanica	94	LA TRASFORMAZIONE DEI POLIMERI TERMOINDURENTI A GRANULO	3 h
SCM Zanussi Via Chiavornicco 82 - Zona Industriale 33084 - Cordenons (Pn)	Metalmeccanica	95	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
SCM Zanussi Via Chiavornicco 82 - Zona Industriale 33084 - Cordenons (Pn)	Metalmeccanica	96	L'EVOLUZIONE DELLO STAMPO NELLA PRODUZIONE	3 h
SCM Zanussi Via Chiavornicco 82 Z.I. 33084 - Cordenons (Pn)	Metalmeccanica	97	LA LEAN INCONSAPEVOLE	4 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

IMPRESA OSPITANTE	SETTORE	N° ORDINE	SEMINARIO	DURATA
Serigi Engineering Via Volontari della Libertà 18 34077 - Ronchi dei Legionari (Go)	Metalmeccanica	98	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Serigi Engineering Via Volontari della Libertà 18 34077 - Ronchi dei Legionari (Go)	Metalmeccanica	99	L'IMPIEGO DI NUOVI MATERIALI ECOCOMPATIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI SCAFI E SOVRASTRUTTURE (LINO E RESINE VEGETALI)	da 4 a 7 h
Serigi Engineering Via Volontari della Libertà 18 34077 - Ronchi dei Legionari (Go)	Metalmeccanica	100	LE FASI DELLA PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO ESECUTIVO SIA IN AMBITO NAVALE CHE NELL'AMBITO AMBIENTALE	da 4 a 7 h
Tecnest Via Tullio 12-13 33100 - Udine	ICT e telecomunicazioni	101	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Tecnest Via Tullio 12-13 33100 - Udine	ICT e telecomunicazioni	102	SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA SUPPLY CHAIN: CARATTERISTICHE E BENEFICI LOGISTICI PER LE AZIENDE MANIFATTURIERE	da 2 a 4 h
Tecnogroup S.r.l. / LeanProducts S.r.l. Via Pietro Bassani 6 33170 - Pordenone	Metalmeccanica	103	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Tecnogroup S.r.l. / LeanProducts S.r.l. Via Pietro Bassani 6 33170 - Pordenone	Metalmeccanica	104	L'EVOLUZIONE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE NELLA MECCANICA DI PRECISIONE, DALL'AUTOMAZIONE ALLA LEAN PRODUCTION	4 h
Vigneti Pietro Pittaro Via Udine 67 33033 - Codroipo (Ud)	Agroalimentare	105	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Vigneti Pietro Pittaro Via Udine 67 33033 - Codroipo (Ud)	Agroalimentare	106	LA STORIA DEL VINO	2 h
Zorzettig di Zorzettig cav. Giuseppe S.s.a Via Strada Sant'anna 37 - fraz. Spessa 33043 - Cividale del Friuli (Ud)	Agroalimentare	107	VISITA DI SCOPERTA ECONOMICA	da 2 a 4 h
Zorzettig di Zorzettig cav. Giuseppe S.s.a Via Strada Sant'anna 37 - fraz. Spessa 33043 - Cividale del Friuli (Ud)	Agroalimentare	108	LA PRODUZIONE DI VINO COME VOCAZIONE DI FAMIGLIA	3 h

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

PROFILI PROFESSIONALI			**ALLEGATO B[52])[53]**
AREA PROFESSIONALE	**FIGURA A BANDA LARGA**	**N.**	**PROFILO REGIONALE**
1) AGRO-ALIMENTARE	Operatore agricolo	1	Operatore agroambientale
Agricoltura, silvicoltura e pesca		2	Operatore ambientale montano
Produzioni alimentari	Operatore della trasformazione agroalimentare	3	Addetto lavorazioni panetteria, pasticceria e gelateria
	Operatore del mare e delle acque interne		
2) MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	Operatore delle produzioni chimiche		
Chimica	Operatore delle lavorazioni artistiche		
Estrazione gas,petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre	Operatore del legno	4	Addetto alle lavorazioni di falegnameria
Vetro, ceramica e materiali da costruzione	Operatore dell'abbigliamento		
Legno e arredo Carta e cartotecnica TAC e sistema moda	Operatore delle calzature		
3) MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	Operatore elettrico	5	Installatore impianti elettrici civili ed industriali

[52] Con il decreto n. 6087 /LAVFOR.FP del 9 settembre 2014, la lettera "B" ha sostituito la precedene lettera "A".
[53] Tabella inserita con il decreto n. 4544/LAVFOR.FP/2014 in sostituzione della precedente tabella.

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; Impiantistica		6	Installatore di impianti di automazione industriale
Edilizia		7	Installatore e manutentore di impianti per la produzione sostenibile di energia
Servizi di public utilities	Operatore elettronico	8	Installatore apparecchiature elettroniche civili/industriali
	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore	9	Manutentore autovetture e motocicli
		10	Autocarrozziere
	Operatore di impianti termoidraulici	11	Installatore impianti di climatizzazione
	Operatore meccanico	12	Conduttore macchine utensili
		13	Montatore di sistemi meccanici
		14	Montatore/Manutentore di sistemi elettromeccanici
		15	Saldocarpentiere
		16	Meccanico attrezzista procedure cad-cam

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

	Operatore edile	17	Addetto alle lavorazioni di cantiere edile
		18	Addetto ai lavori di costruzione
		19	Addetto ai lavori di completamento
	Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		
4) CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Stampa ed editoria Servizi di Informatica Servizi di telecomunicazione e poste Servizi culturali e di spettacolo	Operatore grafico	20	Addetto alla pre-stampa
		21	Addetto alla stampa
		22	Addetto alla computer grafica
5) SERVIZI COMMERCIALI	Operatore ai servizi di vendita	23	Addetto alle vendite
		24	Addetto alle Relazioni Commerciali
Servizi di distribuzione commerciale	Operatore amministrativo-segretariale	25	Addetto alla segreteria
Trasporti e logistica Servizi finanziari e assicurativi		26	Addetto alla contabilità
Area comune: Servizi alle imprese	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	27	Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino
6) TURISMO E SPORT	Operatore della ristorazione	28	Cuoco

PIPOL – Direttive per la realizzazione delle attività formative previste

Servizi turistici		29	Cameriere di sala e bar
Servizi attività ricreative e sportive	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	30	Addetto alla promozione e accoglienza turistica
		31	Addetto ai servizi turistici
7) SERVIZI ALLA PERSONA Servizi socio-sanitari Servizi di educazione e formazione Servizi alla persona	Operatore del benessere	32	Acconciatore
		33	Estetista

14_51_1_DDS_PROG GEST 8656_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 dicembre 2014, n. 8656/LAVFOR.FP/2014

LR n. 76/82: corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (DPR n. 495/1992, così come modificato dal DPR n. 360/2001). Approvazione proposte formative per l'anno formativo 2014/2015. Sportello mese di ottobre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale di cui alla citata legge regionale viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, sancito il 12 giugno 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO altresì il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2003 che all'articolo 1, primo comma, individua i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici in caso di loro assenza o a causa di loro impedimento;
VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
VISTA la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, concernente "Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità";
ATTESO che la citata legge regionale definisce al Titolo III ed in particolare agi articoli 46,49 e 50, la ripartizione delle funzioni tra Regione e Province in materia di motorizzazione civile e relativamente all'organizzazione dei corsi e degli esami oggetto del presente decreto;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 5963/LAVFOR.FP del 01 settembre 2014, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTO il progetto presentato nel mese di OTTOBRE 2014 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che il progetto è stato valutato positivamente dal punto di vista didattica;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione dello stesso non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. E' approvato ed inserito nel Piano regionale di formazione professionale 2014/2015, "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", il progetto analiticamente individuato nell'elaborato allegato al presente decreto, presentato in relazione all'Avviso approvato con decreto del Direttore di servizio n. 5963/LAVFOR.FP del 01 settembre 2014.
2. Per la realizzazione dell'attività formativa in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 1 dicembre 2014

FERFOGLIA

14_51_1_DDS_PROG GEST 8656_2_ALL1

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,pari opportunità,politiche giovanili e ricerca
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2014/2015

FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE ATTIVITA' NON FINANZIATE - REVISIONE AUTOVEICOLI

GRADUTORIA MESE DI OTTOBRE 2014

codice	titolo	allievi previsti	numero ore	comune di svolgimento	
FP1455299001	RESPONSABILI TECNICI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE - ED. 1	10	38	UDINE	AMMESSA
FP1455299002	RESPONSABILI TECNICI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE - ED. 2	10	38	UDINE	AMMESSA

14_51_1_DDS_PROG GEST 8659_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 dicembre 2014, n. 8659/LAVFOR.FP/2014

LR 76/82 - Anno formativo 2014/2015. Approvazione progetto attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali da realizzarsi senza oneri a carico del bilancio regionale. Mese di ottobre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;
VISTO l'"Avviso per la presentazione, l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali da realizzarsi senza oneri a carico del bilancio regionale, approvato con decreto n. 5962/LAVFOR.FP del 01 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 24.09.2014;
VISTO il progetto formativo di seguito elencato, presentato nel mese di OTTOBRE 2014, e accertato che lo stesso è stato valutato positivamente sotto il profilo didattico:

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE	N. ALLIEVI	COMUNE SVOLGIMENTO
FP 1457995001	ARSAP	"Formazione per operatore di tatuaggio"	92	15	Udine

PRECISATO, che la realizzazione del sopra elencato progetto formativo non comporta oneri per il bilancio regionale;
ATTESA l'opportunità di disporre l'approvazione del progetto di cui si tratta;
PRECISATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. E' approvato ed inserito nel Piano regionale di formazione professionale 2014/2015, "Operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali da realizzarsi senza oneri a carico del bilancio regionale", il progetto di seguito elencato, presentato in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 5962/LAVFOR.FP del 01 settembre 2014:

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE	N. ALLIEVI	COMUNE SVOLGIMENTO
FP 1457995001	ARSAP	"Formazione per operatore di tatuaggio"	92	15	Udine

Per la realizzazione dell'attività formativa in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 1 dicembre 2014

FERFOGLIA

14_51_1_DDS_SAN PUB VET 1225_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 4 dicembre 2014, n. 1225/SEVE

Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attivi-

tà di controllo ufficiale in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria. Costituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento e la realizzazione delle linee guida regionali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI i Regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
- il Regolamento Europeo 178/2002 "che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare" prevede che siano gli Stati membri ad applicare la legislazione alimentare, controllare e verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali che prevede all'art. 4 la competenza degli Stati membri alla designazione delle "autorità competenti responsabili per i controlli ufficiali" nonché le caratteristiche che da queste debbono essere possedute;
CONSIDERATO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" e segnatamente l'art. 2 laddove individua quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 882/2004, n. 852/2004, n.853/2004 e n. 854/2004 il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie;
TENUTO CONTO della Decisione 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
PRESO ATTO, altresì, delle Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004 emanate dal Ministero della Salute con nota prot. DGSAN/3/6238/P dd. 31 maggio 2007 e trasmesse dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali alle Aziende per i Servizi Sanitari con nota prot. 13385/SPS- VET dd. 21.06.2007;
CONSIDERATO che le su citate Linee guida sono state ratificate a livello nazionale a mezzo dell' Accordo, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria» rep. Atti n. 46/CSR dd. 7 febbraio 2013;
RAVVISATA la necessità, sulla base dei principi che devono informare l'attività di controllo ufficiale previsti, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza alimentare degli alimenti prodotti e consumati in ambito regionale, nonché la tutela della salute e benessere degli animali allevati, dalle normative comunitarie e nazionali e, più specificatamente, dai Regolamenti (CE) 854/2004 e 882/2004, che l'attività di controllo ufficiale debba essere svolta in conformità a specifiche regole e modalità tecniche nonché a percorsi predefiniti al fine di garantire uniformità e omogeneità di svolgimento della medesima da parte delle strutture organizzative delle Autorità competenti locali (ACL) deputate alla esecuzione dei controlli ufficiali in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali;
RICONOSCIUTA l'opportunità, al fine di garantire la qualità e la coerenza dei controlli previsti dall'art. 4 del Reg. (CE) 882/2004, di definire un documento di indirizzo per l'organizzazione, il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale delle autorità competenti, Regionale e Locale, in materia di sicurezza alimentare.
RISCONTRATA la necessità di intraprendere un percorso per l'adeguamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in materia di controllo ufficiale, indirizzato a verificare l'applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto il territorio nazionale.
VALUTATA l'opportunità di condividere, a livello regionale, le Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività del controllo ufficiale di cui al D. Lgs. 193/2007 in attuazione del Regolamento (CE) 882/2004 e delle altre norme sopra richiamate.
VISTO l'articolo 21 del Decreto del Presidente della Regione 27 Agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

VISTO il Decreto n. 461/DICE dd. 15.05.2014, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

DECRETA

1. Di adottare con il presente provvedimento l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria". (Rep. Atti n. 46/CSR del 7 febbraio 2013), allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di costituire un gruppo tecnico regionale con il compito di:
- coordinare la realizzazione operativa del su citato provvedimento;
- rapportarsi per tutta la durata del progetto con il Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria della su citata Direzione Centrale salute;
3. dare mandato al gruppo tecnico al fine di :
- dare concretezza al disegno delineato dal legislatore comunitario e nazionale in tema di controlli ufficiali;
- ricomprendere, tra i propri obiettivi, anche la definizione di requisiti di funzionamento dei Servizi dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende per i Servizi sanitari che espletano attività di controllo ufficiale in tema di Sicurezza Alimentare, al fine di assicurare l'efficacia prevista dai regolamenti comunitari per i controlli in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere animale;
- predisporre il documento operativo con i requisiti minimi cui ogni Azienda per i Servizi Sanitari deve uniformarsi per rispondere alle esigenze di conformità con riportate nell'Accordo Stato Regioni rep. Atti n. 46/CSR dd. 7 febbraio 2013
4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 dicembre 2014

PALEI

14_51_1_DDS_SAN PUB VET 1225_2_ALL1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria".

Rep. Atti n. 46/CSR del 7 febbraio 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la nota del 23 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto ed ha rappresentato che sulla stessa il Gruppo di lavoro tecnico interregionale di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Commissione Salute ha espresso parere favorevole con nota del 27 marzo 2012;

VISTA la nota del 24 gennaio 2013, con la quale la predetta proposta di accordo è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota del 25 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del documento in questione riformattata e con una corretta titolazione dei capitoli;

VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale è stata diramata la citata versione definitiva della proposta di accordo alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso assenso sulla proposta di accordo in parola nella versione di cui alla predetta nota del 5 febbraio 2013;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul predetto schema di accordo;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

- il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 3, in forza del quale, se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute;

- la circolare del 31 maggio 2007 prot. n. DGSAN/3/6238/p con la quale il Ministero della salute ha diramato le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamenti (Ce) 854/2004 e 882/2004;

- la nota del 1° settembre 2008, prot. DGSA/SEGR/17559-p con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunicava al Food and Veterinary Office della Commissione europea il Piano di azione in risposta alla Raccomandazione n. 17247 del rapporto DG(SANCO)/7594/2007, recante l'impegno, tra gli altri, di definire uno Standard di funzionamento delle Autorità Competenti e i correlati sistemi di audit;

- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed, in particolare, l'articolo 2 che individua quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/200, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro – comprende i livelli D ed E, rispettivamente dell'area della sanità pubblica veterinaria e dell'area della tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

- il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 concernente riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

- l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/2012) concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

- l'Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- l'opportunità, al fine di garantire la qualità e la coerenza dei controlli previsti dal richiamato articolo 4 del Reg. 882/04, di definire un documento di indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale delle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare;

- la necessità di intraprendere un percorso per l'adeguamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale, indirizzato a verificare l'applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto il territorio nazionale;

- l'opportunità di condividere linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività del controllo ufficiale di cui al D.Lgs 193/2007 in attuazione al Regolamento (CE) 882/2004 e dalle altre norme riportate nella sezione riferimenti normativi;

SI CONVIENE

sul documento recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", Allegato A), parte integrante del presente atto.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti il documento oggetto del presente Accordo che costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

All'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Allegato A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

PREMESSA

Il nuovo modello di sicurezza alimentare introdotto con il Regolamento 178/2002, rappresenta un vero e proprio processo di riorganizzazione della normativa comunitaria in materia.

Esso contiene i principi per la successiva emanazione dei Regolamenti del cosiddetto "Pacchetto igiene", introducendo importanti novità, quali l'applicazione di un metodo scientifico che prevede l'analisi del rischio (valutazione, gestione e comunicazione del rischio), il principio della rintracciabilità (finalizzata a consentire agli operatori ed alle autorità di controllo, di attivare e gestire i sistemi d'allarme qualora sorgano eventuali problemi di sicurezza alimentare) e i principi della informazione e della comunicazione, che incidono sul livello di fiducia del consumatore.

In questo scenario, la responsabilità primaria è in carico alle imprese (quindi l'OSA è divenuto il principale garante della sicurezza dei prodotti che immette sul mercato) mentre, al servizio pubblico, in qualità di "Autorità Competente", spetta la verifica del rispetto delle disposizioni da parte degli operatori della filiera alimentare, attraverso la implementazione di un sistema di controllo ufficiale. Tale attività rientra tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) garantiti ai cittadini dal servizio sanitario nazionale.

Ciò richiede un percorso di adeguamento, mirato non solo alla riorganizzazione delle attività di controllo ufficiale, ma anche delle stesse Autorità Competenti, che devono dunque "adeguare" i propri strumenti gestionali e operativi a quanto richiesto dalle prescrizioni emanate in ambito comunitario, ad esempio in termini di qualificazione del personale, di formazione, di risorse e infrastrutture, di capacità di cooperazione e coordinamento e di risposta alle emergenze, di programmazione, rendicontazione, monitoraggio delle attività di controllo ufficiale, di attività di audit.

Tra l'altro, il Regolamento 882/2004 prevede all'articolo 4 che se nell'ambito di un'autorità competente vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità e si deve garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli e, conseguentemente, attuare una attività di audit per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo Regolamento n. 882/2004.

Risulta pertanto necessario definire un documento che raggruppi in un'ottica sistematica e di carattere gestionale, i requisiti previsti dal Regolamento n. 882/2004, da applicare a tutti i livelli di autorità competente di cui all'art. 2 del DLvo n. 193/2007 in modo che esse possano espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari soddisfacendo i criteri di efficacia e imparzialità in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione.

RAZIONALE

Il CAPITOLO 1 costituisce una linea guida per i tre livelli di autorità sanitarie competenti per pervenire al miglioramento delle performance e delle attività di controllo ufficiale secondo i principi di "efficacia", "appropriatezza","coerenza" e "qualità", nonché lo strumento per assicurare una coerente attuazione degli audit sulle autorità competenti previsti dall'articolo 4 (6) del Reg. 882/2004.

Tale linea guida propone "elementi di conformità"(best practices) ed "evidenze oggettive" (prove documentali a supporto dei sistemi di verifica correlati), ovvero quegli elementi (anche se non gli unici possibili) che contribuiscono al rafforzamento dei sistemi di gestione e della capacità di "governance" delle autorità competenti. Essa promuove, infatti, il consolidamento degli strumenti di programmazione, rendicontazione monitoraggio e verifica dell'efficacia delle attività di controllo ufficiale svolte, attraverso un sistema ciclico che consente alla direzione sanitaria un riesame periodico dei risultati delle attività svolte e pone le basi per un miglioramento continuo delle performance.

Oltre ai criteri e le modalità operative previsti dal Regolamento 882/2004/CE, sono state prese in considerazione le norme nazionali a cui bisogna riferirsi nella operatività della AC. nonché alcuni aspetti di miglioramento dell'organizzazione al fine di assicurare il funzionamento di tutti i livelli delle Autorità competenti.

Gli elementi di conformità e le evidenze oggettive presenti nella sezione "linee guida" dello standard di funzionamento costituiscono degli elementi di supporto per la definizione di conclusioni fondate (*sound conclusions* nel testo inglese della dec 2006/677/CE) che a loro volta sono uno strumento essenziale ai fini della definizione, ove necessario, delle raccomandazioni.

Gli "elementi di conformità" e le "evidenze oggettive" contenute nel capitolo 1 sono distinti in due fasi temporali: la prima da completare entro il primo triennio e la seconda entro il primo quinquennio, fermo restando in ogni caso il proseguimento delle attività previste dalle disposizioni vigenti secondo le procedure in essere.

A completamento del documento, sono definiti (CAPITOLO 2) i criteri comuni per la formazione, da completarsi entro il primo quinquennio, di tutti gli operatori del controllo ufficiale chiamati all'applicazione delle linee guida, coerentemente con l'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 in materia di formazione continua in medicina.

Sono inoltre definiti (CAPITOLO 3) i criteri generali per lo svolgimento degli audit delle autorità competenti previsti dal Reg. 882/04, che attraverso la valutazione del funzionamento delle medesime, assicurerà il loro progressivo adeguamento e miglioramento continuo.

Con il CAPITOLO 4 sono definite le modalità di gestione dell'analisi dell'applicazione dell'Accordo finalizzate alla formulazione di proposte per il suo aggiornamento e integrazione, nonché la previsione di una collaborazione solidaristica tra le Regioni e Province Autonome mediante l'istituzione di uno specifico Comitato Tecnico, in cui sarà presente un rappresentante del Ministero della salute con funzioni di osservatore.

Il presente accordo rientra inoltre nella verifiche adempimenti di competenza del Comitato LEA, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

2

ORIENTAMENTI IN MERITO AL CONTROLLO UFFICIALE MEDIANTE AUDIT

A proposito del controllo ufficiale sugli OSA mediante l'audit, si ritiene necessario chiarire quanto segue.

Gli elementi normativi relativi a tale tipologia di audit sono previsti dagli articoli 2 e 10 del Regolamento (CE) 882/04, e dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 854/2004.

L'articolo 2 del Regolamento (CE) 882/2004 definisce il significato del termine audit chiarendo al contempo anche gli obiettivi da raggiungere. Nell'utilizzo dello strumento dell'audit da parte dell'AC ci si deve obbligatoriamente riferire a tale definizione.

Infatti l'AC deve prendere in considerazione le disposizioni previste, e accertare se le attività dell'OSA e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste (quelle di legge e le procedure di cui l'OSA si è dotato), se tali disposizioni sono attuate in modo efficace e se siano adeguate a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla norma.

Pertanto la definizione prevista dal Regolamento ha un carattere prevalente rispetto a quella prevista dalle norme UNI EN ISO 9000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, fermo restando che queste ultime devono costituire elemento importante del bagaglio formativo delle AC.

Sulle imprese che producono alimenti di origine animale, l'art. 4 del Regolamento 854/04 prevede al terzo comma l'obbligo di eseguire audit di buone prassi igieniche (elencate nel successivo comma 4 dell'articolo) e procedure basate su HACCP, elencando al comma 5 gli elementi da verificare. Riguardo alle attività da svolgere durante gli audit di corrette prassi igieniche particolare attenzione va posta a quanto prescritto nell'ultimo capoverso del comma 5 del predetto articolo 4, relativamente al corretto uso dei manuali di corrette prassi e HACCP, qualora siano stati adottati dall'OSA.

Di estrema importanza ai fini della corretta conduzione degli audit risulta essere inoltre quanto disposto ai commi 8 e 9 dello stesso articolo 4.

Sempre il citato articolo 4, al terzo comma lettera c, rimanda agli altri compiti di audit riportati nell'allegato I (carni fresche) sezione I (COMPITI DEL VETERINARIO UFFICIALE) CAPO I (COMPITI DI AUDIT) del medesimo regolamento, inclusa la gestione dei sottoprodotti di origine animale.

Per quanto riguarda invece gli OSA che trattano alimenti di origine non animale, non è espressamente previsto dalla normativa l'obbligo di eseguire audit con le su riportate modalità normate dall'art. 4 dell'854/04. Ciononostante l'articolo 10 del Regolamento (CE) 882/04, che si applica per il controllo di tutti gli OSA, elenca l'audit tra i metodi e le tecniche a disposizione del controllo ufficiale, senza indicare in modo puntuale quali siano gli OSA e le attività/aspetti sui quali obbligatoriamente l'AC deve svolgere il controllo mediante tale strumento. In pratica è lasciata facoltà all'AC di individuare -- nell'ambito della programmazione del controllo ufficiale basato sul rischio e sulla categorizzazione -- gli OSA e le attività/aspetti da sottoporre ad audit.

Al riguardo si deve rilevare che nelle specificazioni del comma 2 dell'art. 10 alcune delle attività di controllo previste sono affini al concetto di audit, in particolare: la lettera a) prevede <<*l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti*>> e la lettera d) prevede << *valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria.*>>.

Quindi è opportuno che chi esegue i suddetti controlli abbia adeguata conoscenza ed esperienza delle tecniche di audit e si orienti ad utilizzarle almeno nei casi succitati.

Si ribadisce in ogni caso che tutte le attività (ispezione, esame, intervista, campionamento, ecc.) di cui al comma 2 dell'articolo 10 possono essere svolte durante lo svolgimento di un audit.

LESSICO COMUNE PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE

Ai fini della raccolta delle informazioni relative all'attività di controllo ufficiale è necessario precisare quanto segue:

- **Impresa alimentare/impresa** (*food business*): la società, ragione sociale, figura giuridica (identificativo fiscale)
- **Utente** (*food business operator*): qualsiasi operatore pubblico o privato, persona fisica o giuridica, sottoposta al controllo da parte delle ASL
- **Stabilimento/sito produttivo** (*establishment*) [art.2 c) Reg. 852/04]: il luogo fisico dove opera l'impresa (ha coordinate GIS)
- **Tipologia/Attività dell'impresa** (*food business operation or activity*): le differenti attività di produzione effettuate nell'azienda, così come classificate presso la BDN e il Documento SANCO 2179/2005. [art. 18 del Reg. 178/02: operazione o attività di un'impresa del settore alimentare]. Per quanto riguarda tutte le altre tipologie/attività dell'impresa soggette a controllo ufficiale, ma non rientranti nelle classificazioni citate (BDN, SANCO) è necessario procedere ad una loro catalogazione univoca (es. canile, stabulario per sperimentazione animale, punto di vendita, ecc)
- **Prodotto, trasformato e non trasformato** (*product, processed or unprocessed*): il risultato di un'attività dell'impresa.

RIFERIMENTI NORMATIVI E/O DI INDIRIZZO

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29/9/2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Reg. CE 882/04;

Decisione della Commissione 2007/363/CE del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decisione della Commissione 2008/654/CE del 24 luglio 2008 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 sull'attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa."

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che individua la tutela della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Circolare Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 - le Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti. 882/04 e 854/04.

Tutte le norme relative al settore della sicurezza degli alimenti, dei mangimi, della salute e del benessere animale

CAPITOLO 1

STANDARD PER IL FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 882/2004.

LEGENDA:

Nello Standard:

- in *nero corsivo* il testo del Regolamento 882/2004

Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del regolamento 882/2004.

INDICE

Parte 1. Scopo e campo di applicazione
Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per le autorità competenti
Parte 3. Definizioni ed acronimi

Parte 4. Autorità competente
4.1 Disposizioni generali
4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza
4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni
4.4 Organizzazione
4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro
4.6 Delega di compiti specifici (subappalto)
4.7 Sistema di Gestione
4.8 Sistema informativo
4.9 Risorse finanziarie

Parte 5. Personale dell'Autorità Competente e capacità di laboratorio
5.1 Formazione e addestramento
5.2 Qualificazione del personale
5.3 Sicurezza degli operatori
5.4 Capacità di laboratorio

Parte 6. Controllo ufficiale
6.1. Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali
6.2 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)
6.3 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali

Parte 7. Altre attività ufficiali
Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi
Parte 9. Comunicazione e informazione

Parte 10. Sistemi di allerta e Piani di emergenza
10.1Piani di emergenza
10.2 Sistemi di allerta

Parte 1. Scopo e campo di applicazione	
1.1	Il presente documento ha lo scopo di proporre, in un'ottica sistematica e di carattere gestionale, le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui al Regolamento (CE) 882/2004, agli altri Regolamenti del cosiddetto "Pacchetto igiene", alla normativa nazionale da parte delle autorità competenti, nell'ambito delle rispettive competenze. Lo standard ha inoltre lo scopo di definire gli elementi necessari e ulteriori, sui quali lo Stato e le Regioni e Province Autonome hanno convenuto al fine di assicurare il funzionamento di tutti i livelli delle Autorità competenti. Il presente standard di funzionamento si applica alle autorità competenti designate in materia di sicurezza alimentare così come definite dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, ovvero: • il Ministero della salute, • le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, • le Aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze. Laddove gli elementi di conformità e le evidenze oggettive non risultino applicabili, dovrà esserne data evidenza oggettiva. Nota: sono fatte salve le autorità competenti a cui compete un livello di intervento straordinario in caso di emergenza sanitaria, concernente l'adozione di misure eccezionali, di tipo amministrativo (Sindaco, Presidente di Regione e Province Autonome, Ministro in relazione all'ambito territoriale di intervento)
1.2	Le Autorità Competenti eseguono i *controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a:* *a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente;* b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.(Reg. (CE) 882/2004, Art. 1.1).

Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per la definizione dello standard per le autorità competenti	
2.1	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l 'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
2.2	Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
2.3	Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
2.4	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.
2.5	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
2.6	Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.
2.7	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa." e s.m.i.
2.8	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
2.9	Piano Nazionale Integrato Unico dei controlli ufficiali (M.A.N.C.P.) di cui all'art. 41 del reg. 882/2004 approvato dalla Conferenza tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome
2.10	Tutte le norme relative al settore della sicurezza degli alimenti, dei mangimi, della salute e del benessere animale
2.11	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 19 ottobre 1999 n. 143
2.12	Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che individua la tutela della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni
2.13	Norme di legge, Regolamenti, provvedimenti di natura organizzativa e amministrativa delle Regioni e Province Autonome.

Parte 3. Definizioni ed acronimi

3.1 Definizioni

3.1.1 Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni specificati nei Regolamenti (CE) 882/2004 e (CE) 178/2002.

N.d.r. 1: il termine "blocco ufficiale" (***official detention*** in lingua inglese) definito nel Reg. (CE) 882/2004 viene citato all'interno del Regolamento stesso solo nel contesto del CAPO V (Controlli ufficiali sull'introduzione dei mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi) del TITOLO II (Controlli ufficiali ad opera degli Stati Membri). Rimangono impregiudicate le disposizioni vigenti in materia di sequestro (come ad es: sequestro probatorio e preventivo di cui al Codice di Procedura Penale; sequestro di cui alla legge 689 del 24.11.1981; sequestro di cui al DPR 327/1980, sequestro di cui al DPR 320/54, ecc.), di vincolo sanitario e di altre misure sanitarie restrittive e/o cautelari.

N.d.r. 2: La mancanza di una precisa definizione di "audit interno" nel Reg. 882/04 rende possibili varie interpretazioni.
Ai fini del presente documento risulta essere **requisito minimo,** per soddisfare l'art. 4.6 del citato regolamento, l'attivazione di un sistema di audit interni da parte delle autorità competenti.

Pertanto per ***audit interno*** si intende, ai fini del presente documento:

1. l'audit interno del Servizio Sanitario Nazionale, con un sistema a cascata tra le AC [l'ACC svolge attività di audit presso le ACR, l'ACR svolge attività di audit presso le ACL.]
2. l'audit interno alla propria organizzazione;

Gli audit interni al SSN, di cui al punto 1, possono essere utilizzati da parte delle AC, per soddisfare l'esigenza di svolgere gli audit di cui al punto 2

Sulla base di quanto sopra quindi tutte le AC sono soggette ad audit, tenuto conto che la Commissione europea provvede a verificare, ai sensi dell'articolo 45 del Reg. (CE) 882/2004, il funzionamento e l'organizzazione delle autorità competenti, e quindi in via prioritaria la ACC

I fini e gli scopi di detti Audit interni sono:

- Assicurare da parte della organizzazione, la corrispondenza delle attività di controllo ufficiale allo standard per il funzionamento ed alle procedure generali ed operative ad esso collegate;
- Contribuire ad accertare l'efficace attuazione delle disposizioni previste e a focalizzare eventuali "criticità" della organizzazione;
- Contribuire a definire gli ambiti di miglioramento del funzionamento dell'organizzazione;
- Diffondere la cultura della valutazione indipendente rispetto alla semplice autovalutazione.
- Verificare l'adeguatezza delle disposizioni previste per raggiungere sistematicamente gli obiettivi fissati dal Reg. (CE) 882/2004 e più in generale dalla normativa vigente applicabile.

3.2 Definizioni tratte dalla ISO 9000:2005

3.2.1	**qualità**: Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i **requisiti** (3.2.2). *Nota 1: Il termine "qualità" può essere utilizzato con aggettivi quali scarsa, buona o eccellente.*
3.2.2	**requisito**: Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente. *Nota 1 "Generalmente implicita" significa che è uso o prassi comune, per l'organizzazione, per i suoi clienti e per le altre parti interessate, che l'esigenza o l'aspettativa in esame sia implicita.* *Nota 2 Per identificare un particolare tipo di requisito, possono essere utilizzati elementi qualificativi, quali, per esempio: requisito di prodotto, requisito di gestione per la qualità, requisito del cliente.* *Nota 3 Un requisito specificato è un requisito che è precisato, per esempio, in un documento.* *Nota 4 I requisiti possono provenire da differenti parti interessate.*
3.2.3	**efficacia**: Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati. N.d.r.: in base a quanto disposto dal Reg. (CE) 882/2004, art. 8.3.a, le Autorità Competenti devono prevedere procedure per verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti. Tale attività risulta necessaria per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza (che include l'omogeneità) dei controlli ufficiali (art. 4, punto 4 Reg. CE 882/04). A tale proposito si precisa che questa attività di verifica dell'efficacia può comprendere ad esempio: a) la valutazione, sulla base di criteri predefiniti, delle relazioni elaborate ai sensi dell'articolo 9 del Reg (CE) 882/2004 stesso (ad es. verifica periodica di una percentuale significativa dei verbali di ispezione, check list, ecc., elaborati dal personale preposto all'esecuzione dei controlli ufficiali); b) la valutazione sul campo, in tempo reale e sulla base di criteri predefiniti, dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali. (ad es. verifica sul campo, su base annuale, delle modalità di esecuzione di un esame post-mortem da parte dei veterinari ufficiali che operano presso i macelli che insistono sul territorio di competenza di una Autorità Competente Locale).Tale attività può essere inquadrata come una "attività di supervisione" che a sua volta può essere considerata come un particolare aspetto delle attività di formazione/addestramento/affiancamento che serve ad "affinare" le capacità tecniche degli operatori mediante la "socializzazione" delle migliori conoscenze disponibili nei servizi, attraverso un confronto diretto e sul campo tra operatori. Da un punto di vista operativo è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le attività di controllo ufficiale, in qualità di supervisionati, ed un operatore, con specifico profilo professionale e formazione che svolge il ruolo di supervisore. Tale attività consente: • Una verifica "di campo", del supervisore, della applicazione di procedure operative ed istruzioni operative, da parte dell'operatore/i oggetto di supervisione; • Evidenziazione di problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo; • Valutazione congiunta dell'applicazione di procedure documentate al caso concreto, come verifica ulteriore della loro applicabilità; • Sintesi, tra supervisore e supervisionato/i, della corretta esecuzione del controllo ufficiale espletato presso l'OSA e delle conclusioni raggiunte; • Evidenziazione di problemi interpretativi o applicativi, in esito alle attività di cui sopra su cui necessitano approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione che ha emanato le procedure ed istruzioni. Si segnala inoltre che, ai fini di assicurare la qualità dei controlli ufficiali, risulta funzionale una verifica della qualità e della coerenza dei documenti utilizzati nel contesto delle attività di controllo (ad es.: piani di lavoro, procedure documentate, modulistica).

3.2.4	**efficienza**: Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli.
3.2.5	**procedura**: Modo specificato per svolgere un'attività o un processo. *Nota 1: Le procedure possono essere documentate, oppure no.* *Nota 2: Quando una procedura è documentata, si adotta spesso l'espressione "procedura scritta" o "procedura documentata". Il documento che contiene una procedura può essere chiamato "documento di procedura".*
3.2.6	**azione preventiva**: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di un'altra situazione potenziale indesiderabile. *Nota 1: Una non conformità potenziale può dipendere da più cause.* *Nota 2: Un'azione preventiva si attua per prevenire il verificarsi di una non conformità, mentre un'**azione correttiva** (3.2.7) si attua per prevenirne la ripetizione.*
3.2.7	**azione correttiva**: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un'altra situazione indesiderabile rilevata. *Nota 1: Una non conformità può dipendere da più cause.* *Nota 2: Un'azione correttiva si attua per prevenire la ripetizione di una non conformità mentre **l'azione preventiva** (3.2.6) si attua per prevenirne il verificarsi.* *Nota 3: Correzione ed azione correttiva hanno significati diversi.*
3.2.8	**miglioramento continuo**: Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i **requisiti** (3.2.2). *Nota Il processo di definizione degli obiettivi e di individuazione delle opportunità di miglioramento è un processo continuo che utilizza le risultanze dell'audit e le conclusioni dell'audit, l'analisi dei dati, i riesami da parte della direzione o altri mezzi e generalmente comporta **azioni correttive** (3.2.7) o azioni **preventive** (3.2.6).*
3.2.9	**processo di qualificazione**: Processo che permette di dimostrare la capacità di soddisfare **requisiti** (3.2.2) specificati. *Nota 1 Il termine "qualificato" è utilizzato per indicare lo stato corrispondente.* *Nota 2 La qualificazione può riguardare persone, prodotti, processi o sistemi.* Esempi: Processo di qualificazione di un auditor, processo di qualificazione di un materiale. N.d.r.: le Autorità competenti per rispondere agli obblighi del Reg. CE 882/04, in materia di efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali (garanzia della capacità professionale ed esperienza del personale preposto ai controlli; utilizzo di nuovi strumenti di controllo quali l'audit; assicurazione della qualità, uniformità (coerenza), trasparenza ed indipendenza dei controlli) pianifica e adotta metodologie di formazione e addestramento del proprio personale. Gli operatori addetti ai controlli ufficiali sono formati e addestrati allo svolgimento delle attività di controllo mediante l'adozione di percorsi, teorici e pratici, che garantiscano il raggiungimento di una adeguata competenza. Questi percorsi devono definire anche le modalità per mantenere, nel tempo, tale competenza attraverso la formazione e l'addestramento continui, e lo svolgimento di una quantità minima di attività controllo nell'arco temporale di riferimento.
3.2.10	**pianificazione della qualità**: Parte della **gestione per la qualità** (3.2.8) mirata a stabilire gli **obiettivi per la qualità** (3.2.5) ed a specificare i **processi** (3.4.1) operativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi. Nota Predisporre piani della qualità (3.7.5) può far parte della pianificazione della qualità. N.d.r.: con riferimento ai controlli ufficiali, la pianificazione può essere intesa come la parte del sistema di gestione dei controlli ufficiali mirata a stabilire gli obiettivi del controllo ufficiale ed a specificare i processi operativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi. Il processo di Pianificazione dei controlli ufficiali si fonda sui seguenti elementi (di ingresso): • Anagrafica imprese/utenti, aggiornata e organizzata in relazione alle tipologie/attività produttive; • Modello/i di categorizzazione del rischio;

	• Schede di LEA. • Registrazione dei controlli ufficiali effettuati e loro esiti; • Risorse disponibili • Procedure documentate e relativa modulistica Il processo di pianificazione prevede come elemento di uscita un piano che contenga: • indicazione della programmazione delle attività da espletare, in funzione della durata del piano; • modalità e tempi di monitoraggio del piano e riprogrammazione; • verifica finale e relazione conclusiva, con l'indicazione delle causa degli eventuali scostamenti. Il piano, a livello regionale e di ASL, può essere disaggregato in un piano di lavoro in funzione dei territori e/o degli operatori addetti al controllo.
3.3 Altre definizioni	
3.3.1	**normazione (standardization):** Attività svolta per stabilire, relativamente a problemi effettivi o potenziali, disposizioni per utilizzi comuni e ripetuti, miranti ad ottenere il miglior ordine in un determinato contesto. (UNI EN 45020:2007)
3.3.2	**Documenti normativi (normative documents)**: Documento che fornisce regole, linee guida o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati. Nota 1 Il termine "documento normativo" è una denominazione generica che si riferisce a diversi tipi di documenti, quali: norme, specificazioni tecniche, codici di pratica, regolamenti. Nota 2 Per "documento" si intende ogni supporto di informazioni, assieme alle informazioni che esso contiene. Nota 3 I termini dei vari documenti normativi vengono definiti considerando il documento e il suo contenuto come un unico insieme. (UNI EN 45020:2007) N.d.r. Il presente standard di funzionamento si configura come un documento normativo in quanto contiene sia le regole (*rules*), ovvero i requisiti legali (*legal requirements*), sia le linee guida relative agli elementi, anche se non gli unici possibili, individuati per garantire il raggiungimento della conformità allo standard. Le presenti linee guida costituite da elementi di conformità e evidenze oggettive rappresentano gli elementi di supporto per la definizione di conclusioni fondate (*sound conclusions* nel testo inglese della dec 2006/677/CE) che a loro volta sono uno strumento essenziale ai fini della definizione, ove necessario, delle raccomandazioni espresse dall'organismo di audit.
3.3.3	**norma (standard):** Documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per utilizzi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto. *Nota Le norme dovrebbero basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali, e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità. (UNI EN 45020:2007)*
3.3.4	**regolamento (regulation)**: Documento, adottato da un'autorità, che contiene regole obbligatorie. (UNI EN 45020:2007)

3.4 Acronimi	
3.4.1	**AC**: autorità competente
3.4.2	**ACC**: autorità competente centrale
3.4.3	**ACL:** autorità competente locale
3.4.4	**ACR**: autorità competente regionale
3.4.5	**CSR**: Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome
3.4.6	**CU:** controllo ufficiale
3.4.7	**LNR:** Laboratori Nazionali di Riferimento
3.4.8	**MANCP:** piano integrato di controllo nazionale pluriennale
3.4.9	**NC:** non conformità
3.4.10	**OSA:** operatore del settore degli alimenti
3.4.11	**OSM:** operatori del settore dei mangimi
3.4.12	**SI:** sistema informativo

Parte 4. Autorità competente

4.1 Disposizioni generali

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.1.1	Le AC *garantiscono*, nel proprio ambito di competenza, *che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi* del Regolamento (CE) 882/2004	**Art. 3.1**
4.1.2	*Le autorità competenti devono assicurare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi*	**Art. 4.2.a**
4.1.3	*Le autorità competenti hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel Regolamento (CE) 882/2004*	**Art. 4.2.e**
4.1.4.	*I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit. I controlli ufficiali possono inoltre essere eseguiti su base ad hoc.*	**Art. 3.2**
4.1.5	*I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi* del Regolamento (CE) 882/2004.	**Art. 3.3**
4.1.6	Il Regolamento (CE) 882/2004 *lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali* .	**Art. 1.3**
4.1.7	Lo standard inoltre lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che predefiniscono gli elementi organizzativi e gestionali e operativi del controllo ufficiale.	
4.1.8	*L'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi* del Regolamento (CE) 882/2004 *lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi.*	**Art. 1.4**
4.1.9	Le Autorità competenti, per quanto di loro competenza, garantiscono l'esecuzione dei controlli ufficiali inclusi i controlli ufficiali *sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi.*	**Art. 3.4**
4.1.10	**DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO AI CONTROLLI UFFICIALI SULLE ESPORTAZIONI FUORI DALLA COMUNITÀ, SULLE IMMISSIONI SUL MERCATO NELLA COMUNITÀ, E SULLE INTRODUZIONI DA PAESI TERZI**	
4.1.10.1	*I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I* del Regolamento (CE) 882/2004.	**Art. 3.4**
4.1.10.2	*L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare la conformità dei mangimi e degli alimenti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti mediante controlli di natura non discriminatoria. Nella misura strettamente necessaria per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono chiedere agli operatori cui sono recapitate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di dette merci.*	**Art. 3.6**

Parte 4. Autorità competente

4.1 Disposizioni generali

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.1.10.3	Una AC *che, nel corso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il magazzinaggio o il trasporto, accerti una non conformità adotta le misure appropriate, che possono includere il rinvio allo Stato membro di origine.*	Art. 3.7

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Presenza di disposizioni generali in merito ai CU (ad es. sotto forma di documenti normativi cogenti, linee guida, circolari, procedure documentate).	Presenza di disposizioni generali in merito ai CU (ad es. sotto forma di documenti normativi cogenti, linee guida, circolari, procedure documentate)	Presenza di disposizioni generali in merito ai CU (ad es. sotto forma di documenti normativi cogenti, linee guida, circolari, procedure documentate)
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Coerenza della documentazione (ad es. linee guida, circolari, procedure documentate) con quanto disposto dai documenti normativi cogenti	Coerenza della documentazione (ad es. linee guida, circolari, procedure documentate) con quanto disposto dai documenti normativi cogenti	Coerenza della documentazione (ad es. di linee guida, circolari, procedure documentate) con quanto disposto dai documenti normativi cogenti

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.2.1	*Le Autorità competenti a tutti i livelli assicurano che il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse.*	**Art. 4.2.b**
4.2.2.	*Le autorità competenti assicurano l'imparzialità dei controlli ufficiali a tutti i livelli.*	**Art. 4.4**
4.2.3	*L'autorità competente prende iniziative per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell'espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati. La tutela del segreto professionale non preclude la divulgazione da parte delle autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b)* dell'art 7 del Reg. (CE) 882/2004. *Le norme della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati rimangono impregiudicate.*	**Art 7.2**
4.2.4	*Le informazioni coperte dal segreto professionale includono in particolare:* *— la riservatezza delle indagini preliminari o dei procedimenti giudiziari in corso, dei dati personali,* *— i documenti oggetto di un'eccezione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,* *— le informazioni tutelate dalla legislazione nazionale e dalla normativa comunitaria concernenti segnatamente il segreto professionale, la riservatezza delle deliberazioni, le relazioni internazionali e la difesa nazionale.*	**Art 7.3**
4.2.5	Le AC applicano i criteri della trasparenza e dell'integrità	**DLgs 150/2009**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Criteri stabiliti in merito a: - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti	Criteri stabiliti in merito a: - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti	Criteri stabiliti in merito a: - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti
	Seconda fase	Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti	Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti	Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: -modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti	Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: -modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti	Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: -modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti
	Seconda fase	Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni)	Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni)	Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni)

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni		
	Riferimenti cogenti	**Reg. 882/04** se non altrimenti specificato
4.3.1	*I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro alla relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali.*	**Art. 8.1 All. II, capo II**
4.3.2	Le Autorità competenti a livello centrale, *regionale e locale devono assicurare un coordinamento efficace ed efficiente anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute.*	**Art 4.3**
4.3.3	*L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.*	**Art. 6.c**
4.3.4	*Se, nell'ambito di un'autorità competente, vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità.*	**art. 4.5**

4.3.5	**ASSISTENZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SETTORI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI - Principi generali**	
4.3.5.1	*Se i risultati dei controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti richiedono l'intervento in più di uno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa.*	**art. 34.1**
4.3.5.2	*Le autorità competenti forniscono assistenza amministrativa a richiesta o spontaneamente se necessario per l'andamento delle indagini.L'assistenza amministrativa può comprendere, se del caso, la partecipazione a controlli in loco effettuati dall'autorità competente di un altro Stato membro.*	**art. 34.2**
4.3.5.3	*Gli articoli da 35 a 40* del Regolamento 882/2004 *non pregiudicano le norme nazionali applicabili per il rilascio di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o vi hanno attinenza, né* quelle *volte e a tutelare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.*	**art. 34.3**
4.3.5.4	Le autorità competenti adottano procedure per l'attuazione degli articoli da 35 a 40 relativi all' organo di collegamento, all'assistenza a richiesta, all'assistenza spontanea, all'assistenza in caso di non conformità, alle relazioni con i paesi terzi, e all'assistenza coordinata e follow-up della Commissione	**Art. 35 – 40**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Individuazione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne.	Individuazione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne.	Individuazione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne.
	Seconda fase	Definizione dei punti di coordinamento. Controllo delle attività di coordinamento ed interfaccia.	Definizione dei punti di coordinamento. Controllo delle attività di coordinamento ed interfaccia.	Definizione dei punti di coordinamento. Controllo delle attività di coordinamento ed interfaccia.
Evidenze oggettive	**Prima fase**	procedura documentata, anche all'interno delle disposizioni esistenti, che descriva le responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne	Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne	Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne
	Seconda fase	Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).	Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).	Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).

4.4 Organizzazione

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.4.1	*I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro all'organizzazione dell'autorità competente*	**Art. 8 .1 All. II, capo II.**
4.4.2	Le AC sono organizzate in conformità alle norme nazionali e regionali che regolano il SSN nonché alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (DLgs 165/01. e DLgs n. 150/09), ed inoltre alle norme che regolano l'organizzazione degli uffici dirigenziali del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome e dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL e delle loro articolazioni	**Dlgs 193/2007 DLgs 502/92 DLgs 165/01 DLgs 150/2009 DPR 129/2003 Leggi delle Regioni e Province autonome in materia di organizzazione delle proprie amministrazioni**
4.4.3	Per assicurare la corretta applicazione del Reg. (CE) 882/2004: - Le autorità competenti devono disporre di strutture organizzative in grado di soddisfare le esigenze operative. - Le articolazioni organizzative delle autorità competenti devono essere in numero adeguato a consentire la gestione efficace delle linee di attività ricadenti nella sicurezza alimentare. - La direzione delle strutture organizzative deve essere affidata a personale con profilo professionale adeguato alle funzioni sanitarie da garantire	**DPR 129/2003 DLgs 502/92 Leggi delle Regioni e Province autonome in materia di organizzazione delle proprie amministrazioni**
4.4.4	- Le autorità competenti garantiscono l'efficacia del sistema degli incarichi, dell'assegnazione degli obiettivi, e della valutazione del proprio personale prevista dalle relative norme nazionali	**Art. 15 del DLgs 502/92 DLgs 165/2001 DLgs 150/2009**
4.4.5	- Le autorità competenti dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente	**Art. 4, comma 2, lettera c, del Reg. 882/2004**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Descrizione della collocazione del Dipartimento all'interno del Ministero della Salute. Struttura dell'organizzazione interna (Direzioni generali, sedi e sue articolazioni, con riferimento alla normativa cogente). Definizione delle competenze, delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità. Modalità di valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Descrizione della collocazione del/i Servizio/i all'interno dell'Assessorato. Struttura dell'organizzazione interna (direzione, sedi e sue articolazioni, con riferimento ad atti regionali e/o di Servizio). Definizione delle competenze delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità. Modalità di valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Descrizione della collocazione del/i Servizio/i all'interno dell'Azienda. Struttura dell'organizzazione interna (dire-zione, sedi e sue articolazioni. Definizione delle competenze delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità. Modalità di valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi
	Seconda fase	Modalità di valutazione delle strutture e del personale	Modalità di valutazione delle strutture e del personale	Modalità di valutazione delle strutture e del personale
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Atti di organizzazione: leggi, decreti, provvedimenti e altro Definizione documentata della struttura dell'organizzazione interna (Direzioni generali, sedi e sue articolazioni, con riferimento alla normativa cogente). Organigramma e descrizione delle funzioni dei compiti e delle responsabilità del/i Servizio/i (es. matrice delle responsabilità) Documentazione relativa alla valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Atti di organizzazione: leggi, delibere e altro MQ della Regione e/o altri documenti regionali Definizione documentata della struttura dell'organizzazione interna (direzione, sedi e sue articolazioni, con riferimento ad atti regionali e/o di Servizio). Organigramma e descrizione delle funzioni dei compiti e delle responsabilità del/i Servizio/i (es. matrice delle responsabilità) Documentazione relativa alla valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Atto aziendale, delibere e altri atti di organizzazione MQ della ASL e/o altri documenti aziendali Atti dipartimentali e/o di servizio. Definizione documentata della struttura dell'organizza-zione interna (dire-zione, sedi e sue articolazioni, con riferimento ad atti Aziendali (Atto aziendale, delibere o altri atti/documenti) e/o Dipartimentali e/o di Servizio. Organigramma e descrizione delle funzioni del/i Servizio/i (es. matrice delle responsabilità) Documentazione relativa alla valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi
	Seconda fase	Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale	Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale	Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale

22

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro

Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.5.1	*Le Autorità competenti dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente*	Art. 4.2.d

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e per l'aggiornamento tecnico e giuridico: dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities). Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio.	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e per l'aggiornamento tecnico e giuridico: dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities). Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio.	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e per l'aggiornamento tecnico e giuridico: dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities) Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio
	Seconda fase	Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività.	Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività.	Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività ordinarie e di emergenza.

Evidenze oggettive	Prima fase	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione. Inventario delle attrezzature. Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione. Inventario delle attrezzature. Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione (es. Schede budget). Inventario delle attrezzature. Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).
	Seconda fase	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti. Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti); Documentazione delle modalità di gestione del magazzino. Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura. Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione, ove necessario	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti. Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti); Documentazione delle modalità di gestione del magazzino. Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura. Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione, ove necessario	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti. Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti); Documentazione delle modalità di gestione del magazzino. Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura. Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione

4.6 Delega di compiti specifici

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.6	*L'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.* *Un elenco di compiti che possono o meno essere delegati può essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. Tuttavia, le attività di cui all'articolo 54 non sono oggetto di tale delega.*	**art 5**

LINEE GUIDA				
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Non sono previste deleghe	Non sono previste deleghe	Non sono previste deleghe
	Seconda fase			
Evidenze oggettive	**Prima fase**			
	Seconda fase			

4.7 Sistema di Gestione

		Riferimenti cogenti Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.7.1	CRITERI OPERATIVI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI	
4.7.1.1	*Le autorità competenti assicurano quanto segue:a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi,mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;*	art. 4.2
4.7.1.2	*Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri elencati al paragrafo 2 (*dell'art. 4 del Reg. (CE) 882/04*) devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali.*	Art. 4.4
4.7.1.3	Le AC competenti applicano i criteri di miglioramento della performance e del merito	DLgs 150/09
4.7.1.4	Le autorità competenti *garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:* *a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione,materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;* *b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;* *c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti; e* *d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.*	Art. 3.1
4.7.1.5	*Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell'articolo 45 del regolamento* 882/2004, *ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.*	Art 41
4.7.1.6	*Gli Stati membri: a) attuano il piano di cui all'articolo 41* del Reg. 882/2004 *per la prima volta entro il 1° gennaio 2007; b) lo aggiornano regolarmente alla luce dei pertinenti sviluppi; c) forniscono, a richiesta, alla Commissione la versione più recente del piano.*	Art. 42.1
4.7.1.7	*Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene infor-mazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, in particolare: a) sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi;b) sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate; c) sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono; d) sull'organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti; e) sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;f) se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo; g) sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2; h) sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all'articolo 6;i) sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9; j) sull'organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana;k) sull'organizzazione della cooperazione e dell'assistenza reciproca.*	Art. 42 .2

4.7.1.8	I piani di controllo nazionali pluriennali possono essere adattati durante la loro applicazione. Modifiche possono essere apportate in considerazione dei seguenti fattori o per tenerne conto:a) nuova normativa; b) il manifestarsi di nuove malattie o di altri rischi per la salute; c) cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità nazionali competenti; d) i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri; e) i risultati dei controlli comunitari a norma dell'articolo 45 del Regolamento 882/2004; f) qualsiasi modifica degli orientamenti di cui all'articolo 43 del Reg. (CE) 882/04; g) i risultati scientifici; h) il risultato di audit effettuati da un paese terzo in uno Stato membro.	Art. 42 .3
4.7.1.9	I piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 del Reg. (CE) 882/04 tengono conto degli orientamenti fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Essi devono in particolare: a) promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti, della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e abbracciare tutti i settori e tutte le fasi della catena alimentare animale e umana, comprese l'importazione e l'introduzione; b) individuare le priorità in funzione dei rischi e i criteri per la categorizzazione del rischio delle attività interessate e le procedure di controllo più efficaci; c) individuare altre priorità e le procedure di controllo più efficaci; d) individuare le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi, compreso l'impiego dei mangimi, che possono fornire le informazioni più affidabili e indicative sulla conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; e) incoraggiare l'adozione delle migliori pratiche a tutti i livelli del sistema di controllo; f) incoraggiare lo sviluppo di controlli efficaci sui sistemi di rintracciabilità; g) fornire consulenza sullo sviluppo di sistemi per registrare l'efficacia e i risultati delle azioni di controllo; h) rispecchiare le norme e le raccomandazioni emanate dai pertinenti organismi internazionali per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi ufficiali; i) fissare criteri per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Regolamento 882/2004; j) stabilire la struttura delle relazioni annuali prescritte all'articolo 44 del Regolamento 882/2004 e le informazioni che devono contenere; k) segnalare i principali indicatori di efficienza da applicarsi all'atto della valutazione dei piani di controllo nazionali pluriennali.	Art. 43.1
4.7.1.10	Laddove necessario, gli orientamenti sono adattati alla luce dell'analisi delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 44, o dei controlli comunitari effettuati a norma dell'articolo 45 del Regolamento 882/2004.	Art. 43.2
4.7.1.11	Le AC pianificano e programmano le attività in grado di garantire l'attuazione del Piano di cui all'articolo 41 del Regolamento 882/2004.	
4.7.1.12	Un anno dopo l'avvio dei piani di controllo nazionali pluriennali, e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente:a) qualsiasi modifica dei piani di controllo nazionali pluriennali per tener conto dei fattori di cui all'articolo 42, paragrafo 3; b) i risultati dei controlli e degli audit effettuati nell'anno precedente secondo le disposizioni del piano di controllo nazionale pluriennale; c) il tipo e il numero di casi di mancata conformità accertati; d) le azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace dei piani di controllo nazionali pluriennali, comprese le azioni per farli rispettare e i loro risultati.	Art. 44.1
4.7.1.13	Per favorire una presentazione coerente della relazione e in particolare dei risultati dei controlli ufficiali, le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 882/2004 tengono conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2 del medesimo Regolamento.	Art. 44.2
4.7.1.14	Gli Stati membri mettono a punto le loro relazioni e le trasmettono alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno cui esse si riferiscono.	Art. 44.3
4.7.1.15	I piani di controllo nazionali pluriennali e i relativi orientamenti vengono adattati, ove opportuno, sulla base delle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione.	art. 44.5
4.7.1.1[illegible]	I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro a: -dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere - programmi di monitoraggio e sorveglianza	Art. 8 .1 All. II, capo II.

	-le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali *- le relazioni tra le autorità centrali competenti e le autorità a cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali*	
4.7.1.17	Le AC elaborano la rendicontazione delle attività in modo da garantire la redazione della Relazione Annuale di cui all'art. 44 del Reg. (CE) 882/04	**All. II, Capo II, punti 1 e 8**
4.7.1.18	*Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali*	**art. 1 comma 13 del dlgs 502/92**

4.7.2	**VERIFICA E RIESAME DEI CONTROLLI UFFICIALE E DELLE PROCEDURE**	
4.7.2.1	*I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro, agli ambiti* sotto elencati. *1. L'organizzazione dell'autorità competente e la relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali.* *2. La relazione tra le autorità competenti e gli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti connessi ai controlli ufficiali.* *3. La dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere.* *4. I compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale.* *5. La procedura di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, l'interpretazione dei risultati e le successive decisioni.* *6. I programmi di monitoraggio e sorveglianza.* *7. L'assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro.* *8. Le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali.* *9. La collaborazione con altri servizi o dipartimenti che possano avere responsabilità in materia.* *10. La verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi e dei test di rilevamento.* *11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali.*	**Art. 8.1 e Allegato II, capo secondo**
4.7.2.2	*Le autorità competenti devono prevedere procedure per:* *a) verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti;* *b) assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione di cui al paragrafo* 4.7.6.1 *sia opportunamente aggiornata.*	**Art. 8.3**
4.7.2.3	*Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.*	**Art. 4.6**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Pianificazione/ programmazione, monitoraggio e revisione delle attività e dei CU (es: programmazione strategica, annuale, di settore, piano di lavoro ecc) sulla base di: - vincoli normativi e derivanti dal PSN (*), dal PNP (**) e PNI (***); - elementi di valutazione del rischio; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione Gestione delle non conformità e delle inadeguatezze Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati. Rendicontazione nei tempi e nei modi previsti Modalità di gestione ed esecuzione del sistema degli audit interni anche tramite l'utilizzo di auditor esterni qualificati comunque sotto la responsabilità della AC e modalità di acquisizione e mantenimento dei requisiti per gli auditor Presenza di un sistema di gestione formalizzato della corrispondenza Criteri per la produzione di norme e disposizioni Realizzazione delle attività previste in base a procedure documentate. Monitoraggio dei LEA. Audit art. 4 par. 6. Sistema documentale, inclusa la gestione delle relazioni.	Pianificazione/programmazione, monitoraggio e revisione delle attività e dei CU (es: programmazione strategica annuale, piano di lavoro ecc, sulla base dei LEA) sulla base di: - vincoli normativi e derivanti dal PSR (*), PRP (**) e PNI (***)PRI (Piano Regionale Integrato) ove presente; - elementi di valutazione del rischio; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione Gestione delle non conformità e delle inadeguatezze Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati. Rendicontazione nei tempi e nei modi previsti Modalità di gestione ed esecuzione del sistema degli audit interni anche tramite l'utilizzo di auditor esterni qualificati comunque sotto la responsabilità della AC e modalità di acquisizione e mantenimento dei requisiti per gli auditor Presenza di un sistema di gestione formalizzato della corrispondenza Criteri per la produzione di norme e disposizioni Realizzazione delle attività previste in base a procedure documentate. Monitoraggio dei LEA. Audit art. 4 par. 6. Sistema documentale, inclusa la gestione delle relazioni.	Pianificazione/programmazione, monitoraggio e revisione delle attività e dei CU (es: programmazione strategica, annuale, piano di lavoro ecc, sulla base dei LEA) sulla base di: - vincoli normativi e derivanti dal PSR, PRP e PNI (*)PRI (Piano Regionale Integrato) ove presente; - definizione dei bisogni anche in relazione ai LEA; - elementi di valutazione del rischio; - categorizzazione del rischio degli OSA; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. Gestione delle non conformità e delle inadeguatezza Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati. Rendicontazione nei tempi e nei modi previsti Modalità di gestione ed esecuzione del sistema degli audit interni anche tramite l'utilizzo di auditor esterni qualificati comunque sotto la responsabilità della AC e modalità di acquisizione e mantenimento dei requisiti per gli auditor Presenza di un sistema di gestione formalizzato della corrispondenza Criteri per la produzione di norme e disposizioni Realizzazione delle attività previste in base a procedure documentate. Monitoraggio dei LEA. Audit art. 4 par. 6 (almeno nei casi in cui non è stata ancora implementata l'attività di audit regionale); Sistema documentale, inclusa la gestione delle relazioni.

Elementi di conformità	Prima fase	(*) PIANO SANITARIO NAZIONALE (PSN): Pianificazione Sanitaria Nazionale per gli aspetti che incidono sulla sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti e/o eventualmente corredato da altri documenti di pianificazione (**) PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE (PNP) (***) DEFINIZIONE E GESTIONE DEL MANCP: - Redazione ed aggiornamento del Piano Nazionale Integrato - PNI (MANCP) - predisposizione della struttura e delle modalità per la raccolta dei contributi delle Amministrazioni coinvolte - Raccolta delle informazioni che le amministrazioni coinvolte forniscono, per la parte di propria competenza - Coordinamento dei lavori dell'organo consultivo del Ministero della Salute costituito da alti Dirigenti delle Amministrazioni coinvolte nel PNI - Predisposizione per l'approvazione della Conferenza Stato Regioni della proposta di PNI - Divulgazione del PNI - Adozione tempestiva delle azioni correttive che si rendono necessarie a seguito di eventuali disfunzioni relative alle modalità di redazione del Piano e dei documenti correlati e a quelle evidenziate nell'ambito del PNI e della Relazione Annuale, espresse dall'apposito nucleo di valutazione - Predisposizione, entro il 30 giugno di ogni anno, della relazione sull'attuazione del Piano che ne illustra le attività e gli esiti, le eventuali modifiche apportate, nonché ogni altro elemento ritenuto utile, anche sulla base delle indicazioni formulate in sede comunitaria	(*) PIANO SANITARIO REGIONALE: Pianificazione sanitaria regionale coerente con gli indirizzi del PSN (per gli aspetti che incidono sulla sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti) e/o eventualmente corredato da altri documenti di pianificazione (**) PIANO REGIONALE PREVENZIONE Pianificazione coerente con gli indirizzi del PNP (***) ADEMPIERE, PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA, A QUANTO PREVISTO DAL MANCP : - Designazione di un proprio referente, dandone comunicazione al Ministero della salute - Coordinamento delle attività di propria competenza e della raccolta dei relativi dati - Predisposizione ed invio al Ministero della Salute della documentazione per la redazione e aggiornamento del Piano e per la redazione della relazione annuale, conformemente alle procedure stabilite dal Ministero della salute - Adozione tempestiva delle azioni correttive che si rendono necessarie a seguito di eventuali disfunzioni rilevate nell'ambito del PNI e della Relazione Annuale, espresse dall'apposito nucleo di valutazione, dando dettagliate informazioni in merito al Ministero della Salute nell'ambito della relazione annuale - Predisposizione e invio al Ministero della Salute, entro il 31 marzo di ogni anno, dei contributi richiesti per la redazione della relazione annuale al PNI conformemente alle procedure stabilite dal Ministero della salute	(*) Adempiere, per la parte di propria competenza, a quanto previsto dal MANCP e dal Piano regionale integrato se presente: - attuazione del sistema di pianificazione e rendicontazione - Predisposizione ed invio alla ACR della documentazione necessaria alla redazione e aggiornamento del Piano e alla redazione della relazione annuale, conformemente alle procedure stabilite dal Ministero della salute - Adozione tempestiva delle azioni correttive che si rendono necessarie a seguito di eventuali disfunzioni rilevate nell'ambito del PNI e della Relazione Annuale, espresse dall'apposito nucleo di valutazione, dando dettagliate informazioni in merito alla ACR

Elementi di conformità	**Seconda fase**	Riesame della direzione e azioni di miglioramento a seguito di: monitoraggio, revisione e verifica dell'efficacia delle attività (compresi i processi interni all'AC; ad es. registrazione delle attività, gestione non conformità, sanzioni amministrative, ecc.). Comprende la pianificazione di verifiche periodiche riguardanti il raggiungimento degli obiettivi dello standard di organizzazione e funzionamento dell'A.C (attuazione del Regolamento 882/2004).	Riesame della direzione e azioni di miglioramento a seguito di: monitoraggio, revisione e verifica dell'efficacia delle attività (compresi i processi interni all'AC; ad es. registrazione delle attività, gestione non conformità, sanzioni amministrative, ecc.). Comprende la pianificazione di verifiche periodiche riguardanti il raggiungimento degli obiettivi dello standard di organizzazione e funzionamento dell'A.C (attuazione del Regolamento 882/2004).	Riesame della direzione e azioni di miglioramento a seguito di: monitoraggio, revisione e verifica dell'efficacia delle attività (compresi i processi interni all'AC; ad es. registrazione delle attività, gestione non conformità, sanzioni amministrative, ecc.). Comprende la pianificazione di verifica periodica (tra cui le attività di supervisione) riguardante il raggiungimento degli obiettivi dello standard di organizzazione e funzionamento dell'A.C (attuazione del Regolamento 882/2004).

Evidenze oggettive	Prima fase			
		Documenti correlati e registrazioni Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio, anche su sistema informatico (ad. es. portale web) Elenco LEA (prodotti) e relativi indicatori Disponibilità di procedure per la produzione di norme e disposizioni Procedura di gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità) Procedura documentata in merito alla gestione del sistema di audit e alla esecuzione degli audit Registrazioni relative agli audit effettuati (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit: ad es. piano di audit, rapporto di audit, raccomandazioni, piano di azione e/o di miglioramento, azioni correttive e preventive) Elenco degli auditors, con le competenze richieste predefinite e relativa registrazione dell'attività svolta. **PNI/MANCP:** Documentazione inerente il PNI Presenza di Relazioni annuali in base agli orientamenti forniti dalla Commissione Trasmissione delle relazioni annuali alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono **Pianificazione di settore per attività di CU e PSN:** Documentazione relativa alle pianificazioni Documentazione di rendicontazione e/o riesame	Documenti correlati e registrazioni Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio, eventualmente su sistema informatico (ad. es. portale web) Elenco LEA (prodotti) e relativi indicatori Disponibilità di procedure per la produzione di norme e disposizioni Procedura di gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità) Procedura documentata in merito alla gestione del sistema di audit e alla esecuzione degli audit Registrazioni relative agli audit effettuati (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit: ad es. piano di audit, rapporto di audit, raccomandazioni, piano di azione e/o di miglioramento, azioni correttive e preventive) Elenco degli auditors, con le competenze richieste predefinite e relativa registrazione dell'attività svolta. **PNI/MANCP:** Presenza della documentazione necessaria alla redazione ed all'aggiornamento del Piano, e della relazione annuale conformemente alle procedure stabilite dal Ministero della salute **Pianificazione di settore per attività di CU e PSR:** Documentazione relativa alla pianificazione Documentazione di rendicontazione e/o riesame	Documenti correlati e registrazioni Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio, anche su sistema informatico (ad. es. portale web) Elenco LEA (prodotti) e relativi indicatori Disponibilità di procedure per la produzione di norme e disposizioni Procedura di gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità) Procedura documentata in merito alla gestione del sistema di audit e alla esecuzione degli audit Registrazioni relative agli audit effettuati (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit: ad es. piano di audit, rapporto di audit, raccomandazioni, piano di azione e/o di miglioramento, azioni correttive e preventive) Elenco degli auditors, con le competenze richieste predefinite e relativa registrazione dell'attività svolta. **PNI/MANCP:** Presenza della documentazione eventualmente richiesta dall'ACR per la redazione e aggiornamento del Piano e la redazione della relazione annuale **Pianificazione di settore per attività di CU:** Documentazione relativa alla pianificazione Documentazione di rendicontazione e/o riesame

Evidenze oggettive	**Seconda fase**	Registrazioni relative alla verifica del mantenimento delle competenze degli auditors Report della verifica periodica e documenti collegati.	Registrazioni relative alla verifica del mantenimento delle competenze degli auditors Report della verifica periodica e documenti collegati.	Registrazioni relative alla verifica del mantenimento delle competenze degli auditors Report della verifica periodica e documenti collegati.

4.8 Sistema informativo

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.8.1	Le autorità competenti dispongono di sistemi informativi automatizzati delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti.	**DPR 445/00 Art 51.2**
4.8.2	Le autorità competenti dispongono delle modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.	**DPR 445/00 Art 60.1**
4.8.3	Le autorità competenti utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e garantiscono l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.	**DLgs 82/05, Art. 12.5**
4.8.4	Le autorità competenti assicurano l'accessibilità e la fruibilità dei dati trattati alle altre autorità competenti quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente	**DLgs 82/05, Art 50.2**
4.8.5	Le autorità competenti dispongono di un sistema di gestione informatica dei documenti, che : a) garantisce la sicurezza e l'integrità del sistema; b) garantisce la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornisce informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consente il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consente, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantisce la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.	**DPR 445/00 Art 52**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	Prima fase	Definizione in accordo con le altre AC delle regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione. Individuazione di: - dati fondamentali del SI (anagrafe utenti, dati di attività svolta dal personale del Servizio, esiti dei controlli, sistema di rilevazione dei costi e tariffe, dati di campionamento, dati relativi alla gestione della contabilità dei tributi per attività a pagamento) finalizzato alle necessità di categorizzazione in base al rischio, programmazione, verifica e rendicontazione; - flussi informativi - le responsabilità di rilevazione e controllo del dato; - le modalità di registrazione e frequenza di aggiornamento; - attività di verifica Gestione del SI (modalità di raccolta, monitoraggio, verifica e valutazione dei dati): - coerente con quanto descritto dalla AC; - finalizzato alle necessità di programmazione (pianificazione e controllo della pianificazione), verifica, rendicontazione (incluso il controllo della rendicontazione) e valutazione del rischio; Modalità di verifica della congruità dei dati provenienti dalle attività di controllo e dai laboratori ufficiali.	Definizione in accordo con le altre AC delle regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione. Individuazione di: - dati fondamentali del SI (anagrafe utenti, dati di attività svolta dal personale del Servizio, esiti dei controlli, sistema di rilevazione dei costi e tariffe, dati di campionamento, dati relativi alla gestione della contabilità dei tributi per attività a pagamento) finalizzato alle necessità di categorizzazione in base al rischio, programmazione, verifica e rendicontazione; - flussi informativi - le responsabilità di rilevazione e controllo del dato; - le modalità di registrazione e frequenza di aggiornamento; - attività di verifica Gestione del SI (modalità di raccolta, monitoraggio, verifica e valutazione dei dati): - coerente con quanto descritto dalla AC; - finalizzato alle necessità di programmazione (pianificazione e controllo della pianificazione), verifica, rendicontazione (incluso il controllo della rendicontazione) e valutazione del rischio; Modalità di verifica della congruità dei dati provenienti dalle attività di controllo e dai laboratori ufficiali.	Definizione in accordo con le altre AC delle regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione. Individuazione di: - dati fondamentali del SI (anagrafe utenti, dati di attività svolta dal personale del Servizio, esiti dei controlli, sistema di rilevazione dei costi e tariffe, dati di campionamento, dati relativi alla gestione della contabilità dei tributi per attività a pagamento) finalizzato alle necessità di categorizzazione in base al rischio, programmazione, verifica e rendicontazione; - flussi informativi - le responsabilità di rilevazione e controllo del dato; - le modalità di registrazione e frequenza di aggiornamento; - attività di verifica Gestione del SI (modalità di raccolta, monitoraggio, verifica e valutazione dei dati): - coerente con quanto descritto dalla AC; - finalizzato alle necessità di programmazione (pianificazione e controllo della pianificazione), verifica, rendicontazione (incluso il controllo della rendicontazione) e valutazione del rischio; Modalità di verifica della congruità dei dati provenienti dalle attività di controllo e dai laboratori ufficiali.
	Seconda fase	Gestione informatizzata del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione	Gestione informatizzata del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione	Gestione informatizzata del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione

Evidenze oggettive	**Prima fase**	Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza) Report sui flussi dati e sui controlli collegati Registrazione attività svolta (reportistica) e documentazione collegata. Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione. Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)	Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza) Report sui flussi dati e sui controlli collegati Registrazione attività svolta (reportistica) e documentazione collegata. Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione. Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)	Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza) Report sui flussi dati e sui controlli collegati Registrazione attività svolta (reportistica) e documentazione collegata. Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione. Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)
	Seconda fase	presenza del sistema informatico e sue regole di gestione	presenza del sistema informatico e sue regole di gestione	presenza del sistema informatico e sue regole di gestione

4.9 Risorse finanziarie

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.9.1	Le AC, *per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali,* dispongono *di adeguati finanziamenti*	**Art. 26**
4.9.2	*Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.* *Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa.*	**Art. 27.1 e 27.2** **DLgs 194/2008 e altra legislazione vigente**
4.9.3	*7. L'autorità competente che effettui contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento, li considera quale attività unica e riscuote un'unica tassa.* *8. Le tasse per il controllo sulle importazioni sono pagate dall'operatore o dal suo rappresentante all'autorità competente incaricata dei controlli sulle importazioni.* *9. Le tasse non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non sono state indebitamente riscosse.* *11. Gli operatori o altre pertinenti aziende o i loro rappresentanti ricevono prova del loro pagamento delle tasse.*	**Art. 27.7, e 27.8, 27.9, 27.11** **DLgs 194/2008 e altra legislazione vigente**
4.9.4	*Se la rilevazione dei casi di non conformità porta a effettuare controlli ufficiali che vanno al di là della normale attività di controllo dell'autorità competente, quest'ultima addebita le spese determinate da tali controlli ufficiali supplementari agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della non conformità o, eventualmente al titolare o al depositario dei prodotti al momento in cui i controlli ufficiali supplementari sono eseguiti. Le attività normali di controllo consistono nella consueta attività di controllo richiesta dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale e in particolare quella descritta nel piano di cui all'articolo 41. Le attività che esulano dalle normali attività di controllo comprendono il prelievo e l'analisi di campioni come anche altri controlli necessari per accertare l'entità del problema e verificare se sia stato effettuato un intervento correttivo, o per individuare e/o provare casi di non conformità.*	**Art. 28** **DLgs 194/2008 e altra legislazione vigente**
4.9.5	*Il presente regolamento lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali*	**Art 1.3** **Altre disposizioni nazionali, regionali e Aziendali vigenti, inerenti la riscossione di tariffe**

		LINEE GUIDA		
		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Criteri di finanziamento e criteri di riparto del finanziamento di competenza Gestione delle risorse finanziare vincolate Soddisfacimento dei requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari. Individuazione delle prestazioni tariffate.	Criteri di finanziamento e criteri di riparto del finanziamento di competenza Gestione delle risorse finanziare vincolate di derivazione statale Soddisfacimento dei requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari Individuazione delle prestazioni tariffate. Riparto del FSR alle ASL, ARPA, e altri laboratori deputati al controllo ufficiale, dei fondi vincolati e dei progetti finalizzati. Elenco delle prestazioni tariffabili da parte delle ASL.	Criteri di finanziamento di competenza Gestione delle risorse finanziare vincolate Soddisfacimento dei requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari Applicazione delle prestazioni tariffate regionali ed eventualmente proprie. Controllo di gestione. Elenco delle prestazioni soggette a tariffa e relativi importi. Gestione delle prestazioni soggette a tariffa.
	Seconda fase			

Evidenze oggettive				
	Prima fase	Gestione della documentazione necessaria a soddisfare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e criteri di verifica per la corretta erogazione. verifica della spesa e rendicontazione, criteri di riparto finanziamenti nazionali e cofinanziamenti comunitari Atti normativi nazionali rispetto della tempistica Tariffario	Gestione della documentazione necessaria a soddisfare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e i criteri di verifica per la corretta erogazione. verifica della spesa e rendicontazione, riparto FSR alle ASL, ARPA, altri laboratori deputati al controllo ufficiale, ai fondi vincolati e ai progetti finalizzati, provvedimenti regionali rispetto della tempistica Tariffario regionale.	Gestione della documentazione necessaria a soddisfare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e i criteri di verifica per la corretta erogazione. verifica della spesa e rendicontazione sistema/documento di budget e documenti correlati; risorse finanziarie ed economiche assegnate, utilizzo dei fondi vincolati, rispetto della tempistica Tariffario. Registrazione e controllo della adeguatezza della tariffazione (verifiche sull'applicazione del sistema delle tariffe).
	Seconda fase			

5.1 Formazione e addestramento

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
5.1.1	*L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente.*	**Art. 6.a**
5.1.2	*Tale formazione copre, a seconda dei casi* e alla luce del settore di competenza, gli ambiti di seguito elencati: *1. Varie tecniche di controllo, come realizzazione di audit, campionamento e ispezione.* *2. Procedure di controllo.* *3. Normativa in materia di mangimi e di alimenti.* *4. Le diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e i possibili rischi per la salute umana nonché, se del caso, per la salute degli animali, delle piante e per l'ambiente.* *5. Valutazione della non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.* *6. Pericoli inerenti alla zootecnia e alla produzione di mangimi e di alimenti.* *7. La valutazione dell'applicazione delle procedure relative ad analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).* *8. Sistemi di gestione, ad esempio programmi di garanzia della qualità gestiti dalle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti e valutazione degli stessi nella misura pertinente ai requisiti fissati nella normativa in materia di mangimi e di alimenti.* *9. Sistemi ufficiali di certificazione.* *10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione.* *11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali.* *12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a test di efficienza, accreditamento e valutazione del rischio che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali.* *13. Qualsiasi altro settore, compreso quello della salute e del benessere degli animali, si ritenga necessario per assicurare che i controlli siano condotti conformemente al presente regolamento.*	**Allegato II, Capo I**
5.1.3	*L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base regolare.*	**Art. 6.b**

		LINEE GUIDA		
		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Pianificazione e attuazione della formazione (comprendente analisi del fabbisogno, verifica dell'attuazione e dell'efficacia) in coerenza con le normative cogenti.	Pianificazione e attuazione della formazione (comprendente analisi del fabbisogno, verifica dell'attuazione e dell'efficacia) in coerenza con le normative cogenti.	Pianificazione e attuazione della formazione (comprendente analisi del fabbisogno, verifica dell'attuazione e dell'efficacia) in coerenza con le normative cogenti.
		Definizione dei percorsi per l'inserimento e l'affiancamento del personale.	Definizione dei percorsi per l'inserimento e l'affiancamento del personale.	Definizione dei percorsi per l'inserimento e l'affiancamento del personale.
		Disponibilità di accesso alle fonti di informazione tecnico-scientifica e relativa documentazione.	Disponibilità di accesso alle fonti di informazione tecnico-scientifica e relativa documentazione.	Disponibilità di accesso alle fonti di informazione tecnico-scientifica e relativa documentazione.
		Specifica formazione per l'utilizzo delle attrezzature interpretazione dei rapporti di prova, metodi di prova e incertezza di misura (comprese le esigenze di taratura e manutenzione).	Specifica formazione per l'utilizzo delle attrezzature interpretazione dei rapporti di prova, metodi di prova e incertezza di misura (comprese le esigenze di taratura e manutenzione).	Specifica formazione per l'utilizzo delle attrezzature interpretazione dei rapporti di prova, metodi di prova e incertezza di misura (comprese le esigenze di taratura e manutenzione).
		Partecipazione del personale alla definizione del bisogno formativo.	Partecipazione del personale alla definizione del bisogno formativo.	Partecipazione del personale alla definizione del bisogno formativo.
		Accesso alla normativa di interesse, comprese linee guida e circolari	Accesso alla normativa di interesse, comprese linee guida e circolari	Accesso alla normativa di interesse, comprese linee guida e circolari
		Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione	Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione	Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione
		Definizione delle responsabilità per la formazione (vedi Funzionigramma).	Definizione delle responsabilità per la formazione (vedi Funzionigramma).	Definizione delle responsabilità per la formazione (vedi Funzionigramma).

	Seconda fase	Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente	Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente	Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'AC, alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi. Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento.	Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'AC, alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi. Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento.	Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'AC, alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi. Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento.
	Seconda fase	Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale. Registrazioni, relazioni, verbali, ecc. Dossier formativo individuale.	Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale. Registrazioni, relazioni, verbali, ecc. Dossier formativo individuale.	Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale. Registrazioni, relazioni, verbali, ecc. Dossier formativo individuale.

5.2 Qualificazione del personale

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
5.2.1	*Le autorità competenti dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente.*	**Art. 4.2.c**

LINEE GUIDA

		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Definizione dei percorsi di qualificazione e relative registrazioni per le attività che lo richiedono (ad es. registrazioni relative alla avvenuta qualificazione) Criteri e modalità di qualificazione e di mantenimento della qualificazione	Definizione dei percorsi di qualificazione e relative registrazioni per le attività che lo richiedono (ad es. registrazioni relative alla avvenuta qualificazione) Criteri e modalità di qualificazione e di mantenimento della qualificazione	Definizione dei percorsi di qualificazione e relative registrazioni per le attività che lo richiedono (ad es. registrazioni relative alla avvenuta qualificazione) Criteri e modalità di qualificazione e di mantenimento della qualificazione
	Seconda fase	Gestione delle registrazioni individuali	Gestione delle registrazioni individuali	Gestione delle registrazioni individuali
Evidenze oggettive	Prima fase	Percorso di qualificazione	Percorso di qualificazione	Percorso di qualificazione
	Seconda fase	Registrazioni individuali	Registrazioni individuali	Registrazioni individuali

5.3 Sicurezza degli operatori

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
5.3.1	*Le autorità competenti assicurano, relativamente agli aspetti di sicurezza alimentare, adeguate modalità di gestione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) collegati alla sicurezza dei lavoratori*	**Normativa cogente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro**

LINEE GUIDA

		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Indicazioni per la sicurezza degli operatori e la conduzione in sicurezza delle attività. Attività di formazione e addestramento.	Indicazioni per la sicurezza degli operatori e la conduzione in sicurezza delle attività. Attività di formazione e addestramento e relativa documentazione.	Indicazioni e istruzioni documentate per la sicurezza degli operatori e la conduzione in sicurezza delle attività. Attività di formazione e addestramento e relativa documentazione.
	Seconda fase			
Evidenze oggettive	Prima fase	Piano della sicurezza. Documentazione sull'attività di formazione e addestramento.	Piano della sicurezza. Documentazione sull'attività di formazione e addestramento.	Piano della sicurezza. istruzioni documentate Documentazione sull'attività di formazione e addestramento.
	Seconda fase			

5.4 Capacità di laboratorio e laboratori ufficiali

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
5.4.1	*Le autorità competenti dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test.*	**Art. 4.2.c**
5.4.2	*L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali.* *Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee:* *a) EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»;* *b) EN ISO/CEI 17011 su «Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità».*	**Art. 12 .1** **Art. 12 .2**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del CU Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti Criteri e modalità per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del CU Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti Criteri e modalità per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali per i laboratori di cui dispone l'ACR, ove applicabile Criteri e modalità di interfaccia con i laboratori ufficiali a cui l'ACR ha accesso	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del CU Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti Criteri e modalità di interfaccia tra la ACL e i laboratori ufficiali
	Seconda fase	Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra AC e laboratori preposti al controllo ufficiale	Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra AC e laboratori preposti al controllo ufficiale	Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra AC e laboratori preposti al controllo ufficiale
Evidenze oggettive	**Prima fase**	coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento Elenco dei laboratori ufficiali Documenti normativi/Procedure documentate per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali	coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento Elenco dei laboratori ufficiali regionali (se esistenti) Documenti normativi/Procedure documentate per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali di cui dispone l'ACR, ove applicabile Accesso all'elenco dei laboratori ufficiali	coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento Documentazione correlata Accesso all'elenco dei laboratori ufficiali
	Seconda fase	Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire	Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire	Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire

Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
5.4.3	**LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO**	
5.4.3.1	*1. Gli Stati membri predispongono che per ciascun laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 32 siano designati uno o più laboratori nazionali di riferimento. Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e un singolo laboratorio può essere il laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.* *2. Questi laboratori nazionali di riferimento:* *a) collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenza;* *b) coordinano, nella loro sfera di competenza, le attività dei laboratori ufficiali responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 11;* *c) se del caso, organizzano test comparativi tra i laboratori nazionali ufficiali e assicurano un adeguato follow-up dei test comparativi effettuati;* *d) assicurano la trasmissione all'autorità competente e ai laboratori nazionali ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;* *e) offrono assistenza scientifica e tecnica all'autorità competente per l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 53;* *f) hanno la responsabilità di effettuare altri compiti specifici previsti secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, fatti salvi ulteriori compiti nazionali previsti.* *3. L'articolo 12, paragrafi 2 e 3, si applica ai laboratori nazionali di riferimento.* *4. Gli Stati membri comunicano la denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio comunitario di riferimento e agli altri Stati membri.* *5. Gli Stati membri che hanno più di un laboratorio nazionale di riferimento per un laboratorio comunitario di riferimento, devono far sì che questi laboratori operino in stretta collaborazione in modo da assicurare un efficiente coordinamento tra di loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio comunitario di riferimento.* *6. Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori nazionali di riferimento possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.* *7. I paragrafi da 1 a 5 si applicano lasciando impregiudicate norme più specifiche, in particolare il capo VI del regolamento (CE) n. 999/2001 e l'articolo 14 della direttiva 96/23/CE.*	**Art.33**

LINEE GUIDA				
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Criteri per la designazione e revoca dei LNR. Modalità operative per la designazione e la revoca dei LNR e per la pubblicazione degli elenchi sul sito web del Ministero salute Pubblicazione degli elenchi	Accesso agli elenchi dei laboratori	Accesso agli elenchi dei laboratori
	Seconda fase			
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Elenco dei LNR Comunicazione di denominazione e indirizzo di ciascun LNR alla Commissione, al pertinente laboratorio comunitario di riferimento e agli altri Stati membri.		
	Seconda fase			

5.5 laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
5.5.1.	*1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.* *2. Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.* *3. Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche:* *[...]* *e) campionature e analisi.*	**Reg 852/2004, art 4 (3)**
5.5.2.	*Il presente accordo si applica ai:* *a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;* *b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.*	**Legge 7/7/09 n. 88, art. 40, c. 2;** **Accordo CSR 8/7/10, art. 1**
5.5.3.	*1.I laboratori di cui all'art., lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISOIIEC 17011.* *2. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un altro laboratorio, accértandone preliminarmente l'accreditamento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 e l'iscrizione negli elenchi regionali di cui al presente accordo. I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle Autorità competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal fine stipulati.*	**Accordo CSR 8/7/10, art. 2**
5.5.4.	*1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, i laboratori presenti sul proprio territorio.* *a) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;* *b) non ancora accreditati ai sensi dell'articolo 2 comma 1, ma che abbiano comprovato l'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove. In tale caso l'accreditamento dovrà essere conseguito al massimo entro 18 mesi dalla data di invio alla Regione o alla Provincia Autonoma dell'istanza.* *2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 consente l'esercizio dell'attività inerente il presente accordo su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.* *3) Le Regioni e Province Autonome provvedono alla pubblicazione, con cadenza almeno annuale, degli elenchi di cui al presente articolo, aggiornati, trasmettendone copia al Ministero della salute, per la pubblicazione dell'elenco nazionale sul sito del medesimo Ministero.*	**Accordo CSR 8/7/10, art. 3**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Acquisizione degli elenchi regionali dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo Modalità operative per la pubblicazione degli elenchi sul sito web del Ministero salute	modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di: laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari; laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;	
	Seconda fase		Modalità operative per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione di conformità dei laboratori	Attuazione delle indicazioni regionali
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Pubblicazione dell'elenco nazionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo	Elenco regionale dei laboratori di autocontrollo Accesso all'elenco regionale e nazionale	Accesso all'elenco regionale e nazionale
	Seconda fase		Procedura sulle modalità operative per la valutazione di conformità dei laboratori	Registrazioni relative alle verifiche effettuate

Parte 6. Controllo ufficiale

6.1. Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali

Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
6.1.1	**OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CONTROLLI UFFICIALI**	
6.1.1.1	*I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.*	**Art. 3.3**
6.1.1.2	*I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I* del Regolamento 882/2004.	**Art. 3.4**
6.1.1.3	Le AC *adottano tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti destinati ad essere inviati in un altro Stato membro siano controllati con la stessa accuratezza di quelli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio.*	**Art. 3.5**
6.1.1.4	*L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare la conformità dei mangimi e degli alimenti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti mediante controlli di natura non discriminatoria. Nella misura strettamente necessaria per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono chiedere agli operatori cui sono recapitate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di dette merci.*	**Art. 3.6**
6.1.1.5	L'autorità competente *che, nel corso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il magazzinaggio o il trasporto, accerti una non conformità adotta le misure appropriate, che possono includere il rinvio allo Stato membro di origine.*	**Art. 3.7**
6.1.1.6	*I campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne la validità dal punto sia giuridico che analitico.*	**Art. 11.7**
6.1.2	**ATTIVITÀ, METODI E TECNICHE DI CONTROLLO**	
6.1.2.1.	*I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi.*	**Art. 10.1**
6.1.2.2.	*I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività:* *a) l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti;* *b) l'ispezione di: i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, ffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti; ii) materie prime, ingredienti, coadiuvanti cnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti; iii) prodotti semilavorati; iv) teriali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; v) prodotti e procedimenti di pulizia e di*	**Art. 10.2**

	manutenzione e antiparassitari; *vi) etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;* *c) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti;* *d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria;* *e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti;* *f) interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale;* *g) lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;* *h) controlli effettuati con gli strumenti propri dell'autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;* *i) qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento.*	
6.1.3	**METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI**	
6.1.3.1	*I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure:* *a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure* *b) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.*	**Art. 11.1**
6.1.3.2	*Allorquando il paragrafo 5.4.3.1 non è d'applicazione, i metodi di analisi possono essere convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente.*	**Art. 11.2**
6.1.3.3	*I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni elencati nell'allegato III* del Regolamento 882/2004.	**Art. 11.3**
6.1.4.	**CONTROLLI UFFICIALI SUI MANGIMI E SUGLI ALIMENTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI**	
6.1.4.1	Restano *impregiudicate le disposizioni relative ai controlli veterinari sui mangimi e gli alimenti di origine animale previsti dalla direttiva 97/78/CE. Tuttavia, l'autorità competente designata a norma della direttiva 97/78/CE svolge, se del caso, controlli ufficiali integrativi per la verifica della conformità agli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti non coperti da tale direttiva, compresi gli aspetti di cui al titolo VI, capo II, del regolamento* 882/2004.	**Art. 14.1**
6.1.4.2	*Le norme generali di cui agli articoli da 18 a 25 del regolamento* 882/2004 *si applicano anche ai controlli ufficiali su tutti i mangimi e gli alimenti, compresi quelli di origine animale.*	**Art. 14.2**
6.1.4.3	*I risultati soddisfacenti dei controlli sulle merci:* *a) poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92; oppure* *b) destinate ad essere manipolate in zone franche o in magazzini franchi, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né osta a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati.*	**Art. 14.3**
	L'autorità competente esegue controlli ufficiali regolari sui mangimi e gli alimenti di origine non animale non inclusi nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, importati nei territori di cui all'allegato I del Regolamento 882/2004. *Essa organizza detti controlli sulla base del piano di controllo nazionale pluriennale elaborato a norma degli articoli da 41 a 43 e sulla base dei rischi potenziali. I controlli coprono tutti gli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.*	**Art. 15.1**

6.1.4.5	*I controlli si svolgono in un luogo appropriato, compreso il punto di entrata delle merci in uno dei territori di cui all'allegato I* del Regolamento 882/2004, *il punto di immissione in libera pratica, i magazzini, gli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che li importa o in altri punti della catena alimentare animale e umana.*	**Art. 15.2**
6.1.4.6	*Tali controlli possono essere effettuati anche su merci:* *a) poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92; o* *b) destinate ad entrare in zone franche o in magazzini franchi, quali definiti all'articolo 14, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.*	**Art. 15.3**
6.1.4.7	*I risultati soddisfacenti dei controlli di cui al paragrafo 3 non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né ostano a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati.*	**Art. 15.4**
6.1.4.8	*Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, è predisposto e aggiornato un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I* del Regolamento 882/2004. *La frequenza e la natura di tali controlli sono stabilite secondo la stessa procedura. Nel contempo le tasse relative a tali controlli possono essere fissate secondo la stessa procedura.*	**Art. 15.5**
6.1.4.9	*I controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 1* del Regolamento 882/2004, *comprendono almeno un controllo documentale sistematico, un controllo di identità per campionamento e, se del caso, un controllo fisico.*	**art. 16.1**
6.1.4.10	*I controlli fisici sono effettuati con una frequenza che dipende da:* *a) i rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi;* *b) la cronistoria della conformità alle norme per il prodotto in questione del paese terzo e dello stabilimento d'origine, nonché degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che importano ed esportano il prodotto;* *c) i controlli effettuati dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che importa il prodotto;* *d) le garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo d'origine.*	**art 16.2**
6.1.4.11	Le AC *assicurano che i controlli fisici sono effettuati in condizioni appropriate e in un luogo che abbia accesso alle appropriate infrastrutture di controllo, che consenta di svolgere adeguatamente le indagini, di prelevare un numero di campioni adeguato alla gestione dei rischi e di manipolare in modo igienico i mangimi e gli alimenti. I campioni devono essere manipolati in modo tale da garantirne la validità dal punto di vista sia giuridico che analitico.* Le autorità competenti *garantiscono che le attrezzature e le metodologie siano idonee a misurare i valori limite previsti dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale.*	**art 16.3**
6.1.4.12	*1. Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 5 del Regolamento 882/2004, le AC:* *— hanno accesso per i vari tipi di mangimi e alimenti, alle appropriate infrastrutture di controllo dei punti di entrata nel loro territorio e* *— richiedere agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l'arrivo e la natura di una partita.* *Gli Stati membri possono applicare le stesse norme ad altri mangimi di origine non animale.* *2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi misura da essi adottata a norma del paragrafo 1.* *Tali misure sono concepite in modo da evitare inutili turbative degli scambi.*	**Art. 17**
6.1.4.13	*In caso di sospetta non conformità oppure se sussistono dubbi quanto all'identità o all'effettiva destinazione della partita, o alla corrispondenza tra la partita e le sue garanzie certificate, l'autorità competente effettua controlli ufficiali per confermare il sospetto o il dubbio ovvero dimostrarlo infondato. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita interessata fino all'ottenimento dei risultati dei controlli ufficiali.*	**Art. 18**

6.1.4.14	*1. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale dei mangimi o degli alimenti provenienti da paesi terzi che non sono conformi alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e, consultati gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, prende le seguenti misure per quanto riguarda siffatti mangimi o alimenti:* *a) ordina che detti mangimi o alimenti siano distrutti, sottoposti a trattamento speciale a norma dell'articolo 20 o rinviati al di fuori della Comunità a norma dell'articolo 21 del Regolamento 882/2004; può anche prendere altre misure appropriate quali l'uso di mangimi o alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;* *b) se i mangimi o gli alimenti sono già stati immessi sul mercato, procede al loro monitoraggio o, se del caso, ne ordina il richiamo o il ritiro prima di prendere una delle misure di cui sopra;* *c) si accerta che i mangimi o gli alimenti non causino nessun effetto nocivo per la salute degli esseri umani e degli animali, né direttamente né tramite l'ambiente, nel corso dell'attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b), oppure in attesa della medesima.* *2. Tuttavia, se:* *a) i controlli ufficiali di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento 882/2004 indicano che una partita è nociva per la salute degli esseri umani o degli animali o non sicura, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita in questione in attesa della sua distruzione o qualsiasi altra misura appropriata necessaria a tutelare la salute degli esseri umani e degli animali;* *b) i mangimi o gli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del Regolamento 882/2004 non sono presentati per i controlli ufficiali, o non sono presentati conformemente ai requisiti specifici stabiliti a norma dell'articolo 17 del Regolamento 882/2004, l'autorità competente ordina che siano richiamati e ne dispone il blocco ufficiale senza indugio, decidendone in seguito la distruzione oppure il rinvio, a norma dell'articolo 21 del Regolamento 882/2004.* *3. Allorché non permette l'introduzione di mangimi o alimenti, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri delle sue constatazioni e dell'identità dei prodotti in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, e notifica le sue decisioni ai servizi doganali, unitamente alle informazioni relative alla destinazione finale della partita.* *4. Le decisioni sulle partite sono soggette al diritto di ricorso di cui all'articolo 54, paragrafo 3 del Regolamento 882/2004.*	**Art. 19**
6.1.4.15	*1. I trattamenti speciali di cui all'articolo 19 del Regolamento 882/2004 possono comprendere:* *a) il trattamento o la lavorazione, per mettere i mangimi o gli alimenti in conformità con i requisiti della normativa comunitaria o con i requisiti di un paese terzo di rinvio, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione;* *b) il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a fini diversi dal consumo animale o umano.* *2. L'autorità competente assicura che i trattamenti speciali siano eseguiti in stabilimenti sotto il suo controllo o sotto il controllo di un altro Stato membro e conformemente alle condizioni previste secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del Regolamento 882/2004, o, in mancanza di tali condizioni, alle norme nazionali.*	**Art. 20**
6.1.4.16	*1. L'autorità competente autorizza il rinvio di partite solo nei casi in cui:* *a) la destinazione sia stata convenuta con l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, responsabile della partita;* *b) l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti abbia informato prima l'autorità competente del paese terzo di origine o del paese di destinazione se diverso dei motivi e delle circostanze per cui i mangimi o gli alimenti in questione non hanno potuto essere immessi sul mercato della Comunità;* *e* *c) quando il paese terzo di destinazione non è il paese terzo d'origine, l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare la partita.* *2. Fatte salve le regole nazionali applicabili rispetto ai termini previsti per chiedere un ulteriore parere di esperti e qualora i risultati dei controlli ufficiali non lo precludano, il rinvio avviene, in linea generale, entro un massimo di 60 giorni dal giorno in cui l'autorità competente ha deciso sulla destinazione della partita a meno che non sia stata avviata un'azione legale. Se, allo scadere del periodo di 60 giorni il rinvio non avviene, la partita è distrutta, a meno che il ritardo sia giustificato.*	**Art. 21**

	3. In attesa del rinvio delle partite o della conferma dei motivi del rifiuto, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale delle partite in questione. *4. Secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri e notifica le sue decisioni ai servizi doganali. Le autorità competenti cooperano conformemente al titolo IV del Regolamento 882/2004 per adottare le ulteriori misure necessarie a garantire che non sia possibile reintrodurre nella Comunità le partite respinte.*	
6.1.4.17	*L'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile delle partite o il suo rappresentante sono responsabili dei costi sostenuti dalle autorità competenti per le attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21* del Regolamento 882/2004.	**Art. 22**
6.1.4.18	*2. Qualora sia stata concessa una simile approvazione, la frequenza dei controlli alle importazioni di mangimi o alimenti può essere ridotta di conseguenza. Tuttavia, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti importati conformemente all'approvazione di cui al paragrafo 1 dell'art. 23 del Regolamento 882/2004 per assicurare che i controlli pre-esportazione effettuati nel paese terzo rimangano efficaci.*	**Art. 23.2**
6.1.4.19	*1. Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui al presente capo, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano strettamente.* *2. Per quanto concerne le partite di mangimi e alimenti di origine animale e di mangimi e alimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del Regolamento 882/2004 i servizi doganali non ne consentono l'introduzione né la manipolazione in zone franche o in magazzini franchi senza l'accordo dell'autorità competente.* *3. Quando sono prelevati campioni, l'autorità competente informa i servizi doganali e gli operatori interessati e indica se le merci possono o meno essere messe in uscita prima che siano disponibili i risultati delle analisi dei campioni, purché sia garantita la tracciabilità della partita.* *4. In caso di immissione in libera pratica, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 339/93.*	**Art. 24**
6.1.5	**RELAZIONI**	
6.1.5.1	*L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.*	**Art. 9.1**
6.1.5.2	*Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore interessato.*	**Art. 9.2**
6.1.5.3	*L'autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 4.7.7.2 all'operatore interessato, almeno in caso di non conformità.*	**Art. 9.3**
6.1.6	**CONTROLLI COMUNITARI NEGLI STATI MEMBRI**	
6.1.6.1	*Esperti della Commissione effettuano audit generali e specifici negli Stati membri. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Gli audit generali e specifici sono organizzati in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.*	**Art. 45.1**
6.1.6.2	*Le autorità competenti:* *a) assicurano un appropriato follow-up delle raccomandazioni risultanti dai controlli comunitari;* *b) forniscono tutta l'assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo;* *c) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.*	**Art. 45.5**

		LINEE GUIDA		
		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito ai diversi strumenti del controllo ufficiale (audit, ispezione, verifica, monitoraggio, sorveglianza, campionamento e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza (ad es. mediante informazioni e istruzioni all'interno di procedure documentate) lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti di origine animale e vegetale, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito ai diversi strumenti del controllo ufficiale (audit, ispezione, verifica, monitoraggio, sorveglianza, campionamento e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza (ad es. mediante informazioni e istruzioni all'interno di procedure documentate) lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti di origine animale e vegetale, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito ai diversi strumenti del controllo ufficiale (audit, ispezione, verifica, monitoraggio, sorveglianza, campionamento e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza (ad es. mediante informazioni e istruzioni all'interno di procedure documentate) lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti di origine animale e vegetale, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi
		Definizione/disponibilità di istruzioni in merito alla gestione dei campioni. Modalità operative per l'esecuzione, manipolazione, etichettatura, trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali	Definizione/disponibilità di istruzioni in merito alla gestione dei campioni. Modalità operative per l'esecuzione, manipolazione, etichettatura, trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali	Definizione/disponibilità di istruzioni in merito alla gestione dei campioni. Modalità operative per l'esecuzione, manipolazione, etichettatura, trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali
		Indicazioni per la definizione della modulistica e la elaborazione delle relazioni in merito ai CU svolti, coerenti con le disposizioni cogenti e modalità di rilascio	Indicazioni per la definizione della modulistica e la elaborazione delle relazioni in merito ai CU svolti, coerenti con le disposizioni cogenti e modalità di rilascio	Definizione della modulistica ed elaborazione delle relazioni in merito ai CU svolti, coerenti con le disposizioni cogenti e modalità di rilascio
		Modalità operative e responsabilità in merito alla cooperazione tra le AC e la Commissione e l'assistenza reciproca tra Stati Membri	Attività di interfaccia e coordinamento con le altre AC qualora necessario	Attività di interfaccia e coordinamento con le altre AC qualora necessario
	Seconda fase	indicazioni per la definizione della procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)	indicazioni per la definizione della procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)	indicazioni per la definizione della procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)

Evidenze oggettive	Prima fase	Disposizioni contenenti istruzioni in merito alla manipolazione, trasporto, conservazione ed etichettatura dei campioni dei campioni ufficiali. Presenza di idonee registrazioni Presenza di procedure documentate con informazioni e istruzioni al personale sulle modalità di effettuazione di monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione e campionamento coerenti con eventuali indicazioni fornite dai livelli sovraordinati dell'AC e alla normativa nazionale applicabile dei CU in coerenza con quanto richiesto all'allegato II, capo secondo del Reg. 882/04 (inclusa la modulistica) Linee guida per i CU (controllo, verbalizzazione e registrazione, incluse le modalità di esecuzione, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti) Presenza di adeguata modulistica riconducibile, ove necessario, a procedure documentate contenenti informazioni e istruzioni Registrazioni relative agli audit eseguiti (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit: ad es. piano di audit, raccomandazioni, rapporto di audit, piano di azione, azioni correttive e preventive)	Disposizioni contenenti istruzioni in merito alla manipolazione, trasporto, conservazione ed etichettatura dei campioni dei campioni ufficiali. Presenza di idonee registrazioni Presenza di procedure documentate con informazioni e istruzioni al personale sulle modalità di effettuazione di monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione e campionamento coerenti con eventuali indicazioni fornite dai livelli sovraordinati dell'AC e alla normativa nazionale applicabile dei CU in coerenza con quanto richiesto all'allegato II, capo secondo del Reg. 882/04 (inclusa la modulistica) Linee guida per i CU (controllo, verbalizzazione e registrazione, incluse le modalità di esecuzione, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti) Presenza di adeguata modulistica riconducibile, ove necessario, a procedure documentate contenenti informazioni e istruzioni Registrazioni relative agli audit eseguiti (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit: ad es. piano di audit, raccomandazioni, rapporto di audit, piano di azione, azioni correttive e preventive)	Disposizioni contenenti istruzioni in merito alla manipolazione, trasporto, conservazione ed etichettatura dei campioni dei campioni ufficiali. Presenza di idonee registrazioni Presenza di procedure documentate con informazioni e istruzioni al personale sulle modalità di effettuazione di monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione e campionamento coerenti con eventuali indicazioni fornite dai livelli sovraordinati dell'AC e alla normativa nazionale applicabile dei CU in coerenza con quanto richiesto all'allegato II, capo secondo del Reg. 882/04 (inclusa la modulistica) Linee guida per i CU (controllo, verbalizzazione e registrazione, incluse le modalità di esecuzione, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti) Presenza di adeguata modulistica riconducibile, ove necessario, a procedure documentate contenenti informazioni e istruzioni Registrazioni relative agli audit eseguiti (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit: ad es. piano di audit, raccomandazioni, rapporto di audit, piano di azione, azioni correttive e preventive)

	Seconda fase	Registrazione delle carenze di conformità e delle azioni correttive e azioni preventive Documentazione della verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e preventive Procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)	Registrazione delle carenze di conformità e delle azioni correttive e azioni preventive Documentazione della verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e preventive Procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)	Registrazione delle carenze di conformità e delle azioni correttive e azioni preventive Documentazione della verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e preventive Procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)

Riferimenti cogenti **Reg. 882/04** se non altrimenti specificato		
6.2	**REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI**	
6.2.1	*Le autorità competenti stabiliscono le procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004, della direttiva 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi.*	**Art. 31.1.a**
6.2.2	*Esse elaborano e tengono aggiornato un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati. Se simile elenco esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.*	**Art. 31.1.b**
6.2.3	*Le autorità competenti stabiliscono le procedure che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti devono seguire per il riconoscimento del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 854/2004, o della direttiva 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi.*	**Art. 31.2.a**
6.2.4	*Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti l'autorità competente effettua una visita in loco.*	**Art. 31.2.b**
6.2.5	*L'autorità competente procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.*	**Art. 31.2.c**
6.2.6	*L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti della normativa in materia di mangimi o di alimenti. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi.*	**Art. 31.2.d**
6.2.7	*L'autorità competente riesamina il riconoscimento degli stabilimenti in occasione dei controlli ufficiali. Qualora l'autorità competente individui gravi mancanze o debba arrestare la produzione di uno stabilimento ripetutamente e l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti non sia in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento. Tuttavia, l'autorità competente può sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti può garantire che esso ovvierà alle mancanze entro un ragionevole lasso di tempo.*	**Art. 31.2.e**
6.2.8	*Le autorità competenti tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, e li rendono accessibili agli altri Stati membri e al pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.*	**Art. 31.2.f**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito alle attività di registrazione e riconoscimento. Elaborazione ed aggiornamento di un elenco degli OSA/OSM riconosciuti e relativa gestione informatica elenco degli OSA/OSM registrati per la programmazione delle attività	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito alle attività di registrazione e riconoscimento Elaborazione ed aggiornamento di un elenco degli OSA/OSM riconosciuti e relativa gestione informatica Elenco degli OSA/OSM registrati per la programmazione delle attività	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito alle attività di registrazione e riconoscimento Accesso agli elenchi degli OSA/OSM riconosciuti Elaborazione ed aggiornamento di un elenco degli OSA/OSM registrati e relativa gestione informatica
	Seconda fase	Gestione Informatica degli elenchi degli OSA/OSM registrati	Gestione informatica degli elenchi degli OSA/OSM registrati	
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Presenza di indicazioni per la registrazione/riconoscimento degli OSA/OSM e per la tenuta e aggiornamento degli elenchi Disponibilità e Accesso agli elenchi	Presenza di indicazioni per la registrazione/riconoscimento degli OSA/OSM e per la tenuta e aggiornamento degli elenchi Disponibilità e accesso agli elenchi	Presenza di indicazioni per la registrazione/riconoscimento degli OSA/OSM e per la tenuta e aggiornamento degli elenchi Disponibilità e Accesso agli elenchi locali
	Seconda fase	Disponibilità e accesso informatico agli elenchi	Disponibilità e accesso informatico agli elenchi	Disponibilità e accesso informatico agli elenchi

6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
6.3.1	*I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro a:* *- attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali*	**Art. 8 .1; All. II, capo II.** **Normativa cogente di riferimento**
6.3.2	*L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.*	**Art. 54.1**
6.3.3	*Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:* *a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;* *b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;* *c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;* *d) l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;* *e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;* *f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;* *g) le misure di cui all'articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;* *h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.*	**Art. 54.2**
6.3.4	*L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante:* *a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;*	**Art. 54.3.a**
6.3.5	*Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio.*	**Art. 54.4**
6.3.6.	*Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile.*	**Art. 54.5**
6.3.7	*Le autorità competenti applicano le sanzioni in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.*	**Art. 55**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Definizione, mediante procedure documentate, di modalità operative e responsabilità in merito alle attività/azioni da svolgere a seguito dei controlli svolti da personale del Ministero tra cui: • tutte le azioni previste dall'articolo 54 del Reg. (CE) 882/2004, che comprendono anche quelle già previste dalla normativa sanitaria nazionale vigente (es. prescrizioni, tipologie di sequestro e vincolo sanitario, informazioni alle autorità giudiziarie, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ecc.) • applicazione di sanzioni • blocco ufficiale	Definizione, mediante procedure documentate, di modalità operative e responsabilità in merito alle attività/azioni da svolgere a seguito dei controlli svolti da personale regionale, tra cui: • tutte le azioni previste dall'articolo 54 del Reg. (CE) 882/2004, che comprendono anche quelle già previste dalla normativa sanitaria nazionale vigente (es. prescrizioni, tipologie di sequestro e vincolo sanitario, informazioni alle autorità giudiziarie, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ecc.) • applicazione di sanzioni	Definizione, mediante procedure documentate, di modalità operative e responsabilità in merito alle attività/azioni da svolgere a seguito dei CU tra cui: • tutte le azioni previste dall'articolo 54 del Reg. (CE) 882/2004, che comprendono anche quelle già previste dalla normativa sanitaria nazionale vigente (es. prescrizioni, tipologie di sequestro e vincolo sanitario, informazioni alle autorità giudiziarie, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ecc.) • applicazione di sanzioni
	Seconda fase	Modalità di valutazione e gestione delle non conformità e delle sanzioni (ad es. all'interno di procedure documentate, istruzioni o altri documenti). Istruzioni relative alla gestione (rilevazione, descrizione, classificazione, trattamento, risoluzione, verifica attuazione ed efficacia dell'azione correttiva) e registrazione NC e sanzioni su OSA.	Modalità di valutazione e gestione delle non conformità e delle sanzioni (ad es. all'interno di procedure documentate, istruzioni o altri documenti). Istruzioni relative alla gestione (rilevazione, descrizione, classificazione, trattamento, risoluzione, verifica attuazione ed efficacia dell'azione correttiva) e registrazione NC e sanzioni su OSA.	Modalità di valutazione e gestione delle non conformità e delle sanzioni (ad es. all'interno di procedure documentate, istruzioni o altri documenti). Istruzioni relative alla gestione (rilevazione, descrizione, classificazione, trattamento, risoluzione, verifica attuazione ed efficacia dell'azione correttiva) e registrazione NC e sanzioni su OSA.
Evidenze oggettive	**Prima fase**	procedure, istruzioni, linee guida e documenti correlati	procedure, istruzioni, linee guida e documenti correlati	procedure, istruzioni, linee guida e documenti correlati
	Seconda fase	Linee guida per l'omogenea gestione e registrazione delle NC	Linee guida per l'omogenea gestione e registrazione delle NC	Linee guida per l'omogenea gestione e registrazione delle NC

6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
6.4.1	*Fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il benessere degli animali, la Commissione può adottare i requisiti seguenti:* *a) circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale;* *b) modelli dei certificati;* *c) qualificazioni dei funzionari certificanti;* *d) principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica;* *e) procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati e di certificati di sostituzione;* *f) partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre partite;* *g) documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i controlli ufficiali.*	**Art. 30.1**
6.4.2	*Quando è richiesta la certificazione ufficiale si assicura che:* *a) sussista una correlazione tra il certificato e la partita;* *b) l'informazione riportata sul certificato sia accurata e autentica.*	**Art. 30.2**
6.4.3	*Un modello unico di certificato unisce, se del caso, i requisiti riguardanti la certificazione ufficiale dei mangimi e degli alimenti ad altri requisiti di certificazione ufficiale.*	**Art. 30.3**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Standardizzazione dei certificati ufficiali e formalizzazione dei criteri generali di gestione e di rilascio delle certificazioni ufficiali Criteri relativi ai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ufficiali e alle modalità di compilazione degli stessi Elenco dei modelli di certificazioni ufficiali prodotti a seguito degli accordi con i Paesi Terzi.	Informazione e istruzione al personale sulle modalità di rilascio delle certificazioni ufficiali richieste Linee guida e istruzioni per il rilascio delle certificazioni sanitarie.	Informazione e istruzione al personale sulle modalità di rilascio delle certificazioni ufficiali richieste Linee guida e istruzioni per il rilascio delle certificazioni sanitarie.
	Seconda fase	Gestione del rilascio di assicurazioni (es. certificazioni, attestazioni o rapporti di prova) scritte, elettroniche o equivalenti relative alla conformità, ove applicabile	Gestione del rilascio di assicurazioni (es. certificazioni, attestazioni o rapporti di prova) scritte, elettroniche o equivalenti relative alla conformità, ove applicabile	Gestione del rilascio di assicurazioni (es. certificazioni, attestazioni o rapporti di prova) scritte, elettroniche o equivalenti relative alla conformità, ove applicabile
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Documentazione a supporto Certificati standardizzati	Documentazione a supporto Documentazione inerente il rilascio delle certificazioni sanitarie (delibere, determine, circolari)	Elenco dei modelli di certificazioni ufficiali rilasciate per tipologia: es. certificati, autorizzazioni, pareri, nullaosta, ecc. Registrazioni, identificazione univoca (es. protocollo), fatturazione ed archiviazione copie certificazioni emesse.
	Seconda fase	Presenza di procedure o istruzioni operative	Presenza di procedure o istruzioni operative	Presenza di procedure o istruzioni operative

Parte 7. Altre attività ufficiali

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
7.1	*Le autorità competenti garantiscono, nell'ambito del sistema di gestione di cui al punto 4.7 l'interazione delle attività e controlli relativi alla sicurezza alimentare con le altre eventuali attività e controlli di propria competenza*	

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	Prima fase	Descrizione interazione con il sistema di gestione di cui al punto 4.7 Linee di indirizzo per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare che tenga conto di: - dati epidemiologici su zoonosi; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. Piano di verifica periodica riguardante il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi.	Descrizione interazione con il sistema di gestione di cui al punto 4.7 Linee di indirizzo per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare che tenga conto di: - dati epidemiologici su zoonosi; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. Piano di verifica periodica riguardante il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi.	Descrizione interazione con il sistema di gestione di cui al punto 4.7 Piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare che tenga conto di: - definizione dei bisogni anche in relazione ai LEA; - dati epidemiologici su zoonosi; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - definizione della attività da svolgere e modalità di esecuzione - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. Gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità) Piano di verifica periodica riguardante il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi. Il piano deve elencare gli elementi in input (es. risultanza degli audit interni e esterni, reclami, ricorsi, contenziosi, ecc.) e le responsabilità.
	Seconda fase			

Evidenze oggettive	**Prima fase**	Documentazione per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare. Piano di verifica periodica. Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati. Report della verifica periodica e documenti collegati. Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso.	Documentazione per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare. Piano di verifica periodica. Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati. Report della verifica periodica e documenti collegati. Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso.	Piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare. Elenco LEA (prodotti) e relativi indicatori. Elenco attività svolte e documentazione sulle indicazioni operative Procedura di gestione della documentazione. Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio. Piano di verifica periodica. Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati. Report della verifica periodica e documenti collegati. Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso
	Seconda fase			

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
8.1	*L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante:* *b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.*	**art. 54.3.b e All. II, Capo II**
8.2	*Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza.*	**Art. 11.5**
8.3	*In particolare, esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile.*	**Art. 11.6**

LINEE GUIDA

		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	**Prima fase**	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità, in merito, tra l'altro, alla gestione efficace dei ricorsi, dei reclami e contenziosi.	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità, in merito, tra l'altro, alla gestione efficace dei ricorsi, dei reclami e contenziosi.	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità di, in merito, tra l'altro, alla gestione efficace dei ricorsi, dei reclami e contenziosi.
	Seconda fase	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità (ad es. all'interno di procedure documentate) in merito alla gestione efficace del diritto alla difesa degli OSA/OSM (incluso l'istituto della revisione di analisi). (es. doc. normativo cogente; istruzione operativa coerente con la norma cogente)	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità (ad es. all'interno di procedure documentate) in merito alla gestione efficace del diritto alla difesa degli OSA/OSM (incluso l'istituto della revisione di analisi). (es. doc. normativo cogente; istruzione operativa coerente con la norma cogente)	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità (ad es. all'interno di procedure documentate) in merito alla gestione efficace del diritto alla difesa degli OSA/OSM (istituto della revisione di analisi). (es. doc. normativo cogente; istruzione operativa coerente con la norma cogente)
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Documentazione dell'attività di gestione dei reclami, trattazione dei ricorsi e contenziosi	Documentazione dell'attività di gestione dei reclami, trattazione dei ricorsi e contenziosi	Documentazione dell'attività di gestione dei reclami, trattazione dei ricorsi e contenziosi
	Seconda fase	Documentazione dell'attività di gestione delle attività inerenti il diritto alla difesa	Documentazione dell'attività di gestione delle attività inerenti il diritto alla difesa	Documentazione dell'attività di gestione delle attività inerenti il diritto alla difesa

Parte 9. Comunicazione e informazione

	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
9.1	*Le autorità competenti si impegnano a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. A tal fine le informazioni pertinenti in loro possesso sono messe a disposizione del pubblico al più presto. In generale il pubblico ha accesso: a) alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia; b) alle informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002.*	**Art 7.1**
9.2	*Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti,nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura,della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o i mangime,il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire,contenere o eliminare tale rischio.*	**Reg. 178/2002 Art. 10**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Individuazione argomenti, utenti, responsabilità e modalità di gestione Sistemi informativi di comunicazione esterna verso gli utenti, media e le istituzioni. Sistemi informativi di comunicazione alle AC. Modalità e strumenti di ascolto degli utenti (istituzionali e non) e delle altre parti interessate. Modalità per realizzare la comunicazione interna.	Individuazione argomenti, utenti, responsabilità e modalità di gestione Sistemi informativi di comunicazione esterna verso gli utenti, media e le istituzioni. Sistemi informativi di comunicazione alle ASL. Modalità e strumenti di ascolto degli utenti, delle ASL e delle altre parti interessate. Modalità per realizzare la comunicazione interna.	Individuazione argomenti, utenti, responsabilità e modalità di gestione Sistemi informativi di comunicazione esterna verso gli utenti, media e le istituzioni. Modalità e strumenti di ascolto degli utenti (istituzionali e non) e delle altre parti interessate. Modalità per realizzare la comunicazione interna.
	Seconda fase	Strumenti informativi sintetici a disposizione dei cittadini sulle attività erogate dalla Struttura/servizio.	Strumenti informativi sintetici a disposizione dei cittadini sulle attività erogate dalla Struttura/servizio.	Strumenti informativi sintetici a disposizione dei cittadini sulle attività erogate dalla Struttura/servizio.
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Documentazione: - modalità di comunicazione esterna; - modalità e strumenti per l'ascolto ed il confronto con gli utenti (istituzionali e non) e con le altre parti interessate; - modalità di assunzione delle decisioni e di comunicazione interna (riunioni, verbali, relazioni di gruppi di lavoro, ecc.)	Documentazione: - modalità di comunicazione esterna e ASL; - modalità e strumenti per l'ascolto utenti e ASL e altre parti interessate; - modalità di assunzione delle decisioni e di comunicazione interna (riunioni, verbali, relazioni di gruppi di lavoro, ecc.)	Documentazione: - modalità di comunicazione esterna; - modalità e strumenti per l'ascolto ed il confronto con gli utenti (istituzionali e non) e con le altre parti interessate; - modalità di assunzione delle decisioni e di comunicazione interna (riunioni, verbali, relazioni di gruppi di lavoro, ecc.)
	Seconda fase	Presenza degli strumenti informativi sintetici	Presenza degli strumenti informativi sintetici	Presenza degli strumenti informativi sintetici

Parte 10. Piani di emergenza e sistemi di allerta

Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
10.1 PIANI DI EMERGENZA		
10.1.1	*Le Autorità Competenti dispongono di piani di emergenza e devono essere pronte a gestire questi piani in casi di emergenza*	**Art. 4.2.f**
10.1.2	*1. Per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi di emergenza in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente.* *2. I piani di emergenza specificano:* *a) le autorità amministrative da coinvolgere;* *b) i loro poteri e responsabilità;* *c) i canali e le procedure per trasmettere informazioni tra gli attori pertinenti.* *3. Gli Stati membri rivedono tali piani di emergenza a seconda delle necessità, in particolare alla luce dei cambiamenti nell'organizzazione dell'autorità competente e dell'esperienza, compresa l'esperienza acquisita a seguito di esercizi di simulazione.* *4. Se del caso, possono essere adottate misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. Tali misure possono fissare norme armonizzate per i piani di emergenza nella misura necessaria a far sì che questi ultimi siano compatibili con il piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002. In esse è indicato anche il ruolo dei soggetti interessati all'elaborazione e gestione dei piani di emergenza.*	**Art. 13**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Modalità di gestione di: malattie trasmesse da alimenti, malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche. Disponibilità notturna e festiva Sistema dei contatti rapidi Interventi di formazione e addestramento sulle procedure, per l'interno, e sulla capacità di intervento del personale delle regioni e ASL. Composizione, attivazione e funzionamento dell'Unità di crisi centrale. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività di emergenza. Piano di formazione e addestramento Disponibilità e gestione del materiale per le attività di emergenza in giacenza nel magazzino.	Linee Guida sulla modalità di gestione di: malattie trasmesse da alimenti, malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche. Disponibilità notturna e festiva Sistema dei contatti rapidi Interventi di formazione e addestramento sulle procedure, per l'interno, e sulla capacità di intervento del personale ASL. Composizione, attivazione e funzionamento dell'Unità di crisi regionale. Linee di indirizzo per la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi territoriali. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività di emergenza. Piano di formazione e addestramento	Modalità di gestione di: malattie trasmesse da alimenti, malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche. Turni di pronta reperibilità Sistema dei contatti rapidi Interventi di formazione e addestramento sulle procedure Composizione, attivazione e funzionamento dell'Unità di crisi aziendale. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività di emergenza. Piano di formazione e addestramento Capacità di assicurare adeguate disinfezioni Modalità per l'approvvigionamento straordinario di risorse umane Indicazioni per la gestione malattie trasmesse da alimenti che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità Indicazioni per la gestione delle malattie infettive degli animali che determinano emergenza che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità
	Seconda fase			

Evidenze oggettive				
	Prima fase	Delibere/atti che individuano la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi centrale e le linee di indirizzo per il settore. Linee di indirizzo per la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi Linee Guida/Indicazioni per la gestione malattie trasmesse da alimenti che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità Linee Guida/Indicazioni per la gestione delle malattie infettive degli animali che determinano emergenza che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità Piani e/o procedure per la gestione di: malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche. Documentazione attestante la predisposizione delle linee guida per la gestione delle situazioni di emergenza.	Delibere/atti che individuano la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi regionale e le linee di indirizzo per le ASL. Linee di indirizzo per la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi territoriali. Linee Guida/Indicazioni per la gestione malattie trasmesse da alimenti che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità Linee Guida/Indicazioni per la gestione delle malattie infettive degli animali che determinano emergenza che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità Piani e/o procedure per la gestione di: malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche. Documentazione attestante la predisposizione delle linee guida per la gestione delle situazioni di emergenza.	Disponibilità di attrezzature per la disinfezione e/o rapporti di convenzione con altri soggetti. Disponibilità e gestione del materiale per le attività di emergenza in giacenza nel magazzino. Delibere che individuano la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi. Piani/procedure per la gestione delle situazioni di emergenza. Piani e/o procedure per la gestione di: malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche. Turni di Pronta disponibilità Sistema dei contatti rapidi Modalità per approvvigionamento straordinario di risorse umane Interventi di formazione/addestramento specifici
	Seconda fase			

Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
10.2	**SISTEMI DI ALLERTA**	
10.2.1	*Le autorità competenti dispongono di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le autorità competenti designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. La Commissione è responsabile della gestione della rete.*	**Reg. 178/2002 Art. 50.1**
10.2.2	*Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido.*	**Reg. 178/2002 Art. 50.2**
10.2.3	*Nell'ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, le autorità competenti forniscono immediatamente le seguenti informazioni necessarie per la notifica alla Commissione:* *a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana;* *b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido;* *c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana.* *La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi dell'intervento delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata fatta la notificazione. Questa è seguita in tempi rapidi da ulteriori informazioni, in particolare se le misure su cui è basata vengono modificate o revocate.*	**Reg. 178/2002 Art. 50.3**
10.2.4	*Le autorità competenti forniscono immediatamente informazioni per la notifica alla Commissione di qualunque intervento eseguito o di qualunque misura adottata in seguito alla ricezione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni trasmesse nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni ai membri della rete.*	**Reg. 178/2002 Art. 50.5**
10.2.5	*Di regola, le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini in conformità del principio dell'informazione di cui all'articolo 10 del Reg 178/2002. Di regola, i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.* *I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per fare in modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana.*	**Reg. 178/2002 Art. 52.1**
[illegible]	*La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1 dell'articolo 52 del Reg 178/2002.*	**Reg. 178/2002 Art. 52.2**

		LINEE GUIDA		
		ACC	**ACR**	**ACL**
Elementi di conformità	**Prima fase**	Gestione delle allerte settore alimenti e mangimi. Modalità di collaborazione intra ed extra Servizio Disponibilità extralavorativa	Gestione delle: allerte settore alimenti e mangimi. Modalità di collaborazione intra ed extra Servizio Disponibilità extralavorativa	Gestione delle allerte settore alimenti e mangimi. Modalità di collaborazione intra ed extra Servizio Organizzazione della pronta disponibilità (turni)
	Seconda fase			
Evidenze oggettive	**Prima fase**	Linee Guida/Indicazioni per la gestione allerta settore alimenti e mangime che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità Piani e/o procedure per la gestione di: allerta settore alimenti e mangimi. Modalità di attivazione della disponibilità extralavorativa	Linee Guida/Indicazioni per la gestione allerta settore alimenti e mangime che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità Piani e/o procedure per la gestione di: allerta settore alimenti e mangimi. Modalità di attivazione della disponibilità extralavorativa	Linee Guida/Indicazioni per la gestione allerta settore alimenti e mangime che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità Piani e/o procedure per la gestione di: allerta settore alimenti e mangimi. Modalità di attivazione e turni di pronta reperibilità
	Seconda fase			

CAPITOLO 2

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AC

Per l'attuazione del piano di miglioramento dell'attività di controllo ufficiale è necessario prevedere uno specifico percorso di formazione e mantenimento nel tempo di una adeguata qualificazione, degli operatori addetti al controllo ufficiale/audit.

percorso formativo:

1. un primo percorso destinato a tutti gli operatori coinvolti nel CU (Ministero, Regione e ASL), per approfondire *"gli elementi informativi comuni"* e per eseguire tutte le tecniche di controllo previste dall'art 10 del reg 882/04

2. un secondo percorso destinato a coloro che devono svolgere audit su OSA di cui all'art 10 del reg 882/04 e dall'art. 4 del reg. 854/04

3. un terzo percorso per gli auditor che svolgono audit ai sensi dell'art. 4 (6) del reg. 882/04 (vedi definizioni nel Capitolo 1)

I contenuti formativi per i tre percorsi sono i seguenti:

***Primo percorso** (di approfondimento del pacchetto igiene)*

durata raccomandata di almeno 3 giorni complessivi, per un massimo di 35 partecipanti ad evento;
strumenti: lezioni frontali e addestramento in aula.
Tematiche oggetto di formazione:

- regolamento 882/2004 ed elementi di organizzazione del SSN
- metodi e tecniche del controllo ufficiale
- tematiche di cui all'alleg. II capo II del regolamento 882/04
- altri regolamenti del pacchetto igiene
- linea guida Comunitarie, Nazionali, e regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene"
- normativa volontaria richiamata in documenti cogenti (Serie ISO 9000, Serie ISO 17000) e norme della serie ISO 22000
- Cenni sullo standard di funzionamento della AC
- addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo

***Secondo percorso** (audit OSA)*

Durata raccomandata di almeno 5 giorni in aula per un massimo di 35 partecipanti ad evento, più addestramento sul campo;
Strumenti: lezioni frontali, addestramento in aula e sul campo.
Approfondimenti specialistici sulle seguenti tematiche:

- regolamenti 882/2004 e 854/04 ed elementi di organizzazione del SSN e normativa cogente correlata
- metodi e tecniche del controllo ufficiale
- tematiche di cui all'alleg. II capo II del regolamento 882/04
- altri regolamenti del pacchetto igiene che individuano i "requisiti" per l'OSA
- linea guida Comunitarie, Nazionali, e regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene"
- normativa Serie ISO 9000, Serie ISO 17000, (con particolare riferimento rispettivamente alla ISO 19011 e cenni ISO 17020/17025), Serie ISO 22000 e standard di prodotto (BRC, IFS, Globalgap)
- standard di funzionamento della AC per la gestione degli audit su OSA
- addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo

CAPITOLO 2

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AC

- Addestramento sul campo (audit su OSA)

***Terzo percorso** (audit SSN)*

Durata raccomandata di almeno 5 giorni in aula per un massimo di 25 partecipanti ad evento, più addestramento sul campo;
Strumenti: lezioni frontali, addestramento in aula e sul campo.
Approfondimenti specialistici sulle seguenti tematiche:

- regolamenti 882/2004 e 854/04 ed elementi di organizzazione del SSN e normativa cogente correlata, se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- Decisione 677/2006,
- metodi e tecniche del controllo ufficiale (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- tematiche di cui all'alleg. II capo II del regolamento 882/04 (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- altri regolamenti del pacchetto igiene che individuano i "requisiti" per l'OSA (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- linea guida Comunitarie, Nazionali, e regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene" (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- normativa Serie ISO 9000, Serie ISO 17000, (con particolare riferimento rispettivamente alla ISO 19011 e cenni ISO 17020/17025), Serie ISO 22000 e standard di prodotto (BRC, IFS, Globalgap) (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- approfondimenti sullo standard di funzionamento della AC
- Cenni ai sistemi internazionali di valutazione OIE e Codex
- addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo
- Addestramento sul campo (audit su AC)

Mantenimento della competenza:

Si ottiene assicurando, in un determinato periodo di tempo, che l'Auditor effettui un numero minimo di attività di audit e segua un percorso di ulteriore formazione e aggiornamento.

Auditor su OSA

Esecuzione, in un triennio di almeno 3 audit su OSA;
Formazione/aggiornamento nelle tematiche dei controlli ufficiali e della gestione degli audit per almeno 24 ore in un triennio mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero.

Auditor su SSN

Esecuzione, in un triennio di almeno 2 audit su SSN;
Formazione/aggiornamento nelle tematiche specifiche per almeno 12 ore in un triennio mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero.

CAPITOLO 2

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AC

Criteri di equiparazione delle competenze degli Auditor già in essere presso le AC

Gli auditor in attività su OSA e SSN, formati nell'ambito di iniziative ministeriali e/o regionali che sono riconducibili allo schema nazionale sopra riportato, non necessitano di seguire il percorso di qualificazione, ma devono seguire le attività di mantenimento delle competenze.

CAPITOLO 3

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE AC

MEDIANTE GLI AUDIT SVOLTI AI SENSI DELL'ART. 4(6) REGOLAMENTO 882/04

Sistema nazionale di audit art. 4 (6) del Reg 882/04

Ai fini del presente documento risulta essere **requisito minimo,** per soddisfare l'art. 4.6 del citato regolamento, l'attivazione di un sistema di audit interni da parte delle autorità competenti, così come esplicitato nella Parte 3.1 del Capitolo1.

Campo degli audit
Il campo dell'audit può essere limitato a parti dello Standard.

Gli audit possono essere articolati in Audit di sistema e audit di settore.

Gli audit di sistema riguardano il funzionamento e i criteri operativi (horizontal issues) adottati dalle AC per lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Gli audit di settore sono finalizzati alla verifica di specifiche linee di attività, ma tengono conto degli elementi sistemici (horizontal issues) di funzionamento correlati.

L'estensione dell'audit deve tener conto dei requisiti previsti.

Arco temporale del ciclo di audit
Gli audit svolti ai sensi del art. 4 (6) del Reg 882/04 devono essere eseguiti su tutte le AC in un arco di tempo non superiori a cinque anni.

Processo di audit
1. Gli audit del sistema nazionale di audit sono svolti rispettando almeno le seguenti fasi del processo di audit:

a) Programmazione;
b) Preavviso di audit;
c) Pianificazione ed esecuzione dell'audit;
d) Rapporto di audit ed eventuale Piano d'azione;
e) Pubblicità dei Rapporti di audit
f) Seguito da dare ai risultati dell'audit.

2. La programmazione, la pianificazione, l'esecuzione, il seguito e la gestione degli audit tengono conto dei principali dati epidemiologici e delle allerta sanitarie, delle attività e delle strutture produttive del territorio, degli esiti delle verifiche ministeriali, comunitarie e degli altri organi di controllo, nonché degli elementi organizzativi e gestionali previsti dalle norme per il Servizio Sanitario Nazionale.

3. Annualmente viene definito un programma, basato sul rischio, delle attività di audit tenendo conto delle esigenze operative.

4. il preavviso di audit deve essere comunicato almeno 20 giorni prima, e deve :
   a. specificare la composizione del team di audit e la durata dell'audit

CAPITOLO 3

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE AC

MEDIANTE GLI AUDIT SVOLTI AI SENSI DELL'ART. 4(6) REGOLAMENTO 882/04

b. riportare gli obiettivi e i criteri degli audit
c. richiedere, se del caso, i documenti e le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento dell'audit in tempo utile

5. Il Preavviso di audit può essere corredato da un questionario per l'acquisizione di informazioni utili ai fini dell'audit e/o dalla richiesta di documenti da visionare in anticipo o durante la missione.

6. La Pianificazione e l'esecuzione degli audit di settore, deve consentire la valutazione degli elementi sistemici, nonché del raggiungimento degli altri obiettivi specifici del settore. Gli audit di sistema riguardano il funzionamento e i criteri operativi (horizontal issues) adottati dalle AC per lo svolgimento dei controlli ufficiali.

7. A conclusione dell'audit viene inviata una bozza di rapporto di norma entro 90 giorni. Le eventuali osservazioni e controdeduzioni alla bozza di rapporto devono essere restituite all'organismo che ha eseguito l'audit entro i successivi 45 giorni. In un tempo analogo deve essere prodotto il rapporto finale.

8. la pubblicità del rapporto di audit è garantita almeno con la sua trasmissione all'organizzazione oggetto di audit.

9. Il rapporto di audit deve prevedere almeno una sezione conclusiva, comprendente le principali risultanze positive e negative, basate sulle evidenze oggettive riscontrate durante il processo di audit, e che tenga conto delle eventuali controdeduzioni; esso può contenere anche raccomandazioni e la richiesta di adozione di un Piano di azione volto alla rimozione delle carenze di conformità, specificando i tempi per la sua attuazione.

10. A seguito del ricevimento del rapporto finale di audit è necessario che l'organizzazione oggetto di audit definisca entro 60 giorni, ove necessario, il relativo Piano di azione finalizzato alla risoluzione delle carenze di conformità riscontrate e lo trasmetta all'organismo che ha eseguito l'audit.

Requisiti degli auditor

- Aver completato il terzo percorso di cui al Capitolo 2
- Esperienze lavorative o professionale di almeno 1 anno negli ambiti di applicazione del Reg. 882/2004
- Esecuzione di almeno un audit nel primo triennio di vigenza dell'Accordo, successivamente almeno 2 audit nel triennio

Vincoli

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente nazionale in tema di incompatibilità per il pubblico impiego, vale quanto segue:

- gli auditor dipendenti del Ministero della salute non possono effettuare audit sulle ASL per conto delle Regioni
- il committente regionale non può incaricare auditor dipendenti di una ASL per svolgere audit sulla medesima ASL

CAPITOLO 3

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE AC

MEDIANTE GLI AUDIT SVOLTI AI SENSI DELL'ART. 4(6) REGOLAMENTO 882/04

- quanto previsto nel codice della pubblica amministrazione

Scrutinio indipendente
Ciascuna autorità competente sottopone il proprio processo di audit ad uno scrutinio indipendente

Coordinamento del sistema nazionale di audit
In ottemperanza a quanto disposto dal punto 5.1 della Dec. 2006/677/CE:

- le attività di aggiornamento del documento "linee guida per il funzionamento e miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", vengono svolte nell'ambito dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, secondo le modalità di cui al Capitolo 4;
- l'ufficio competente in materia di audit del Ministero della salute assicura la raccolta di informazioni sull'attività di audit sul SSN svolta dal Ministero e dalle Regioni e Province Autonome ai sensi dell'art. 4 (6) del Reg. 882/04.

CAPITOLO 4

GESTIONE ACCORDO NAZIONALE " LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE AC IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA"

Per la gestione del presente accordo è istituito un "***Tavolo tecnico di coordinamento***" composto da 3 rappresentanti del Ministero della salute e da 5 rappresentanti delle Regioni/Province autonome. Il tavolo è situato presso il Dipartimento Sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute.

Il tavolo ha la funzione di:
- analizzare lo stato di applicazione del presente accordo ed i risultati di audit sul SSN;
- formulare le proposte di aggiornamento ed integrazione degli standard di cui al presente accordo.

Ai fini di favorire la applicazione del presente accordo, mediante una collaborazione "solidaristica" tra le Regioni e le Provincie Autonome, che ne facciano eventualmente richiesta, per gli aspetti tecnici e operativi è istituito un "***Comitato Tecnico delle Regioni e Provincie Autonome***" composto da 9 rappresentanti delle suddette amministrazioni e 1 rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di osservatore, con i seguenti compiti:
- fornire supporto, collaborazione ed affiancamento alle Regioni e Provincie Autonome che ne fanno richiesta per la elaborazione di progetti operativi di realizzazione del presente accordo;
- facilitare la messa a disposizione di auditor qualificati, alle Regioni e Provincie Autonome che ne fanno richiesta, per la formazione e l'affiancamento dei propri auditor, nonché organizzare audit di sistema per conto dell'ACR committente;
- favorire lo scambio di esperienze;
- supportare le Regioni e Provincie Autonome che ne fanno richiesta nella valutazione della coerenza dei percorsi regionali già attuati, per l'equiparazione delle competenze degli auditor già in essere presso le AC.

14_51_1_DDS_SVIL RUR 5289_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 dicembre 2014, n. 5289

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole. Pubblicazione graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce tra l'altro alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.
VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea approva il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e successive versioni, di seguito "PSR 2007-2013";
VISTA la delibera della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR 2007-2013;
VISTE le successive modifiche del PSR 2007-2013, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 8, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013;
VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 6 dicembre 2013 con la quale si prende atto della versione 8 del PSR 2007-2013;
VISTO il regolamento generale di attuazione del PSR 2007-2013 approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40, di seguito "regolamento di attuazione";
VISTO il bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale a valere sulla "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole" del PSR 2007-2013, emanato con decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 08 agosto 2014, n. 3157, che prevedeva una dotazione finanziaria pari a euro 300.000,00, di cui euro 132.000,00 a titolo di cofinanziamento FEASR;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 settembre 2014, n. 3635 e 24 novembre 2014, n. 4668 che apportano alcune modifiche al bando citato;
VISTO il decreto del Direttore Sostituto del Servizio gestione forestale e produzione legnosa del 4 dicembre 2014, n. 5178 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole del PSR 2007-2013;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione, del citato decreto del Direttore Sostituto del Servizio gestione forestale e produzione legnosa del 4 dicembre 2014, n. 5178;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

DECRETA

1. è disposta la pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione, del decreto del Direttore Sostituto del Servizio gestione forestale e produzione legnosa del 4 dicembre 2014, n. 5178, allegato al presente provvedimento, di approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole del PSR 2007-2013.

Udine, 5 dicembre 2014

CUTRANO

14_51_1_DDS_SVIL RUR 5289_2_ALL1

Decreto del Direttore sostituto del Servizio gestione forestale e produzione legnosa 4 dicembre 2014, n. 5178 - Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione graduatoria delle domande selezionate.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce tra l'altro alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea approva il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e successive versioni, di seguito "PSR 2007-2013";

VISTA la delibera della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR 2007-2013;

VISTE le successive modifiche del PSR 2007-2013, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 8, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013;

VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 6 dicembre 2013 con la quale si prende atto della versione 8 del PSR 2007-2013;

VISTO il regolamento generale di attuazione del PSR 2007-2013 approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40, di seguito "regolamento di attuazione";

VISTO il bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale a valere sulla "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole" del PSR 2007-2013, emanato con decreto del Diret-

tore del Servizio sviluppo rurale 08 agosto 2014, n. 3157, che prevedeva una dotazione finanziaria pari a euro 300.000,00, di cui euro 132.000,00 a titolo di cofinanziamento FEASR;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 settembre 2014, n. 3635 e 24 novembre 2014, n. 4668 che apportano alcune modifiche al bando citato;
PRESO ATTO che risultano pervenute agli uffici attuatori, entro i termini stabiliti dal bando, n. 29 domande di aiuto complessive, tutte ammesse a finanziamento;
VISTI gli elenchi delle domande di aiuto ammesse predisposti dagli Uffici attuatori, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del regolamento di attuazione, per complessive 29 domande, indicando per ciascuna di esse il costo totale ammesso e l'entità dell'aiuto, con l'evidenza delle motivazioni per cui tali importi siano stati eventualmente ridotti, e il punteggio attribuito, con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati;
RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 29 del regolamento di attuazione la graduatoria delle domande di aiuto ammesse e finanziate, di cui al prospetto dell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. Di approvare, in adempimento alle disposizioni previste all'articolo 17, comma 3 del bando, nonché ai sensi dell'art. 29 del regolamento di attuazione, la graduatoria regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole" del PSR 2007-2013.
2. La graduatoria di cui al punto 1 include le domande ammesse di cui al prospetto dell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Gli uffici attuatori della misura, in adempimento alle disposizioni previste all'articolo 18, comma 1 del bando, nonché ai sensi dell'art. 32 del regolamento di attuazione, provvederanno a comunicare ai beneficiari degli aiuti cui al prospetto dell'allegato A) la decisione individuale di finanziamento.
4. Il presente decreto sarà pubblicato a cura del Direttore del Servizio sviluppo rurale sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 4 dicembre 2014

SULLI

14_51_1_DDS_SVIL RUR 5289_3_ALL2

ALLEGATO A
Misura 223 – Imboschimento di superfici non agricole
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE
(rif. Bando di cui al decreto del Direttore del servizio sviluppo rurale 08 agosto 2014, n. 3157)

n. d'ordine	n. domanda	CUAA	Denominazione	Comune	IAF	punti	costo ammissibile	aiuto concedibile	aiuto finanziato
1	44750229195	PLTSFN62C26B483G	PILUTTI STEFANO	BERTIOLO	UD	35	€ 19.100,29	€ 8.595,13	€ 8.595,13
2	44750224238	01356890937	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA AI TAGHI SRL	TORVISCOSA	UD	25	€ 19.850,50	€ 8.932,73	€ 8.932,73
3	44750227645	02548280300	MA.SI. AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	BERTIOLO	UD	25	€ 32.981,81	€ 14.841,81	€ 14.841,81
4	44750234864	2977420245	SORGIVA S.A.S. DI RAFFIN GIOVANNI & C.	CODROIPO - VARMO	UD	25	€ 39.645,05	€ 17.840,27	€ 17.840,27
5	44750234682	00642600274	SIRFI SOCIETA' AGRICOLA DI RAFFIN ERNASTO & C. SAS	PORPETTO	UD	25	€ 67.263,23	€ 30.268,45	€ 30.268,45
6	44750229849	VLIFRC58C53H352N	VIOLA FEDERICA	BERTIOLO	UD	21	€ 3.017,60	€ 1.357,92	€ 1.357,92
7	44750229021	PPSMRN65H28L483A	PAPAIS MORENO	RIVIGNANO - TEOR	UD	21	€ 3.659,21	€ 1.646,64	€ 1.646,64
8	44750234039	02159810304	AZIENDA AGRICOLA EREDI ZANIN RENATO SS	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	21	€ 7.797,16	€ 3.508,72	€ 3.508,72
9	44750234047	ZNNGPP47P62B483F	ZANIN GIUSEPPINA	CAMINO AL TAGLIAMENTO - VARMO	UD	21	€ 10.664,06	€ 4.798,82	€ 4.798,82
10	44750234096	TRCGDN49D15L686U	TURCO GIORDANO	BERTIOLO	UD	21	€ 13.493,91	€ 6.072,26	€ 6.072,26
11	44750228114	BTTDRN59B67A700Q	BETTUZZI ADRIANA	TALMASSONS	UD	20	€ 6.656,00	€ 2.995,20	€ 2.995,20
12	44750214544	GGNGTR64D02G743N	GIGANTE GUALTIERO	POCENIA	UD	16	€ 3.179,70	€ 1.573,96	€ 1.573,96
13	44750234823	PTLLBN69D14G284P	PUTELLI ALBANO	TALMASSONS	UD	16	€ 3.417,37	€ 1.537,81	€ 1.537,81
14	44750234401	PTLMRZ64S29G284X	PUTELLI MAURIZIO	POCENIA	UD	16	€ 3.916,76	€ 1.762,54	€ 1.762,54
15	44750232025	CHLLCU54T60G284O	CHIALCHIA LUCIA	TALMASSONS	UD	16	€ 4.209,00	€ 1.894,05	€ 1.894,05
16	44750219626	BLSGNN67D08E098N	AZ. AGR. BLASON DI BLASON GIOVANNI	GRADISCA D'ISONZO, VILLESSE	GO	15	€ 12.090,00	€ 5.440,50	€ 5.440,50
17	44750234732	642600274	S.I.R.F.I. SOCIETA' AGRICOLA DI RAFFIN ERNESTO & C. S.A.S.	ZOPPOLA	PN	15	€ 14.371,90	€ 6.467,36	€ 6.467,36
18	44750234476	1140350933	AZIENDA AGRICOLA SANTA PRIMIERA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	SESTO AL REGHENA	PN	15	€ 18.704,36	€ 8.416,96	€ 8.416,96
19	44750234575	PGLCRL67B08A516A	PEGOLO CARLO	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	15	€ 38.173,07	€ 17.177,88	€ 17.177,88
20	44750234781	1725450934	AZIENDA AGRICOLA MADDALENA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	CHIONS	PN	10	€ 16.022,19	€ 7.209,99	€ 7.209,99
21	44750232892	282670934	RUMIEL FRANCA E PERISAN ANNA SOC: SEMPLICE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	10	€ 18.243,79	€ 8.209,70	€ 8.209,70
22	44750234815	FRRVIO65B21Z133T	FERRARI IVO	AZZANO DECIMO	PN	6	€ 3.920,06	€ 1.764,03	€ 1.764,03
23	44750234633	NDRVVN70H45G888W	ANDREETTA VIVIANA	CHIONS	PN	6	€ 5.454,89	€ 2.454,70	€ 2.454,70
24	44750234849	VNIMRZ60M15C640A	VIAN MAURIZIO	CHIONS	PN	6	€ 5.463,26	€ 2.458,47	€ 2.458,47
25	44750228411	BRSLRA61P57I403J	BRUSUT LAURA	SESTO AL REGHENA	PN	6	€ 10.704,75	€ 4.817,13	€ 4.817,13
26	44750234542	DRNNGL39A24G994A	DURANTE ANGELO	PRATA DI PORDENONE	PN	6	€ 11.220,15	€ 5.049,07	€ 5.049,07
27	44750234518	FRCVLR51A27G888H	FRACAS VALERIO	FIUME VENTO	PN	6	€ 14.774,50	€ 6.648,53	€ 6.648,53
28	44750234906	CZZCLD70B45G888S	AZIENDA AGRICOLA COZZARIN GIUSEPPE DI COZZARIN CLAUDIA	CORDENONS	PN	6	€ 24.788,71	€ 11.154,92	€ 11.154,92
29	44750234377	1085910931	AZIENDA AGRICOLA GERARDI & C. SOCIETA' SEMPLICE	AZZANO DECIMO, PASIANO DI PORDENONE	PN	6	€ 52.122,10	€ 23.454,94	€ 23.454,94
							€ 484.905,38	**€ 218.350,49**	**€ 218.350,49**

Udine, 4 dicembre 2014

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO: SULLI

14_51_1_DGR_2249_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2249

Sospensione nelle zone vulnerabili da nitrati del divieto di spandimento dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, ai sensi dell'art 23, comma 4, del Regolamento emanato con DPReg 3/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);
RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
VISTO il decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11maggio 1999,n. 152);
CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);
CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
ATTESO che, l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b), del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;
CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;
VISTO l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;
PRESO ATTO delle note delle Organizzazioni sindacali di categoria pervenute in data 03/11/2014 e

06/11/2014 con cui si segnala la difficoltà nelle spargimento dei letami, dei liquami, delle acque reflue di molte aziende zootecniche a causa del generalizzato ritardo nelle operazioni di trebbiatura del mais e della soia dovute all'anomalo andamento climatico dell'annata agraria;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale la Giunta regionale può sospendere temporaneamente il divieto di spandimento, nelle zone vulnerabili da nitrati, dei letami, dei liquami, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali;
RICHIAMATO l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno;
RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno;
CONSIDERATO che nei mesi di settembre e ottobre 2014, ultimo periodo utile allo spandimento prima dell'inizio del periodo di divieto invernale, si sono verificate condizioni climatiche inadatte all'attività di spandimento, come piogge e suoli saturi d'acqua, che hanno impedito di operare in campo per una media di dieci giorni;
ACCERTATO che in molte zone del territorio regionale le operazioni di trebbiatura del mais e della soia sono state eseguite nel mese di ottobre in conseguenza al generalizzato ritardo nel completamento del ciclo vegetativo dovuto alla elevata piovosità del periodo estivo;
RITENUTO necessario, pertanto, stabilire un periodo di sospensione del divieto di spandimento dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici e che tale periodo debba avere una durata di quindici giorni al fine di compensare in parte il ritardo generalizzato delle operazioni di raccolta delle colture in atto e in parte le giornate non utilizzabili per lo stesso spandimento nel mese di settembre ed ottobre, fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni gelati, innevati o saturi d'acqua, non ché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi, maggiori di 10 mm, al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f), dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j), dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di sospendere nelle zone vulnerabili da nitrati, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 e per i motivi citati in premessa, il divieto di spandimento dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici per quindici giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. E' comunque fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
2. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f) e dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
3. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_51_1_DGR_2279_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2279

Approvazione della relazione concernente lo stato di attuazio-

ne, al 2013, della LR 14/2010 e gli effetti prodotti da tale legge nel medesimo anno.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo";
VISTO in particolare l'articolo 18 della citata legge regionale 14/2010, ai sensi del quale la Giunta regionale presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della legge medesima e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:
a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;
b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;
c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;
d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della legge;
VISTO la relazione di cui all'ALLEGATO 1 alla presente deliberazione, la quale documenta lo stato di attuazione, al 2013, della legge regionale 14/2010, illustra gli effetti prodotti da tale legge nel medesimo anno e risponde ai quesiti di cui al citato art. 18;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la relazione di cui al ALLEGATO 1 al presente provvedimento la quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_51_1_DGR_2279_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

direzione centrale ambiente ed energia

Servizio energia

PEC: ambiente@certregione.fvg.it
e-mail: energia@regione.fvg.it
tel +39 040 377 1111 - fax +39 040 3774410
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/2010

RELAZIONE ANNUALE

Esercizio 2013

Sommario

1. La LR 14/2010: considerazioni introduttive.

2. Il sistema di contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione.

2.1 L'entità dei contributi e la distribuzione geografica degli stessi

Elenco dei comuni di Area 2:

Provincia di Udine:

Provincia di Gorizia:

Provincia di Pordenone:

Elenco dei comuni di Area 1:

Provincia di Udine:

Provincia di Gorizia:

Provincia di Trieste:

Provincia di Pordenone:

Comuni di Area 1 – Elenco (numero totale 149 Comuni, per una popolazione complessiva interessata pari a 648'780 residenti sul totale della popolazione del FVG al 31/12/2011 pari a 1'239'234 residenti):

Provincia di Trieste (239'782 residenti)

Provincia di Gorizia (130'885 residenti)

Provincia di Udine (220'679 residenti)

Provincia di Pordenone (57'434 residenti)

Comuni di Area 2 - Elenco (numero totale 69 Comuni, per una popolazione complessiva interessata pari a 590'454 residenti):

Provincia di Gorizia (11'205 residenti)

Provincia di Udine (320'879 residenti)

Provincia di Pordenone (25'868 residenti)

2.2. Il giudizio di costituzionalità dell'art. 3 LR 14/2010.

2.3. L'estensione della procedura di infrazione comunitaria relativa alla LR 47/1996 al nuovo regime di riduzione dei prezzi al consumo dei carburanti previsto dalla LR 14/2010.

2.4. Le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione ad usufruire del contributo e quelle di erogazione dello stesso

2.5. I rimborsi dei contributi erogati.

2.6. Le funzioni delegate alle Camere di Commercio

2.7. Il sistema sanzionatorio

3. La clausola valutativa.

4. L'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione.

5. L'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti e la distribuzione dei beneficiari per classi di contribuzione.

1. La LR 14/2010: considerazioni introduttive.

Con la Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo) si è voluto, innanzitutto, sostituire la normativa, ormai risalente, relativa alla contribuzione regionale nel settore dell'acquisto di carburante per i veicoli dei privati con una più adeguata in quanto idonea a tener conto dell'evoluzione politica, commerciale e tecnologica avutasi nel corso degli anni.

Il sistema delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti in Friuli Venezia Giulia, infatti, è stato introdotto con la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47[1], in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 15 – 18 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Successivamente all'approvazione, tali provvedimenti sono stati oggetto di modifiche e integrazioni, atte a migliorarne i meccanismi applicativi e ad ampliarne il campo di operatività.

Per quanto riguarda, in particolare, la LR 47/1996, essa è stata oggetto di plurimi "aggiustamenti" operati da specifiche leggi regionali di modifica o da singole disposizioni contenute nei principali strumenti di manovra al bilancio.

In particolare si ricordano i seguenti interventi di modifica:

- legge regionale 10 maggio 2000, n. 11 - oltre a semplificare la disciplina relativa alle sanzioni, amplia l'ambito di applicazione della legge regionale 47/96 includendo tra i beneficiari i cittadini extracomunitari residenti in Regione ed estendendo il beneficio della riduzione del prezzo ai carburanti utilizzati per rifornire i mezzi nautici. Inoltre, a tutela dei cittadini, rende obbligatoria la rilevazione dei prezzi praticati alla pompa e la loro pubblicazione sul sito internet della Regione;
- legge regionale 20 marzo 2002, n. 9 - recependo le disposizioni contenute nella legge 16/2002, estende anche al gasolio per autotrazione le riduzioni del prezzo alla pompa prima previste solo per la benzina;
- legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 - riformula gli articoli 1 e 2 della L.R. 47/1996, al fine di armonizzarli con la sopravvenuta normativa statale (L. 244/2007), ed introduce nuove disposizioni in materia sanzionatoria;
- legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - modifica nuovamente l'articolo 2 della L.R. 47/1996, a decorrere dal 1° ottobre 2008, semplificando le procedure per la determinazione delle riduzioni del prezzo;
- legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 - apporta ulteriori modifiche alla L.R. 47/1996, prevedendo un nuovo sistema di rimborso delle riduzioni del prezzo che, a decorrere (originariamente dal 1° giugno 2009, poi, secondo le modifiche apportate alla legge regionale 14/2008 da ultimo dalla legge regionale 12/2010) dal 1° settembre 2011, esclude le compagnie petrolifere

[1] L'art. 3, comma 15, stabilisce che, fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni e le province autonome possono determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o provincia autonoma o in una parte di essa.

dal circuito dei rimborsi, da effettuarsi direttamente ai gestori degli impianti di distribuzione che hanno praticato le riduzioni, delegando le relative funzioni alle Camere di commercio, incidendo nuovamente sulle disposizioni sanzionatorie e semplificando complessivamente i procedimenti amministrativi attuativi della legge regionale 47/1996.

Come si può vedere le modifiche più importanti hanno riguardato la semplificazione dell'iter dei rimborsi ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti delle riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari, mediante l'esclusione del passaggio attraverso le Compagnie petrolifere. Ciò ha consentito ai gestori di incassare ogni settimana quanto maturato per effetto degli sconti praticati in base alle fasce di agevolazione direttamente dalla Camere di commercio.

Con la LR 14/2010 si è scelto di porre fine agli interventi legislativi di "manutenzione" della legge regionale originaria (l.r. 47/1996) per sostituirla interamente con una disciplina nuova.

Oltre a ciò il provvedimento si proponeva anche di premiare la volontà ambientale dei cittadini, prevedendo incentivi per l'acquisto di veicoli per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida e ad emissioni ridotte. Il sistema di incentivazione di tali veicoli, tuttavia, è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2012. Di esso, pertanto, non si terrà conto nella presente relazione.

2. Il sistema di contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione.

2.1 L'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI E LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI STESSI.

Al sistema di contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione sono dedicati gli articoli da 3 a 10 del provvedimento.

Più in particolare, l'art. 3, dopo aver specificato che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione a tutte le persone fisiche residenti nella Regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing di un autoveicolo o motoveicolo iscritto nei pubblici registri automobilistici della Regione stessa (di seguito semplicemente beneficiari), stabilisce l'entità del contributo base per l'acquisto di benzina e gasolio fissato, rispettivamente, in 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro (commi 1 e 2).

La norma, poi, prevede (al comma 3) che la misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui si è appena fatta menzione sia aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti in determinati Comuni della Regione [Comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975; Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone; Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità

regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006].

L'articolo 3, LR 14/2010, infine:

- facoltizza la Giunta regionale ad aumentare con propria delibera, previo parere della Commissione consiliare competente, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, la misura dei contributi prevista nei commi 2 e 3, stabilendo in 10 centesimi al litro per la benzina ed in 8 centesimi al litro per il gasolio il limite massimo di scostamento dagli incentivi base (comma 4);
- prevede che I beneficiari abbiano diritto ai contributi per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale (comma 5) e che con apposite convenzioni con le CCIAA possano essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale (comma 5-bis), che il contributo non sia concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulti inferiore a 1 euro (comma 6), che lo stesso sia aumentato di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio (comma 7), che a decorrere dall'1 gennaio 2018, i contributi base siano ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli non dotati del succitato motore e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore (comma 8), che i medesimi contributi non siano concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente all'1 gennaio 2018 qualora questi non siano dotati di motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio e abbiano un'omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore (comma 9), che altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante siano incompatibili con i contributi erogati ai sensi della LR 14/2010 (comma 10).

L'incentivo standard, dunque, viene differenziato sulla base di una suddivisione per aree. Più nello specifico sono state individuate 2 aree – Area 1 e Area 2 – prevedendosi che per i beneficiari residenti nei comuni di Area 1 la misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio, stabilita rispettivamente in 12 centesimi al litro (benzina) e di 8 centesimi al litro (gasolio) per l'Area 2, sia aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro (benzina) e 4 centesimi al litro (gasolio).

ELENCO DEI COMUNI DI AREA 2:

Provincia di Udine:
AIELLO
AQUILEIA
BAGNARIA ARSA
BICINICCO
BUTTRIO
CAMPOFORMIDO
CAMPOLONGO
TAPOGLIANO
CASSACCO
CODROIPO
COLLOREDO DI MONTALBANO
FAGAGNA
FIUMICELLO
GONARS
LATISANA
MARTIGNACCO
MORUZZO
PAGNACCO
PALMANOVA
PASIAN DI PRATO
PAVIA DI UDINE
PORPETTO
PRADAMANO
PREMARIACCO
RAGOGNA
REANA DEL ROIALE
REMANZACCO
RUDA
S. DANIELE DEL FRIULI
S. MARIA LA LONGA
S. VITO AL TORRE
TAVAGNACCO
TERZO D"AQUILEIA
TREPPO GRANDE
TRICESIMO
TRIVIGNANO UDINESE
UDINE
VILLA VICENTINA
VISCO
CAMPOLONGO
TAPOGLIANO

Provincia di Gorizia:
FARRA D'ISONZO
GRADISCA D'ISONZO
MARIANO DEL FRIULI
MORARO

Provincia di Pordenone:
AZZANO DECIMO
BRUGNERA
CASARSA DELLA DELIZIA
CHIONS
CORDENONS
CORDOVADO
FIUME VENETO
FONTANAFREDDA
MORSANO AL TAGLIAMENTO
PASIANO DI PORDENONE
PORCIA
PORDENONE
PRATA DI PORDENONE
PRAVISDOMINI
ROVEREDO IN PIANO
SACILE
S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
S. MARTINO AL TAGLIAMENTO
S. QUIRINO
S. VITO AL TAGLIAMENTO
SESTO AL REGHENA
SPILIMBERGO
VALVASONE
ZOPPOLA
VAJONT

ELENCO DEI COMUNI DI AREA 1:

Provincia di Udine:
AMARO
AMPEZZO
ARTA TERME
ARTEGNA
ATTIMIS
BASILIANO
BERTIOLO
BORDANO
BUIA
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CARLINO
CASTIONS DI STRADA
CAVAZZO CARNICO
CERCIVENTO
CERVIGNANO
CHIOPRIS VISCONE
CHIUSAFORTE
CIVIDALE DEL FRIULI
COMEGLIANS
CORNO DI ROSAZZO
COSEANO
DIGNANO
DOGNA
DRENCHIA
ENEMONZO
FAEDIS
FLAIBANO
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
GEMONA DEL FRIULI
GRIMACCO
LAUCO
LESTIZZA
LIGNANO SABBIADORO
LIGOSULLO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MAJANO
MALBORGHETTO
VALBRUNA
MANZANO
MARANO LAGUNARE
MERETO DI TOMBA
MOGGIO UDINESE
MOIMACCO
MONTENARS
MUZZANA DEL TURGNANO
NIMIS
OSOPPO
OVARO
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALUZZA
PAULARO
POCENIA
PONTEBBA
POVOLETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRATO CARNICO
PRECENICCO
PREONE
PREPOTTO
PULFERO
RAVASCLETTO
RAVEO
RESIA
RESIUTTA
RIGOLATO
RIVE D'ARCANO
RIVIGNANO
RONCHIS
S. GIORGIO DI NOGARO
S. GIOVANNI AL NATISONE
S. LEONARDO
S. PIETRO AL NATISONE
S. VITO DI FAGAGNA
SAURIS
SAVOGNA DI CIVIDALE
SEDEGLIANO
SOCCHIEVE
STREGNA

SUTRIO
TAIPANA
TALMASSONS
TARCENTO
TARVISIO
TEOR
TOLMEZZO
TORREANO DI CIVIDALE
TORVISCOSA
TRASAGHIS
TREPPO CARNICO
VARMO
VENZONE
VERZEGNIS
VILLA SANTINA
ZUGLIO
FORGARIA NEL FRIULI

Provincia di Gorizia:
CAPRIVA
CORMONS
DOBERDO' DEL LAGO
DOLEGNA DEL COLLIO
FOGLIANO REDIPUGLIA
GORIZIA
GRADO
MEDEA
MONFALCONE
MOSSA
ROMANS D'ISONZO
RONCHI DEI LEGIONARI
SAGRADO D'ISONZO
S. CANZIAN D'ISONZO
S. FLORIANO DEL COLLIO
S. LORENZO ISONTINO
S. PIER D'ISONZO
SAVOGNA D'ISONZO
STARANZANO
TURRIACO
VILLESSE

Provincia di Trieste:
DUINO AURISINA
MONRUPINO
MUGGIA
S. DORLIGO DELLA VALLE
SGONICO
TRIESTE

Provincia di Pordenone:
ANDREIS
ARBA
AVIANO
BARCIS
BUDOIA
CANEVA
CASTELNUOVO DEL FRIULI
CAVASSO NUOVO
CIMOLAIS
CLAUT
CLAUZETTO
ERTO E CASSO
FANNA
FRISANCO
MANIAGO
MEDUNO
MONTEREALE VALCELLINA
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POLCENIGO
SEQUALS
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
TRAVESIO
VITO D'ASIO
VIVARO

La seguente rappresentazione geografica contiene l'esatta individuazione dei comuni di Area 1 e di Area 2.
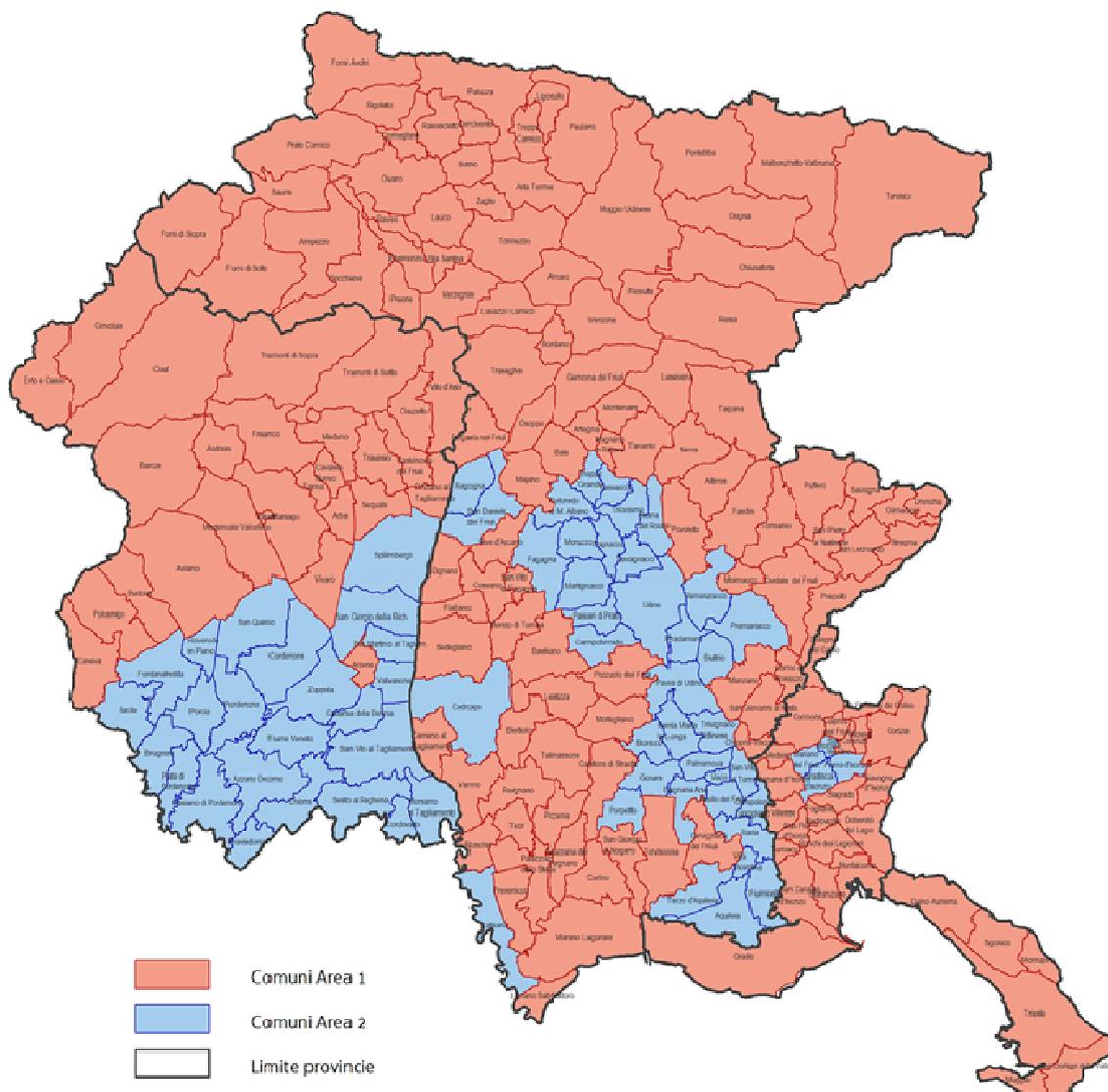
Figura 1: individuazione dei comuni di Area 1 e di Area 2

COMUNI DI AREA 1 – ELENCO (NUMERO TOTALE 149 COMUNI, PER UNA POPOLAZIONE COMPLESSIVA INTERESSATA PARI A 648'780 RESIDENTI SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE DEL FVG AL 31/12/2011 PARI A 1'239'234 RESIDENTI):

Provincia di Trieste (239'782 residenti): DUINO AURISINA – MONRUPINO – MUGGIA - S. DORLIGO DELLA VALLE – SGONICO - TRIESTE

Provincia di Gorizia (130'885 residenti): CAPRIVA - CORMONS - DOBERDO' DEL LAGO - DOLEGNA DEL COLLIO - FOGLIANO REDIPUGLIA - GORIZIA - GRADO - MEDEA - MONFALCONE - MOSSA - ROMANS D'ISONZO -

RONCHI DEI LEGIONARI - SAGRADO - S. CANZIAN D'ISONZO - S. FLORIANO DEL COLLIO - S. LORENZO ISONTINO - S. PIER D'ISONZO - SAVOGNA D'ISONZO - STARANZANO - TURRIACO - VILLESSE

Provincia di Udine (220'679 residenti): AMARO – AMPEZZO - ARTA TERME – ARTEGNA - ATTIMIS - BASILIANO - BERTIOLO - BORDANO - BUIA - CAMINO AL TAGLIAMENTO - CARLINO - CASTIONS DI STRADA - CAVAZZO CARNICO - CERCIVENTO - CERVIGNANO - CHIOPRIS VISCONE - CHIUSAFORTE -CIVIDALE DEL FRIULI - COMEGLIANS - CORNO DI ROSAZZO - COSEANO - DIGNANO - DOGNA - DRENCHIA - ENEMONZO - FAEDIS - FLAIBANO - FORNI AVOLTRI - FORNI DI SOPRA - FORNI DI SOTTO - GEMONA DEL FRIULI - GRIMACCO - LAUCO - LESTIZZA - LIGNANO SABBIADORO - LIGOSULLO – LUSEVERA - MAGNANO IN RIVIERA – MAJANO - MALBORGHETTO VALBRUNA – MANZANO- MARANO LAGUNARE - MERETO DI TOMBA - MOGGIO UDINESE – MOIMACCO – MONTENARS - MUZZANA DEL TURGNANO –NIMIS – OSOPPO – OVARO - PALAZZOLO DELLO STELLA – PALUZZA – PAULARO – POCENIA – PONTEBBA – POVOLETTO - POZZUOLO DEL FRIULI - PRATO CARNICO – PRECENICCO – PREONE – PREPOTTO – PULFERO – RAVASCLETTO – RAVEO – RESIA – RESIUTTA – RIGOLATO - RIVE D'ARCANO – RIVIGNANO – RONCHIS - S. GIORGIO DI NOGARO - S. GIOVANNI AL NATISONE - S. LEONARDO - S. PIETRO AL NATISONE - S. VITO DI FAGAGNA – SAURIS - SAVOGNA DI CIVIDALE – SEDEGLIANO - - SOCCHIEVE – STREGNA – SUTRIO – TAIPANA – TALMASSONS – TARCENTO – TARVISIO – TEOR – TOLMEZZO - TORREANO DI CIVIDALE – TORVISCOSA – TRASAGHIS - TREPPO CARNICO – VARMO – VENZONE – VERZEGNIS - VILLA SANTINA – ZUGLIO - FORGARIA NEL FRIULI

Provincia di Pordenone (57'434 residenti): ANDREIS – ARBA – AVIANO – BARCIS – BUDOIA – CANEVA - CASTELNUOVO DEL FRIULI - CAVASSO NUOVO – CIMOLAIS – CLAUT – CLAUZETTO - ERTO E CASSO- FANNA – FRISANCO – MANIAGO – MEDUNO - MONTEREALE VALCELLINA - PINZANO AL TAGLIAMENTO – POLCENIGO – SEQUALS - TRAMONTI DI SOPRA - TRAMONTI DI SOTTO – TRAVESIO - VITO D"ASIO - VIVARO

COMUNI DI AREA 2 - ELENCO (NUMERO TOTALE 69 COMUNI, PER UNA POPOLAZIONE COMPLESSIVA INTERESSATA PARI A 590'454 RESIDENTI):

Provincia di Gorizia (11'205 residenti): FARRA D'ISONZO - GRADISCA D'ISONZO - MARIANO DEL FRIULI - MORARO

Provincia di Udine (320'879 residenti): AQUILEIA – AIELLO - BAGNARIA ARSA – BICINICCO – BUTTRIO – CAMPOFORMIDO - CAMPOLONGO TAPOGLIANO – CASSACCO – CODROIPO - COLLOREDO DI MONTALBANO – FAGAGNA – FIUMICELLO – GONARS – LATISANA – MARTIGNACCO – MORUZZO – PAGNACCO – PALMANOVA - PASIAN DI PRATO - PAVIA DI UDINE – PORPETTO – PRADAMANO – PREMARIACCO – RAGOGNA - REANA DEL ROIALE – REMANZACCO – RUDA - S. DANIELE DEL FRIULI - - S. MARIA LA LONGA - S. VITO AL TORRE – TAVAGNACCO - TERZO D"AQUILEIA - TREPPO GRANDE – TRICESIMO - TRIVIGNANO UDINESE – UDINE - VILLA VICENTINA - VISCO

Provincia di Pordenone (25'868 residenti): AZZANO DECIMO – BRUGNERA - CASARSA DELLA DELIZIA – CHIONS – CORDENONS – CORDOVADO - FIUME VENETO – FONTANAFREDDA - MORSANO AL TAGLIAMENTO - PASIANO DI PORDENONE – PORCIA – PORDENONE - PRATA DI PORDENONE – PRAVISDOMINI - ROVEREDO IN PIANO – SACILE - S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA - S. MARTINO AL TAGLIAMENTO - S. QUIRINO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SESTO AL REGHENA – SPILIMBERGO – VALVASONE - ZOPPOLA - VAJONT

Va osservato che sebbene i Comuni in AREA 1 (n.149) siano circa il doppio dei Comuni in AREA 2 (n. 69), la popolazione interessata dall'AREA 1 (648'780 ab) è di poco superiore a quella interessata dall'AREA 2 (590'454 ab).

2.2. Il giudizio di costituzionalità dell'art. 3 LR 14/2010.

Con ricorso dd. 21 ottobre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adito la Corte Costituzionale affinché dichiari costituzionalmente illegittimo l'art. 3 LR 14/2010.

A detta del Presidente del Consiglio, infatti, tale norma, o meglio, il meccanismo agevolativo di cui alla LR 14/2010, si porrebbe in contrasto, innanzitutto, con la direttiva 2003/96/CE e, quindi, con l'art. 117, comma 1, Cost., il quale prevede che la potestà legislativa sia esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. «Il rimborso di una parte del prezzo del carburante effettuato dalla Regione tramite la Camera di Commercio ai gestori degli impianti (i quali, in pratica, erogano il carburante a prezzo ridotto ai residenti in Regione)», infatti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri «configura nella sostanza una riduzione indiretta dell'accisa gravante sui carburanti e, conseguentemente, si pone in contrasto con la direttiva 2003/96/CE», non essendo stata autorizzata dalle Istituzioni comunitarie alcuna possibilità di differenziazione di aliquote tra le varie Regioni del nostro Stato ai sensi dell'art. 19 della direttiva medesima.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, inoltre, la LR 14/2010, nella parte in cui prevede che il contributo venga erogato anche a soggetti qualificabili come imprese ai fini del diritto europeo della concorrenza (imprese individuali, esercenti le professioni liberali, ONLUS che svolgono anche un'attività economica), si pone in contrasto con gli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, di conseguenza, con l'art. 117, comma 1, Cost. Esso, infatti, a detta del Presidente del Consiglio, quando viene erogato ai soggetti di cui si è appena fatta menzione, è tale da configurare un aiuto di stato ai sensi dei succitati artt. 107 e 108 TFUE, non rientrando lo stesso nei limiti quantitativi previsti dai regolamenti di esenzioni di cui al par. 4 dell'art. 108 e non essendo nemmeno stato autorizzato ai sensi del par. 2 del medesimo articolo.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, infine, la Regione, avendo legiferato senza rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, «ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione europea di cui al comma 2, lett. a) dello stesso art. 117».

Sul ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 185/2011.

Per quanto riguarda la prima questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio (pretesa riduzione indiretta dell'accisa sui carburanti e, quindi, contrasto con la direttiva 2003/96/CE) il Giudice delle leggi l'ha ritenuta non fondata. Ad avviso della Corte, infatti, la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, disponendo il rimborso al consumatore di una quota del "prezzo" del carburante e, quindi, l'erogazione dei contributi sugli acquisti di carburanti direttamente a quest'ultimo, sia pure per il tramite del gestore e della Camera di commercio, «non è in grado di influire sull'ammontare della tassazione assolta dai soggetti passivi dell'accisa, né conseguentemente di ledere le disposizioni comunitarie di armonizzazione dei livelli di tassazione. L'accisa è, infatti, esigibile ed assolta al momento dell'immissione in consumo, che (...) non coincide con il momento dell'erogazione nel serbatoio del consumatore, ma con quello in cui, nelle varie fasi della fabbricazione, commercializzazione o importazione, i produttori o i titolari di deposito fiscale o comunque i destinatari registrati producono o ricevono il carburante. Poiché il contributo regionale oggi censurato viene corrisposto direttamente dalla Camera di commercio al gestore del distributore e non più al fornitore di questi (come nel precedente sistema), non potrebbe configurarsi alcun rimborso dell'accisa già assolta». Per la Corte, peraltro, il consumatore «sebbene possa subire – per effetto di una traslazione economica – il peso dell'accisa, ove questa sia inglobata nel prezzo del carburante, non può essere ritenuto soggetto passivo dell'imposta e, dunque, non può ritenersi che l'attribuzione in suo favore di un contributo si risolva in una parziale riduzione del tributo». Tale ricostruzione, ad avviso del Giudice delle leggi, «rende evidente che, sotto il profilo ora esaminato, non sussiste la dedotta violazione della direttiva invocata, la quale peraltro non contiene alcuna norma che impedisca una differenziazione su base regionale del "prezzo" dei prodotti energetici, una volta rispettati i limiti minimi di tassazione imposti», limiti minimi che, nel caso di specie, sono senz'altro rispettati.

Per quanto riguarda, poi, la seconda questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio (ricomprensione nel novero dei beneficiari del contributo anche di soggetti qualificabili come imprese ai fini del diritto comunitario della concorrenza e, quindi, contrasto con gli artt. 107 e 108 TFUE) il Giudice delle leggi l'ha ritenuta inammissibile per la genericità dei termini in cui è stata formulata.

Va, peraltro, notato come sulla norma che individua i beneficiari dei contributi il legislatore regionale sia intervenuto nel 2011. Con l'art. 5, comma 20, LR 18/2011, infatti, è stato eliminato il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, LR 14/2010, espungendo, così, le ONLUS dal novero di tali beneficiari. I contributi per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, pertanto, a tutt'oggi, vengono erogati solamente alle persone fisiche residenti nella Regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing di un autoveicolo o motoveicolo iscritto nei pubblici registri automobilistici della Regione stessa. Va, inoltre, notato, come gli Uffici, richiesti dai titolari di ditte individuali di chiarire se, alla luce della LR 14/2010, gli stessi potessero usufruire delle riduzioni alla pompa dei carburanti e, contemporaneamente, scaricare i costi sostenuti tramite la carta carburanti, hanno sempre escluso tale possibilità. In base alla Legge n. 549/1995 ed alla Legge Regionale d'attuazione n. 14/2010, in altri termini, possono beneficiare dei contributi sull'acquisto dei carburanti solo i privati cittadini residenti nella Regione. Il riferimento

ai privati cittadini contenuto nella rubrica della legge, infatti, esclude dal novero dei beneficiari le società, le imprese individuali, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Pertanto, qualora il mezzo che si intende rifornire beneficiando dei contributi risultasse intestato ad una persona fisica, anche titolare di ditta individuale e quindi utilizzato con uso promiscuo, è possibile ottenere i contributi esclusivamente per il proprio uso privato. Anche l'Amministrazione finanziaria, peraltro, nel pronunciarsi sull'argomento, ha evidenziato che i rifornimenti con contributo regionale non possono essere inseriti nella scheda carburanti.

Per quanto riguarda, infine, la terza questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio (esercizio della potestà legislativa senza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e, quindi, invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione europea) il Giudice delle leggi l'ha ritenuta inammissibile per la genericità ed assertività della censura, oltre che per l'inconferenza del parametro evocato.

2.3. L'estensione della procedura di infrazione comunitaria relativa alla LR 47/1996 al nuovo regime di riduzione dei prezzi al consumo dei carburanti previsto dalla LR 14/2010.

Con lettera di messa in mora C(2008) 7233 del 27 novembre 2008 la Commissione europea, ai sensi dell'art. 226 TCE, ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica Italiana (Procedura 2008/2164 - Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia) ritenendo che essa, applicando un'aliquota d'accisa ridotta alle benzine e al gasolio utilizzato come carburante per autotrazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione della legge regionale 47/1996, sia venuta meno agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE.

La legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni attuative dell'articolo 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), come è noto, introduceva, in applicazione della normativa statale, un meccanismo di riduzione dei prezzi alla pompa a favore dei cittadini residenti in FVG in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalle Camere di Commercio.

Più in particolare, la Regione FVG rimborsava alle Compagnie petrolifere le somme da queste anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine e relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della LR 47/1996. Da evidenziare, peraltro, come il comma 2 dell'articolo 1 della LR 47/1996 autorizzasse la Regione "a destinare la quota di accisa assegnatale ai sensi del comma 16 (abrogato nel 2007) dell'articolo 3 della legge 549/1995 per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine a favore dei cittadini residenti nel territorio regionale".

Nella lettera di messa in mora la Commissione sosteneva che tale sistema costituisse una riduzione, tramite rimborso, dell'accisa che rientra nel campo di applicazione della direttiva sulla tassazione dell'energia. Questo perché il beneficiario del rimborso (la compagnia petrolifera) era sostanzialmente colui che doveva versare l'accisa. Inoltre la Commissione sosteneva che "il denaro rimborsato dalla Regione al

debitore corrispondeva, come importo, alle imposte versate dalla persona stessa per il carburante fornito alle stazioni di servizio regionali"

Tale sistema, a detta della Commissione, comportando di fatto una riduzione dell'aliquota di accisa in ambito regionale, era in contrasto con il principio, sotteso alla direttiva 2003/96/CE, dell'applicazione di un'aliquota unica a livello nazionale per prodotto e per uso.

La normativa regionale, in altri termini, a detta della Commissione, avrebbe introdotto una riduzione dell'accisa in favore del soggetto passivo del tributo (le compagnie petrolifere) incompatibile con tale principio. Una riduzione di tal genere, peraltro, sarebbe stata eccezionalmente autorizzata fino al 31 dicembre 2006 ma, dopo la scadenza di tale termine, la deroga in questione non è stata più rinnovata.

Con la lettera di messa in mora la Commissione ha assegnato all'Italia il termine di due mesi a decorrere dal 1° dicembre 2008 per presentare osservazioni, termine poi prorogato al 1° aprile 2009. La Regione ha partecipato a due incontri del tavolo tecnico con i Ministeri competenti costituito per la formulazione di una risposta alla Commissione europea. Un ulteriore incontro si è tenuto il 23 marzo 2009. Il 26 marzo 2009 la Giunta regionale, con propria deliberazione di generalità n. 728, ha approvato una relazione illustrativa dei meccanismi di cui alla legge regionale 47/1996, che rappresenterebbero, in realtà riduzioni di prezzo riconosciute ai privati cittadini. Tale relazione è stata trasmessa il 26 marzo 2009 con nota prot. 1683/UO/DIR ai competenti Uffici statali, che hanno inviato a Italrap la risposta con nota prot. DCPC 2646 del 30 marzo 2009.

Con nota prot. 771 del 3 febbraio 2010 e con nota prot. 3-1245/UCL del 2 febbraio 2010 il Dipartimento politiche comunitarie e il Ministero dell'economia e finanze hanno richiesto alcuni dati aggiuntivi per la Commissione europea, rispettivamente entro il 22 marzo 2010 e il 24 febbraio 2010. Con nota prot. 1331/UO/DIR del 24 febbraio 2010 sono stati forniti gli elementi di riscontro da parte della Regione. Con nota prot. 5779 del 25 maggio 2011, il Segretariato generale ha trasmesso la nota prot. 3-5998/UCL del 24 maggio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui è stata inoltrata la richiesta di informazioni della Commissione europea, DG Fiscalità e Unione Doganale, in merito alla procedura d'infrazione in esame. Con nota prot. 6700 del 16 giugno 2011, il Segretariato generale ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi di risposta forniti dalla competente Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione afferenti il sistema delle riduzioni del prezzo di cui alla legge regionale 47/1996.

Con nota prot. 1783 del 7 febbraio 2012, il Segretariato generale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie che il nuovo sistema di contribuzione sull'acquisto di carburanti per autotrazione previsto dal capo II della L.R. 11 agosto 2010 n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo) ha trovato applicazione a decorrere dal 1° novembre 2011.

Con e-mail del 21 giugno 2012, Italrap ha comunicato la probabile adozione, da parte della Commissione europea, di una messa in mora complementare con

conseguente estensione del campo di applicazione della procedura di infrazione alla nuova legge regionale 14/2010 che ha sostituito la legge regionale 47/1996, oggetto della prima messa in mora. Con nota del 16 aprile 2013 ITALRAP ha trasmesso la lettera della Commissione del 12 aprile 2013 con la quale sono state richieste informazioni supplementari in merito al regime istituito con la legge regionale n. 14/2010. Con nota Prot. 11459 dd. 10 maggio 2013 la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee gli elementi di riscontro ricevuti con e-mail del 2 maggio 2013 dall'Ufficio regionale competente.

Con nota prot. DPE 0009304 P-4.22.23 del 06/12/2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee ha comunicato alla Presidenza della RAFVG che la Commissione europea intende estendere, tramite una lettera di messa in mora complementare, la procedura di infrazione relativa alla LR 47/1996 al nuovo regime di riduzione dei prezzi al consumo dei carburanti previsto dalla LR 14/2010, invitando l'Amministrazione regionale a comunicare le proprie determinazioni al fine di evitare l'adozione di tale messa in mora complementare.

Con nota n. C(2014)4826 del 10/07/2014, inviata alla RAFVG tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, la Commissione europea ha alfine deciso di procedere alla messa in mora complementare del nostro Paese, estendendo così la procedura di infrazione relativa alla LR 47/1996 al nuovo regime di riduzione dei prezzi al consumo dei carburanti previsto dalla LR 14/2010.

Per la Commissione, infatti, anche le nuove norme si pongono in contrasto con il divieto generale di deviazioni regionali da un'aliquota uniforme per prodotto e per uso all'interno dello stesso Stato membro previsto dalla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (di seguito DTE).

La Commissione, in altri termini, «*ritiene che il meccanismo dei pagamenti diretti ad opera delle Camere di commercio ai gestori delle stazioni di servizio stabilisca una riduzione dell'accisa mediante rimborso non prevista dalla DTE né autorizzata dal Consiglio*». Per la Commissione, infatti, «*sebbene i pagamenti siano versati dalle Camere di commercio ai gestori delle stazioni di servizio, contrariamente al regime precedente in cui i pagamenti erano versati al debitore dell'imposta, vale a dire le compagnie petrolifere, questa circostanza non impedisce di caratterizzare il contributo come "rimborso" delle accise ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della DTE. Un rimborso delle accise può essere caratterizzato come tale anche se non è versato direttamente al debitore dell'accisa ma ad un'altra persona a valle della catena come il consumatore finale. La Corte ha avuto l'opportunità di esaminare questo aspetto nella causa C-55/12, Commissione/Irlanda, relativa al rimborso delle accise sul carburante erogato direttamente alle persone disabili. Al punto 28 della sentenza nella cusa la Corte ha stabilito che: (...) contrariamente a quanto sostenuto da detto Stato membro, il pieno rimborso dell'accisa riscossa dall'Irlanda costituisce, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96, una delle forme in cui può essere concessa un'esenzione dal livello di tassazione prescritto dalla direttiva. Un'interpretazione della direttiva secondo la quale deve essere tenuta in considerazione solo l'accisa riscossa al momento dell'immissione in consumo e non i rimborsi applicati all'accisa priverebbe del loro effetto pratico le disposizioni della direttiva che stabiliscono i livelli minimi di tassazione. Un rimborso agli utilizzatori finali, come quello del caso di specie, può quindi rappresentare un rimborso delle accise, anche quando non è effettuato al livello*

dell'immissione in consumo, ma in una fase successiva, come il livello di distribuzione al dettaglio. Le modalità del rimborso (concesso nella fase della distribuzione al dettaglio) suggeriscono che, al massimo, l'intenzione del legislatore regionale è stata l'introduzione di una riduzione delle accise subordinata alla ripercussione della misura sui beneficiari previsti, dato che i beneficiari finali sono individuati solo a livello della distribuzione al dettaglio».

Per la Commissione, inoltre, «*è possibile aggiungere una seconda osservazione riguardo alla natura delle somme rimborsate. I contributi sono sostenuti finanziariamente dalla regione Friuli, la quale a sua volta beneficia di una quota delle entrate delle accise sul carburante consumato nella regione e assegnata a quest'ultima dallo Stato. (…). Inoltre, la regione non fa parte della transazione che ha per oggetto l'acquisto del carburante poiché non agisce né come fornitore, né come intermediario. Essa non è quindi in grado di concedere una riduzione del prezzo, ma dell'unico elemento del prezzo del carburante che ha la possibilità di influenzare: le imposte. Quest'ultimo aspetto deve essere visto in combinazione col fatto che l'importo della riduzione è fisso. Il fatto che l'importo del contributo abbia carattere fisso (ad esempio 12 o 8 centesimi al litro) riflette il livello relativamente stabile delle accise dello Stato italiano. La stessa stabilità vale per i paesi confinanti, in particolare la Slovenia. Alla luce di tali osservazioni il meccanismo introdotto dalla LR 14/2010 non può che essere considerato come un rimborso dell'accisa e un mezzo per compensare i differenziali di accisa con i paesi confinanti non autorizzato dalla DTE*». Per la Commissione, infine, «*una terza osservazione può essere fatta riguardo alla logica del sistema e al suo contesto storico. La logica alla base delle misure di cui all'articolo 1 della LR n. 14/2010 consiste nel "fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale" mediante sostegno per l'acquisto di carburanti per autotrazione privata per la mobilità su strada" nonché per "la riduzione dell'inquinamento ambientale". (…) tuttavia (…) la Commissione rileva che il contributo è concesso indipendentemente dal tipo di combustibile acquistato e senza alcuna distinzione basata sul suo impatto ecologico. A prescindere dal fatto che l'effetto principale di un contributo generalizzato per il carburante potrebbe condurre ad un aumento del consumo piuttosto che ad una sua diminuzione, con un evidente impatto negativo sull'ambiente, la nuova suddivisione in due zone ribadisce la stessa logica del sistema precedente in cui il territorio era suddiviso in 5 zone e in cui il contributo era più elevato nelle zone più vicine al confine. In sintesi, il nuovo regime di cui alla LR 14/2010(…) mantiene il contributo per i comuni vicini al confine con la Slovenia che costituiva lo scopo originario della misura*».

In conclusione, per la Commissione, «*anche se il pagamento è etichettato come "contributo" e il meccanismo di rimborso è stato modificato, il nuovo regime mantiene la stessa logica e soprattutto lo stesso risultato del precedente*».

Con nota prot. AMB/SAGA E/56 la Direzione centrale ambiente ed energia ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proprie osservazioni in merito ai motivi addotti dalla Commissione europea a sostegno della decisione di procedere alla messa in mora complementare del nostro Paese, estendendo così la procedura di infrazione relativa alla LR 47/1996 al nuovo regime di riduzione dei prezzi al consumo dei carburanti previsto dalla LR 14/2010.

Più in particolare, per la Direzione ambiente ed energia «*il nuovo sistema di contribuzione per l'acquisto di benzina e gasolio delineato con la L.R. 14/2010, non*

configura una riduzione indiretta dell'accisa sui carburanti con conseguente contrasto con la direttiva 2003/96/CE per i seguenti motivi:

1. *lo "sconto" previsto si applica sul prezzo finale mentre l'accisa si intende assolta ed è esigibile nella fase di immissione nel mercato da parte delle compagnie petrolifere che coincide con il momento in cui i destinatari registrati producono o ricevono il carburante e non con il momento dell'erogazione nel serbatoio del consumatore.*

   La corte costituzionale con sentenza n. 185/2011 si è espressa sul punto chiarendo che la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, dispone il rimborso al consumatore di una quota del "prezzo" del carburante e, quindi, l'erogazione dei contributi sugli acquisti di carburanti direttamente a quest'ultimo, sia pure per il tramite del gestore e della Camera di commercio, «non è in grado di influire sull'ammontare della tassazione assolta dai soggetti passivi dell'accisa, né conseguentemente di ledere le disposizioni comunitarie di armonizzazione dei livelli di tassazione. L'accisa è, infatti, esigibile ed assolta al momento dell'immissione in consumo, che non coincide con il momento dell'erogazione nel serbatoio del consumatore, ma con quello in cui, nelle varie fasi della fabbricazione, commercializzazione o importazione, i produttori o i titolari di deposito fiscale o comunque i destinatari registrati producono o ricevono il carburante. Il contributo regionale viene corrisposto direttamente dalla Camera di commercio al gestore del distributore e non più al fornitore di questi (come nel precedente sistema), pertanto non potrebbe configurarsi alcun rimborso dell'accisa già assolta». Per la Corte, peraltro, il consumatore «sebbene possa subire – per effetto di una traslazione economica – il peso dell'accisa, ove questa sia inglobata nel prezzo del carburante, non può essere ritenuto soggetto passivo dell'imposta e, dunque, non può ritenersi che l'attribuzione in suo favore di un contributo si risolva in una parziale riduzione del tributo»;

2. *La Regione Friuli Venezia Giulia non può incidere sull'accisa in quanto è uno strumento fiscale di competenza esclusiva dello Stato.*

   L'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione italiana attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di "sistema tributario e contabile dello Stato". Ed infatti la disciplina delle accise in Italia è principalmente contenuta nel Testo Unico, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. La Regione Friuli Venezia Giulia, al pari di tutte le altre Regioni italiane, non ha pertanto potestà legislativa in materia di accisa.

   Lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (approvato con Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni) prevede, all'articolo 5, comma 1, numero 3), che la Regione abbia potestà legislativa in materia di "tributi regionali", vale a dire tributi propri che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto stesso, "essa ha facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni".

   Il comma 4, lettera a), del medesimo articolo 51 prevede, inoltre, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, che la Regione Friuli Venezia Giulia possa "modificare le aliquote, in riduzione,

oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile". Possibilità che, per quanto sopra, non può essere prevista (e pertanto è escluso che possa essere esercitata) in relazione alle accise;

3. *il nuovo sistema di contribuzione previsto dalla L.R. 14/2010 non incide sui produttori di carburante in quanto la norma ha spostato l'erogazione del contributo dal produttore al consumatore. I contributi vengono erogati ai cittadini residenti in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalle Camere di Commercio "tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante" praticato dal gestore dell'impianto stesso che viene poi rimborsato dalle Camere di commercio che agiscono sulla base di specifica delega di funzioni prevista dalla legge stessa. Non deve confondere la modalità di erogazione del contributo in argomento, realizzata mediante una "corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante". Tale modalità, infatti, è stata individuata perché in grado di rispondere ai criteri generali di economicità, rapidità, efficacia ed efficienza contenuti nel principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione italiana. La riduzione del prezzo viene pertanto operata al solo fine di erogare il contributo al beneficiario;*

4. *il prezzo dei carburanti al consumo consiste sostanzialmente nella somma di due componenti, quella FISCALE e quella INDUSTRIALE.*

   La componente fiscale in Italia è costituita dall'accisa e dall'IVA e vale per oltre metà del prezzo alla pompa dei due carburanti principali (57% per la benzina e 53% per il gasolio).

   Il costo industriale è la parte del prezzo pieno, non riconducibile alla componente fiscale, bensì attribuibile ai costi che il venditore si propone di coprire e al margine di guadagno che si propone di conseguire con il ricavo del prezzo stesso conseguente alla cessione del prodotto al compratore.

   Il prezzo oggetto di riduzione si compone quindi di più elementi (quali il costo di produzione, il guadagno del venditore, le accise e l'IVA) che però diventano in esso un "unicum" indistinto. Non è, pertanto, possibile collegare interventi sul prezzo a una sola delle sue componenti;

5. *La Regione Friuli Venezia Giulia confina con la Slovenia, l'Austria e il Veneto. Si evidenziano in proposito le seguenti considerazioni.*

   Nella nostra regione il prezzo della benzina è superiore:

   a. *rispetto a quello praticato nella regione Veneto, a causa di una inadeguata catena di distribuzione e di un numero limitato di prodotto venduto.*

   b. *rispetto a quello praticato dalla Slovenia e dall'Austria a causa della diversa composizione del prezzo finale in funzione del costo industriale e della diversa tassazione applicata;*

6. *il contributo concesso per l'acquisto di benzina e gasolio viene differenziato sulla base di una suddivisione tra due aree. Tale suddivisione è derivata da*

parametri socio economici oggettivi di carattere endogeno, e da norme di origine comunitaria. (…).»

Per la Direzione ambiente ed energia, pertanto, « *per i motivi sopra evidenziati si ribadisce che il nuovo sistema di contribuzione per l'acquisto di benzina e gasolio, delineato con la L.R. 14/2010, non configura una riduzione indiretta dell'accisa sui carburanti contrastante con la direttiva 2003/96/CE.*

Si rappresenta inoltre che l'esigenza della previsione di incentivi sugli acquisti di carburante per autotrazione non è una necessità limitata alla sola regione Friuli Venezia Giulia, ma è un'esigenza sentita da tutte le aree confinanti con Stati che applicano prezzi diversi alla pompa di carburanti, creando quindi evidenti distorsioni del mercato; da un lato infatti il servizio in loco viene utilizzato in misura minore, dall'altro si generano flussi veicolari verso le aree che praticano prezzi inferiori con maggiori percorsi chilometrici, e conseguentemente un maggiore inquinamento atmosferico ed acustico e una maggiore incidenza di sinistri stradali.

Anche alla luce di tali considerazioni, d'altronde, il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale prevede che i contributi in argomento siano "aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio", mentre il comma 8 prevede che "a decorrere dall'1 gennaio 2018" i contributi in argomento siano "ridotti del 50 per centro per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore"; il comma 9, infine, prevede che i citati contributi non siano "concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente all'1 gennaio 2018 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore". Tali previsioni testimoniano le finalità ecologiche perseguite dalla norma regionale, in linea con la strategia ambientale europea, comportando un progressivo esaurimento di tali contributi per i veicoli "diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore".

Si ricorda inoltre che le differenze tra i prezzi confinari, cui si è accennato sopra come concausa dei problemi esplicitati, dipendono anche da una non compiuta armonizzazione, a livello comunitario, delle accise sui carburanti il cui valore è vincolato esclusivamente al rispetto di un minimo comune.

Infine, con riguardo alla sentenza nella causa C-55/12 (Irlanda) relativa all'esenzione dall'accisa per il carburante destinato a veicoli a motore utilizzati da persone disabili, ci si permette di osservare che il caso irlandese differisce da quello della scrivente Regione sotto i seguenti profili:

- *le leggi e i regolamenti irlandesi interessati dalla sentenza in questione prevedevano in modo specifico un rimborso dell'accisa a favore delle persone disabili, mentre la L.R. 14/2010 prevede un "contributo per l'acquisto di carburanti";*
- *la Corte di giustizia ha affermato che lo scopo della direttiva sarebbe aggirato nel caso in cui si accettasse la distinzione proposta dall'Irlanda tra il concetto di "rimborso" (che implica comunque il pagamento dell'accisa) e quello di "esenzione" (che, al contrario, non comporta esborso di denaro da parte del*

beneficiario che viene "esentato" a monte dal pagamento dell'accisa stessa), peraltro entrambi previsti dall'articolo 6 della Direttiva 2003/96;

- *la L.R. 14/2010 non opera nel solco della deroga prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, della Direttiva 2003/96 e del relativo allegato II, in quanto tale deroga, comunque scaduta il 31 dicembre 2006, riguardava eventuali riduzioni nei livelli di tassazione o esenzioni, fattispecie diverse da quella disciplinata dalla norma regionale, vale a dire "contributi per l'acquisto di carburanti"».*

2.4. LE MODALITÀ PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO E QUELLE DI EROGAZIONE DELLO STESSO.

Per quanto riguarda le prime, esse sono disciplinate dall'art. 4, il quale prevede che per poter accedere ai contributi il soggetto beneficiario debba previamente ottenere dalla Camera di Commercio della Provincia di residenza l'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo. Più in particolare, il soggetto autorizzato riceve dalla Camera di Commercio un identificativo recante la targa di un mezzo, il quale potrà essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento di tale mezzo e solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato. Come si avrà modo di vedere nel prosieguo, la LR prevede apposite sanzioni per l'uso improprio dell'identificativo.

Ovviamente potrebbe accadere che il beneficiario decida di trasferire la propria residenza in un'altra Regione o anche che lo stesso si trasferisca da un comune di Area 1 ad un comune di Area 2 o viceversa. Nel primo caso egli perderà il diritto all'ottenimento del contributo. Nel secondo l'entità del contributo subirà una variazione, in aumento o in diminuzione. Tali casi, ovviamente, erano ben presenti al legislatore regionale il quale, infatti, ha imposto al beneficiario di comunicare alla Camera di Commercio che gli ha rilasciato l'identificativo sia la variazione di residenza da un comune della regione a un altro sia il venir meno della residenza in regione.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di erogazione del contributo, la LR 14/2010 ne prevede due:

1. elettronica (art. 5), a fronte di acquisti di carburante effettuati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia: in questo caso il contributo viene erogato al soggetto beneficiario al momento dell'acquisto del carburante direttamente dal gestore dell'impianto tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante. L'ammontare del contributo viene calcolato in base al quantitativo di litri erogati, che viene rilevato dal gestore tramite POS (apparecchio informatico uniformato alle caratteristiche tecniche previste al punto 2 dell'allegato A alla LR 14/2010) . Più in particolare, per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario deve esibire al gestore l'identificativo relativo al mezzo che intende rifornire. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo, non potendo erogare il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti

disabilitato. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione relativa al rifornimento effettuato. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta. Il contributo, come si è detto, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante. A fine giornata i gestori sono tenuti a comunicare in via informatica, tramite Insiel, alla Camera di commercio competente per territorio i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti come risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF), registrando tali dati tramite il POS;

2. non elettronica (art. 6), a fronte di acquisti di carburante effettuati esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia: in questo caso il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.

2.5. I RIMBORSI DEI CONTRIBUTI EROGATI.

L'art. 10 prevede che siano le Camere di commercio a rimborsare ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale. A tal fine la norma autorizza aperture di credito a favore del Segretario generale di ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionario delegato, prevedendo che gli importi di tali aperture di credito siano erogati con le seguenti modalità: il 70 per cento all'inizio dell'anno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento, emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso dell'anno precedente; il 30 per cento entro il 30 giugno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del semestre precedente, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali. Le eventuali risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa, ulteriori rispetto a quelle di cui si è appena fatta menzione, sono erogate in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del primo semestre dell'anno in corso, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali. Per i casi in cui si verifichino carenze di risorse in capo a una o più delle Camere di commercio, la LR 14/2010, al fine di garantire la continuità dei rimborsi dei contributi sull'acquisto di carburante applicati dai gestori, consente, in ogni momento dell'esercizio finanziario, il riequilibrio compensativo delle risorse fra le medesime Camere di commercio.

2.6. LE FUNZIONI DELEGATE ALLE CAMERE DI COMMERCIO.

Come si è visto, le Camere di Commercio provvedono al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e alle loro variazioni sospensioni o revoche, oltre a gestire le procedure di rimborso dei contributi erogati ai beneficiari. Le funzioni

delegate alle Camere, tuttavia, non si esauriscono in quelle di cui si è appena fatta menzione. Ai sensi dell'art. 8, infatti, oltre a tali funzioni, sono delegate alle Camere di Commercio anche altre, le più importanti delle quali sono, senz'altro, quelle relative all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla LR 14/2010 e al recupero, nei confronti dei beneficiari, delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti. Su tali aspetti si ritornerà nel prosieguo della trattazione. Qui giova dare conto, seppur brevemente, delle modalità attraverso le quali le Camere di Commercio esercitano le funzioni ad esse delegate. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, LR 14/2010, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata sono definite in delle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione regionale e le stesse Camere di commercio. In tali convenzioni, inoltre, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, è definita anche l'entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione. Per dare attuazione a quanto previsto nelle disposizioni di cui si è appena fatta menzione l'Amministrazione regionale e le Camere di commercio di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, in data 26 ottobre 2011, hanno stipulato una convenzione per regolare le modalità per l'esercizio delle funzioni a queste ultime delegate dall'art. 8, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (cfr. art. 1).

Più in particolare la convenzione disciplina, innanzitutto, le modalità per il rilascio degli identificativi e delle autorizzazioni, determinando, altresì, le somme dovute dai beneficiari per l'espletamento delle attività a tal fine necessarie. Così, ai sensi dell'art. 3 della convenzione, le CCIAA devono attivare appositi sportelli per la ricezione delle domande per l'ottenimento dell'identificativo o dell'autorizzazione per usufruire dei contributi in modo da facilitare il più possibile gli adempimenti da parte dei cittadini. Sempre per la medesima finalità è previsto, altresì, che le CCIAA mettano a disposizione dei potenziali beneficiari appositi moduli per la richiesta dell'identificativo, redatti in conformità a quanto previsto dall'allegato B alla LR 14/2010 (art. 5, comma 2) e che le stesse, ove possibile, adottino procedure che consentano la consegna dell'identificativo e dell'autorizzazione contestualmente alla presentazione della richiesta (cfr. art. 5, comma 5). Per la richiesta ed il rilascio dell'uno e dell'altra, peraltro, devono essere seguite modalità conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. art. 5, comma 1).

Qualora non sia possibile procedere al rilascio dell'identificativo e dell'autorizzazione, in quanto la relativa richiesta presenta incongruenze, errori od omissioni non immediatamente regolarizzabili all'atto presentazione, la CCIAA ne dà comunicazione scritta al richiedente (cfr. art. 5, comma 6). Se, invece, la richiesta non presenta irregolarità e, pertanto, può essere accolta, la CCIAA rilascia al soggetto che l'ha presentata l'identificativo richiesto, previo pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto.

Tale somma, come si è detto, è determinata nella convenzione del 26 ottobre 2011 ed ammonta ad € 15,00 (cfr. art. 4, comma 1). In attuazione del succitato comma 5 bis dell'articolo 8 della legge regionale, nella convenzione è determinata anche l'entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere la variazione dell'autorizzazione derivante dalla sostituzione del mezzo, dalla sostituzione dell'identificativo o dalla variazione del Comune di residenza del beneficiario. Per

quanto riguarda le prime due ipotesi di variazione dell'autorizzazione, per esse è previsto un corrispettivo pari ad € 10,00; per quanto riguarda, invece, l'ultima ipotesi, per essa è stato determinato un corrispettivo pari ad € 5,00 (cfr. art. 4, comma 1). Le variazioni dell'autorizzazione aventi ad oggetto la comunicazione del cambio di residenza o di sede da un comune della stessa provincia ad un altro e che non incidano sull'entità del contributo, peraltro, avvengono a titolo gratuito, come pure quelle che si rendono necessarie per sanare errori delle CCIAA (cfr. art. 4, comma 2). Le somme versate da richiedenti che non possono ottenere il rilascio dell'identificativo o dell'autorizzazione o delle variazioni dell'autorizzazione, vengono, ovviamente, restituite agli stessi, su richiesta presentata alla CCIAA in carta semplice (cfr. art. 5, comma 7). I corrispettivi di cui si è appena fatta menzione, ovviamente, potrebbero in futuro non essere sufficienti a coprire le spese sostenute dalle CCIAA per l'erogazione del servizio. Nella convenzione, pertanto, è previsto che la Direzione centrale della Regione competente in materia e le CCIAA verifichino periodicamente la congruenza delle entrate generate con le spese sostenute per lo svolgimento del servizio, provvedendo eventualmente, di comune accordo, ad una modifica degli importi sopra indicati (cfr. art. 4, comma 3).

I dati relativi alle richieste accolte vengono inserite dalle CCIAA nel Sistema informatico regionale. La Regione, infatti, si serve di un Sistema informatico per la tenuta dell'anagrafe dei beneficiari, degli impianti di distribuzione e dei gestori degli impianti, la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione, la rilevazione dei contributi erogati, la rilevazione dei prezzi praticati, la rilevazione delle sanzioni amministrative e lo svolgimento delle attività necessarie per i rimborsi ai gestori (cfr. art. 6, comma 1).

Più in particolare, le CCIAA provvedono all'inserimento ed all'aggiornamento in tale Sistema dei dati relativi a:

a) beneficiari e relativi identificativi;

b) consumi dei carburanti per autotrazione sui quali sono stati applicati i contributi;

c) consumi dei carburanti per autotrazione effettuati a prezzo pieno;

d) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione e generalità dei relativi gestori, anche ai fini della pubblicazione su internet;

e) anomalie riscontrate nei consumi per l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative;

f) lista delle disabilitazioni degli identificativi e dei POS (cosiddetta black-list);

g) sanzioni applicate e provvedimenti di recupero delle somme corrispondenti a riduzioni di prezzo indebitamente rimborsate o usufruite.

In realtà, l'inserimento nel sistema informatico dei dati di cui alle lettere b), c), ed f) del comma 4 avviene mediante collegamento con i POS (cfr. art. 6, comma 7). A fine giornata, infatti, come si è visto, i gestori sono tenuti a comunicare in via informatica, tramite Insiel, alla Camera di commercio competente per territorio i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti come risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF), registrando tali dati tramite il POS.

Le CCIAA effettuano, con l'ausilio delle applicazioni informatiche, le verifiche sulla regolarità dei dati trasmessi dai POS relativi ai consumi con l'applicazione dei contributi e a prezzo pieno; segnalano le eventuali irregolarità ed anomalie ai gestori degli impianti o ai beneficiari, fissando ai gestori un termine di dieci giorni per fornire le notizie necessarie alla correzione dei dati trasmessi dai POS e memorizzati nel Sistema informatico (cfr. art. 12, comma 1). Se, prima del rimborso dei contributi, a seguito del controllo di cui si è appena fatta menzione è constatata l'irregolarità dei consumi registrati dai POS, e tale irregolarità dipende da una causa imputabile al gestore, le CCIAA possono sospendere il rimborso. Nello stesso modo procedono se, prima del rimborso, risulti che la legittimità del rapporto contributivo è condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti (cfr. art. 12, comma 2). I consumi sui quali sono applicati i contributi che, pur essendo rilevati sui POS, non risultano, per varie cause, trasferiti all'elaboratore centrale, sono inseriti nella base informatica dalle CCIAA previo invio da parte dei gestori degli impianti, entro il periodo massimo di tre giorni dal tentativo di trasmissione fallito, della documentazione rilevata dal POS, unitamente alle evidenze dei registri UTF. Le CCIAA danno notizia ai gestori dell'esito dell'inserimento (cfr. art. 12, comma 3).

Le CCIAA segnalano tempestivamente al gestore del Sistema informatico eventuali guasti o disfunzioni occorsi ad apparecchiature o ad applicazioni informatiche, anche relative ai POS, dandone contestuale notizia alla Direzione centrale (cfr. art. 9).

Attraverso le elaborazioni informatiche fornite dal gestore del Sistema informatico, le CCIAA svolgono le verifiche di loro competenza, ivi comprese quelle che si rendono necessarie a seguito di notizie comunque acquisite, relative a irregolarità o a fatti illeciti inerenti a consumi di carburante a prezzo ridotto e alle relative richieste di rimborso (cfr. art. 10).

Nella sua versione originaria, l'art. 11 della convenzione prevedeva che le CCIAA attivassero le procedure di spesa finalizzate al rimborso dei contributi erogati dai gestori una volta alla settimana e, più precisamente, il lunedì (o, se il lunedì era festivo, il primo giorno feriale successivo). Dati i tempi "tecnici" di tale procedura, i gestori ricevevano il bonifico delle somme pari ai contributi "anticipati" ai cittadini appena il giovedì. L'attuale periodo di difficile congiuntura economica ha reso il sistema del rimborso con cadenza settimanale appena descritto insostenibile per i gestori.

Per dare un sollievo economico alle casse dei gestori, sia in termini di maggiore liquidità corrente dell'azienda che in termini di minori interessi passivi bancari, l'amministrazione regionale e le CCIAA, di comune accordo, in data 4 febbraio 2014, con convenzione integrativa hanno provveduto a modificare il succitato articolo, il quale ora prevede che i gestori vengano rimborsati con cadenza bisettimanale.

La succitata convenzione integrativa, peraltro, ha anche abrogato il comma 3 dell'art. 6 della convenzione, il quale prevedeva che, al fine di ottimizzare il servizio offerto al pubblico con il sito internet regionale "La benzina in prezzi" la Regione provvedesse a pubblicare anche su tale sito il calendario dei turni festivi e prefestivi degli impianti di distribuzione dei carburanti, approvato annualmente con Decreto del

Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 12 della LR 17/1990 e s.m.i.. Una tale abrogazione si è resa necessaria a seguito della completa liberalizzazione degli orari per lo svolgimento dell'attività di distribuzione dei carburanti e della conseguente abrogazione della disciplina regionale in materia di orari e turni di apertura dei relativi impianti di cui alla succitata LR 17/1990, operata dalla LR 19/2012.

Per quanto riguarda, infine, gli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, ai sensi dell'art. 8-bis, LR 14/2010, a fronte di tali oneri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i seguenti criteri:

a) il 50 per cento in quote uguali per ciascuna Camera di commercio;

b) il 50 per cento in misura proporzionale al numero di identificativi attivi relativi a ciascuna Camera di commercio.

Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, altresì, con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

Le Camere di commercio presentano la domanda di finanziamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia.

2.7. IL SISTEMA SANZIONATORIO.

A tale sistema è dedicato il Capo III della LR 14/2010 il quale si apre con una norma dedicata all'attività prodromica a quella sanzionatoria, e cioè all'attività di vigilanza. L'art. 11 LR 14/2010, infatti, prevede che tale attività sia esercitata dalle Camere di commercio e dall'Amministrazione regionale, ma che in essa vengano coinvolte anche l'Amministrazione finanziaria e le Amministrazioni comunali, le quali, infatti, sono tenute a segnalare all'Amministrazione regionale le violazioni alle norme in materia di incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della loro attività istituzionale di controllo. L'Amministrazione regionale, a sua volta, inoltrerà la segnalazione alla Camera di commercio territorialmente competente, ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni.

A tali sanzioni sono dedicati gli artt. 12 e 13 della LR 14/2010, relativi, rispettivamente, agli illeciti commessi dai beneficiari e a quelli commessi dai gestori.

Per quanto riguarda i primi, essi si sostanziano, innanzitutto:

- nell'effettuazione di un rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante;
- nell'utilizzo di un identificativo non avendo più alcun diritto sul mezzo al quale lo stesso si riferisce;
- nell'utilizzo di un identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
- nell'utilizzo, senza titolo, di un identificativo altrui.

Per tali illeciti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante. La norma, tuttavia, prevede che non si irroghino sanzioni e non si dia luogo a recuperi nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti interessati abbiano provveduto agli obblighi di comunicazione di cui si è detto.

Ulteriore fattispecie di illecito prevista dall'art. 12, LR 14/2010, è quella che si sostanzia nella cessione ad altri del proprio identificativo, anche a seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo per il quale lo stesso è stato rilasciato. La commissione di un simile illecito comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro.

Per quanto riguarda, invece, gli illeciti commessi dai gestori, essi si sostanziano:

- nell'effettuazione del rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo, per il quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 150 euro per ogni rifornimento irregolarmente effettuato. Tale sanzione, tuttavia, è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica. Nel caso in cui, invece, il gestore abbia commesso l'illecito di cui si discute per cinque o più volte durante il medesimo anno, ad esso viene comminata l'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS. In coerenza con quanto previsto dall'art. 11, l'art. 12 prevede che il gestore non sia sanzionato per l'effettuazione del rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede in altra regione e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i beneficiari abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui si è detto;
- nell'omessa comunicazione dell'inizio dell'attività di vendita, la quale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro;
- l'omessa rilevazione, tramite il POS, del quantitativo di carburanti per autotrazione erogato e il mancato rilascio della documentazione prevista, i quali comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi;
- l'omessa memorizzazione sul POS, a fine giornata, dei dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti ed il mancato invio di tali dati all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini previsti, i quali comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro. In caso di recidiva, la

sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche;

- la richiesta di rimborsi relativi a contributi non praticati, per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.

Dopo tre anni di applicazione del sistema sanzionatorio che si è appena descritto le Camere di commercio si sono avvalse della facoltà di richiedere incontri con l'Amministrazione regionale per trattare congiuntamente le problematiche applicative della LR 14/2010 prevista dall'art. 15 della convenzione. È attualmente in corso la predisposizione di proposte di modifica della normativa al fine di superare le problematiche applicative del sistema sanzionatorio.

3. La clausola valutativa.

Tale clausola è contenuta nell'articolo 18 della LR 14/2010 ai sensi del quale «*entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti: a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione; b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione; c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi; d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge*»

Il legislatore regionale, quindi, alla luce del fatto che il provvedimento prevede un sostegno all'acquisto di carburanti a favore dei cittadini della Regione per abbatterne i relativi oneri, oltre ad incentivi per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale, finalizzati alla tutela dell'ambiente, ha ritenuto opportuno prevedere che l'organo chiamato all'attuazione del medesimo fornisca le informazione di interesse per poter comprendere come abbiano funzionato gli interventi previsti e quali cambiamenti abbiano prodotto, rispetto agli obiettivi perseguiti.

Come si è detto, tuttavia, il sistema degli incentivi per l'acquisto di veicoli per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida e ad emissioni ridotte è cessato al 31 dicembre 2012. La presente relazione, pertanto, non contiene le informazioni di cui alla lett. c).

Per quanto riguarda, invece, quelle di cui alla lett. d), le principali criticità emerse in sede di attuazione della legge sono già state esaminate nelle pagine precedenti (necessità di revisione del sistema sanzionatorio per renderlo più rispondente alla reale gravità dei vari tipi di illecito, oltre che di più facile applicazione per le Camere di commercio). Su tali criticità, pertanto, non si tornerà nel prosieguo della trattazione.

4. L'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione.

Come si è visto, la relazione annuale di cui all'art. 18 LR 14/2010 deve illustrare, innanzitutto, «*quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi (...), nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione*».

Per quanto riguarda tale ultima previsione, si segnala come la maggior parte degli identificativi (circa il 75%), non contenga l'indicazione della classe ecologica del veicolo, non essendo stati "aggiornati", a seguito dell'entrata in vigore della LR 14/2010, con l'inserimento di tale dato. Le tabelle riportate qui di seguito, pertanto, illustrano solamente qual è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna

Via Giulia, 75/1 - 34100 Trieste

VENDUTO PER L'ANNO 2013

S.S.P.

	AREA 1	AREA 2	COMPLESSIVO	PREZZO PIENO
GENNAIO	8.402.947,44	7.226.496,66	20.861.741,00	5.232.296,90
FEBBRAIO	7.866.699,85	6.733.971,09	19.402.047,00	4.801.376,06
MARZO	9.122.015,29	7.675.403,00	22.113.744,00	5.316.325,71
APRILE	9.008.991,04	7.473.390,84	22.811.781,00	6.329.399,12
MAGGIO	9.231.771,56	7.634.871,82	23.317.829,00	6.451.185,62
GIUGNO	8.921.605,25	7.264.689,07	22.892.800,00	6.706.505,68
LUGLIO	9.295.551,79	7.544.172,02	24.794.493,00	7.954.769,19
AGOSTO	8.670.557,97	6.853.331,59	23.229.020,00	7.705.130,44
SETTEMBRE	8.570.856,95	7.067.463,42	22.168.253,00	6.529.932,63
OTTOBRE	8.980.781,59	7.585.797,08	22.300.642,00	5.734.063,33
NOVEMBRE	8.424.458,81	7.117.457,28	20.836.056,00	5.294.139,91
DICEMBRE	8.852.013,45	7.431.725,36	21.875.339,00	5.591.600,19
Somma:	105.348.250,99	87.608.769,23	266.603.745,00	73.646.724,78

Figura 2: Consumi per area

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna

Via Giulia, 75/1 - 34100 Trieste

VENDUTO PER L'ANNO 2013

GASOLIO

	AREA 1	AREA 2	COMPLESSIVO	PREZZO PIENO
GENNAIO	3.297.719,11	3.791.321,61	23.455.130,00	16.366.089,28
FEBBRAIO	3.126.522,90	3.624.411,90	22.396.892,00	15.645.957,20
MARZO	3.603.036,26	4.171.955,65	24.794.362,00	17.019.370,09
APRILE	3.459.535,74	4.018.268,91	24.871.812,00	17.394.007,35
MAGGIO	3.630.000,07	4.188.129,45	26.243.878,00	18.425.748,48
GIUGNO	3.502.667,82	4.070.151,38	25.227.026,00	17.654.206,80
LUGLIO	3.636.096,89	4.278.910,52	28.114.829,00	20.199.821,59
AGOSTO	3.396.473,28	3.859.757,34	24.230.983,00	16.974.752,38
SETTEMBRE	3.425.622,20	3.973.874,10	25.029.354,00	17.629.857,70
OTTOBRE	3.742.267,66	4.361.372,94	26.251.049,00	18.147.408,40
NOVEMBRE	3.562.220,07	4.141.737,66	24.242.868,00	16.538.910,27
DICEMBRE	3.783.857,68	4.411.862,69	24.690.518,00	16.494.797,63
Somma:	42.166.019,68	48.891.754,15	299.548.701,00	208.490.927,17

Figura 3: consumi di gasolio

5. L'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti e la distribuzione dei beneficiari per classi di contribuzione.

La relazione annuale di cui all'art. 18 LR 14/2010 deve illustrare, anche «*quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione*». Nel rimandare a quanto si è detto sopra circa l'impossibilità di una completa suddivisione dei veicoli che beneficiano dello sconto in classi ecologiche, qui di seguito si riportano i dati relativi alla distribuzione dei beneficiari per classi (aree) di contribuzione e quelli relativi al venduto con contributo e all'ammontare dei contributi erogati.

S.I.E.R. MOD. SAR-FZXX615R/1-G3
TCE CON DOMANDE VALIDE
(AL 31.12.2013)

CCIAA COMPETENZA	CARBURANTE	FASCIA CONTRIBU-TO 1	FASCIA CONTRIBU-TO 2	TOTALE
TRIESTE	VERDE	102005	0	102005
	GASOLIO	21134	0	21134
GORIZIA	VERDE	51779	4388	56167
	GASOLIO	15300	1441	16741
UDINE	VERDE	111935	127710	239645
	GASOLIO	48831	48411	97242
PORDENONE	VERDE	19840	86077	105917
	GASOLIO	11296	45999	57295
TOTALE GENERALE		382120	314026	696146

Figura 4: beneficiari per classi

S.I.E.R. MOD. SAR-FZXX615R/1-G4
TCE CON DOMANDE VALIDE
(AL 31.12.2013)

CCIAA COMPETENZA	FASCIA CONTRIBU-TO 1	FASCIA CONTRIBU-TO 2	TOTALE
TRIESTE	123139	0	123139
GORIZIA	67079	5829	72908
UDINE	160766	176121	336887
PORDENONE	31136	132076	163212
TOTALE GENERALE	382120	314026	696146

Figura 5: Beneficiari per classi (contributo 1 e 2).

VENDUTO REGIONALE

2013

GENNAIO

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	8.402.947,44	3.297.719,11	1.765.530,950	461.733,320	2.227.264,27
2	7.226.496,66	3.791.321,61	1.012.867,200	341.258,870	1.354.126,07
Totale:	15.629.444,10	7.089.040,72	2.778.398,150	802.992,190	3.581.390,34

FEBBRAIO

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	7.866.699,85	3.126.522,90	1.652.899,060	437.753,110	2.090.652,17
2	6.733.971,09	3.624.411,90	943.924,920	326.254,440	1.270.179,36
Totale:	14.600.670,94	6.750.934,80	2.596.823,980	764.007,550	3.360.831,53

MARZO

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	9.122.015,29	3.603.036,26	1.916.722,440	504.476,590	2.421.199,03
2	7.675.403,00	4.171.955,65	1.075.832,200	375.535,600	1.451.367,8
Totale:	16.797.418,29	7.774.991,91	2.992.554,640	880.012,190	3.872.566,83

APRILE

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	9.008.991,04	3.459.535,74	1.893.013,180	484.388,580	2.377.401,76
2	7.473.390,84	4.018.268,91	1.047.508,470	361.680,660	1.409.189,13
Totale:	16.482.381,88	7.477.804,65	2.940.521,650	846.069,240	3.786.590,89

MAGGIO

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	9.231.771,56	3.630.000,07	1.939.881,430	508.246,030	2.448.127,46
2	7.634.871,82	4.188.129,45	1.070.152,240	376.971,900	1.447.124,14
Totale:	16.866.643,38	7.818.129,52	3.010.033,670	885.217,930	3.895.251,6

GIUGNO

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	8.921.605,25	3.502.667,82	1.874.625,100	490.405,110	2.365.030,21
2	7.264.689,07	4.070.151,38	1.018.306,240	366.345,700	1.384.651,94
Totale:	16.186.294,32	7.572.819,20	2.892.931,340	856.750,810	3.749.682,15

VENDUTO REGIONALE

2013

LUGLIO

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	9.295.551,79	3.636.096,89	1.953.236,260	509.091,580	2.462.327,84
2	7.544.172,02	4.278.910,52	1.057.539,540	385.154,130	1.442.693,67
Totale:	**16.839.723,81**	**7.915.007,41**	**3.010.775,800**	**894.245,710**	**3.905.021,51**

AGOSTO

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	8.670.557,97	3.396.473,28	1.821.962,340	475.539,190	2.297.501,53
2	6.853.331,59	3.859.757,34	960.656,860	347.418,200	1.308.075,06
Totale:	**15.523.889,56**	**7.256.230,62**	**2.782.619,200**	**822.957,390**	**3.605.576,59**

SETTEMBRE

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	8.570.856,95	3.425.622,20	1.801.069,510	479.632,950	2.280.702,46
2	7.067.463,42	3.973.874,10	990.787,100	357.696,400	1.348.483,5
Totale:	**15.638.320,37**	**7.399.496,30**	**2.791.856,610**	**837.329,350**	**3.629.185,96**

OTTOBRE

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	8.980.781,59	3.742.267,66	1.887.317,080	523.961,110	2.411.278,19
2	7.585.797,08	4.361.372,94	1.063.455,710	392.586,410	1.456.042,12
Totale:	**16.566.578,67**	**8.103.640,60**	**2.950.772,790**	**916.547,520**	**3.867.320,31**

NOVEMBRE

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	8.424.458,81	3.562.220,07	1.770.468,230	498.756,860	2.269.225,09
2	7.117.457,28	4.141.737,66	997.898,210	372.804,040	1.370.702,25
Totale:	**15.541.916,09**	**7.703.957,73**	**2.768.366,440**	**871.560,900**	**3.639.927,34**

DICEMBRE

	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	8.852.013,45	3.783.857,68	1.860.334,370	529.780,380	2.390.114,75
2	7.431.725,36	4.411.862,69	1.042.072,660	397.133,860	1.439.206,52
Totale:	**16.283.738,81**	**8.195.720,37**	**2.902.407,030**	**926.914,240**	**3.829.321,27**

VENDUTO REGIONALE
2013

ANNO 2013

Area	Litri S.S.P.	Litri Gasolio	Contributo S.S.P.	Contributo Gasolio	Contributo Totale
1	105.348.250,99	42.166.019,68	22.137.059,950	5.903.764,810	28.040.824,76
2	87.608.769,23	48.891.754,15	12.281.001,350	4.400.840,210	16.681.841,56
Totale:	192.957.020,22	91.057.773,83	34.418.061,300	10.304.605,020	44.722.666,32

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_51_1_DGR_2281_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2281

POR FESR 2007-2013 "Obiettivo Competitività regionale e Occupazione" del Friuli Venezia Giulia. Attività 2.1.b. "Recupero dell'ambiente fisico". Bando per la bonifica e il ripristino ambientale di siti contaminati, approvato con DGR 1289/2012. Azzeramento risorse relative a procedura attivazione dell'attività di competenza della Direzione centrale ambiente ed energia per revoca finanziamenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (ce) 1080/2006 del parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1080/2006 e del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»;
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR FESR 2007-2013) per l'Obiettivo «Competitività regionale e occupazione», comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007)5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo «Competitività regionale e Occupazione» 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati, modificata da ultimo con Decisione della Commissione europea C(2013)8575 del 29 novembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2442 del 20 dicembre 2013 che prende atto della decisione C(2013)8575 del 29 novembre 2013 e approva la nuova ripartizione delle risorse finanziarie del POR FESR 2007-2013 suddivisa per asse/attività/direzione in sostituzione a quella approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 319 dell'1 marzo 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1163 del 20 giugno 2014 che modifica in ultimo il piano finanziario analitico del POR FESR 2007-2013 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 534/2014, come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1097 dd. 13/06/2014;
CONSIDERATO che, in base al piano finanziario analitico del POR FESR 2007-2013 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1163/2014, sono assegnate all'Attività 2.1.b «Recupero dell'ambiente fisico», di competenza della Direzione centrale ambiente ed energia, risorse pari a € 5.136.357,00 (inclusa la quota prevista a carico degli Enti pubblici);
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)» e in particolare il Capo V - «Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006»;
VISTO il Decreto n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008 con cui è stato approvato il Regolamento per l'attuazione del POR FESR 2007-2013 (pubblicato nel B.U.R. n. 40 dell'1 ottobre 2008), da ultimo modificato con Decreto n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011 (pubblicato nel BUR n. 20 del 18 maggio 2011);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1097 con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013, dei criteri di selezione delle operazioni proposte nell'ambito del POR FESR 2007-2013, tra cui anche quelli per l'Attività 2.1.b «Recupero dell'ambiente fisico»;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009, con la quale si è preso

atto dei requisiti generali e dei criteri specifici di selezione delle operazioni, come revisionati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 nella seduta del 16 giugno 2009;
CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 4, lettere a) e d) di sopra citato regolamento prevede che, con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie (attuale Vicepresidente e assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestale), la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività del POR FESR e approvi i bandi con le relative risorse finalizzati all'identificazione dei beneficiari;
RICHIAMATO inoltre che l'articolo 11 di detto regolamento prevede, al comma 1, che si consideri atto di impegno sul Fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento e, al comma 1 bis, che gli atti di rideterminazione dell'impegno, di cui al comma 1, siano effettuati con decreto del Direttore centrale;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 9 giugno 2011, n. 1073 con la quale è stata approvata la scheda relativa all'Attività 2.1.b «Recupero dell'ambiente fisico», Linea di intervento «Recupero dell'ambiente fisico» e la successiva deliberazione di Giunta regionale di aggiornamento del 5 agosto 2011, n. 1536;
CONSIDERATO che la suddetta scheda attività prevede, tra l'altro, l'emanazione di bandi predisposti dalla Struttura regionale attuatrice, individuata nel Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna (attuale Direzione centrale ambiente ed energia), per procedere alla selezione di interventi volti alla caratterizzazione, all'analisi di rischio, alla bonifica (ovvero alla messa in sicurezza permanente) e ripristino ambientale di siti contaminati di interesse nazionale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2012, n. 1289, con la quale è stato approvato il «Bando per la bonifica e il ripristino ambientale di siti contaminati» a valere sul POR FESR 2007-2013, Asse 2 «Sostenibilità ambientale» Attività 2.1.b «Recupero dell'ambiente fisico», Linea di intervento «Recupero dell'ambiente fisico» (successivamente modificato dal Decreto del Direttore di Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. SGRIF/1847/FESR/V di data 17 agosto 2012), e sono state assegnate risorse finanziarie pari ad € 4.859.901,96 (di cui quota UE euro 1.190.678,19, quota Stato euro 2.551.453,25 e quota Regione euro 1.117.770,52);
VISTO il Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. SGRIF/647/FESR/V di data 5 aprile 2013 con il quale:
- è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento pervenuti ai sensi del suddetto bando;
- sono stati ammessi a finanziamento i progetti dal n. 1 (presentato dall'Autorità Portuale di Trieste, denominato «Progetto definitivo di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs 152/06 dei terreni di parte dell'area "Ex Esso" del porto di Trieste») al n. 2 (presentato dall'Ente zona industriale Trieste (EZIT), denominato «Area ex Ortofrutticolo in valle delle Noghere in comune di Muggia (TS). Interventi di riparazione ambientale») della suddetta graduatoria per un importo complessivo assegnato pari ad € 3.814.896,92 a valere sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013, Obiettivo «Competitività regionale e occupazione» della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale Ambiente, energia e politiche per la montagna:
- n. SGRIF1392/FESR/V di data 14 giugno 2013, con il quale è stato concesso all'Autorità Portuale di Trieste il contributo di € 2.899.236,34 pari al 77% della spesa riconosciuta ammissibile di € 3.765.242,00, per la realizzazione del progetto denominato «Progetto definitivo di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs 152/06 dei terreni di parte dell'area "Ex Esso" del porto di Trieste» suddiviso secondo le seguenti quote:

- quota UE	euro	710.314,22;
- quota Stato	euro	1.522.101,89;
- quota Regione	euro	666.820,23;

- n. SGRIF1391/FESR/V-4 di data 14 giugno 2013, con il quale è stato concesso all'Ente zona industriale Trieste (EZIT) il finanziamento di € 915.660,58, pari al 77% della spesa riconosciuta ammissibile di € 1.189.169,59, per la realizzazione del progetto denominato «Area ex Ortofrutticolo in valle delle Noghere in comune di Muggia (TS). Interventi di riparazione ambientale» suddiviso secondo le seguenti quote:

- quota UE	euro	224.337,25;
- quota Stato	euro	480.722,69;
- quota Regione	euro	210.600,64;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 566 dd. 28 marzo 2014 con la quale è stata approvata la rimodulazione delle quote comunitaria, statale e regionale di tutti gli atti finanziari adottati dalle strut-

ture di gestione, ai fini della coerenza degli stessi con il piano finanziario analitico adottato con DGR 2442/2013, e dalla quale risulta in particolare che le quote relative ai progetti:
- progetto denominato «Progetto definitivo di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs 152/06 dei terreni di parte dell'area "Ex Esso" del porto di Trieste», con contributo totale pari a euro 2.899.236,34, sono:

- quota UE € 1.204.877,22 (41,56%);
- quota Stato € 1.524.923,28 (52,60%);
- quota Regione € 169. 435,84 (5,84%);

- progetto denominato «Area ex Ortofrutticolo in valle delle Noghere in comune di Muggia (TS). Interventi di riparazione ambientale», con contributo totale pari a euro 915.660,58, sono:

- quota UE € 380.534,20 (41,56%);
- quota Stato € 481.613,77 (52,60%);
- quota Regione € 53.512,61 (5,84%);

VISTO il decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 934 FESR/V/3 del 22 maggio 2014, con il quale:
- è stato rideterminato l'impegno relativo al «Progetto definitivo di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs 152/06 dei terreni di parte dell'area "Ex Esso" del porto di Trieste» in complessivi € 2.819.452,96, di cui quota UE € 1.171.720,49, quota Stato € 1.482.959,29 e quota Regione € 164.773,18;
- è stata disimpegnata, conseguentemente, dal Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 la parte non spettante di contributo pari a € 79.783,38 (di cui quota UE € 33.156,73, quota Stato € 41.963,99 e quota Regione € 4.662,66);
VISTO il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1884/2014, con il quale, a seguito di formale dichiarazione da parte del beneficiario di non poter garantire l'adempimento di quanto previsto nel decreto di concessione, si è provveduto alla revoca del finanziamento concesso all'Ente zona industriale Trieste (EZIT);
VISTO il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1880/2014, con il quale, a seguito di formale rinuncia da parte del beneficiario, si è provveduto alla revoca del finanziamento concesso all'Autorità Portuale di Trieste;
VISTO il decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 1898 FESR/V/3 dell'1 ottobre 2014, con il quale, a seguito della revoca del finanziamento disposta con decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1884/2014, è stato disimpegnato dal Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 il finanziamento relativo al «Progetto definitivo di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs 152/06 dei terreni di parte dell'area "Ex Esso" del porto di Trieste» di complessivi € 2.819.452,96, di cui quota UE € 1.171.720,49, quota Stato € 1.482.959,29 e quota Regione € 164.773,18;
VISTO il decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 1904 FESR/V/4 del 2 ottobre 2014, con il quale, a seguito della revoca del finanziamento disposta con decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1880/2014, è stato disimpegnato dal Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 il finanziamento relativo al progetto denominato «Area ex Ortofrutticolo in valle delle Noghere in comune di Muggia (TS). Interventi di riparazione ambientale» di complessivi € 915.660,58, di cui quota UE € 380.534,20, quota Stato € 481.613,77 e quota Regione € 53.512,61;
ATTESA la necessità di provvedere a rideterminare in riduzione le risorse della procedura di attivazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di rideterminare in riduzione le risorse della procedura di attivazione come di seguito indicato:

Struttura attuatrice	Procedura di attivazione	Attività/Linea di intervento	TOTALE RIDUZIONE (POR)	quota FESR	quota Stato	quota Regione
Servizio gestione rifiuti e siti inquinati	PATT43037 - 2° Bando per la bonifica e il ripristino ambientale di siti contaminati	2.1.b.1 recupero dell'ambiente fisico	3.814.896,92	1.585.411,42	2.006.537,05	222.948,45

2. di prendere atto che, a seguito della rideterminazione in riduzione delle risorse della procedura di

attivazione di cui al punto 1., le risorse sulla procedura di attivazione risultano azzerate;
3. le risorse resesi disponibili a seguito degli atti adottati saranno oggetto di riprogrammazione da parte dell'Autorità di Gestione, previa ulteriore modifica del piano finanziario analitico del POR FESR;
4. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_51_1_ADC_AMB ENER AVVISO DGR 2278_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa suolo

Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano e Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante.

Si rende noto che, in data 28 novembre 2014, la Giunta regionale con deliberazione n. 2278 ha approvato, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 16/2002, il Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante nonché le corrispondenti misure di salvaguardia.
Le norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio, con le relative cartografie, entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG (BUR) ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati.
L'avviso sarà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web della Regione.
Il Progetto di Piano stralcio è consultabile all'indirizzo http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA209/ e presso il Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG (via Giulia, 75/1 - Trieste).
Il pubblico e tutti gli organismi interessati potranno fare accesso al Progetto di Piano stralcio nonché presentare osservazioni, in forma scritta, alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG entro sessanta giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Giorgio Pocecco

14_51_1_ADC_AMB ENERPN LS_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta L & S per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3268).

La Ditta L. & S. ha presentato in data 03/12/2012 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,0016 (0,16 litri/secondo 9,6 l/min.) d'acqua corrispondente a 4.900 m3 l'anno per uso irriguo antincendio mediante un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 15 mappale 513 in Comune di Brugnera .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 17 dicembre 2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le

opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 15 gennaio 2015 .
Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 26 gennaio 2015 alle ore 10.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta via Lino Zanussi, 8 del comune di Brugnera.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 .

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

14_51_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 3776/14 presentato il 04/11/2014
GN 3841/14 presentato il 11/11/2014
GN 3890/14 presentato il 14/11/2014
GN 3891/14 presentato il 14/11/2014
GN 3892/14 presentato il 14/11/2014
GN 3893/14 presentato il 14/11/2014
GN 3894/14 presentato il 14/11/2014
GN 3897/14 presentato il 14/11/2014
GN 3901/14 presentato il 14/11/2014
GN 3902/14 presentato il 14/11/2014
GN 3903/14 presentato il 14/11/2014
GN 3910/14 presentato il 14/11/2014
GN 3942/14 presentato il 18/11/2014
GN 3947/14 presentato il 18/11/2014
GN 3952/14 presentato il 18/11/2014
GN 3953/14 presentato il 18/11/2014
GN 3954/14 presentato il 18/11/2014
GN 3959/14 presentato il 19/11/2014
GN 3960/14 presentato il 19/11/2014
GN 3967/14 presentato il 20/11/2014
GN 3968/14 presentato il 20/11/2014
GN 3969/14 presentato il 20/11/2014
GN 3976/14 presentato il 20/11/2014
GN 3977/14 presentato il 20/11/2014
GN 3978/14 presentato il 20/11/2014
GN 3992/14 presentato il 24/11/2014
GN 3993/14 presentato il 24/11/2014
GN 3998/14 presentato il 24/11/2014
GN 3999/14 presentato il 24/11/2014
GN 4009/14 presentato il 24/11/2014
GN 4010/14 presentato il 24/11/2014
GN 4021/14 presentato il 25/11/2014
GN 4022/14 presentato il 25/11/2014
GN 4054/14 presentato il 26/11/2014
GN 4055/14 presentato il 26/11/2014
GN 4058/14 presentato il 26/11/2014
GN 4059/14 presentato il 26/11/2014
GN 4064/14 presentato il 27/11/2014
GN 4089/14 presentato il 28/11/2014
GN 4090/14 presentato il 20/11/2014

14_51_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 1126/13 presentato il 31/01/2013
GN 2893/13 presentato il 05/03/2013
GN 8266/13 presentato il 19/07/2013
GN 8267/13 presentato il 19/07/2013
GN 8556/13 presentato il 26/07/2013
GN 835/14 presentato il 27/01/2014
GN 1014/14 presentato il 31/01/2014
GN 1160/14 presentato il 05/02/2014
GN 1351/14 presentato il 10/02/2014
GN 1505/14 presentato il 13/02/2014
GN 2839/14 presentato il 20/03/2014
GN 2845/14 presentato il 20/03/2014
GN 2846/14 presentato il 20/03/2014
GN 3039/14 presentato il 26/03/2014

GN 3215/14 presentato il 31/03/2014
GN 3425/14 presentato il 04/04/2014
GN 3659/14 presentato il 11/04/2014
GN 3994/14 presentato il 22/04/2014
GN 3995/14 presentato il 22/04/2014
GN 4390/14 presentato il 07/05/2014
GN 5239/14 presentato il 29/05/2014
GN 5298/14 presentato il 30/05/2014
GN 6047/14 presentato il 20/06/2014
GN 6050/14 presentato il 20/06/2014
GN 6051/14 presentato il 20/06/2014
GN 6063/14 presentato il 23/06/2014
GN 6375/14 presentato il 30/06/2014
GN 6543/14 presentato il 04/07/2014
GN 6557/14 presentato il 07/07/2014
GN 6558/14 presentato il 07/07/2014
GN 6559/14 presentato il 07/07/2014
GN 6560/14 presentato il 07/07/2014
GN 6671/14 presentato il 08/07/2014
GN 6672/14 presentato il 08/07/2014
GN 6682/14 presentato il 08/07/2014
GN 6683/14 presentato il 08/07/2014
GN 6684/14 presentato il 08/07/2014
GN 6685/14 presentato il 08/07/2014
GN 6773/14 presentato il 09/07/2014
GN 6779/14 presentato il 10/07/2014
GN 6780/14 presentato il 10/07/2014
GN 6821/14 presentato il 10/07/2014
GN 6822/14 presentato il 10/07/2014
GN 6880/14 presentato il 14/07/2014
GN 6883/14 presentato il 14/07/2014
GN 6885/14 presentato il 14/07/2014
GN 7294/14 presentato il 23/07/2014
GN 7298/14 presentato il 23/07/2014
GN 7344/14 presentato il 24/07/2014
GN 7741/14 presentato il 01/08/2014
GN 7916/14 presentato il 05/08/2014
GN 8279/14 presentato il 19/08/2014
GN 8280/14 presentato il 19/08/2014
GN 8281/14 presentato il 19/08/2014
GN 8299/14 presentato il 20/08/2014
GN 8323/14 presentato il 20/08/2014
GN 8327/14 presentato il 20/08/2014
GN 8328/14 presentato il 20/08/2014
GN 8329/14 presentato il 20/08/2014
GN 8508/14 presentato il 27/08/2014
GN 8613/14 presentato il 02/09/2014
GN 8702/14 presentato il 03/09/2014
GN 8756/14 presentato il 04/09/2014
GN 8832/14 presentato il 08/09/2014
GN 8833/14 presentato il 08/09/2014
GN 8912/14 presentato il 10/09/2014
GN 8916/14 presentato il 10/09/2014
GN 8941/14 presentato il 11/09/2014
GN 8952/14 presentato il 11/09/2014
GN 8953/14 presentato il 11/09/2014
GN 8987/14 presentato il 12/09/2014
GN 9010/14 presentato il 15/09/2014
GN 9011/14 presentato il 15/09/2014
GN 9270/14 presentato il 19/09/2014
GN 9292/14 presentato il 19/09/2014
GN 9378/14 presentato il 23/09/2014
GN 9381/14 presentato il 23/09/2014
GN 9382/14 presentato il 23/09/2014
GN 9730/14 presentato il 01/10/2014
GN 9731/14 presentato il 01/10/2014
GN 9753/14 presentato il 01/10/2014
GN 9917/14 presentato il 06/10/2014
GN 9918/14 presentato il 06/10/2014
GN 9991/14 presentato il 08/10/2014
GN 9999/14 presentato il 08/10/2014
GN 10000/14 presentato il 08/10/2014
GN 10002/14 presentato il 08/10/2014
GN 10003/14 presentato il 08/10/2014
GN 10007/14 presentato il 08/10/2014
GN 10048/14 presentato il 09/10/2014
GN 10049/14 presentato il 09/10/2014
GN 10344/14 presentato il 20/10/2014
GN 10473/14 presentato il 23/10/2014
GN 10714/14 presentato il 30/10/2014
GN 10751/14 presentato il 31/10/2014
GN 10752/14 presentato il 31/10/2014
GN 10753/14 presentato il 31/10/2014
GN 10754/14 presentato il 31/10/2014
GN 10758/14 presentato il 31/10/2014
GN 10759/14 presentato il 31/10/2014
GN 10762/14 presentato il 31/10/2014
GN 10763/14 presentato il 31/10/2014
GN 10770/14 presentato il 31/10/2014

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

14_51_2_TAR FVG ORD 230_1_INTESTAZIONE

Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia

Ordinanza 15 ottobre 2014, n. 230 sul ricorso proposto da Alessandro Ciriani contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altri per l'annullamento, previo incidente di legittimità costituzionale del decreto n. 12/G/2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica autonomie locali avente ad oggetto la fissazione della data e convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale della Provincia di Pordenone, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

N. 230 Reg. ordinanze 2014

Ordinanza del 15 ottobre 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Ciriani Alessandro c/Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altri

N. 435/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2014, proposto da:

Alessandro Ciriani, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3;

contro

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Beatrice Croppo, Ettore Volpe, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; Ministero dell'Interno;

nei confronti di

Provincia di Pordenone, Emanuele Zanon, Loris Zancai;

per l'annullamento

-previo incidente di legittimità costituzionale del decreto n. 12/G/2014 dell'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica

Autonomie Locali avente ad oggetto la fissazione della data e convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale della Provincia di Pordenone, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premette la parte istante che il competente Assessore regionale ha convocato per il giorno di domenica 26 ottobre 2014 i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Pordenone, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 14.2.2014 n. 2, secondo cui "In vista del riordino del sistema delle autonomie locali del Friuli – Venezia Giulia e in attesa del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province e avviato dal Consiglio regionale a norma dell'art. 63 dello Statuto medesimo, la presente legge, ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 1bis, dello Statuto, disciplina il sistema di elezione degli organi delle province ed il relativo procedimento elettorale".

Se ne duole, con il ricorso in esame, il ricorrente, attuale Presidente della Provincia, in quanto decadrebbe dalla carica in seguito all'elezione del nuovo Consiglio, non sarebbe, nell'imminente tornata elettorale, più eleggibile e nemmeno elettore, non ricoprendo egli la carica di consigliere comunale, né di Sindaco di uno dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale e chiede pertanto che l'atto impugnato sia interinalmente sospeso.

Ora, infatti, ai sensi dell'art. 33 della citata L.R. n. 2 del 2014, "gli organi provinciali ...restano in carica fino all'elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge".

Come si è detto, l'Assessore regionale alle Autonomie locali, con l'impugnato proprio decreto prot. n. 12/G/2014, comunicatogli il 5.9.2014 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ha fissato per il 26 ottobre 2014 la data delle elezioni della Provincia di Pordenone.

Rammenta il ricorrente che la Regione Friuli Venezia Giulia gode di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni in base allo Statuto di autonomia, approvato con L. Cost. 31 gennaio 1963 n.1.

Ora tale potestà si esercita ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del medesimo Statuto, norma introdotta con l'art. 5 della L. Cost 23.9.1993 n. 2 ed avvalendosene, la Regione ha disposto, con il citato art. 1 della L.R. n. 2 febbraio 2014 n. 2, pubblicata sul BUR il

19.2.2014, un nuovo sistema di elezione degli organi della Provincia, che si sostanzia nell'introduzione di un meccanismo elettivo di secondo grado.

Tale legge, per quanto qui interessa, modifica gli organi della Provincia, che sono ora l'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale (art. 2) dispone che l'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia e ne disciplina i poteri e la convocazione (art. 3) e, per quanto qui primariamente interessa, all'art. 5 disciplina le modalità di elezione degli organi.

In particolare stabilisce in detta ultima norma che "Il Consiglio provinciale è eletto dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia" i quali si esprimono con voto libero e segreto su liste concorrenti in un unico collegio, e detto Consiglio, così eletto elegge a sua volta il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale.

All'art. 12 si specifica che "Sono elettori del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni".

Per l'elezione del Consiglio provinciale pertanto provvede soltanto l'Assemblea dei Sindaci e dei consiglieri comunali della Provincia, secondo liste c.d. bloccate (art. 16) e con il meccanismo del voto ponderato (art. 22)

Sottolinea il ricorrente, per illustrare la rilevanza dell'eccezione di

costituzionalità che intende proporre con il presente gravame che, con tale meccanismo egli non potrà, come si è detto sopra, essere né eletto né elettore nella Provincia di cui ora è Presidente, in seguito ad elezione a suffragio universale e in via di prorogatio.

Ha chiesto pertanto a questo TAR l'annullamento, previa sospensione interinale in sede cautelare, della fissazione della data e della convocazione dei comizi per le elezioni provinciali indetta per il 26 ottobre p.v.

Il fatto che il pregiudizio del ricorrente, che le impugna, derivi direttamente da norme di una legge regionale, espressione della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento di enti locali e dall'atto di indizione, in termini brevi, delle elezioni provinciali di Pordenone, induce questo giudice, concordando sulla rilevanza della questione, non essendovi altro mezzo, ad adire il giudice delle leggi, ponendo le questioni di legittimità costituzionale delle norme, di seguito specificate, della legge regionale sopravvenuta.

Al riguardo, anche per rispondere, in punto rilevanza, all'eccezione della difesa regionale, essendo il presente giudizio incardinato con istanza cautelare, esso non manca di incidentalità, non essendo esso affatto risolto con una pronuncia del giudice delle leggi che fa venir meno la materia del contendere dinanzi al TAR.

Questo Collegio, infatti, onde conciliare le esigenze del controllo accertato di costituzionalità con il danno proveniente dall'imminenza delle elezioni provinciali impugnate, si propone di adottare

contestualmente, con separata ordinanza, una misura cautelare interinale che non incida in senso decisorio sulla materia del contendere, facendola venir meno, ma consenta a questo giudice la decisione definitiva solo dopo aver conosciuto la sentenza della Corte.

Per le ragioni appena indicate la questione è rilevante, perché a tali elezioni, come si è detto, il ricorrente, pur essendo l'attuale Presidente di detta Provincia, non potrà partecipare.

Il Collegio ritiene altresì, per i motivi che saranno di seguito indicati, detta questione non manifestamente infondata, nei limiti di cui in motivazione.

Va rammentato, innanzitutto, che le norme censurate col primo motivo così rispettivamente dispongono:

"art. 1 In vista del riordino del sistema delle autonomie locali del Friuli – Venezia Giulia e in attesa della conclusione del procedimento di modi0ficazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle Province e avviato su iniziativa del Consiglio regionale a norma dell'art. 63, 2° comma, dello Statuto medesimo, la presente legge, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, numero 1-bis) dello Statuto, disciplina il sistema di elezione degli organi delle Province e il relativo procedimento elettorale.

art.2 Sono organi della Provincia l'assemblea dei Sindaci, il consiglio provinciale, il presidente della Provincia e la giunta provinciale

art. 3 L'assemblea dei Sindaci è costituita dai sindaci dei comuni

appartenenti alla provincia.

Con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, l'assemblea dei sindaci esprime il parere obbligatorio sullo schema di bilancio dalla giunta provinciale e adotta o respinge le modifiche dello statuto proposte dal consiglio provinciale-

L'assemblea dei sindaci esercita gli altri poteri propositivi, consultivi e di controllo eventualmente previsti dallo statuto.

L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal presidente della provincia.

art. 5 Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della provincia.

Il presidente della provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.

art. 12 Sono elettori del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia alla data delle elezioni.

art. 16 Le liste per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al quindici per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri

da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore ai cinquanta centesimi (omissis) Le liste sono contraddistinte da una denominazione e devono essere sottoscritte da almeno il tre per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore ai cinquanta centesimi.

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati. I sottoscrittori possono essere candidati della lista che sottoscrivono.

Art. 33, 1° comma Gli organi provinciali alla scadenza naturale del rispettivo mandato restano in carica sino all'elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali i consigli provinciali adottano solamente gli atti urgenti e improrogabili. Dopo l'elezione del consiglio provinciale il presidente della provincia e la giunta provinciale adottano solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

art.35 Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

La legge regionale 9 marzo 1995 n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Friuli – Venezia Giulia

La legge regionale 21 aprile 1999 n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995 n. 14

Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13 (Norme collegate alla legge finanziaria 2000

La legge regionale n. 15 marzo 2001 n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14/1995. Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità

Il comma 40 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché uffici di segreteria degli assessori regionali)

I commi 35, 36, 37, 38 e 40 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (legge finanziaria 2011)

L'art. 37 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 26 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012)

In dettaglio va ricordato che la tesi sollevata dinanzi a questo TAR come incompatibile con la Costituzione è che non sia ammissibile trasformare gli organi delle Province da direttamente in indirettamente elettivi e che non sia ammissibile, di conseguenza, privarlo della carica di Presidente della Provincia di Pordenone, conseguita mediante elezione a suffragio universale e diretto e privarlo dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni provinciali, non essendo egli né sindaco né consigliere comunale di un Comune di detta Provincia.

Le norme regionali appena indicate appaiono, in maniera non manifestamente infondata e nei limiti di cui in motivazione, lesive dell'art. 59, 1° comma, dello Statuto regionale secondo cui "Le

Province e i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione" e pertanto si sottopongono al giudizio di questa Corte.

Invero la qualifica di ente autonomo nella Regione Friuli – Venezia Giulia appare desunta dall'art, 2 del D. Lgs. 2 gennaio 1997 n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli – Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) che recita: "La regione, nel rispetto degli artt. 5 e 128 della Costituzione nonché dell'art. 4 dello Statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali".

Induce a tale interpretazione l'art. 5 Cost. secondo cui "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" che appare rimarcare il carattere originario dei soggetti dell'autonomia locale, che lo Stato, così come la Regione anche ad autonomia speciale, non crea, ma soltanto riconosce, e che è tenuto a promuovere.

Per questo l'art. 114 Cost. per quanto qui interessa, stabilisce che:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione".

L'autonomia locale, nota per parte sua il Collegio, ha trovato riconoscimento legislativo anche in campo elettorale, così collegando l'art. 5 con l'art. 1 della Costituzione, secondo cui "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro"

La riforma costituzionale, attuata con la L. Cost. n. 3 del 2001 ha sviluppato il principio autonomistico nell'ambito della stessa Costituzione, trovando esso piena espressione proprio nel citato art. 114, con cui tutti gli enti territoriali costituzionalmente previsti sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, con la conseguenza che la loro autonomia appare tradursi in una comune natura rappresentativa diretta degli organi di ciascun ente territoriale che per nessuno di essi può essere compressa.

Se così è l'autonomia trova indispensabile espressione nella rappresentatività diretta degli enti locali costituzionalmente garantiti.

Al riguardo va ricordato che questa medesima Corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 2002 ha statuito che la sovranità popolare non può esaurirsi nell'elezione del Parlamento, ma deve esprimersi anche negli enti territoriali autonomi che, ai sensi dell'art. 114 Cost sono elementi costitutivi della Repubblica e si collocano a fianco dello Stato per comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare.

Tali principi valgono anche nelle Regioni a statuto speciale, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale nella sentenza 26 luglio 2007 n. 238, che ha ricordato, richiamando la sua precedente

sentenza n. 83 del 1997, che, pur potendo dette Regioni articolare diversamente i poteri di amministrazione locale, devono rispettare quelli di cui all'art. 5 Cost. che impegnano la Repubblica, e perciò anche le autonomie speciali, a riconoscere e promuovere le autonomie e non comprimerle fino a negarle.

Pertanto pare conseguenza obbligata di quanto si è venuti finora dicendo che gli artt. 5 e 12 della L.R. n. 2 del 2014, negando ai cittadini il diritto di elettorato attivo ed attribuendolo solo ai Sindaci e ai consiglieri comunali "in carica nei Comuni della Provincia alla data delle elezioni" violino il principio generale dell'ordinamento della Repubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, costituito nel principio di autonomia degli enti locali territoriali, di cui agli artt. 5, 114 e 118 Cost.

L'elettorato sarebbe consentito, per quanto riguarda il Consiglio provinciale, solo a detti sindaci e consiglieri comunali, espressione di collettività politicamente diverse e disomogenee rispetto a quelle che dovrebbero esprimere la Provincia, ed il Presidente della provincia verrebbe espresso dal Consiglio provinciale così eletto e del pari non diretta espressione della comunità di riferimento, ma di altre collettività.

Con ciò verrebbe meno il carattere di ente autonomo e rappresentativo della propria collettività territoriale della Provincia.

Verrebbe in tal modo altresì meno la pari ordinazione degli enti locali territoriali, affermata dal combinato disposto degli artt. 5 e 114

Cost. che presuppone la Provincia come organo a rappresentanza diretta della collettività di riferimento, con violazione del principio democratico e rappresentativo di cui all'art. 1 Cost.

Tale principio viene eluso anche dall'art. 3 della citata legge regionale, che istituisce un nuovo organo, denominato Assemblea dei Sindaci, costituito dai sindaci dei comuni della provincia, che non garantisce rappresentatività ed è vincolato a interessi comunali.

Se la Repubblica è costituita da un popolo, stanziato su un territorio, che si organizza, secondo Costituzione, in enti che svolgono determinate funzioni pubbliche, le persone giuridiche che rappresentano detti enti rappresentano una parte del popolo organizzato in essi e non un consorzio di enti, ossia, nel caso, un consorzio di Comuni tramite i loro amministratori.

Pertanto, essendo in base all'art. 1 Cost. la Repubblica italiana democratica anche le sue componenti debbono avere, in quanto anch'esse necessariamente democratiche, organi elettivi in via diretta.

Se così è l'elezione indiretta degli organi provinciali e l'istituzione dell'Assemblea dei Sindaci, vincolata ad interessi comunali, non può non violare il principio per cui le Province sono enti autonomi, rappresentativi della propria popolazione e non espressione di un'associazione di Comuni.

Se si vuole avere una chiara visione di che cosa sono gli enti autonomi, bisogna, ritiene il Collegio, combinare le disposizioni dell'art. 5 Cost. con quelle dell'art. 1, che, com'è noto, recita: "L'Italia

è una repubblica democratica fondata sul lavoro".

Questa Repubblica è dunque democratica, dove cioè il potere proviene dalla volontà popolare, che deve espandersi in tutti i suoi elementi costitutivi, Stato, Regioni, Comuni e anche Province.

Non pare compatibile con il dettato costituzionale una legge regionale che demanda l'elezione della Provincia, elemento costitutivo dello Stato, ad una elezione di secondo grado, prescindendo dall'espressione della volontà popolare e sostituendola con quella di pochi "grandi elettori" espressione, per giunta, di interessi diversi e non omogenei ad essa, come sono quelli dei Sindaci e consiglieri dei Comuni.

Si ha perciò un organismo che non sembra di carattere originario e che non è autonomo, venendo costituito con la volontà altrui, di enti da esso diversi e portatori di interessi distinti.

Rafforza, ad avviso del Collegio, detta conclusione, il fatto che la giurisprudenza di questa Corte, fin da tempi risalenti (cfr. Corte costit. n. 107/76; 876 del 26.7.1988; 26.7.1988) occupandosi "a contrariis" del problema qui in esame, cioè della legittimità di leggi regionali di Regioni a statuto speciale che prevedono la costituzione di organismi dipendenti dagli enti locali, eletti a suffragio universale diretto, ne ha negato la costituzionalità, rilevando che tale modalità di elezione è propria degli organismi previsti dall'art. 114 Cost., cioè dalle Regioni, Province e Comuni, essendo propria degli enti autonomi, cioè di quelli la cui autonomia è costituzionalmente

garantita.

Uno di tali enti, in cui è obbligatorio il suffragio universale diretto, è la Provincia, onde sembra che non si possa decampare da detta regola costituzionale, prevedendone l'elezione in secondo grado, dato che, come notato, essi fanno parte della Repubblica democratica, come prescrive il combinato disposto degli artt. 1 e 114. Analoghe considerazioni debbono farsi prendendo in esame la natura degli organi previsti dalle norme censurate-

L'art. 3 della L.R. n. 2/2014, che riduce le funzioni della citata Assemblea così eletta:

All'approvazione o non delle modifiche allo statuto provinciale proposte dal Consiglio:

Al parere obbligatorio sullo schema di bilancio;

Ai poteri propositivi, consultivi e di controllo che saranno previsti dallo statuto;

Essa non può approvare lo statuto e il bilancio né può togliere la fiducia o revocare l'organo che è chiamata ad eleggere, per cui i compiti per essa previsti dal citato art. 3 non configurano un organo deliberativo.

Né il consiglio provinciale né il Presidente della Provincia sono eletti dai cittadini, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 2/2014, ma rispettivamente dai consiglieri comunali dei Comuni del territorio provinciale e dal consiglio così eletto, così marcando la distanza dal corpo elettorale di riferimento, cioè dagli elettori della Provincia

stessa.

Una volta eletti nel modo descritto gli organi provinciali non mantengono alcun collegamento con gli organi rappresentativi di primo grado, recidendosi così ogni legame con la loro investitura.

E' da ritenersi quindi, nei limiti di una valutazione di non manifesta infondatezza, illogica e irragionevole la legislazione regionale che fa sì che il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale non rispondono nemmeno all'organo di primo grado, che li ha eletti.

Nessun soggetto, pertanto, potrà far valere, né direttamente né indirettamente, un giudizio di responsabilità politica sulle modalità con cui gli organi citati esercitano le funzioni di rispettiva competenza.

La funzione amministrativa appare pertanto scissa dalla responsabilità politica, che appare tipica di ogni sistema democratico, anche nelle autonomie locali.

Il risultato, che, in tesi, appare in violazione della Costituzione, è una Provincia ostaggio delle amministrazioni comunali, in quanto svuotata dei caratteri propri di ente autonomo, riconosciuto dalla Costituzione, carattere che, come si ritiene e sopra argomentato, dipende dall'investitura diretta da parte dei cittadini.

La Provincia, infatti, è un ente rappresentativo di una collettività territoriale ed in quanto tale di necessità direttamente elettivo, il che ne assicura la responsabilità, la rappresentatività e l'autonomia.

Il venir meno di questo carattere rappresentativo, attraverso una

elezione di secondo grado, sembra violare gli artt. 5 e 114 Cost. ed altresì, in quanto principio fondamentale dell'ordinamento, alla cui osservanza è tenuta anche la Regione Friuli – Venezia Giulia che deve ad esso conformarsi, altrimenti viola gli artt. 5, 114 e 116 Cost.

Invero la Provincia, come si è detto, è un ente autonomo rappresentativo di una collettività territoriale e non un ente associativo o rappresentativo di interessi di altri enti, onde si ritiene che i suoi organi non possono essere eletti da rappresentanti di altri enti.

Lo vieta, si ritiene, altresì l'art. 48, 3° comma, Cost. che vieta la limitazione del diritto di voto, riconosciuto a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, dal 1° comma, se non in caso di incapacità civile, indegnità morale nei casi previsti dalla legge o per sentenza penale irrevocabile.

Viene inoltre opportunamente richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 198 dd. 20.7.2012, secondo cui, garantendo gli statuti delle Regioni a statuto speciale la loro autonomia, essa non può essere incisa dalla legge ordinaria che li modifichi.

Nel caso della Regione Friuli – Venezia Giulia l'art. 59, 1° comma, garantisce che le Province della Regione sono enti autonomi, al pari dei Comuni.

Ne sembra necessariamente conseguire che non può ammettersi, mediante la legge regionale qui impugnata, una disparità di trattamento nei diritti di partecipazione politica dei cittadini a livello

locale a seconda che essi vengano in considerazione ora come appartenenti alla comunità comunale, che elegge direttamente i propri rappresentanti, ora come rappresentanti della comunità provinciale, che possono nominarli solo in via mediata in secondo grado.

Tale ultimo sistema elettorale a carattere indiretto non sembra a questo giudice pertanto compatibile con il principio di autonomia comunale e provinciale, di cui all'art. 114, 1° e 2° comma Cost.

Invero la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 106 del 2002, ha sottolineato che esiste una comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare degli enti territoriali, e quindi anche delle Province.

Il loro carattere rappresentativo di una comunità può essere pertanto garantito solo con l'elezione popolare.

Il principio democratico costituisce dunque una caratteristica comune ed indefettibile di tutti gli enti che costituiscono la Repubblica e ciò anche nella Regione Friuli - Venezia Giulia che, pura vendo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, è tenuto a esercitarla, in base alla stessa norma "in armonia con la Costituzione (e) con dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica".

Inoltre l'art. 59 del medesimo Statuto dispone che "le Province e i Comuni della Regione sono enti autonomi ed hanno ordinamenti

stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione".

Tale prerogativa è stata più volte riconosciuta dalla Corte costituzionale (sentenze 6.7.2001 n. 229; n. 51/2006, n. 447/2006, n. 226/2009 e n. 45/2012).

Pertanto il riconoscimento della competenza regionale in materia di legislazione elettorale degli enti locali costituzionalmente garantiti deve confrontarsi con l'art. 114 Cost. onde gli artt. 1,4 e 10 della L.R. n. 1 del 2014 non possono sostenersi solo sul richiamo all'art. 4, 1° comma bis, dello Statuto regionale, in quanto la Regione non può riscrivere le norme costituzionali che fondano l'autonomia di Comuni, Province e Regioni.

Invero il declassamento, attraverso le censurate norme regionali, delle Province ad enti di secondo grado, avrebbe pertanto comportato, con tesi che non appare manifestamente infondata, la modifica dello Statuto regionale, attraverso l'apposito procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost, al fine di ridisegnare l'assetto istituzionale di detto ente, del tutto diverso a quello previsto dallo Statuto.

Invero a tale modifica istituzionale, ad avviso del Collegio, palesemente mirano gli artt. 1, 3, 5 e 12 della L.R. n. 2 del 2014, in via pertanto del tutto surrettizia, con ciò violando le disposizioni dell'art. 4, 1° comma bis, dell'art. 59 della L. Cost. 31.1.1963 n. 1 e dell'art. 138 Cost. (che ha autonoma valenza: v. C. Cost. n. 23 del 2011).

Va notato che la stessa Regione Friuli – Venezia Giulia, come risulta dalla sentenza del giudice delle leggi 19.7.2013 n. 220 punto 9.2) ha sostenuto che la norma impugnata in quella occasione (art. 23, 15° comma, della L. 201 del 2011) "eliminando il rapporto diretto tra elettori e componenti delle istituzioni provinciali, sebbene le Province siano parte della Repubblica, come tali fondate su principi di rappresentanza e di sovranità popolare, violerebbe direttamente il primo comma dell'art. 114 Cost.".

Ai sensi dell'art. 118, 2° comma, Cost, inoltre, le Province sono dotate di funzioni amministrative proprie nei confronti delle quali hanno potestà regolamentare ai sensi del precedente art. 117, 6° comma, e per l'esercizio delle quali hanno entrate e riscuotono tributi propri (art. 119, 2° comma) che concorrono al finanziamento di dette funzioni (art. 119, 4° comma).

Ciò significa che le Province sono titolari di attribuzioni di loro esclusiva pertinenza, in favore della propria comunità territoriale, con ciò escludendo il concorso di altri enti nel loro esercizio, con una propria competenza, cui non concorrono altri enti.

Un tanto presuppone l'esistenza di interessi generali, di competenza della Provincia, la cui cura è propria e non coincide con quelli di competenza dei Comuni, né singolarmente intesi né nel loro insieme, onde la loro soddisfazione richiede la presenza di un ente che è legittimato a provvedervi, ripetendo la sua legittimazione direttamente dalla collettività che li esprime.

Al contrario l'elezione di secondo grado, di cui ai censurati articoli 5 e 12 della L.R. n. 2 del 2014 affida, il che non sembra ragionevole né corrispondente alle disposizioni indicate, gli interessi provinciali ai rappresentanti degli interessi dei Comuni, ontologicamente diversi quando non contrapposti, che sono i consiglieri e i sindaci dei Comuni, con ciò obliterando un dato qualificante dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia, cioè il non dipendere da nessuno dei Comuni, a cui si rapporta.

Così appaiono venir inficiate le funzioni provinciali di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie di sua competenza, dato che da detti Comuni trae la propria legittimazione.

Verrebbero, di conseguenza, così meno le funzioni proprie della Provincia, in quanto determinate da altri enti e, di conseguenza, sarebbe inutile e superata la funzione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, sanciti dall'art. 118 Cost. in quanto le necessità della collettività provinciale non potrebbero trovare un riferimento né bisogni da ritenere propri, non potendosi identificare in un organo rappresentativo che se ne occupi.

Del pari sfuggirebbe, con l'introduzione delle elezioni di secondo grado, il controllo democratico diretto delle popolazioni interessate sul governo delle funzioni provinciali e sull'utilizzo dei relativi tributi, non avendo i nuovi organi provinciali autonomia di spesa, in violazione dell'art. 119 Cost. perché detti tributi propri sarebbero stabiliti ed applicati da organi eletti da rappresentanti di altri enti.

Il complessivo meccanismo di elezione di secondo grado, di cui agli artt. 4, 10, 14, e 15 della L.R. n. 2 del 2014 pertanto contrasta con l'art. 4 dello Statuto regionale, perché frutto di una potestà esclusiva che non è, come richiesto dalla norma, "in armonia con la Costituzione" e, in particolare, con gli artt. 114, 2° comma e 118, 2° comma Cost. da cui si ricava che le Province sono titolari di funzioni proprie, non comprimibili dal legislatore anche regionale.

E' violato anche l'art. 118, primo comma, Cost. perché è in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che limitano la potestà legislativa, anche esclusiva, della Regione in materia di enti locali, attribuendo ai rappresentanti dei Comuni le funzioni attinenti ad aree extra comunali, che dovrebbero rimanere conferite alle Province, perché riguardano interessi che trascendono la dimensione comunale e pertanto riferite all'ente locale intermedio fra Comune e Regione, rappresentativo di una distinta comunità di riferimento.

Si ritengono altresì non manifestamente infondate le questioni dedotte in ordine alla violazione dell'art. 3 Cost. in quanto espressione del principio di ragionevolezza, che verrebbe violato dalla normativa sull'elezione e i compiti della Provincia nel Friuli – Venezia Giulia, qui censurate.

L'art. 3 della L.R. n. 2 del 2014 e in genere l'impianto della legge, sono,infatti, palesemente volte all'immediata e drastica riduzione della rappresentanza, che diviene indiretta e di secondo grado, che

viene giustificata con il taglio dei c.d. "costi della politica" in un momento di crisi economica.

Tale spiegazione appare del tutto insoddisfacente, in quanto lo stravolgimento dell'assetto della Provincia si risolve in una assai ridotta limitazione dei costi, a fronte del sacrificio della rappresentanza diretta e di una forte riduzione dei componenti dei Consigli provinciali di secondo grado (al massimo 10).

Si tratta quindi di un intervento legislativo regionale che sembra in violazione dell'art. 3 Cost. per la sua incongruità, dato che lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere rimodulando la rappresentanza e la stessa forma di governo provinciale, senza negare alla collettività provinciale il diritto di concorrere direttamente all'elezione degli organi rappresentativi.

Lo scopo dichiarato appare pertanto inidoneo a spiegare perché tutti i cittadini residenti, dotati di capacità elettorale non possono essere elettori, mentre tale prerogativa spetta ai titolari degli organi comunali presenti nel territorio provinciale.

Si produce così un'irrazionale disparità di trattamento nel territorio regionale nell'elezione solo dei rappresentanti provinciali, che dimostra una evidente perplessità ed una discriminazione nell'esercizio dei diritti politici nei confronti del ricorrente.

Qualche spiegazione la si ritrova nella relazione accompagnatoria, che si richiama alle linee guida della Giunta regionale e al programma di governo della Presidente della Regione.

Sul punto esso mirerebbe al "superamento dell'ente provincia" ma, siccome allo scopo sarebbe necessaria "una modifica dello statuto di autonomia" caratterizzata, da un alto, dalla lunghezza dei procedimenti legislativi e, dall'altro, dalla necessità di inserire tale modifica in una più ampia riforma dell'intero sistema delle autonomie locali, si è deciso che tale riforma "deve necessariamente essere attuata per passaggi intermedi".

Si intende perciò cominciare dalla "sostituzione dell'elezione diretta degli organi provinciali in un sistema di elezione di secondo grado" e, considerando che nel 2014 scadono gli organi della Provincia di Pordenone il provvedere con la normativa vigente "risulterebbe incoerente con il concreto avvio della riforma del sistema Regione – Autonomie locali".

Invero si argomenta che i cittadini della Provincia di Pordenone non comprenderebbero l'azione di una Regione che si propone, con le citate Linee Guida e la legge voto di modifica dello Statuto, l'obiettivo del superamento delle province e si muovono passi concreti in questa direzione e contemporaneamente, si continua a chiamare gli elettori a eleggere gli organi provinciali.

Non è dato pertanto comprendere, se l'obiettivo è l'abolizione delle Province, perché per ora si continui a farle sopravvivere, ma, contemporaneamente, e a Costituzione invariata, le si faccia eleggere gli organi per via indiretta, in spregio ai principi di autonomia (art. 5 Cost.) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (artt. 114, 118 e

119 Cost.).

Ma appare ancora più irragionevole la disciplina transitoria di cui all'art. 33 della qui contestata L.R. n. 2 del 14.2.2014, che trasforma il sistema di elezione provinciale a seconda della data di scadenza degli organi, con il risultato che, fino all'entrata a regime della divisata riforma, si avranno Province, come quella di Pordenone, i cui organi saranno eletti da organi dai consigli comunali il prossimo 26 ottobre, e altre, come quella, ad esempio, di Udine, che manterranno l'originaria rappresentanza diretta fino alla scadenza naturale nel 2018.

Inoltre vi saranno Presidenti della Provincia, come il ricorrente, o consiglieri provinciali uscenti che non potranno partecipare a dette elezioni solo perché residenti in Comuni che non sono chiamati all'imminente rinnovo dei consigli comunali.

Cosicché i provvedimenti impugnati, meramente applicativi della censurata legge n. 2 del 2014, assumeranno il carattere di irragionevolezza ed illogicità che è propria di tale normativa, connotata da eccesso di potere legislativo.

Alla luce delle predette considerazioni si chiede a codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1,2,3,4,5,12,16,33 e 35 della L.R. n. 2 del 2014 ed in genere delle norme che prevedono l'elezione indiretta degli organi della Provincia.

P.Q.M.

N. 00328/2014 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme appena sopra indicate per violazione degli artt. 4, 1° comma bis, 5, 59 1° comma dello Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia, e 1,3,5,8 3° comma, 113, 117,118 e 119 Cost. .

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
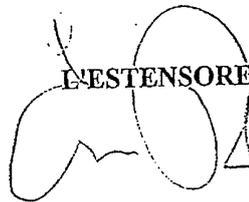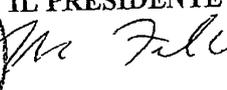
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 OTT. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente

Grazia Trinca
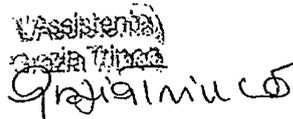
Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 25 NOV 2014

IL CANCELLIERE

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_51_3_AVV_AZ SS1 BILANCIO 2013_PREVENTIVO 2014_0_019_INTESTAZIONE

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste

Bilancio di sintesi del conto economico e dello stato patrimoniale 2013 e preventivo 2014.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "Triestina"

	CONTO ECONOMICO	Bilancio d'esercizio 2013	Previsione esercizio 2014
	RICAVI		
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1	Contributi d'esercizio	416.724.258	359.617.457
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	3.283.898	3.047.008
3	Ricavi per altre prestazioni	6.469.698	5.925.535
4	Costi capitalizzati	3.230.894	3.080.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**429.708.748**	**371.670.000**
	COSTI		
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
1	Acquisti di beni	(16.454.466)	(15.211.000)
2	Acquisti di servizi	(336.933.138)	(288.291.196)
	a) Prestazioni in regime di ricovero	(152.367.539)	(122.442.727)
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(60.240.862)	(52.625.469)
	c) Farmaceutica	(44.272.880)	(42.380.000)
	d) Medicina di base	(22.979.545)	(23.436.000)
	e) Altre convenzioni	(36.546.242)	(32.437.000)
	f) servizi appaltati	(11.953.265)	(9.199.000)
	g) manutenzioni	(2.200.058)	(1.658.000)
	h) Utenze	(1.140.392)	(1.213.000)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(5.232.355)	(2.900.000)
3	Godimento di beni di terzi	(576.042)	(622.000)
4	Costi del personale	(59.635.430)	(58.305.243)
	a) Personale sanitario	(40.448.509)	(41.907.000)
	b) Personale professionale	(254.924)	(359.000)
	c) Personale tecnico	(7.639.371)	(7.384.000)
	d) Personale amministrativo	(6.535.249)	(6.863.243)
	e) Altri costi del personale	(4.757.377)	(1.792.000)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(5.713.616)	(5.655.561)
6	Ammortamenti e svalutazioni	(3.294.733)	(3.135.000)
7	Variazione delle rimanenze	(241.133)	0
8	Accantonamenti per rischi	(2.038.966)	(365.000)
9	Altri accantonamenti		0
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**(424.887.524)**	**(371.585.000)**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	**4.821.224**	**85.000**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	(5.950)	(10.000)
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	0	0
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	2.388.194	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**7.203.468**	**75.000**
	Imposte sul reddito dell'esercizio	(70.356)	(75.000)
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**7.133.112**	**0**

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "Triestina"

STATO PATRIMONIALE		Bilancio d'esercizio 2013	Previsione esercizio 2014
	ATTIVO		
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I.	*Immobilizzazioni immateriali nette*	5.884	0
II.	*Immobilizzazioni materiali nette*	51.573.447	49.290.000
1	Terreni	1.359.493	1.360.000
2	Fabbricati	44.938.111	42.830.000
3	Impianti e macchinari	1.310.294	1.075.000
4	Attrezzature sanitarie	1.201.670	1.285.000
5	Mobili e arredi	536.459	400.000
6	Automezzi	359.808	550.000
7	Altri beni	1.470.607	1.290.000
8	Immobilizzazioni in corso e acconti	397.005	500.000
III.	*Immobilizzazioni finanziarie*	6.267.869	4.954.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**57.847.200**	**54.244.000**
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I.	*Rimanenze*	921.008	1.100.000
II.	*Crediti*	14.796.190	13.606.000
III.	*Titoli*	0	0
IV.	*Disponibilità liquide*	60.171.264	56.000.000
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**75.888.462**	**70.706.000**
C)	**RATEI E RISCONTI**	**75.508**	**150.000**
	TOTALE ATTIVO	**133.811.170**	**125.100.000**
	PASSIVO		
A)	**PATRIMONIO NETTO**		
I.	*Fondo di dotazione*	26.378.610	25.992.000
II.	*Contributi c/capitale da Regione indistinti*	7.120.966	8.235.000
III.	*Contributi c/capitale da Regione vincolati*	0	0
IV.	*Altri contributi in c/capitale*	273.950	250.000
V.	*Contributi per ripiani perdite*	0	0
VI.	*Riserve di rivalutazione*	5.487.157	5.487.000
VII.	*Altre riserve*	15.079.289	14.830.000
VIII.	*Utili (perdite) portati a nuovo*	704.666	4.665.000
IX.	*Utile (Perdita) dell'esercizio*	7.133.112	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**62.177.750**	**59.459.000**
B)	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	14.585.643	10.216.000
C)	**PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	2.249.038	2.475.000
D)	**DEBITI**	53.932.300	52.425.000
E)	**RATEI E RISCONTI**	866.439	525.000
	TOTALE PASSIVO E NETTO	**133.811.170**	**125.100.000**

14_51_3_AVV_COM ARTEGNA 14 PRGC_004

Comune di Artegna (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 14 al PRGC afferente i lavori di realizzazione della pista ciclo pedonale Artegna, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera e Tarcento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8 del D.P.Reg 86/2008, si rende noto che con deliberazione consigliare n. 49 del 24 novembre 2014 è stata approvata la variante n. 14 al P.R.G.C. del Comune di Artegna.
Artegna, 3 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.:
arch. Giuseppe Fasone

14_51_3_AVV_COM CAMINO AL TAGLIAMENTO 44 PRGC_006

Comune di Camino al Tagliamento (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 44 Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2014, esecutiva nei termini di legge, è stata approvata la variante n. 44 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Camino al Tagliamento, 4 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO:
ing. Francesca Vendrame

14_51_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO 1 PAC 52 PRIMAVERA_007

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione relativo alla variante n. 1 al Piano attuativo comunale d'iniziativa privata n. 52 denominato "Nuova Residenza Primavera".

IL SINDACO

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l'art. 7, comma 7 del Dpgr 20 marzo 2008, n. 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22.10.2014, esecutiva il 22.10.2014, è stata approvata la Variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale d'iniziativa privata n. 52 denominato "Nuova Residenza Primavera".
Ai sensi dell'art. 25, comma 7, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Attuativo comunale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bur del presente avviso
Campoformido, 4 dicembre 2014

IL SINDACO:
rag. Monica Bertolini

14_51_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO 74 PRGC_008

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 74 (Ampliamento sede stradale via S. Giovanni a Basaldella) al PRGC e della relazione redatta ai sensi dell'art. 4, co. 3, LR 16/2008.

IL SINDACO

Visto l'art. 63 della L.R. 05/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del DPGR n. 086/Pres. del 20.03.2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27 novembre 2014, esecutiva 27 novembre 2014, è stata adottata la Variante n. 74 (Ampliamento sede stradale Via S. Giovanni a Basaldella) al PRGC e si è dato atto della non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per le motivazioni desunte dalla relazione redatta ai sensi dell'art. 4 co. 3 Lr 16/2008.
Ai sensi dell'art. 17 Dpgr 086/Pres del 20.03.2008 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati compresa la relazione redatta ai sensi dell'art. 4 co. 3 Lr 16/2008, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17.12.2014 al 04.02.2015 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 04.02.2015, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Campoformido, 4 dicembre 2014

IL SINDACO:
rag. Monica Bertolini

14_51_3_AVV_COM CORNO DI ROSAZZO 25 PRGC_016

Comune di Corno di Rosazzo (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 63 della LR. 5/2007 e s.m.i.
VISTO l'art. 17 comma 8 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28.11.2014, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 25 al P.R.G.C.
Corno di Rosazzo, 5 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO:
geom. Andrea Tomadoni

14_51_3_AVV_COM CORNO DI ROSAZZO PCCA_020

Comune di Corno di Rosazzo (UD)

Avviso approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) approvato con delibera consiliare n. 44 del 29/09/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

VISTO le norme di attuazione del P.C.C.A.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2014, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. 16/2007 e successive modifiche e integrazioni.
Corno di Rosazzo, 5 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO:
geom. Andrea Tomadoni

14_51_3_AVV_COM GORIZIA ORD 47 DEPOSITO INDENNITA_001

Comune di Gorizia
Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 47/2014 del 02.12.2014 è stato autorizzato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme sotto riportate dovute a titolo d'indennità provvisoria d'esproprio per le aree destinate alla realizzazione dei lavori in oggetto:
Indennità: €. 1.369,20 dovuti per l'esproprio delle pp.cc. 195/6 e 196/7 iscritte nel 1° c.t. della P.T. 8018 del C.C. di Contado a favore di: GRAZIATO Gisella nata a Gorizia il 10.09.1959
Indennità: €. 1.085,00 dovuti per l'esproprio della p.c. 210/20 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 204 del C.C. di Contado a favore di: LA PERLA SRL con sede a Gorizia
Indennità: €. 2.033,50 dovuti per l'esproprio di ¼ i.p. della p.c. 210/18 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 101 del C.C. di Contado a favore di: VIDA Erminia nata a Gorizia il 18.11.1909.
Gorizia, 2 dicembre 2014

Per IL DIRIGENTE:
p.i. Maurino Meden

14_51_3_AVV_COM LATISANA PAC ZONA C.14_017

Comune di Latisana (UD)
Avviso di adozione e deposito del PAC di iniziativa privata denominato "Zona C1.14".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto la L.R. 05/2007 come modificata dalla L.R. 12/2008 ed il relativo D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 65 del 04.11.2014, immediatamente eseguibile, è stato adottato il P.A.C. di iniziativa privata denominato "Zona C1.14";
Che per il P.A.C. non è stato necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
Che, contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.A.C. in questione saranno depositati presso la sede del Comune per la durata di TRENTA giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del seguente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.A.C. possono presentare opposizione sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.
Latisana, 5 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA:
dott. pian. Luca Marcatti

14_51_3_AVV_COM LATISANA PCCA_023

Comune di Latisana (UD)

Avviso di adozione e deposito del Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto la L.R. 17/2007;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 63 del 04.11.2014, immediatamente eseguibile, è stato adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale (PCCA);
Che per il P.A.C. non è stato necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
Che, contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.A.C. in questione saranno depositati presso la segreteria comunale per la durata di TRENTA giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del seguente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizione sulle quali il Comune sentita l'ARPA si pronuncerà motivatamente.
Latisana, 5 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA:
dott. pian. Luca Marcatti

14_51_3_AVV_COM LATISANA PIANO TRAFFICO_021

Comune di Latisana (UD)

Avviso di adozione e deposito del Piano generale del traffico urbano.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto la L.R. 05/2007 come modificata dalla L.R. 12/2008 ed il relativo D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 64 del 04.11.2014, immediatamente eseguibile, è stato adottato il piano generale del traffico urbano (PGTU);
Che con deliberazione C.C. n. 157 del 27.11.2014, è stata avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
Che, contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti e relativi al P.G.T.U. in questione saranno depositati presso la sede del Comune per la durata di TRENTA giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del seguente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.
Latisana, 5 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA:
dott. pian. Luca Marcatti

14_51_3_AVV_COM PRATA DI PORDENONE DECR 21193 ESPROPRIO_010

Comune di Prata di Pordenone (PN)
Estratto del decreto di esproprio prot. n. 21193/2014 del 03.12.2014 al Sig. Brisotto Giacomo - OP n. 07/2012 "Idrovora di Peressine".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

(omissis)

DECRETA

1) l'espropriazione, a favore del Comune di Prata di Pordenone e contro il Sig. BRISOTTO Giacomo, degli immobili di cui all'elenco sottoriportato che riporta gli elementi identificativi della ditta espropriandа con gli estremi delle particelle di proprietà e degli indennizzi corrisposti, necessari per la realizzazione dei lavori dell'Opera pubblica n° 07/2012 - "Idrovora Peressine;

Proprietà	Foglio	Mappale provvisorio	Mappale definitivo	Superficie	Prezzo	Importo	Zona urb.
BRISOTTO Giacomo nato a Prata di Pordenone il 24.11.1947 C.F. BRS GCM 47S24 G994G	15	446	516	305	20,00	6.100,00	Agricola E.4
				sommano €		6.100,00	

Prata di Pordenone, 4 dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
geom. Giovanni Marcuzzo

14_51_3_AVV_COM PRATA DI PORDENONE DECR 21194 ESPROPRIO_009

Comune di Prata di Pordenone (PN)
Estratto del decreto di esproprio prot. n. 21194/2014 del 03.12.2014 al Sig. Salvador Fausto. - OP n. 07/2012 "Idrovora di Peressine".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

(omissis)

DECRETA

1) l'espropriazione, a favore del Comune di Prata di Pordenone e contro il Sig. SALVADOR Fausto, degli immobili di cui all'elenco sottoriportato che riporta gli elementi identificativi della ditta espropriandа con gli estremi delle particelle di proprietà e degli indennizzi corrisposti, necessari per la realizzazione dei lavori dell'Opera pubblica n° 07/2012 - "Idrovora Peressine;

Proprietà	Foglio	Mappale provvisorio	Mappale definitivo	Superficie	Prezzo	Importo	Zona urb.
SALVADOR Fausto nato a Pordenone il 07.03.1969 C.F. SLV FST 69C07 G888L	15	443	514	130	14,00	1.820,00	Agricola E.6
				sommano €		1.820,00	

Prata di Pordenone, 4 dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
geom. Giovanni Marcuzzo

14_51_3_AVV_COM PRATA DI PORDENONE PCCA_022

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Avviso di adozione del Piano di classificazione acustica comunale e caratterizzazione acustica del territorio comunale - Adozione ai sensi dell'art. 20, comma 1°- della LR 16/2007.

IL RESPONSABILE INCATICATO DI P.O.

Vista la L.16/2007 e successive modificazioni ed il relativo D.G.R. n. 463 del 05/03/2009

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2014 esecutiva dal giorno 27/11/2014 è stata adottato il Piano di Classificazione Acustica Comunale e Caratterizzazione Acustica del territorio comunale.

Che i relativi elaborati saranno depositati presso la Segretaria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dal giorno 17.12.2014 al giorno 15.01.2015 affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i loro elementi;

Che entro tale periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni

Prata di Pordenone, 5 dicembre 2014

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.:
arch. Luciano Liut

14_51_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR PAC VILLA OTTELIO_013

Comune di Rivignano Teor (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica relativo al complesso della villa Ottelio di Ariis.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28 novembre 2014, è stata approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica relativo al complesso della villa Ottelio di Ariis.

Rivignano Teor, 5 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

14_51_3_AVV_COM TARCENTO DECR 1 ESPROPRIO_018

Comune di Tarcento (UD) - Ufficio per le espropriazioni

Decreto di esproprio definitivo n. 1 del 05/12/201 (Art. 20, c. 11, 23 e 24 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.) - Lavori di manutenzione della strada intercomunale Ramandolo-Sedilis in Comune di Tarcento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(omissis)

DECRETA

1. Per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto del presente decreto è costituita ai sensi dell'art. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii a favore del Comune di Tarcento con sede in Piazza Roma 7 P.I. 00538110305 C.F. 00408250306 l'espropriazione degli immobili di seguito riportati:

a) Foglio 23 mapp.le 981 (ex 215) di mq 6, della mappa catastale del Comune di Tarcento, proprietario per intero, sig. Di Giusto Vladimiro nato a Nimis il 19/10/1963 C.F. DGSVDM63R19F898J e residente in Via Clotz, 40 a Nimis, Importo liquidato € 46,13;
b) Foglio 23 mapp.le 977 (ex 210) di mq. 8 e mapp.le 979 (ex 213) di mq. 158 della mappa catastale del Comune di Tarcento, proprietaria per intero sig.ra Biasizzo Daria nata a Cividale del Friuli il 07 gennaio 1976 C.F. BSZDRA76A47C758K e residente a Tarcento in via Madonna, 17, Importo liquidato € 3.326,34;
2. Il trasferimento del diritto di proprietà è subordinato alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato nelle forme degli atti processuali civili alle ditte espropriate;
3. Il presente decreto dovrà essere registrato e trascritto senza indugio presso l'ufficio del Registri Immobiliari e volturato presso i competenti uffici a cura e spese dell'ente espropriante, nonché di provvedere all'inserimento per estratto del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;
4. Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 06.12.1971 n° 1034 avanti il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piene conoscenza, in via alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199;
5. Si da atto dell'avvenuta immissione in possesso di data 09.10.2009 (prot. 29172 dd. 05/11/2009).
6. Di demandare l'ufficio 1^ U.O. Affari Generali, Contratti alla registrazione e trascrizione e volturazione del presente decreto presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
arch. Doris Pilosio

14_51_3_AVV_COM TARCENTO DECR 2 ESPROPRIO_015

Comune di Tarcento (UD) - Ufficio per le espropriazioni

Decreto di esproprio definitivo n. 2 del 05/12/201 (Art. 20, c. 14, 23 e 24 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.) - Lavori di manutenzione della strada intercomunale Ramandolo-Sedilis in Comune di Tarcento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(omissis)

DECRETA

1. Per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto del presente decreto è costituita ai sensi dell'art. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii a favore del Comune di Tarcento con sede in Piazza Roma 7 P.I. 00538110305 C.F. 00408250306 l'espropriazione degli immobili riportati nell'allegato "A" al presente decreto parte integrante e sostanziale;
2. Il trasferimento del diritto di proprietà è subordinato alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato nelle forme degli atti processuali civili alle ditte espropriate;
3. Il presente decreto dovrà essere registrato e trascritto senza indugio presso l'ufficio del Registri Immobiliari e volturato presso i competenti uffici a cura e spese dell'ente espropriante, nonché di provvedere all'inserimento per estratto del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;
4. Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;
5. Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 06.12.1971 n° 1034 avanti il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piene conoscenza, in via alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199;
6. Si da atto dell'avvenuta immissione in possesso di data 09.10.2009 (prot. 29172 dd. 05/11/2009).
7. Di demandare l'ufficio 1^ U.O. Affari Generali, Contratti alla registrazione e trascrizione e volturazione del presente decreto presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
arch. Doris Pilosio

14_51_3_AVV_COM TARCENTO DECR 2 ESPROPRIO_ALL1_015

ALLEGATO "A"

rif. N°		ditte catastali	quota di propr.	dati di nascita	C.F.	foglio del comune di Tarcento	mappale da espropriare derivato dal frazionamento n.c.t. (* n.c.e.u.)	SUP. da espropr da frazionamento in mq	valore esproprio definitivo determinato dalla commissione provinciale di Udine in euro	indennizzo come determinato dalla commissione provinciale di Udine in euro	area occupata sup. in mq	prezzo unitario in euro	indennizzo occupazione temporanea in euro	danni soprassuolo in euro	occupazione (art. 50 DPR 327/01) dal 09/10/2009 al 31/12/2014	totale indennizzi per mappale	codice riferimento depositi al MEF (ministero dell'economia e delle finanze) di Udine
1		MICHELIZZA ORNELLA	1/2	UDINE il 05/12/1962	MCHRLL62T45L483W	23	999	20	€ 8,00	€ 160,00	15	€ 2,00	€ 30,00	€ 1.300,00	€ 70,00	€ 1.560,00	UD01249943U
		MICHELIZZA TIZIANA	1/2	UDINE il 04/11/1964	MCHTZN64S44L483P												
3		BUDINI UGO	15/54	TARCENTO il 20/11/1949	BDNGUO49S20L050G												
		GIUSTO OLGA	8/54	TARCENTO il 04/01/1922	GSTLGO22A44L050W												
		MICHELIZZA ADELIO	4/54	TARCENTO il 25/05/1962	MCHDLA62E25L050Z	23	996	15	€ 8,00	€ 120,00	35	€ 2,00	€ 70,00	€ 303,00	€ 52,50	€ 545,50	UD01249944V
		MICHELIZZA LUCIA	4/54	TARCENTO il 02/01/1958	MCHLCU58A42L050S	23	994	16	€ 4,00	€ 64,00	39	€ 0,52	€ 20,28	€ 173,00	€ 28,00	€ 285,28	
		MICHELIZZA NELLA	15/54	TARCENTO il 06/04/1931	MCHNLL31D46L050N												
		MICHELIZZA NORMA	4/54	TARCENTO il 02/01/1957	MCHNRM57A42L050O												
		MICHELIZZA VALENTINO	4/54	TARCENTO il 12/04/1959	MCHVNT59D12L050U												
4		LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI SEDILIS CON SEDE IN SEDILIS A TARCENTO	1/1	_	C.F. 00487060303	23	*993	38	€ 8,00	€ 304,00	39	€ 2,00	€ 78,00		€ 133,00	€ 515,00	UD01249946X
5	EREDI CUSSIGH NOEMI	GIUSTO FRANCESCA	1/2	TARCENTO il 06/08/1949	GSTFNC49M46L050R	23	991	18	€ 4,00	€ 72,00	16	€ 0,52	€ 8,32	€ 83,00	€ 31,50	€ 194,82	UD01249947Y
		GIUSTO SABRINA	1/2	PORDENONE il 25/08/1971	GSTSRN71M65G888L	23	985	87	€ 4,00	€ 348,00	28	€ 0,52	€ 14,56	€ 123,00	€ 152,25	€ 637,81	UD01249948Z
6	EREDI CUSSIGH PIETRO	MARTINELLO LUIGINA	3/9	TARCENTO il 16/11/1945	MRTLGN45S56L050W												
		CUSSIGH CRISTINA	2/9	UDINE il 30/05/1974	CSSCST74E70L483L	23	986	42	€ 4,00	€ 168,00	/	/	/	/	€ 73,50	€ 241,50	UD01249950V
		CUSSIGH PAOLA	2/9	UDINE il 09/09/1975	CSSPLA75P49L483J												
		CUSSIGH UMBERTO	2/9	UDINE il 24/01/1979	CSSMRT79A24L483R												
										Totale A € 1.236,00			Totale B € 221,16	Totale C € 1.982,00	Totale D € 540,75		
											TOT A+B+C+D				€ 3.979,91		

14_51_3_AVV_COM TRASAGHIS 4 RE_014

Comune di Trasaghis (UD)

Avviso di esecutività della variante n. 4 al Regolamento edilizio comunale - Modifica art. 15 - Composizione e funzionamento della Commissione edilizia comunale.

- che con deliberazione n. 45 del 24/11/2014 il Consiglio comunale ha approvato la varante n. 4 al Regolamento Edilizio comunale: modifica dell'art. 15 - Composizione e funzionamento della Commissione Edilizia comunale;
- che la variante in questione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge.

Trasaghis, 4 dicembre 2014

IL RESPONSABILE P.O.T.
IL TECNICO COMUNALE:
Gianni Marcuzzi

14_51_3_AVV_PROV UDINE DECR 182 ESPROPRIO_011

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO espropri stime catasto

Prusst 8.2 - Lotto B2, rotatoria Nodo I, posta tra i Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo, in località Morena. Decreto di esproprio n. 182 del 26.11.2014.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO (omissis)
RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

sono espropriati (omissis), a favore della Provincia di Udine con sede in P.zza Patriarcato, 3 (P.IVA 00400130308), gli immobili occorrenti alla realizzazione lavori per la ristrutturazione del sistema viario della sp. Tresemane e della ss. Pontebbana , intervento 8.2 - lotto B2, rotatoria Nodo I, che interessa i comuni di Reana del Rojale e Tricesimo in località Morena (UD), ed identificati come di seguito:

1) Ditta Proprietaria: HOTEL DIANA SRL
Comune Censuario di Tricesimo , foglio 15 mappale 902, mq. 292 , natura e.u. , indennità (omissis); foglio 15 mappale 904, mq.28 , natura seminativo , indennità (omissis).

Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7

omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

14_51_3_AVV_PROV UDINE DECR 183 ESPROPRIO_012

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO espropri stime catasto

Prusst 8.2 - Lotto B2, rotatoria Nodo I, posta tra i Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo, in località Morena. Decreto di esproprio n. 183 del 28.11.2014.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO (omissis)

RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

sono espropriati (omissis), a favore della Provincia di Udine con sede in P.zza Patriarcato, 3 (P.IVA 00400130308), gli immobili occorrenti alla realizzazione lavori per la ristrutturazione del sistema viario della sp. Tresemane e della ss. Pontebbana , intervento 8.2 - lotto B2, rotatoria Nodo I, che interessa i comuni di Reana del Rojale e Tricesimo in località Morena (UD), ed identificati come di seguito:

1) Ditta Proprietaria: RABBIT SPA
Comune Censuario di Reana del Rojale (UD), foglio 15 mappale 1066, mq. 405 , natura e.u. , indennità (omissis).
Ditta Proprietaria: Comune di REANA del ROJALE (UD)
Comune Censuario di Tricesimo (UD), foglio 15 mappale 438, mq. 170 , natura incolto , indennità (omissis).

Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7

omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

14_51_3_AVV_PROV UDINE DECR 184 ESPROPRIO_003

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO espropri stime catasto

Decreto di esproprio n. 184 del 02.12.2014 - Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco-Buttrio.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

Sono espropriasti - omissis - a favore della Provincia di Udine con sede in P.zza Patriarcato, 3 (P.IVA 00400130308) gli immobili occorrenti alla realizzazione della variante di Premariacco (alla S.P. n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco - Buttrio identificati come di seguito

COMUNE DI BUTTRIO

1. Ditta Proprietaria
DE CECCO Emanuela nata a Udine il 26.03.1958 omissis prop. per 1/3;
DE CECCO Laura nata a Udine il 26.02.1965 omissis prop. per 1/3;
PERUZZI Lavinia nata a Buttrio il 11.09.1934 omissis prop. per 1/3
Fo. 6, mapp. 574, superficie esproprio mq. 176, Natura prato, omissis
Fo. 6, mapp. 576, superficie esproprio mq. 418, Natura prato, omissis
2. Ditta Proprietaria BOSCO Alma nata a Manzano il 05.10.1936 omissis prop. per 1/3;
MEROI Amos nato a Udine il 21.08.1961 omissis prop. per 1/3;
MEROI Michela nata a Udine il 21.08.1961 omissis prop. per 1/3
Fo. 6, mapp. 578, superficie esproprio mq. 379, Natura seminativo, omissis
Fo. 6, mapp. 580, superficie esproprio mq. 484, Natura seminativo, omissis

IL DIRIGENTE
U.O. ESPROPRI STIME CATASTO:
ing. Daniele Fabbro

14_51_3_AVV_UNIONE COMUNI CEBF COM SAN GIORGIO DI NOGARO PCCA_002

Unione dei Comuni centro economico della Bassa Friulana - San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso di adozione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) ai sensi dell'art. 23 della LR n. 16/2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO

Dell'Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 16/2007

RENDE NOTO

che con delibera di Assemblea dell'Unione dei Comuni, C.E.B.F. n. 10 del 26.11.2014, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Ai sensi dell'art. 23 c. 2 della L.R. n. 16/2007 la delibera di Assemblea con i relativi elaborati progettuali sarà depositata presso la Segreteria Comunale dei rispettivi Comuni dell'Unione a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi negli orari di apertura al pubblico per 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Entro il periodo di deposito chiunque può formulare osservazioni ed opposizioni al Piano Comunale di Classificazione Acustica.
San Giorgio di Nogaro, 2 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Paolo Sartori

14_51_3_CNC_CENTRO CRO CONCORSO CHIRURGIA ONCOLOGICA SENOLOGICA_005

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico (ex primo livello) presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Chirurgica Senologica (disciplina: chirurgia generale) a tempo indeterminato.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 338 del 27.11 2014 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico (ex primo livello) presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Chirurgica Senologica (disciplina: chirurgia generale) a tempo indeterminato
Ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: chirurgia generale

La copertura del posto è in particolare volta ad assicurare le attività afferenti il trattamento dei tumori della mammella.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento d'Istituto relativo alle Norme Concorsuali del Centro di Riferimento Oncologico così come adeguato al DPR 10.12.1997, n. 483.
Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza medica relativamente alla posizione funzionale di dirigente medico (ex primo livello).
Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il

trattamento sul lavoro (art. 57 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.).
Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"con le modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183. Si precisa che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, tutti i titoli e tutte le situazioni utili che il candidato ritenga di far valere dovranno essere prodotti esclusivamente nella modalità dell'autocertificazione come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) poiché ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data dall'1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A..
Questa Amministrazione ha compiutamente ottemperato, in via preliminare, alle disposizioni, di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, relative alla comunicazione, alla Provincia competente per territorio, dei dati relativi alla procedura di assunzione in argomento.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (fatte salve le affinità e le equipollenze);
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR n. 483/1997 (1.2.1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso enti del Servizio Sanitario Nazionale diversi da quello di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di Struttura Complessa (ex secondo livello dirigenziale) del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso, in analogia a quanto previsto dal DPR n. 483/97 in quanto applicabile; la prova potrà svolgersi su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Validità della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per l'eventuale copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1, del DPR 20.12.1979, n. 761;
c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;
d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente albo pro-

fessionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I cittadini stranieri, comunitari ed extra comunitari, dovranno:
- produrre il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso corredato di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata;
- essere in possesso e produrre una dichiarazione di valore del titolo di studio, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese d'origine e da traduzione rilasciata dai tribunali ordinari competenti per territorio.

Le modalità sopradescritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla domanda titoli conseguiti all'estero e non redatti in lingua italiana.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini specificati al successivo punto 5.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui alla vigente normativa; i cittadini non italiani devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento, e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.1994, n. 174 in coerenza alle nuove norme introdotte con l'art.7 della Legge 6 agosto 2013 n.97);
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio, con il numero di codice postale, presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione, vale la residenza di cui alla lettera a).
l) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.
I candidati portatori di handicap, beneficiari dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del citato D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il candidato dovrà allegare alla domanda:
- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33 in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26.4.1983 n. 131, da versarsi con le seguenti modalità:
versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte

le sue parti, valido.
Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate ovvero autocertificate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal DPR n. 484/1997 sull'accesso all'ex secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto DPR. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato ovvero redatto in forma di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I candidati in servizio di ruolo presso le strutture del S.S.N., qualora in possesso delle condizioni per essere esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto, dovranno allegare alla domanda formale autocertificazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso alla data prevista dalla norma che dispone l'esenzione in argomento.
Nella autocertificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del S.S.N. deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 DPR 483/97) le relative autocertificazioni devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche l'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 DPR 483/97) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella attestazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 483/1997.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 22 della L. n. 958/1986.
Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, e spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto di una delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Vanno indicati eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del

D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco, previa numerazione, dettagliato delle stesse: la citazione bibliografica deve essere completa. Il testo delle pubblicazioni deve essere presentato integralmente.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e con allegata la pertinente documentazione, deve essere indirizzata a: DIRETTORE GENERALE del CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN).
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
Le domande di partecipazione possono pervenire attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna a mano: esclusivamente all'Ufficio Protocollo del CRO stesso - sito nei nuovi locali del blocco Centrali Tecnologiche (ingresso posteriore) nei pressi del parcheggio "B" riservato ai dipendenti - nei giorni feriali (sabato, domenica e festivi infrasettimanali esclusi) dalle ore 9:00 alle ore 13:00; all'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
- spedizione con raccomandata AR del servizio postale pubblico: le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre il decimo (10°) giorno dalla scadenza del bando. Il CRO di Aviano non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora ciò dipenda da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali.
- invio tramite PEC: saranno prese in considerazione solo le domande trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Istituto protocollo@pec.cro.it utilizzando esclusivamente una casella di Posta Elettronica Certificata personale del candidato (non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da diversa casella di posta semplice/ordinaria o da PEC non personale del candidato, anche se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata).

Nel caso di corretta trasmissione dalla PEC personale del candidato alla PEC del C.R.O. sopra indicata, la domanda ed i relativi allegati devono essere prodotti come documenti elettronici in formato leggibile ma non modificabile (.pdf - .TIF - .jpeg).
Il CRO di Aviano non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, come ad esempio nel caso di disguidi tecnici-informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server (come nel caso di eccessive dimensioni dei file trasmessi).
La domanda cartacea dovrà essere datata e firmata per esteso dal candidato.
La mancanza di sottoscrizione della domanda cartacea costituisce motivo di esclusione. La firma non deve essere autenticata.
Alla domanda di partecipazione, a prescindere dal mezzo di trasmissione, dovrà sempre essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido e leggibile in tutte le sue parti.
Con la trasmissione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1, del predetto D.P.R.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso
All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
8. Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico.
9. Convocazione dei candidati
Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.
10. Punteggio
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal Regolamento Aziendale.
Ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (per le specializzazioni conseguite prima del 1995 o negli anni immediatamente seguenti deve essere fatta espressa menzione), anche se fatta valere come requisito di ammissione, è riconosciuto uno specifico punteggio: il candidato deve produrre autocertificazione relativa alla durata legale del corso.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
11. Valutazione delle prove d'esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.
Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
13. Adempimenti dei vincitori
Il candidato dichiarato vincitore potrà essere invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'art. 13 del vigente C.C.N.L. dell' 8.6.2000 dell'area della dirigenza medica, sarà subordinata anche alla verifica degli accertamenti sanitari.
14. Costituzione del rapporto di lavoro
L'assunzione del candidato resta comunque subordinata all'ottenimento o mantenimento da parte dell'Istituto della relativa autorizzazione regionale ed al permanere delle condizioni economico/finanziarie stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti al momento dell'assunzione.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di presa di servizio;
- qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Il destinatario dell'assunzione, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalle altre norme sul pubblico impiego. In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

Scaduto inutilmente il termine il CRO di Aviano comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 8.6.2000. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. vigenti per l'area della Dirigenza Medica.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, anche con riferimento alle disposizioni regionali vigenti in materia.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/ 659 350 - 659 216 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo concorsi@cro.it oppure accedere al sito internet dell'Istituto www.cro.sanita.fvg.it.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

Aviano, 3 dicembre 2014

per delega del Direttore generale:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE S.O.C. "AFFARI GENERALI E POLITICHE DEL PERSONALE":
dr.ssa Cristina Zavagno

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al DIRETTORE GENERALE
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Franco Gallini, 2
33081 AVIANO PN

Il/La sottoscritt ___ ____
(Nome COGNOME)

C H I E D E

di essere ammess _ al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto dirigente medico (ex primo livello) presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Chirurgica Senologica (disciplina: *chirurgia generale*) a tempo indeterminato, di codesto Istituto con scadenza il giorno ________________________________ .-

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a

1) di essere nat… a ………………………………………………………………………………………. il …….;
2) di essere residente a ....……………… CAP ………… (Prov. ……....), Via ..…………….. n. …………...;
3) di essere in possesso della cittadinanza …………...………………….…………………………….;

   PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
   di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

   PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
   di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
   ovvero
   di essere titolari dello *status* di rifugiato *ovvero* dello *status* di protezione sussidiaria;
4) di godere dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri anche nello Stato di appartenenza o di provenienza);
5) che il Comune di iscrizione nelle liste elettorali è: …………………………….. (ovvero, che i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime sono: ………………………….);
6) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (**a**), e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso (**b**) ……………………………………………………………….;
7) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (**c**), di non aver riportato condanne per taluno dei

reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il ……..……………………………..…......... presso ………………………………………………………..….….. con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita il (o sessione) .………….……..…….. presso ……………………………………………...…………………………………………………..;
- Specializzazione in …………...……………………………………………………………….… conseguita il …..………..……………. presso ....………………………….................................., ai sensi del D. Lgs. .... durata legale del corso anni ……………………………..;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di ....………...………… ………………………………… al n. …………....... dal ……………………………………..……..;

9) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....………..……..…………………………………………………………..……………….........;

10) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ………………………………………………………………………………………………….. (**d**);

11) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (indicare anche il riferimento normativo):…………… ……………………………………………………….……………………………...…...… ;

12) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali *ex* D. Lgs. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;

13) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

14) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di ……………………………………………………………………… come da verbale di data ……………………..… rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso ……………………………………………………...…………………………….. (**e**);

15) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig. ....……………………..……………………….………………….........................

via/piazza …...……….....................…… n. ……….

telefono …... cellulare ....……

cap. n. …..................... città ....…………………………..……………………...…..

E-mail ………………………………………………………………………………..............……

P.E.C. ……………………………………….…………………………………………………….

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

d i c h i a r a i n o l t r e

- di essere a conoscenza che il proprio curriculum formativo e professionale allegato alla presente domanda, qualora *non* formalmente documentato ovvero reso sotto forma di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, *non* produce attribuzione di alcun punteggio, *né* costituisce autocertificazione;

□ Allega copia del documento d'identità e riconoscimento (**f**):
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

____ N. __________________.

rilasciato in data: ________________ da ____
(indicare l'Ente che ha rilasciato il documento)

con scadenza prevista in data: ______________________

____________________, lì ________________
(luogo e data)

____
Il/La dichiarante (firma per esteso)

NOTE (*cancellabili prima della stampa*)

(a) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica amministrazione;
(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(c) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*";
(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di inquadramento e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(e) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992;
(f) si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali